CONFUTAZIONE
DELLE SCRITTURE
FATTE A DIFESA DEL PRETESO DOMINIO
DEI
CONTI DELLA GHERARDESCA
SOPRA
CASTAGNETO, BOLGHERI, E DONORATICO
CHE ERRONEAMENTE DICONSI RACCOMANDATI
ALLA REAL CORTE DI TOSCANA
E DIMOSTRAZIONE EVIDENTE DEI DIRITTI SOVRANI
DI SUA ALTEZZA REALE
IL SERENISSIMO
ARCIDUCA GRANDUCA
NOSTRO SIGNORE
IN QUEI TRE CASTELLI.

IN FIRENZE MDCCLXXIII.
PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATOR GRANDUCALE.
Con Licenza de' Superiori.

Ὁπποῖέν κ' εἴπησθα ἔπος τοῖόν κ' ἐπακούσαις

Omero nella Iliade Lib. 20. num. 250.

ILLUSTRISSIMI E CLARISSIMI SIGNORI.

Rima di venire al dettaglio de' fatti, e delle ragioni, che dimostrano il nostro Augustissimo Sovrano Padrone di Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, in primo luogo è necessario premettere, che le Copie estratte dai Fogli esistenti nell'Archivio Domestico dei Signori Conti della Gherardesca, oltre al non essere autentiche, non provano nè anco per un' altra ragione, e non meritano la minima attenzione, perchè la scrittura estratta da un Archivio proprio non prova a favore del privato Padrone del medesimo, ancorchè fossimo in termini più forti, perchè si trattasse dell'Archivio d'un Monastero, o d'un Capitolo. (1)

Questi fogli, alcuni dei quali non nominano la Famiglia Gherardesca, ma vi si applicano per pura cortesia dal Sig. Avversario passano il Centinaio, onde se si scartano, come

 di

(1) Così fermano comunemente il *De Luc. de Paroc. disc.* 12. *n.* 9. *& disc.* 32. *num.* 3. *& de Iurisdict. disc.* 12. *num.* 9. *Rot. cor. Put. disc.* 445. *n.* 1. *lib.* 2. *& cor. Millin. dec.* 34. *num.* 1. *Martin. Andrea dec.* 65. *n.* 1. *&* 3. *Molines dec.* 434. *num.* 10. *Tom.* 2. *in recent. dec.* 59. *num.* 18. *part.* 11.

di ragione si deve fare, il Sommario Contrario rimane la Cornacchia d'Orazio.

Più certamente quando si tratta d'un Archivio privato di persona privata. (1)

La ragione specialmente adattabile a quelli Estranei già solenni impostori, che hanno mestato in quell'Archivio, e perchè tale è anco in astratto la generale presunzione dell'Ius Comune, si rende dalla stessa *Decis.* 34. *della Rot. coram Millino num.* 2. *e* 3. (2)

Per il che sempre più hò ragione d'insistere nella protesta esibita in Atti delle Sigg. Loro Illustrissime, e riportata in Sommario al *Num I.* la quale è ai termini della pretta giustizia, che unicamente imploro, specialmente perchè i Documenti presentati da me sono tutti autentici, ed estratti da Pubblici Archivj.

Se ad ogni particolare fosse lecito formare in Casa propria un Archivio provante, senza che altronde costasse della legittimità dei Documenti in esso riposti, potrebbe farsi creder disceso non solo da Carlo Magno, ma sarebbe applicabile a lui ciò, che ad altro non lontano proposito disse il Menzini. (3)

E' necessario premettere in secondo luogo, che i Documenti portati in Contrario, concernenti una remota antichità, non hanno che far nulla con la presente questione, anzi, per le ragioni addotte dal Muratori nella Lettera portata

(1) *De Luc. detto disc.* 32. *sotto il num.* 3. *Add. ad Buratt. dec.* 667. *num.* 16. *cor. Seraphin. dec.* 320. *num.* 2. *& dec.* 642. *num.* 1. *& cor. Coccin. dec.* 758. *num.* 3. *Moliner dec.* 549. *n.* 18. *Tom.* 2.

(2) Le parole della *Rota* sono le seguenti: „ Tanto magis, quia eius „ custodia residet penes Capitulum „ & inter alia substantialia, ut iura extracta ex Archivio probent, „ hoc quoque est necessarium, quod „ Custos non sit suspectus. *Ant.* „ *Gabr. in tit. de probat. concl.* 5. „ *num.* 18. Quia, ut inquit, *Cor.* „ *in cons.* 142. *col.* 3. *vol.* 3. facile „ posset committi fraus ponendo in „ eo Scripturas falsas, ut postea ex „ auctoritate Archivii sumerent fidem: Propter quam rationem fuit „ decisum in una *Gadicen. Æditionis Fabricae* 4. *Maii* 1583. *cor.* „ *Card. Lancellot.* quod scriptura „ extracta ex Archivio, cuius custodia erat penes Capitulum non „ probabat contra Episcopum, cum „ quo Capitulum litigabat. „

(3) *Menzini Sat.* 2.

E se io vorrollo, anco
I Tarquinii aggiungo.

tata in Contrario, non anderebbero neppur portati, se si disputasse la Nobiltà della Famiglia Gherardesca, che non ha bisognò di mendicare il suo Lustro da Recapiti o Favolosi, od Incerti, molto meno è luogo a dedurli adesso in una specie di Giudizio, che veglia per pura Clemenza di S. A. R. ed in cui si vuole dal Sig. Avversario provare nei Signori Conti la Potestà Legislativa, e l'independenza dal proprio Sovrano, assunti impossibili a sostenersi, come dimostreremo nel progresso.

Io seguendo l'insegnamento di Quintiliano (1) non voglio perdere inutilmente il tempo, ed uscire dalla Causa con mettermi a dimostrare favolosi parecchi di quei fogli, e di quei fatti sopra i quali è fondata buona parte a principio della Contraria Scrittura; solamente per l'amicizia che è passata fra il Sig. Avversario, e me, e perchè in avvenire in altre sue Opere non beva tanto grosso nell'adottare le Favole, per verità, lo pregherò a rammemorarsi di quello che ha scritto alla Pag. 14. al num. XXVII. = ivi = Nel MXCVIII. Il = Conte Guido fece una Concessione Feudale, investì Ghe= rardo Arcivescovo di Firenze del Castello, Corte, e Chie= sa di Campiano, rinnovando ampiamente la Donazione = già fatta dal Conte Gherardo = Guido Comes Filius = quondam Guidonis Comitis per lignum, quem sua detine= bat manu finivit, atque investivit Gherardum Archiepi= scopum S. Reparatae Florentiae, recipientem pro dicta = Ecclesia de integris omnibus Casis, Cascinis, Terris, Vi= neis, Hortis, Donicatis Rebus, & Curte, & Castello, & = Ecclesia quae vocatur S. Maria de loco Campiano, sicut = Gerardus Comes, olim cartulam fecit, & Albergaria de = Planzano, & ubicumque fuerunt res praedictae Ecclesiae, = & pro dicta investitione dictus Guido Comes recipit a = Gherardo. Ognuno conosce l'importanza di questo Do= cumento; sa ognuno da qual nobile origine si parta il = diritto di far consimili Costituzioni di Feudo relativamen= te alle Corti, e Castelli, e come queste appartenessero al= le

(1) *Inst. Orat. lib. 5. cap. 13.* „ ivi „ „ At si extra causam sit adductum, „ & tamen coniunctum malim qui„ dem dicere nihil est ad quaestio„ nem, nec esse in his morandum.„

= le più forti qualità d'independenza, serva il riflettere, per
= non diffondersi in altre osservazioni, come il Conte Ghe-
= rardo conceda, e rilasci il Diritto dell' Albergarie di Plan-
= zano = fin quì il Sig. Avversario.

Ora sanno tutti i principianti nella nostra storia, che nell'anno 1098. Firenze non aveva Arcivescovo, e che il primo Arcivescovo di Firenze fu Amerigo Corsini creato tale da Papa Martino V. nell' anno 1419. e così più di tre Secoli dopo l'anno 1098. (1)

Lo pregherò inoltre a ricordarsi di ciò che ha scritto *nello Stato della questione* alla pag. 4. = ivi – La Gloriosa
= memoria del Gran Duca Cosimo I. riguardò con tenerez-
= za lo stato infelice della famiglia, e ben conoscendo non
= aver questa altro appoggio, se non che nella Protezione
= della Corona Toscana, conservò alla medesima i suoi Di-
= ritti, assai contribuendo al mantenimento di quelli il ma-
= trimonio del Conte Ugo con Costanza dei Medici Cugi-
= na del Gran Duca = ed alla *pag.* 467. si riduca a memoria di avere scritto = ognun sà, che Cammilla Martelli fu
= Gran Duchessa di Toscana, essendo stata sposata dal Gran
= Duca Cosimo I. dopo Eleonora di Toledo. Questi avve-
= nimenti senza dubbio fondano una prova contraria ai di-
= scorsi del Fisco: E sicuramente quando noi sappiamo, che
= Costanza de Medici Cugina di Cosimo I. e Sorella del Pon-
= tefice Leone XI. maritossi al Conte Ugo della Gherarde-
= sca, sarà sempre facile il credere ideale la miseria dei Con-
= ti, e che la Repubblica gli spogliasse di tutti i loro Beni
= anco privati =.

Ognun sà (per servirmi della frase del Sig. Avversario) che la Cammilla Martelli fù privatamente sposata da Cosimo I. ma non mai dichiarata Gran Duchessa, nè ebbe mai altro titolo, che di Signora, e neppur di Illustrissima, come ebbe la Virginia lor Comune Figlia, e se non lo crede, può ogni volta che vuole, riscontrarlo alle Decime. (2)

E la

(1) *L' Ammirato all' anno* 1419. e tutti gli altri.

(2) Leggasi l' *Ammirato al lib.* 35. *pag.* 550. „ Il che fece pigliando „ per Compagna Cammilla Martelli, ec. ma non avendo il G. Duca datole altro Titolo, che di semplice moglie, ec. „

E la Costanza de Medici Sorella di Papa Leone XI. è tanto lontana, che fosse Cugina del Gran Duca Cosimo I. che anzi era di una Famiglia privata proveniente da Giovenco di Averardo, come da Chiarissimo Fratello di Giovenco discendeva Cosimo I. da cui erano distanti Leone XI. e la Sorella tanti Gradi, come dall' Albero. (1)

= Si in defensionem mei aliqua scripsero, in te culpa sit, = qui provocasti, non in me qui respondere compulsus sum = scrisse *S. Girolamo* a *S Agostino Epist.* 105. e così dirò io al Sig Avversario, che non ha mancato di continuamente attaccarmi, e se gli vengo ad apportare dispiacere, e pena pubblicando questi solenni suoi sbagli, non averà alcun motivo di rimproverarmi quando dia una occhiata a ciò, che in termini più forti insegnò Platone nel Dialogo intitolato Gorgia presso il fine = ivi = προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι ὑπ' ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ ἢ βελτίονι γίγνεσθαι, καὶ ὀνίνασθαι, ἢ παράδειγμά τι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα ἃ ἂν πάσχοι, φοβύμενοι βελτίους γίγνωνται. =

Ma tralasciando tante inutilità proposte in contrario, e venendo alla Causa sostengo, che i Sigg. Conti della Gherardesca nè al tempo della Repubblica Pisana, nè dopo presa Pisa al tempo della Repubblica Fiorentina, nè al tem-

(1)

Medici
|
Averardo

Chiarissimo	Giovenco	
Averardo	Giuliano	
Giovanni	Antonio	
Lorenzo	Bernardetto	
Pier Francesco	Lorenzo	
Giovanni	Ottaviano	
Giovanni	P. Leone XI.	Costanza maritata in Casa Gherardesca.
Cosimo I.		

tempo del Principato della Casa de Medici non hanno mai avuto nei tre Castelli in questione, nè pieno Dominio, nè piena Giurisdizione, ma che supremi Padroni dei medesimi sono stati prima la Repubblica Pisana, poi la Fiorentina, e finalmente i Gran Duchi di Toscana.

E cominciando dalla Repubblica Pisana prego ad osservare il Diploma dell'anno 1192. esistente nell'Archivio di Palazzo, già detto delle Riformagioni, del quale in Sommario al *Num. II.* esiste una Particola in cui l'Imperatore Arrigo VI. fra l'altre cose concesse in Feudo alla Repubblica Pisana. = Donoraticum, Castagnetum, Segalari, Bulgari, = Bibboni cum omnibus eorum pertinentiis =, e con le stesse parole l'altro dell'Imperatore Ottone IV. dell'anno 1209, siccome con le medesime espressioni quello dell'Imperatore Federigo II. dell'anno 1221. confermati di poi nel 1355. dall'Imperatore Carlo IV nel Diploma esistente ivi al Num. 2. con la precisa enumerazione delli stessi Castelli, quali tre ultimi Diplomi sono parimente nello stesso Archivio; perchè da essi ne deriva un sicuro principio, che se Pisa ebbe in Feudo dai suddetti quattro Imperatori i sopra enunciati Castelli, non potè la Famiglia della Gherardesca riconoscerli se non dalla Repubblica Pisana al più al più in un limitato subfeudo, se pure come dimostrano i fatti successivi non li ebbe da Essa con altro titolo di assai minore rilevanza.

Il Sig. Avversario attacca questi Diplomi Imperiali perchè i quattro Cesari, che li spedirono, concedessero ai Pisani diversi luoghi di Napoli, e di Sicilia, che non avessero Diritto di concedere, e che siccome rispetto a questi le Concessioni non ebbero effetto, così deva credersi, che non avessero effetto nè pure rispetto agl'altri luoghi in essi Diplomi contenuti.

Ma la presunzione deve cedere alla verità, giacchè l'effettuazione medesima resta da noi pienissimamente provata rispetto ai precisi Castelli in questione, come dimostreremo in appresso.

E quanto ai Diplomi ci vuol poco a mostrare, che anco i luoghi di Napoli, e di Sicilia non furono concessi senza Potestà, e senza Diritto.

Poi-

Poichè cominciando da Enrico VI. ognun sa, che questo come Marito della Regina Costanza ultimo legittimo Rampollo dei Re Normanni, era Re delle due Sicilie, ma comecchè il Regno era occupato dal Re Tancredi illegittimo dell'istessa Famiglia, perciò per ottenerlo aveva bisogno di Flotte in Mare, e queste non poteva averle se non dai Genovesi, e dai Pisani, per conseguire l'aiuto dei quali gli diede in Feudo i Luoghi nominati nel Diploma. Ebbe l'aiuto, e conquistò il Regno, e sebbene non mantenne poi la parola rispetto a quei di Napoli, e di Sicilia, fu questa una delle tante iniquità di quello spietato Augusto, chiamandolo gl'Istorici di quei tempi *un nuovo Nerone per così orribil mancanza di Fede*, ma non è per questo, che quando Egli concesse quei Feudi nelle due Sicilie non avesse autorità di concederli, e così desse quello, che non era suo; anzi i Genovesi più accorti, e più potenti dei Pisani in vigore delle suddette promesse ebbero la Città di Siracusa. (1)

Ottone IV. similmente pretendeva il Regno Siciliano, ed era arrivato tanto oltre con l'aiuto dei Pisani, che aveva acquistata la Città di Napoli, tutta la Puglia, la Terra di Lavoro, e quasi l'intera Calabria, e con quaranta Galere, che aveva mandate Pisa in suo aiuto si disponeva a passare in Sicilia, quando una tempesta sollevatagli dal Papa in Germania fece abortire ogni suo disegno; Dunque anco questo Principe accordò ai Pisani quel che poteva verisimilmente esser suo, e che sarebbe stato certamente, se l'esito incerto delle Guerre non gli fosse stato contrario. (2)

Finalmente Federigo II. era Re pacifico di Sicilia, e fu tale fino a che visse, onde avendo ancor Esso bisogno dell'Armata Marittima di quella Città gli confermò gl'istessi Feudi, ed in conseguenza gli concesse del suo, e non di quello delli altri.

Che i Pisani possedessero l'Isola dell'Elba, l'Isola di Sardegna ec. di cui dettero a diversi lor Cittadini le Giudicature, che in principio non erano che Amministrazioni per

 la

(1) *Muratori Annali, all'anno* 1204. *pag.* 121.

(2) *Muratori Annali Tom. VII. pag.* 138. *& plur. seqq. all'anno* 1210.

la Repubblica Pisana, e poi diventarono come una specie di Feudi è cosa certissima, e notoria per tutti li Scrittori. (1)

Oltre a tutto ciò non è legale argomento quello, che siccome la Concessione dei Feudi nelle Sicilie non sembra valutabile, perchè non ebbe effetto, perciò nè pur debba valutarsi quella delli altri Feudi nel Territorio Pisano, la quale ebbe tutto l'effetto immaginabile, come dimostrano i fatti seguenti.

Nello Statuto di Pisa del 1303. vi sono tre Rubriche, cioè la 122. 123. e 124. nelle quali si dispone, che nelle Terre della Capitanía della Gherardesca si mandino tre Capitani, ai quali si destina il Salario, Sommario *Num. III. Num. IV.* e *Num. V.* Si può dare un fatto più concludente che il Dominio di questi Castelli superiore ai Diritti dei Gherardeschi risedesse nella Repubblica Pisana?

E di fatto si vedono messi ad esecuzione questi Statuti, perchè dai Documenti esistenti in Somm. *Num. VI.* resulta, che gl' Ufficiali del Comune di Pisa eletti da quelli Anziani = Ex Balia quam de iis habent per Consilium Populi celebratum hoc anno &c. = nominano, et eleggono per ben due volte (giacchè son perduti gl' altri Documenti) i Capitani dei Castelli in questione, il che conferma sempre più i Diritti della Repubblica di Pisa sopra i medesimi.

Ecco la precisa formula dell' Elezione fatta nel 1340. dalla Repubblica Pisana, e per Essa dalli Ufficiali eletti dalli Anziani del Popolo Pisano in Sommario *Num. VI.* = Lemmus Pistoria nominatus a Bonaventura Miccari, electus est = Capitaneus *Donoratici*.

Ugolinus dictus Gota, nominatus a Franceschino Gambacurta, electus est Capitaneus *Bulghari*.

= Vannes Lippi de Orlandinis nominatus a Nerio Urselli, electus est Capitaneus *Castagneti, & Segalaris*. =

E in un altro Consiglio posteriore esistente nel medesimo recapito si legge. = Gad-

(1) *Tronci Annal. Pisani pag. 217. Lunig. Cod. Diplom. Tom. I. part. 1. Sect. 2. Cap. 3. de Magno Etruriae Ducatu num. XIV. dalla col. 1067.* E che anco le Potenze d' Italia concorressero alle Elezioni delli Imperatori si veda il *Muratori Antiquit. Med. Ævi de Imper. Rom. ac Reg. Ital. elect. dissert. III. col. 77. Tom. I.*

= Gadduccius Faccius nominatus a Nino Faccio, electus = est Capitaneus *Castagneti*, & *Segalaris*. =

Se dunque la Repubblica Pisana, e non i Conti mandava gl' Iusdicenti ad Amministrare Giustizia, in *Castagneto*, *Bolgheri*, e *Donoratico* non potrà negarsi da veruno, che questi Castelli furono suddiri della Pisana Repubblica.

A Documenti così stringenti si replica, che bisogna provare, che questi tali Iusdicenti fossero ricevuti in quei Castelli dai Conti.

Credo che se occorresse, si penerebbe poco a persuadere chiunque ha il senso Comune, che la potenza della Repubblica Pisana averebbe durata poca fatica a far rispettare dai Conti le sue deliberazioni, ma non ve n' è di bisogno, perchè come resulta dalli stessi recapiti Sommario *Num. VI.* a questa Elezione v' intervenne anco il Conte Bonifazio della Gherardesca = ivi = Una cum Domino Comite Bonifatio = il quale era come Doge della Repubblica di Pisa, onde è impossibile il sognarsi, che Esso fosse intervenuto a quella elezione se non avesse poi voluto ricevere i detti Iusdicenti nei Castelli, per i quali Pisa li aveva eletti.

Ma perchè la verità non può stare lungo tempo nascosta, abbiamo trovata la prova diretta nelle Lettere delli Anziani della Repubblica di Pisa delli anni 1334. ec. Sommario *Num. VII.* nelle quali scrivendo ai Capitani dei Castelli dei quali si tratta di aver concessa l' estrazione dai medesimi di Grasce ec. si esprimono così = Antiani Pisani Populi *Capitaneis* Castrorum, & Terrarum de Gherardesca maritimae *pro Communi Pisano* salutem, & *observantiam mandatorum* = e nella seguente = Antiani &c. Pisani populi providis Viris = *Capitaneis Bibbonae, & Montis Scudarij pro Communi Pisano* salutem, & *obbedientiam*. =

Ma non finiscono quì le piene prove della Sublezione a Pisa; L' istesso Conte Bonifazio Novello della Gherardesca ebbe bisogno di estrarre da Bolgheri, Guardistallo, e Casale alcune Grasce, e ne chiese ancor Esso la Licenza alla Repubblica Pisana, che scrisse le Lettere simili alle sopra riferite, nelle quali si dice, che gl' aveva concessa la permissione di estrarle per un mese. Sommario *Num. VII.*

B 2 Da

Da Documenti così trionfali ognuno sa dedurne la conseguenza, e se dopo averli veduti proseguirà il Sig. Avversario a negare il Dominio di Pisa sopra questi Castelli, sarà sempre reprensibile d' una irragionevolissima ostinazione.

Succede l'altro Statuto di Pisa in Somm. *Num. VIII. Rub. De rebus quae inveniuntur in mari*, in cui chiaramente si dispone dalla Repubblica dei Naufragi, che seguono = *A Motrone usque ad fauces Castilionis Piscariae* = nel quale tratto di Littorale non vi è disputa, che sia compreso il Territorio della Gherardesca, il che resta confermato anco dalli Istrumenti riportati dal *Tronci*, e da *Lunig*, che si allegheranno in appresso.

Si risponde in contrario, che da questa estensione deve detrarsi il Littorale della Gherardesca.

Ma si replica, che chi pretende l' eccettuazione bisogna, che la giustifichi, e non basta ogni Dritto esercitatovi dai Conti per escludere i sommi Dritti della Repubblica di Pisa, ostando alla contraria pretensione, tanto la Lettera dello Statuto, quanto la regola di Ragione la quale stabilisce che un piccolo Territorio incluso in un Principato più grande non può giudicarsi che sia da questo independente. (1)

Altra riprova della subiezione di questi Castelli alla Repubblica Pisana ci vien data dal Documento esistente nella Cancelleria di Volterra riferito dal *Tronci nelli Annali Pisani pag. 285. all' anno 1309.* le di cui parole sono le seguenti = ivi = Essendo stati rubati, e spogliati a le Moie di Vol= terra alcuni di Bolgheri, si risentirono alla Comunità di = Pisa, e gli Anziani commessero a Chele di Vitale della = Parrocchia di S. Barnaba, e a Ristoro della Parrocchia di = S. Viviana loro Ambasciatori residenti in Volterra, che facessero istanza a quella Comunità, che fossero rifatti i Dan= ni a quei di Bolgheri, e perchè non viddero l' effetto desi-

(1) *Bald. cons. 433. vol. 3. circa princ. lib. 3. Coppen. de Feud. observ. 4. n. 13. Balzaran. ad lib. 2. de Feud. ad §. Item secundum, sub num. 17. pag. 305. t. Chassandeus in Consuetud. Burgund. Rub. 3. §. 4. in verb. apres ledic. hommages num. 13. De Real Science du Gouvernement. Droit. Public. Tom. 4. pag. 168.* ivi „ Quand' une petite terre est „ dans l' etendue circonscrite d' un „ grand Etat, elle est censè en faire „ partie, a moins, qu' elle ne prou„ ve, qu' elle ne l' est point. „

= siderato, Simone di Alberico da Spoleti, e Massimo de
= Rebii di Campagna uno dopo l' altro Potestà di Pisa, e
= Pepo degli Ugurgieri da Siena Capitano del Popolo con-
= cessero rappresaglia in Pisa contro i Volterrani, rogò il
= Decreto Ser Giovanni di Lupo da Casanova il 17. Giu-
= gno. Il tutto è cavato dalla Comunità di Volterra = Que-
sto documento autentico, che giustifica il *Tronci* esiste in og-
gi nel Sommario al *Num IX.*

Si risponde in contrario, che le Rappresaglie si concedono anco per torti, e danni fatti agli Amici.

E' però difficile il persuadersi, che la Repubblica Pisana per un danno fatto non ai Conti, ma ad un particolare di Bolgheri, e non in Bolgheri, ma alle Moie di Volterra volesse prendere una così forte risoluzione a rischio manifesto di mettere Volterra con Pisa in un cimento di Guerra.

Ma quello, che toglie tutte le dispute si è, che dallo stesso Documento resulta, che intanto furono concesse le Rappresaglie, in quanto l' offesa, e il Danno era stato inferito ad un *Distrittuale Pisano*, e però vi entrava lo Statuto di Pisa, che ne ordinava il risarcimento; Oltre di che un tal fatto non bisogna prenderlo staccato, e separato, ma unitamente, ed uniformemente a tutti gl' altri, i quali siccome importano subiezione a Pisa dei Castelli controversi, così quest' ordine delle Rappresaglie non può riferirsi ad una semplice Amicizia.

Lo stesso *Tronci* Scrittore dichiarato ora buono, ora cattivo secondo che torna comodo al Signore Avversario, il quale per altro niente di sostanza adduce in di lui discredito, lo stesso *Tronci* dissi *all' anno* 1345. *pag.* 359 narra il fatto seguente = Successe in questo medesimo tempo un gran
= travaglio ai Pisani, *che avendo Eglino costituiti Vicarij nel-*
= *la Maremma i Figli di Baccarozzo Conte di Monte Scudaio*,
= e mandatogli i Cavalli, e Fanti per la guardia di quei
= luoghi, che furono collocati in Bibbona, et in Vada, e
= mentre erano reputati per Cittadini Fedelissimi *alla loro*
= *Patria*, si scoprirono traditori, ed aderenti agli Usciti.
= Finsero questi di avere avute Lettere di Pisa, e le mo-
= strorono false, per le quali veniva comandato, che cac-
ciaf-

= ciassero via i Soldati, che vi erano in Presidio, perchè
= si dubitava di violazione di Fede, e che s'intendessero
= con i Ribelli; Quei Terrazzani per obedire non solo cac-
= ciarono i Soldati, ma a molti tolsero quello che avevano,
= ed alcuni ne ammazzarono, e pochi si ridussero in salvo con
= la fuga. Seguito questo i medesimi *Vicarii* raddoppiorono il
= tradimento, e finsero, che essendosi ecceduti i termini dei
= Comandamenti, al sicuro gli Anziani gl'averebbero dato
= atrocissimi gastighi, e con mostrar loro di temere, spavento-
= rono in modo quei Popoli, che per fuggire le pene seguen-
= do il loro proposto pensiero si Ribellorno, et eccoti, quan-
= do ogn'altra cosa si pensava, venne la nuova a Pisa, che
= *Monte Scudaio*, *Bibbona*, *Rosignano*, *Casaglia*, *Vada*, *Guar-*
= *distallo*, *Fauglia*, ed *altri luoghi* si erano Ribellati ec. =

Dunque se si erano Ribellati ne veniva per necessaria il-
lazione, che erano Sudditi di Pisa, non potendo aver luogo
i termini di Ribellione fra persone libere, ed independenti,
e fra le quali non vi è la subiezione delle une all'altre.

Concludentissimo similmente è il fatto esistente in Som-
mario al *Num. X.* in cui il Comune, ed Uomini di Castagne-
to Debitori alla Repubblica Pisana di una somma considera-
bile per Diritti dovutigli, ed essendo inabili al pagamento,
chiesero uno sbasso, e tanto li Anziani, quanto il Consiglio
Generale del Popolo gli fecero la grazia di concedergliela;
Dunque se Castagneto pagava i Diritti alla Repubblica Pisana,
chi può negare che fosse Suddito alla medesima?

Ma quel che corona l'opera si è, che tanto nel 1371.
quanto nel 1372. l'istessi Conti pagavano le Prestanze, e Gra-
vezze al Comune di Pisa, come in Sommario al *Num. XI.*
dunque i Sigg. Conti, che in tutti i recapiti si qualificano per
Cittadini Pisani, non erano Cittadini di semplice onore, ma
erano Sudditi attuali della Città di Pisa (1).

Esa-

(1) *Monte de finibus cap.* 52. *num.* 8.
„ ivi „ Iurisdictionis possessio pro-
„ batur per onerum praestationem „
L'articolo 18. delle addotte Ca-
pitolazioni dimostra chiaramente
la subiezione dei Sigg. Conti al
Comune di Pisa, perchè la Re-
pubblica Fiorentina li assolvè „ ab
„ omni debito, ad quod pro prae-
„ terito tenentur Communi Pisa-
„ rum. „

Esamineremo adesso la pretesa Pace del 1396. dedotta a quell'Anno dal Sig. Avversario come un Documento trionfale, perchè trattata da alcuni Ambasciatori della Repubblica Fiorentina.

La verità però si è, che questa non fu una Pace tra Pisa, e i Conti, i quali dalli Istorici si dichiarano allora Ribelli di Pisa (1), ma bensì fu un tentativo dei Fiorentini di rimetterli in grazia della Repubblica Pisana, la quale si esibiva = Di perdonar loro ogni *Errore commesso*, rendendo ai = Pisani le Terre a lor tolte nel tempo della *Disobedienza*, e = queste rivolevano in ogni modo, e in ogni altra cosa i Con= ti rimanessero nell'*Obedienza, e modi che erano prima*, che = contro si facesse = Se i Conti erano liberi, e independenti da Pisa, come ci entrava il perdono delli Errori commessi, come si potevano accusare di Disobbedienza, e come potevano avervi luogo i termini, che Essi rimanessero nell'Obbedienza di prima? Non può esser più letterale, e più certa la prova della lor Subiezione alla Repubblica di Pisa, e questa si ritorce mirabilmente contro i Signori Conti, che l'hanno addotta.

In ultimo non posso ammettere, che la Città di Pisa sia stata in alcun tempo Suddita dei Sigg. Gherardeschi, giacchè alcuni di questi altro non furono, che Potestà, o Capitani delle Masnade, e Difensori del Popolo, e in conseguenza Capi della Repubblica, (2) e come è noto per tutte l'Istorie, ed il Conte Ugolino, che volle aspirare alla Sovranità, ne ebbe il notorio orribile gastigo.

E questa sarebbe la ragione, perchè nelle asserte Capito-

(1) *Tronci Annali Pisani pag. 477. Malevolti Istor. di Siena part. 2. pag. 181.* „ ivi „ Col favore de' „ Conti di Monte Scudaio, che si „ erano Ribellati dai Pisani, e unitisi con i Fiorentini. „

(2) *Somm. contr. all' an.* 1198. „ ivi „ Comes Tedicius Pisanorum Potestas „ e nei due Documenti all' anno 1346. „ ivi „ Dominus Raynerius dictus Novellus Comes de „ Donoratico Potestas Pisarum, & „ Lucae „ e nel secondo di questi, che è un Decreto degli Anziani, si dice dei suoi Posteri „ Dummodo sint fideles Reipublicae nostrae „ e può vedersi nel Codice del giuramento del Potestà di Pisa il giuramento prestato nel §. ultimo al Conte Ugolino, ed a Nino Visconti „ Pisarum Dei Gratia, & Pisani Districtus Potestatibus, „ Capitaneis, Gubernatoribus, & „ Amministratoribus. „

tolazioni dell' Anno 1405, quando sussistessero, non si leggono già parole di antecedente Dominio, e possesso Civile titolato al tempo dei Pisani, come sono *habent*, *possident*, *&c.* ma bensì le altre *quod ipsi tenent*, *& hactenus tenuerunt*, le quali altro non significano, che una pura detentazione materiale. (1)

E però se fosse vero, come non è, che la Repubblica Fiorentina in dette pretese Capitolazioni avesse resi ai Gherardeschi i cinque Castelli di Bibbona, Casale, Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, come prima li avevano, ne verrebbe la conseguenza, che Essi averebbero dovuto possederli in quella forma, che li possedevano mentre sussisteva la Repubblica Pisana; ma si è provato fin quì, che prima li possedevano come soggetti alla Repubblica di Pisa, dunque dipoi averebbero dovuto possederli come Sudditi della Repubblica di Firenze, essendo impossibile il persuadersi, che i Fiorentini glie li lasciassero con maggiori Diritti di quelli, con i quali glie li lasciavano tenere i Pisani.

Passando adesso dal tempo della Repubblica Pisana a quello della Repubblica Fiorentina, noi sostenghiamo, che le Capitolazioni, che si portano dai Signori Conti come stipulate nell'anno 1405, e dalle quali apparisce, che Essi dessero alla Fiorentina Repubblica i loro cinque Castelli, e ne fossero fatti perpetui Vicarj, o non sussistono, o sono simulate, o fatte ad un altro oggetto, e però ineffettuate, o pure in ogni peggiore ipotesi altro non importano, che una pretta Concessione Feudale fattagliene dalla Repubblica.

E cominciando dall' insussistenza, o simulazione, resta questa provata chiaramente dalle tre Sommissioni fatte dai Popoli di quei Castelli alla stessa Repubblica.

Poichè sotto dì 14. Gennaio 1406, e così un Anno dopo alle addotte Capitolazioni, i Popoli di Casale, e di Bibbona, che sono due de' cinque Castelli in esse contrarie Capitolazioni contenuti, si diedero liberamente alla Repubblica Fio-

(1) *Leg. 9. fin. ff. de Rei vindic. L. 18. in fin. ff. de acceptil. L. 38. §. haec quoque stipulatio ff. de verb. oblig. Hotoman. de verb. Iur. verb. habere, Gothofred. in Not. ad instit. tit. quib. mod. toll. oblig., & ad ff. L. 3. Cod. de rei dominic. verb. incubare.*

Fiorentina, come dai Recapiti in Sommario *Num. XII.* e *XIII.* et in ciascun di questi si leggono le seguenti, o simili parole = In primis quod dictum Commune Casalis cum eius
= Curia, Territorio, Hominibus, & Personis in perpetuum
= intelligantur esse, & sint sub Dominio, Obedientia, Regi-
= mine, Imperio, & Gubernatione dicti Magnifici Commu-
= nis Florentiae *tamquam eorum* Unici, *& veri Domini*,
= *& ipsi Communi Florentiae*, *& non* Alii *debeant legaliter*,
= *& fideliter obedire prout veri* Subditi Comitatini Comita-
= tus Florentiae, & sic ut alii Comitatini Comitatus Floren-
= tiae in omnibus tractentur, reputentur, censeantur, &
= sint. = Anzi che i Popoli di Casale, Sommario *Num. XII.* si esprimono, che volevano darsi prima al Comune di Firenze = sed non fuerunt permissi, & postea, qui eos tenebat
= rebellavit contra Commune Florentiae = E dipoi soggiungono = Item quod dictum Commune Casalis debeat omni
= tempore per Commune Florentiae benignè tractari ut de-
= voti Subditi, & Servitores ipsius Communis Florentiae,
= considerato maximè, quod Homines, & Personae dicti Com-
= munis fuerunt depraedati, & derobati, & multi ipsorum
= interfecti occasione novitatis morae per aliquos de Comi-
= tibus della Gherardesca, = e nella sommissione di Bibbona Sommario *Num. XIII.* non solo la Repubblica Fiorentina si fa Giudice di ciò, che i Figli del Conte Arrigo della Gherardesca dovevano avere da qualunque Bibbonese, ma inoltre concede ai Debitori un Anno di tempo a finir di pagare i loro debiti; si può dare una riprova maggiore della insussistenza delle Capitolazioni pretese celebrate un solo Anno innanzi fra la Repubblica Fiorentina, e i Signori Conti?

Nell' istessa forma sotto dì 10. Febbraio 1407. si diedero alla Repubblica Fiorentina i Popoli di Donoratico, come resulta dal Documento in Sommario *Num. XIV.* con le seguenti effrenatissime espressioni. = In primis quod dictum Com-
= mune, & Castrum Donoratici cum eius Curia, Pertinen-
= tiis, Hominibus, & Personis, intelligatur esse, & sit, in
= perpetuum *sub Dominio*, *Imperio*, *Iurisdictione*, *Guberna-*
= *tione*, *Regimine*, *Custodia*, *& Obedientia*, *dicti Magnifici*
= *Communis Florentiae*, *&* non alterius ullo modo, & ipsi

 = Com-

= Communi Florentiae, & suis Officialibus, ET NULLI ALII
= debeant in omnibus obedire legaliter, & fideliter in per-
= petuum. = Item quod dictum Commune Donoratici cum
= suis Hominibus, & Personis tractetur, & reputetur ut Com-
= mune, & ut Homines, & Personae *de Comitatu Florentiae*,
= & prout VERE, ET MERE SUB.ITI Communis Florentiae,
= ET NON ALTERIUS, & ipsum Castrum cum Fortilitiis sem-
= per teneatur, & custodiatur per Commune, & pro Com-
= muni Florentiae. =

E finalmente nella sopra enunciata Dedizione di Bibbona, concepita quasi con l' istesse parole di quelle di Casale, vi si aggiunge la ragion vera dell' Ius acquistatovi dalla Repubblica Fiorentina, nella forma seguente cioè: = Et attendentes quod dictum Commune, & eius Curia non propter
= suum defectum nunc, & non prius venit ad obedientiam
= Communis Florentiae cum ut asseruit dictus Sindicus post
= quam Commune Florentiae habuit Dominium Civitatis Pi-
= sarum, Homines dicti Communis fuerunt semper parati
= obedire Communi Florentiae, sed non fuerunt permissi,
= & postea qui eos tenebat Rebellavit contra Commune Flo-
= rentiae. =

Ora mi farebbe somma grazia chi mi dicesse come possono conciliarsi con questi tre Recapiti le Capitolazioni addotte da' Signori Conti, e come la Dazione pretesa fatta da' Signori Conti suddetti alla Repubblica Fiorentina, e il successivo ricevimento di essi Castelli in Vicariato possa combinarsi con la Dedizione, e Sommissione dei Popoli dei Castelli medesimi, i quali vollero diventare veri Sudditi della Repubblica Fiorentina con una plenaria Subiezione, e come finalmente possa dirsi, che questi Popoli restassero soggetti ai Conti, ed insieme *veri*, *e meri* Sudditi della Repubblica Fiorentina, *e non d' altri*.

L' effettuazione di queste sommissioni dei Comunisti, e l' ineffettuazione delle asserte Capitolazioni resta pienamente giustificata dai fatti seguenti.

Il primo è lo Statuto di Donoratico Sommario *Num. XV.* fatto non dai Signori Conti, ma senza il loro intervento da quei Comunisti, e la di lui approvazione non fatta dai

me-

medesimi Signori Conti, ma bensì dalla Repubblica Fiorentina, la quale cassò, e corresse in diverse parti lo stesso Statuto, e specialmente dichiarò le Condanne Pecuniarie per qualunque Delitto doversi applicare, e pagare per metà al Comune di Firenze, e per metà al Comune di Donoratico; Parimente ordinò li Statuti di Donoratico non doversi attendere in quei Capitoli, che fossero contrarj alli Statuti del Comune di Firenze, e che dopo tre Anni i Comunisti di Donoratico dovessero rimandare i detti Statuti per una nuova Approvazione alla pena di Lire Dugento in caso, che non li mandassero.

Questa approvazione seguì nell' Anno 1407, e così due soli Anni dopo le Capitolazioni dell' Anno 1405, onde un fatto così prossimo è il miglior testimone, che possa darsi contro le Capitolazioni medesime.

Oltre di che rispetto a Donoratico il questionare l' effetuazione della Sommissione di quei Popoli è un cercare il nodo nel giunco, quando nè pure adesso i Sigg. Conti possiedono Donoratico, di cui è attualmente Padrona la Famiglia dei Sigg. Serristori, che lo tiene a Livello dall' Arte del Cambio, a cui nel 1464. fu lasciata nel Testamento rogato Ser Nastagio di Ser Amerigo Vespucci da Giovanni de' Medici Figlio del Vecchio Cosimo, come dal Recapito in Sommario *Num. XVI.*

Il secondo è lo Statuto di Bolgheri fatto l' Anno 1409. non dai Sigg. Conti, ma dalli Statuenti eletti dal General Consiglio di quel Castello, non ad onore dei Conti, che non vi si nominano, ma ad onore, e gloria della Repubblica Fiorentina = Sub cuius regimine, gubernatione, & devotione = dictum Commune Castri Bulgheri regitur, & gubernatur = Se li governava Firenze, dunque non li governavano i Conti, e tale Statuto non fu rogato dal Ministro dei Conti, ma da Notaio Pubblico Fiorentino della Potesteria di Bibbona Sommario *Num. XVII.*

Combina con i suddetti il terzo fatto nell' Anno 1421. In detto tempo i Rappresentanti la Comunità di Castagneto formarono i loro Statuti, una Rubrica dei quali è, che qualunque Delitto, Maleficio, ed Eccesso dovesse notificarsi non

 all'

all' Iusdicente di Castagneto, che non vi era, ma bensì al Capitano di Campiglia, ovvero al di lui Uffiziale. Questi Statuti furono approvati non dai Conti, ma dalla Repubblica Fiorentina con simili Correzzioni, Cassazioni, Modificazioni, ed altro nella stessa forma, che quelli di Donoratico, come in Sommario *Num. XVIII.*

Ecco dunque dimostrata ad evidenza l'effettuazione delle Sommissioni dei Popoli, l' ineffettuazione delle Capitolazioni dei Conti, ed il Dominio dei Castelli, e la Potestà Legislativa nella Repubblica Fiorentina.

Oppone il Sig. Avversario, che di Cinque Castelli si portano le Sommissioni di soli tre. Se dal tempo presente al tempo delle suddette Sommissioni non vi corresse lo spazio di più di Trecento Anni si potrebbe pretendere, che da noi si producessero anco le altre, ma bisogna necessariamente presumerle seguite, e perdute, giacchè si vede, che anco Bolgheri, e Castagneto formarono liberamente i loro Statuti senza intervento, e senza consenso dei Conti, e la Repubblica Fiorentina glie li approvò come in Somm. *N XVII. XVIII.* riprova evidente, che dopo l'acquisto di Pisa valutò più le Sommissioni dei Popoli che le Capitolazioni dei Conti.

Risponde in secondo luogo, che i Comunisti Autori delle suddette Sommissioni erano Coloni, Ascrittizii, Manenti ec. dei Sigg. Conti, e sopra di ciò quasi fosse una materia incognita ci fa una bella lezione.

Ma io lo sfido a provarlo, e lo stimo se lo prova.

Vi erano questi generi di persone, ma tali non erano nè potevano essere gli Abitatori dei Castelli che sono in disputa, perchè come sopra si è esuberantemente provato erano Sudditi della Repubblica Pisana, e non dei Sigg. Conti.

E di fatto si osservi, che questi tali Ascrittizii come ben dice il Sig. Avversario si vendevano insieme con i Patrimonii, e con i fondi, il che importava l'essere considerati a guisa di Schiavi, e di Bestie inerenti ai fondi medesimi; ora questi uomini = Bestie = compilarono i poco fa riferiti Statuti senza intervento, nè consenso dei Conti, e senza nè pur nominarli, e li fecero approvare dalla Repubblica Fiorentina, e li messero in osservanza; Li Ascrittizii, Servi, e simili non

fa-

facevano Statuti perchè non avevano nè pure la volontà, e si avevano per non esistenti.

Ma non finiscono quì le prove esclusive della condizione Ascrittizia; nacque questione sopra il Taglio delle Legne fra i Popoli di Castagneto, e il Conte Fazio nell'anno 1507. e 1511. e questa questione restò terminata fra dette Parti con due sonori Istrumenti di Transazione Sommario *Num. XIX.* e *Num. XX.* ne' quali si legge, che non si potessero tagliare Alberi = Sine licentia Hominum dicti Communis Castagne= ti, & dicti Comitis Fatii omnium in concordia, quam da= re, & concedere non possit una dictarum Partium sine alia, = & data non valeat, & teneat = Se ad un Colpo di questa sorte non si risente il Sig. Avversario, e non renunzia alla sua dotta lezione sopra gli Ascrittizii nei nostri Castelli, quando per tali non li riconobbe nè pure il lor preteso Padrone, che li trattò da Condomini delle Boscaglie, e contrasse con loro alla pari, dico che in lui *Est Error cum pertinacia*.

L'autorità della Repubblica Fiorentina, e l'ineffettuazione delle asserte Capitolazioni resta sempre più confermata dal Documento esistente nel nostro Sommario *Num. XI.* da cui si vede, che non in parole ma in fatti, e non solo alla Repubblica Pisana quando era in essere, ma anco dopo il 1406. alla Repubblica Fiorentina, i Conti pagarono le Taglie, e Tasse, e le pagarono per mezzo del Comune di Pisa, onde non si può dare maggior riprova della verità del nostro assunto.

Ma quel che deve fare ammutolire il Sig. Avversario è lo Statuto del Comune di Firenze registrato l'anno 1415. nel Libro V. delli Statuti Fiorentini alla Rubrica 35. intitolata = *De Potestariis Comitatus Civitatis Pisarum* = le di cui parole sono le seguenti = Sub Capitaneatu Campigli subsint = loca infrascripta Commune Campigli, Sassecti, *Donorati*= *chi*, *Castagneti*, *&* *Bolgari*, *Bibbonae*, *&* *Casalis*, *Guardi*= *stalli*, & Monte Scudari; Qui dictus Capitaneus habeat = unum Militem socium, tres Notarios, quorum unus ad Re= gimen Donoratichi, Castagneti, & Borgaris = e più sotto = = Et habeat dictus Capitaneus *merum*, *&* *mixtum Imperium* = *in Civilibus*, *&* *Criminalibus*. =

Co-

Conoſce il Sig. Avverſario, che queſto Statuto non è compatibile con le preteſe Capitolazioni, e che ſolo baſta per la deciſione di queſt' affare contro i Sigg. Conti, e molto più unito a tutti gl'altri fatti da noi riferiti, e da riferirſi, e però procura di evitarlo con due riſpoſte.

La prima, che queſto Statuto dia la Giuriſdizione alli Iuſdicenti di Campiglia ſolamente nelle Cauſe Capitali, e di Mutilazione di membro, perchè riſervate nelle Capitolazioni alla Repubblica.

Ma queſto ſi chiama diſtruggere, non interpetrare lo Statuto, il quale non ſolo gli dà un indiſtinta, ed infinita Giuriſdizione nelle Cauſe Criminali, ma quello, che è più, anco nelle Cauſe Civili = ivi = Et habeat dictus Capitaneus = merum, & mixtum Imperium in Civilibus, & Criminali= bus = onde non ſuſſiſte in fatto queſta prima riſpoſta.

Meno ſuſſiſte la riſpoſta ſeconda, che queſto Statuto foſſe revocato per una Provviſione del 1416. Sommario contrario all' Anno predetto.

Poichè queſta Provviſione non ha che far nulla col caſo noſtro, perchè revoca ſolamente quelli Statuti fatti nel 1415. che in materia d' Uffizi mutaſſero, e variaſſero li Statuti vecchi, e queſta è la Lettera della Provviſione medeſima, che ſi porta in Contrario; ora quale era mai il Vecchio Statuto Fiorentino, che diſponeſſe, che i Caſtelli in queſtione non foſſero ſottopoſti all' Iuſdicente di Campiglia? Certo che non ve n'era, nè ve ne poteva eſſere alcuno.

Oltredichè nelli Statuti di Caſtagneto fatti l'anno 1421. ſi diſpone chiaramente, che il Sindaco de Maleſizi di Caſtagneto debba manifeſtare ogni Maleſizio, Delitto, ed Ecceſſo al Capitano di Campiglia, ovvero al ſuo Offiziale, dunque nel 1421. il Capitano di Campiglia aveva ſopra a Caſtagneto quella Giuriſdizione, che gli era ſtata data nel 1415, il che è contrario alla preteſa revocazione dello Statuto Fiorentino ſopraccitato, che gli dava la predetta Giuriſdizione, e perciò ſtà totalmente ferma la noſtra propoſizione, che il pieno Dominio di queſti Caſtelli non fu nei Conti, ma bensì nella Repubblica Fiorentina, che con Poteſtà Legiſlativa li ſottoponeva ai ſuoi Iuſdicenti.

Ma

Ma tolghiamo al Sig. Avversario ogni refugio anco più miserabile; Questo Statuto fu fatto per la prima volta non nel 1415. ma nel 1408. come si vede dal Documento in Sommario al *Num. XXI.* e fin' d'allora fu registrato nel Volume delli Statuti del Comune di Firenze *a* 195. e solamente nel 1415. fu riportato nei Volumi nuovi delli Statuti Fiorentini Sommario *Num. XXII.* dunque non vi è applicabile la Provvisione del 1416. che non solo non parla delli Statuti fatti nel 1408., ma in oltre essendo questo il medesimo di quello registrato nell'anno 1415. non possono nè l'uno, nè l'altro venir compresi nella Provvisione del 1416., perchè l'ultimo in cambio di variare s'uniforma in tutto, e per tutto, e con l'istesse parole allo Statuto precedente.

E' mirabile ancora il pretendere di sostenere la sussistenza, ed effettuazione delle Capitolazioni a fronte delle due Lettere esistenti in Sommario al *Num. XXIII.* scritte nel 1406. dalla Repubblica Fiorentina al Capitano di Volterra, in cui gli si ordina, che faccia sfrattare il Conte Giovanni dalle Fortezze di Bibbona, e Donoratico, e che dentro quindici giorni vada ad abitare Cinquanta Miglia lontano ai Confini della Repubblica, altrimenti il Conte Giovanni s'intenda Ribelle, e restino Confiscati i Beni di lui, e de suoi Fratelli, e quanto al Conte Niccolao, e Fratello si comanda, che non possino uscire di Volterra senza licenza.

Era questo un bel Dominio de' Conti in quei Castelli, ai quali nè pure potevano approssimarsi, ed è un bel negare Sudditi quelli, che dalla Repubblica si dichiararono Ribelli, e gli si volevano Confiscare i Beni, e finalmente dopo tutto ciò è un bel negare il Dominio della Repubblica, la quale senza esitanza chiama quel Territorio *Terreno* suo.

Proseguendo il nostro discorso, e le nostre giustificazioni è cosa parimente certa, che dal 1405. fino al 1716. non hanno avuto nei loro Castelli Iusdicente veruno per più di Trecento Anni, ma la Giurisdizione è risieduta sempre nel Capitano di Giustizia di Campiglia, onde si vuole dal Sig. Avversario, che Essi abbiano avuta una Legislazione senza però avere chi promulgasse, ed eseguisse le loro Leggi.

Per evitare questa Trecentenaria mancanza di Iusdicente, se

se ne crea dal Sig. Avversario uno di pianta nel 1440., cioè un Giannozzo de Pitti, che essendo delle prime Famiglie della Città di Firenze, ed essendo una persona molto qualificata nella Repubblica si vuole, che andasse a fare il Vicario nei miserabili Castelli, che sono in disputa, e non per la Repubblica Fiorentina, ma per il Conte Arrigo della Gherardesca.

Ma per tutta prova di questo inverisimile si porta un Foglio esistente nell' Archivio Domestico de' Sigg. Conti incapace di render provante da per se solo qualsivoglia Documento, come in principio si è dimostrato.

Parimente ricorre alla pretensione, che al Capitano di Campiglia fosse raccomandata questa Giurisdizione dalla Madre di alcuni Conti Pupilli, come nel 1611. disse il Provveditore Niccolini.

Una tal Favoletta però altre volte smentita, resta confutata molto più dalla seguente serie di fatto.

Nel 1408. la Repubblica Fiorentina fece il riferito Statuto in cui diede la Giurisdizione ordinaria al Potestà di Campiglia in tutte le Cause Criminali, e Civili di questi Castelli, e glie la confermò con lo Statuto del 1415.

Nel 1421. si vede dalli Statuti di Castagneto approvati dalla Repubblica, che il Potestà di Campiglia esercitava in Castagneto quella Giurisdizione; Nel 1588. l' istesso Potestà disse, che non trovava in quelle Scritture l' origine quando i suoi Predecessori cominciassero ad esercitarlo Sommario *Num. XXIV.*, come dunque nel 1611. quando riferì il Niccolini poteva esservi stata questa Raccomandazione di Giurisdizione, quando nel 1588, e così soli 23. Anni avanti la Relazione del Niccolini era certo, che i Sigg. Conti non l'avevano avuta, ma bensì *da tempo immemorabile* l' aveva sempre esercitata l' Iusdicente di Campiglia.

E però il Senator Bonarroti nella sua Informazione sebbene citò la Rappresentanza del Niccolini, ridusse però la prova di questo fatto *ad un' antica tradizione, che avevano i Sigg Conti*, onde ognun vede quanto poco capitale poteva farsi di essa a fronte del nostro così concludente Argomento.

Molto più, perchè deducendosi da noi in Sommario

Num.

Num. XXV. Cinquecento sedici Sentenze proferite dall' Iusdicente di Campiglia dall' Anno 1458. al 1716. contro Persone di questi Castelli, fra queste si trovano dal Tribunale di Campiglia processati li stessi Signori Conti anche per più Risse (1). Sarebbe certamente una stravagante Delegazione quella in vigore della quale il Delegato processasse anco il Delegante, cosa che io non credo possa esser mai venuta in mente ad anima vivente.

Queste Sentenze in numero così esorbitante non restano vulnerate dalle due Sentenze riportate in contrario, che una del 1415., e l'altra del 1417. Somm. contrario all' Anno 1415. che in esse non si leggano i motivi per i quali viene applicata la metà della pena a quei Conti di Monte Scudaio, che si erano ritirati in Castagneto, se non fosse un sussidio Caritativo stato assegnato a questi Conti dalla Repubblica Fiorentina per poter vivere, giacchè anco secondo le controverse Capitolazioni al *Num.* 14., e 21. gli aveva spogliati di tutti i lor Beni anco privati.(2)

Anzi che queste due Sentenze corroborano mirabilmente il nostro assunto, perchè si vede che le Condanne in esse contenute contro persone di Castagneto furono proferite dall' Iusdicente di Campiglia, e quel che maggiormente conclude si è, che ve n' è una del 1417. la quale sempre più riduce all' evidenza, che nel 1416. non fu revocato lo Statuto del 1415. il quale sottoponeva a Campiglia Castagneto, Bolgheri, e Donoratico.

Tutte queste Sentenze basterebbero sole per il nostro intento, e molto più unite ai gran fatti da noi fin' ora riferi-

D ti,

(1) „ Quomodo ille summum re„ tinere potest Imperium, qui ad „ Tribunal alterius vocari, puniri„ que, vel absolvi pro meritis po„ test. „ *Jesmaro ad Grot. lib.* 1. *cap.* 3. §. 21. *lett.* O. *Barbeyrack. ad Puffend. de Iur. nat. lib.* 8. *c.* 9. §. 4. *not.* 1.

(2) Non ho mai detto, nè sognato di dire, che tutti i Conti della Famiglia Gherardesca fossero spogliati di tutti i Beni anco privati, ma bensì quelli soli di Monte Scudaio, come prova l' istesso Sig. Avversario nelle note alla sua Scrittura pag. 466; ma Esso ha la bontà di decapitare la Risposta mia manoscritta, e levando Monte Scudaio farmi dire quello, che non ho detto, e così *fingit hostem quem feriat*.

ti, ſpecialmente perchè cominciano dal tempo della Repubblica, ed abbracciano il tempo del Principato fino al 1716.

Paſſando in ultimo all' Eſame della Pace fatta nell' Anno 1419. fra il Comune di Firenze, e il Duca di Milano, in cui ſi nominano i Gherardeſchi, ſi riſponde, che ſe il Sig Difenſore Avverſario aveſſe ſcritto ſopra l' intero Iſtrumento di queſta Pace cavato dall' Archivio delle Riformagioni, in più particole di Eſſa vi averebbe trovati eſpreſſi i Sottopoſti, Obbedienti, Collegati, Raccomandati, Feudatarj, Vaſſalli, o Seguaci di una Parte, e dell' altra.

In queſti termini lo pregherei a dirmi ſotto quale delle ſuddette Denominazioni reſtaſſero compreſi i Sigg. Conti della Gherardeſca, quando in ſpecie trovo uniti ai Medeſimi i Malevolti divenuti in quel tempo Cittadini Fiorentini, e Sudditi ſebbene privilegiati della Repubblica Fiorentina.

Nè ciò deve fare alcuna ſpecie, poichè in molti Trattati di Pace fatti tanto in quel medeſimo Secolo, che nei precedenti trà lo ſteſſo Duca, e il Comune di Firenze, ed altre Potenze d' Italia, ſi vede ſeguita la ratifica dai reſpettivi loro Aderenti, Seguaci, e Raccomandati, e talvolta da alcuni Privati, e Particolari, i quali venivano dai reſpettivi loro Protettori, o Signori nominati, e compreſi ne' Trattati medeſimi per qualche fine particolare.

Per eſempio nel 1299. ſeguì in Faenza un Congreſſo delli Ambaſciatori di Matteo Viſconte, di Alberto della Scala, di Azzo, e Franceſco Marcheſi di Eſte, e de' Bologneſi, e le Città della Romagna, e i *Lambertazzi fuoruſciti di Bologna*, fù queſta pur anche di poi conchiuſa, laonde riuſcì degno di Memoria queſt' Anno per cagione di tante Paci = ſono parole *del Muratori ne ſuoi Annali nel detto Anno*.

Nell' Iſtrumento del 1452. eſiſtente nell' Archivio di Palazzo trovaſi la Ratifica, ed Accettazione fatta da Gherardo di Giovanni Gambacorti Signore di Bagno della Lega formata ſotto dì 30. Luglio 1451. tra il Comune di Firenze, e il Duca di Milano, abbenchè detto Gambacorti non foſſe, che un ſemplice Feudatario del Comune di Firenze, da cui aveva ricevuta l' Inveſtitura aſſai limitata della Terra di Bagno.

Nel

Nel Trattato di Pace seguito l' Anno 1353. fra il Commune di Firenze, e Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano, e Signore di quella Città, trovansi le Ratifiche fatte dalle Famiglie degli Agolanti bandite dal Comune di Firenze, perchè venissero rimesse, e gli fossero restituiti i Beni, che dal Comune gli erano stati Confiscati, dal che, come si è detto ne segue, che l' intervento a simili Paci, o Leghe non prova nè la Sovranità, nè l' independenza.

Ecco dunque pienamente provato, che ebbero effetto le Sommissioni dei Popoli, non le Capitolazioni con i Conti, le quali con tutti li sforzi del Sig. Avversario, non ha potuto provare con *Documenti legittimi*, che fussero messe fuori se non circa a Sessanta Anni dopo, che apparirono fatte, e così mentre i Capitolanti Fiorentini (che quando Capitolarono non potevano essere Ragazzi) dovevano per ragione di mondo esser morti, a differenza delle Sommissioni, che si vedono immediatamente, e replicatamente eseguite.

Sebbene abbiamo pienamente giustificata l' insussistenza, o la simulazione delle Capitolazioni, non ostante figuriamole per ipotesi sussistenti. Diciamo, che queste non potrebbero al più importare, che un Feudo della Repubblica ai Conti, ed in oggi del Gran Ducato, come con una solenne Sentenza, e ad istanza d' un Ramo della Famiglia Gherardesca decisero sette Giudici, il Motivo de' quali è stampato presso il *Savelli dopo il secondo Tomo della Somma al Cap. VII.* benchè ancor questo abbia la disgrazia del Tronci di esser voluto ora buono, ora cattivo,

Nè a questo oggetto importa che nelle Capitolazioni i nostri Castelli non siano nominati, come Feudi, giacchè quando la Repubblica glie ne dà in Vicariato è segno, che non gli trasferisce il pieno Dominio, come proverassi in appresso, non importando per la qualità Feudale che vi siano le parole Investire, Infeudare, e simili, purchè vi sia quanto basti a produrre il Vincolo nella sostanza (1).

Nell' anno 1635. il Conte Ugo della Gherardesca nel Chirografo sopra enunciato fatto all' Arte del Cambio, e ri-

D 2 feri-

(1) *Il Conte Cristiani nella deduzione sopra Malgrate pag. 49. i detti Sette Giudici art. 1. n. 96. 97.*

ferito in Sommario al *Num. XVI.* chiama il Caſtello di Donoratico = Feudale di S. A. Sereniſſima = e poi ſoggiunge, che il Feudo predetto deve ricadere al Gran Duca.

Combina con queſta Deciſione ottenuta dai Sigg. Gherardeſchi, e con queſta ſcritta il Reſcritto del Sereniſſimo Gran Duca Coſimo III. ottenuto pure da Sigg. Gherardeſchi, in vigore del quale hanno l' eſercizio della Giuriſdizione, ed in cui ſi dice chiaramente = per i luoghi nei quali godono preſentemente tutte le altre preeminenze, e *prerogative* = *Feudali* = Onde quando Eſſi ſteſſi in due atti così ſolenni hanno ſoſtenuto, ed ottenuto, ed hanno accordato il titolo Feudale non poſſono più adeſſo certamente impugnarlo (1).

Non rileva parimente, che i Gherardeſchi, che ſoſtennero la qualità Feudale in quel Giudizio, non ſiano i preſenti Sigg. Conti.

Poichè oltre all' eſſere la Sentenza proferita ſuper ſtatu (2) è coſa certa, che i Sigg. Gherardeſchi di allora ſoſtennero la qualità Feudale per eſcludere l' Eufroſina Peruzzi, che ripeteva la ſua Dote dai Beni della Contea, e gli riuſcì di eſcluderla, ſicchè ſe non ſi difendevano con quella qualità, l' Eufroſina averebbe portata via una parte della Contea medeſima, ed i Sigg. Conti preſenti non l' averebbero avuta intera ſe non foſſe ſtata dichiarata Feudo; Dunque quella Sentenza giovò anco agli Odierni Sigg. Conti, ſicchè non la poſſono in alcun modo impugnare (3).

Si dice in oltre dal Sig. Avverſario, che il Vicariato non impediſce la Sovranità nel Vicario ec.

Ma queſto può procedere in quei Vicariati, che ſono Feudi Regali, ma non mai nei Vicariati ſemplici, che portan ſeco la conceſſione Feudale di minor rango, come ſono quelli dei quali ſi tratta, e come ſarebbe un piccolo Feudo Gran Ducale, che reſtaſſe anco adeſſo conceſſo con il titolo di Vicario, giacchè in queſti termini un tal titolo eſclude il Dominio diretto, e molto più la Sovranità, come fermano i Set-

(1) Ottimamente i *Sette Giudici nella Loro dec. art. 1. n. 86. e 87.*

(2) *Leg. Ingenuum ff. de Statu Hominum.*

(3) *Leg. Si Servus 53. ff. de Legatis primo Rot. deciſ. 408. numer. 67. part. 16. recent.*

i Sette Giudici nella *loro Decis. numer. 67*, ed *altrove* nell' *Art. 1.*

Tanto più, che a considerare anco le Capitolazioni sù cui si fondano i Sigg. Conti, si vede in Esse così snervata la Potestà dei Medesimi, che è impossibile formarsene quella grande idea, che vorrebbe persuadere il Sig. Avversario, ed equiparare questi miseri Castellucci a quei Vicariati Imperiali, dei quali parlano li Autori da lui citati.

Poichè circa il principio di Esse si mostra di dargli tutta la Giurisdizione, tutto il resto però di quelle Capitolazioni dimostrano che se gli volle dare ben limitata, e per grazia.

Che ciò sia vero, in primo luogo nel proemio della supplica i Sigg. Conti si dichiararono di volere stipulare quelle Condizioni, Patti, e Favori = Prout, & sicut placeret ipsi = Officio Dominorum Decem Baliae = e di poi = Offerentes = se paratos omnia facere, quae ipsis mandabuntur = si possono dare espressioni più forti?

I Dieci di Balia = Volentes etiam ostendere magnificentiam = dicti Communis = li costituirono Vicarii come si è detto di sopra, e come tali li obbligarono a far la Guerra, e la Pace = Prout ipsis mandatum fuerit ut Vicarii dicti Communis, & = in talibus ipsi Communi Florentiae obedire = gl' obbligano a custodire i Castelli = in honorem Communis Florentiae ut veri = Vicarii dicti Communis = del quale al Cap. V. si dice = Eorum = *Domini*, & protectoris = dunque se il Comune di Firenze era lor Padrone, ne viene per legittima conseguenza, che essi erano suoi Sudditi, e non mai dal Medesimo independenti.

Nè la parola di Dominio resta snervata dall'aggiunta di protezione essendo benissimo compatibile questa con il Dominio, e con la Sovranità (1).

Si

(1) *Schurff. cons. 23. Cent. 3. apud Mag. de Advoc. Arm. cap. 8. n. 380. Natt. cons. 636. numer. 95.* apud eumdem ibidem, le parole dei quali sono le seguenti: „ Licet „ enim omnes Subditi debeant esse „ sub protectione Dominorum suorum, & Domini eos teneantur „ defendere, tamen non obstante „ possunt specialiter recipi sub protectione Dominorum suorum. „ Etiam Subditos proprios sub protectione recipi, & tunc eosdem „ non eximi a Iurisdictione recipientis eos, qui antea subfuerunt „ e può vedersi in questo proposito ciò che disse il *Re Teodorico presso Cassiodoro Lib. 7. Epist. 39.*

Si riducono all' evidenza le cose sopra riferite da tre altre parti delle stesse Capitolazioni; Una è l' Assoluzione da tutti i Delitti per avanti commessi dai Sigg. Conti, qual Gius d'assolvere, essendo correlativo a quello di condannare, siccome questo, così quello importa una certa sottoposizione dei Sigg. Conti alla Repubblica Fiorentina (1); L'altra è l' Annuo Tributo, giacchè in somma di Fiorini Dieci d' Oro s' obbligano di pagare un Palio per la Festa di S. Gio. Batista, il quale porta seco una Subiezione almeno Feudale, quando in specie è congiunto, e corroborato con altre circostanze indicanti il medesimo (2).

La terza nasce dalle parole Riverenza, ed Obbedienza, che unite specialmente ai promessi servizi in lingua Feudale significano Fedeltà, e Vassallaggio (3). Ma più lo significano nel linguaggio contemporaneo della Repubblica Fiorentina, la quale parlando delli Uomini di Guardistallo certamente suoi Sudditi, scrisse così alla Signora di Piombino sotto dì 25. Gennaio dell' istesso Anno 1405., e però tre soli giorni innanzi alle Capitolazioni delle quali si tratta, come resulta dal contrario Sommario al detto anno = Cum autem sub = *obedientiam* nostram venerint, & deforme sit quod nostri = *subditi* inter vestros exules numerentur =.

Benchè quando anco nel caso presente occorresse il Giuramento di Fedeltà, sarebbe stato prestato anco questo, come osservano i detti *Sette Giudici al num.* 129. = ivi = Iuramen- = tum vero Fidelitatis praestitum fuisse ab ipsis recognoscen- = tibus, & ab aliis, qui postea jureiurando ratum habuere = con-

(1) Come rispondendo al *Grozio lib.* 1. *cap.* 3. §. 21. *num.* 4. allegato in contrario fermano *Ezechiel. Spanemio Orb. Roman. exercit.* 2. *cap.* 10. *Barbeyrack nelle note al detto luogo di Grozio, e Puffendorf. de Iur. nat. lib.* 7. *cap.* 6. §. 18. *in fin. & lib.* 8. *cap.* 9. §. 4. *vers. Ad hanc quaestionem*, ed ivi pure il *Barbeyrack nelle note*.

(2) *Bartolom. Soccin. cons.* 186. *n.* 8. *vol.* 2. *Monte de finibus cap.* 67, e nei precisi termini dei nostri Castelli i *Sette Giudici nella detta Decis. art.* 1. *num.* 142. *&* 143. ove i concord.

(3) *Notae ad Cassiodor. Lib.* 4. *Var. Epist.* 5. *edit. Genevae anni* 1664. ivi „ Devoti pro Subditis „ e con molti concord. la *detta Decis. de Sette Giudici art.* 1. *n.* 103. e 104. ove risponde alle parole se recommendaverunt. Il celebre *Antonio Fabro nella sua Consultazione contro il Duca di Mantova part.* 1 *pag.* 41.

= constat ex verbis *promiserunt* ac *iurarunt* supradicta omnia = *fideliter* bono animo, ac *recta fide* effectualiter observare, = & contra aliquo modo de iure, vel de facto non facere, = vel venire =.

In ultimo dimostra quanto tenue sia il Diritto dei Sigg. Conti in questi Castelli il venirgli tolto l'Ius Vitae, & Necis, e l'Ius di condannare alla Mutilazione dei Membri, che in oggi si equipara alla Galera, le quali Condanne si riserbano alli Uffiziali della Repubblica nell'atto stesso in cui si creano Vicarii i Sigg. Conti.

Io non sò se quelli Scrittori, i quali hanno asserito, che tanto può il Vicario, quanto può l'Imperatore nell'Impero, avessero detto il medesimo, se avessero parlato d'un Vicariato di questa sorte, in cui la pretesa Sovranità dei Sigg. Conti non arriva a potere mandare in Galera un asserto Suddito delinquente, onde quelli istessi Autori farebbero ridere se non avendo i Sigg. Conti l'Ius Gladii, e così nè pure il mero Impero, *Leg. Imperium ff. de Iurisdict omn. Iud.* gli avessero non ostante accordato l'Impero sommo, e la Sovrana Potestà unica produttrice dell'autorità Legislativa, e delli altri Supremi Dritti di egual natura, ma in cose così chiare è superfluo ulteriormente affaticarsi (1).

Ricorre il Sig. Avversario a pretendere che le suddette Capitolazioni altro non importino che una semplice Accomandigia.

Ma per dimostrare totalmente insussistente questa Aerea e Chimerica proposizione, oltre le cose già dette, basta preventivamente osservare, che la consegna di questi Castelli fatta dai Conti alla Repubblica Fiorentina fu una vera, e propria Dedizione, che tale è sempre quando o per la Guerra,

(1) Il Dottissimo *Arnoldo Vinnio nel Trattato de Iurisdictione, & Imperio cap. 4. n. 3. in fin.* „ ivi „ Utique merum Imperium cum summo „ confundi non debuit. Non meri „ sed summi Imperii sunt leges „ condere, Magistratus creare, Bellum inferre, Pacem facere, &c. „ Nec puto apud ullum idoneum „ Auctorem reperiri positum merum „ Imperium pro summa in Republica potestate. „

ra, o per il timor della Guerra uno rende, e sottopone le sue Città, o i suoi Castelli ad un'altro. (1)

Nel caso di cui si tratta, i Fiorentini nel tempo che facevano la Guerra per la conquista di Pisa, cercavano anche di acquistare i Castelli dei di Lei contorni, e avevano tra l'altre cose ordinato a Gerozzo de Bardi loro Commissario in Val d' Era di far la Guerra ai Gherardeschi (2). E per quanto gli dessero segrete Istruzioni di procedere Amichevolmente, era però cosa certa, che Essi volevano questi Castelli, o con le buone, o con le cattive.

I Gherardeschi vedendo dannificato il lor Paese dai Soldati dei Fiorentini, *e non potersi difendere* (3), per esimersi dai Danni della gente Fiorentina, se ne vennero a Firenze, ed ottennero quelle Capitolazioni (come Essi pretendono), e delle quali si disputa adesso la sostanza, e l'intelligenza.

Questa Dedizione non diversifica dall'altre, se non perchè ella è fatta in tempo da potere ottenere Condizioni più favorevoli, come erano quelle, che a tempo dei Romani seguivano avanti che l'Ariete percuotesse le Muraglie, ed in oggi avanti che sia Sparato il Cannone, ma però riducevano e riducono Suddita al Vincitore la Città, o Fortezza resa, come se vi fosse entrato per forza, non differendo l'una Dedizione dall'altra, se non nelle sole Condizioni accordate tra il Vincitore, ed il Vinto (4).

Dissi-

(1) *Grot. de Iur. Bell. & Pacis lib. 3. cap. 11. §. 14. Thomas de sponsf. Numant. §. 12. numer. 2.* vedasi quanto dicono i *Sette Giudici artic. 1. num. 100. e 101.*

(2) *Ammirat. Istor. Fiorent. lib. 17. pag. 919.* „ ivi „ Vi fu mandato „ Commissario Gerozzo de Bardi, „ al quale fu anche imposto di far „ Guerra ai Conti di Monte Scudaio. „

(3) Sono parole dell' *Ammirato lib. 17. pag. 923.*

(4) *Grot. al luogo citato, Bald. in cap. 1. in princ. de Pace tenend. Boer. decis. 249. num. 6.* egregiamente i *Sette Giudici nella Loro Decisione art. 1. num. 76. & seqq.* ed ottenuta dalla Famiglia de' Signori della Gherardesca „ ivi „ „ Et licet non constet evidenter „ de occupatione, sed potius ex „ verbis concessionis inferatur ipsos „ Comites eo tempore possidere, „ & se sponte Reipublicae subiicere, & recommendare; Nihilominus attento fervore Belli, & ingenti periculo, quod imminebat „ Comitibus direptionis Castrorum, „ occisionis Hominum, populationis „ totius Comitatus, & jacturae fortunarum suarum omnium, quis „ ne-

Difficilmente potrà darsi ad intendere alle Signorie Loro Illustrissime, che i Gherardeschi valutati anche per Possessori Plenarii de loro pochi Castelli, potessero fare sbilancio alla potenza della Repubblica Fiorentina, la quale in quei contorni aveva battuti, e sconfitti due grossi soccorsi di Truppe regolate comandate da insigni Capitani, che venivano in aiuto della Città di Pisa, e che se non gli resisteva Pisa, potessero resisterli i Gherardeschi.

Dunque siamo nei termini d'una vera, e propria Dedizione, e per conseguenza dissi benissimo, quando affermai, che non vi erano nè pure i termini dell'Accomandigia, la quale, checchè sia, se si faccia dal Possessore per timore d'un terzo, è però cosa certa, che tra chi s'Accomanda, a quello, che riceve l'Accomandigia, questa deve essere spontanea, ma non coatta, come proveremo in appresso, quando parleremo del Feudo Oblato.

E Questo

„ negabit Bello dici acquisita, quae „ cogente necessitate ut maius ma- „ lum evitaretur victori etiam tri- „ umphanti populo fuerunt oblata, „ sic Bello victi, & superati dicun- „ tur, qui diurna pressi obsidione „ tandem se dederunt ceduntque „ fortunae vincentum, ut merito „ ex *l. Pedius de Ruin. Incend. Naufr.* „ *ex Bald. in cap. 1. in princ. de pac.* „ *tenen. ex Boer. dec. 249. n. 6.* & a- „ liis pluribus dictum fuit in primis „ allegationibus D. Neretti *num. 21.* „ Belli timorem idem operari, quod „ Bellum ipsum sequuti duo prae- „ clarissima Lumina Iurisprudentiae „ Castrensem scilicet, & Michae- „ lem de Accoltis, quorum ille „ Consultus in Causa Collectarum „ inter Civitatem Pisarum, & Au- „ thores DD. Comitum, Respondit „ eosdem timore Belli dedisse se „ Communi Florentiae ideo perin- „ dè haberi ac si virtute Bellica „ fuissent devicti, licet sponte se „ dedisse videantur, quia non dici- „ tur spontanea Datio quae timore „ imminentis Belli facta est per *Text.* „ *cum Glos. in cap. per tuas il Grande* „ *de Simonia*, & sic dd. Castra etiam „ statim desierunt esse de Comitatu „ Pisarum, & acquisita Communi „ Florentiae, Accoltus vero quem „ satis est dicere fuisse magni Fran- „ cisci Accolti Genitorem similiter „ multis auctoritatibus corroborans „ ait Luce clarius patere, quod „ Domini Comites submiserunt se, „ & Castra sua Communi Floren- „ tiae, qui licet non potuissent si- „ ne consensu Pisanorum, tamen „ in casu praemisso se dederunt ti- „ more iustissimo Belli tunc vigen- „ tis, & sic eis facere licuit ad „ cautelam personae, bonorum, & „ Castrorum praedictorum, cum Pi- „ sani tunc impotentes, & fessi ipsis „ Comitibus suffragium necessarium „ non posset impertiri. Secundum „ quos Sententiam protulit, & sa- „ tis docta Decisione illustravit An- „ tonius Goromanus Iudex Pisa- „ rum, & Consultor in causa an- „ no 1414. „

Questo solo basterebbe per escludere la pretesa Accomandigia, ma vi sono altri fondamenti di più per dimostrare esser verissima la suddetta mia proposizione, quali si dedurranno per mera esuberanza di ragioni, che in un ottima Causa mai non mancano.

Poichè l' Accomandigia di sua natura niente altera i Diritti di quello che si Raccomanda, di maniera che se era prima libero, ed assoluto Padrone del suo Stato, tale rimane anco dopo l' Accomandigia; ma nella presente Ipotesi i Sigg. Gherardeschi ricevono i Castelli in questione come Vicarii della Repubblica Fiorentina, dunque se questa fusse stata un Accomandigia, bisognerebbe confessare, che anco prima i Sigg. della Gherardesca non ci avevano il Dominio Plenario, ma solamente un Diritto subalterno, simile al Vicariato, e che rileva da un' altra Potenza, e però fu meritamente confutata la pretesa Accomandigia dei *Sette Giudici Artic.* 1. *N.* 102. *& plur. seqq.*

Similmente non è, nè può esser questo un Feudo Oblato, come subalternamente lo pretenderebbe il Sig Avversario, e quando fosse tale nulla rileverebbe per la presente questione.

Poichè il Feudo Oblato è quando il Padrone di un Territorio spontaneamente, e gratuitamente lo trasferisce in un' altro per riceverlo, e riconoscerlo poi da questo in Feudo. (1)

Ma quando si tratta di una traslazione non volontaria, ma forzata, come fu quella dei Sigg. Conti alla Repubblica Fiorentina, che per tale la riconobbe ogni volta, che si dichiarò almeno sei volte nelle asserte Capitolazioni d' aver Lei concessi i Castelli ai Sigg. Gherardeschi = ivi = Loca ut supra eis concessa = Locis concessis = Locorum supradictis Comitibus concessorum ec. = in tal caso dissi è impossibile, che sia Feudo Oblato, che desume la sua sostanza, e natura unicamente dalla oblazione, senza che possa chi la riceve arrogarsi i termini di Concedente, e di Concessione.

Sebbene quando anco questo Feudo fosse di tal natura, non

(1) *Stryk. de Feud. cap.* 2. §. 16. „ ivi „ Quod fit titulo donationis „ sub modo factae. „

non ostante non sarebbe immune dalla Censura della nostra Legge, sì perchè Ella è universale, ed in conseguenza comprensiva di tutte le specie dei Feudi soggetti all' Augustissimo Legislatore; sì perchè anco il Feudo Oblato secondo l' opinione più comune è Feudo Proprio, ed assume tutte le proprie qualità di Feudo (1).

La conseguenza di quanto sopra si è stabilito, e provato si è, che nè al tempo della Repubblica Pisana, nè dopo che questa fu vinta al tempo della Repubblica Fiorentina, i Sigg. Gherardeschi non ebbero mai il pieno Dominio dei Castelli in questione, nè l' Independenza, e molto meno la Potestà Legislativa, tanto se le Capitolazioni furono o simulate, o ineffettuate, o per altre ragioni insussistenti, quanto ancora nel caso che le medesime sussistessero, giacchè le Regalie maggiori, una delle quali è quella di promulgare le Leggi, mai non passano nel Feudatario (2).

In ultimo resta il tempo del Gran Ducato, nel quale i

E 2 So-

(1) *Stryk. cap.* 2. §. 17. e 18. „ ivi „ „ Quamvis & hoc ad Feuda propria ob fictionem brevis manus „ non male referri posset „ con quel che, segue *Rosent. de Feud. cap. 6. concl. 68. num.* 27. „ Res ista veram Feudi naturam induit &c. „ e combinano i *Sette Giudici all' art.* 1. *sotto il n.* 99. „ ivi „ Si quidem effectus recognitionis rei „ quae ab alio est ut brevi manu „ Dominium plenum transeat in „ eum, a quo recognoscitur utile, „ directo remanente apud eum, a „ quo recognoscitur. „

(2) *I Sette Giudici nella Loro Decis. art.* 2. *num.* 34. ove i Concord. ed in termini molto più forti del Feudo di Malgrate nell' Istrumento d' acquisto, del quale si dice „ „ Cum mero, & mixto Imperio, „ omnimoda Iurisdictione, & Gladii potestate „ Etiam quoad altum Dominium, & Supremam „ potestatem „ Ad proprium, & „ liberum Allodium „ Non ostante sostenne il Conte Cristiani nella sua Deduzione *pag.* 50, che non fosse passata nei Feudatarj la Potestà Legislativa, ma questa fosse rimasta nel Duca di Milano Infeudante, e l' istesso ripete alla *pag.* 51. „ ivi „ Al Feudatario, ec. „ manca lautonomia riferibile alla „ Potestà Legislativa di cui non si „ parla nè punto, nè poco nell' Investitura. La separazione del Governo Giurisdizionale di Milano „ trasferì in lui il Gius privativo „ di fare eseguire le Leggi (non „ può andare disgiunto dal Feudo „ Nobile) ma non già il Diritto „ Regale, e Supremo di farne delle „ nuove. „ pienamente l' *Altogrado* che scrisse sopra la Contea dei Signori d' Elci *Cons.* 71. *num.* 3. *& seqq.*, *& per tot. lib.* 2. ove nel fine attesta, che così fu deciso in Siena l' anno 1650.

Sovrani della Toscana hanno sempre esercitato sopra questi Castelli il Supremo Dominio, ed il potere Legislativo.

E qui è da avvertire in primo luogo quanto male a proposito si alleghi dal Sig. Avversario la tenerezza del Gran Duca Cosimo I. per la Famiglia dei Sigg. della Gherardesca, quando Egli stesso produce un Rescritto di quel Principe, in cui disprezzando le distinzioni propostegli dal Vinta, si legge aver dichiarato nella forma seguente =.

= Se la facoltà delle loro Capitolazioni gli concede = l'Estrazione, osservisili *fin* che *lo Stato* non *fussi* in *necessità*, = ma con li debiti riscontri, e Bullette; *che se volessino storcere questa cosa per farci una Bottega*, *saremo forzati a* = *romper ogni Privilegio*, *o Grazia*, però eseguiscasi come di = sopra ec. = Somm. Gherardesca *a* 244.

E quando *a* 245. ha stampata una Lettera, che dice Scritta da Francesco de Medici Figlio di Cosimo, e Principe Governatore, della quale riporta il seguente tenore.

= Molto Magnifico Signore. =

= Noi abbiamo ordinate tutte le nostre Terre di ma= niera con buone Guardie a piedi, ed a Cavallo stieno vi= gilanti contro l'invasioni, che da quì avanti si sogliono fa= re da Corsali *con danni de sudditi Nostri*, *come avvenne a* = *Castagneto* l'Anno passato, la qual diligenza desideriamo pa= rimente quanto prima si faccia dai *vostri Vassalli* di Bol= gheri per ordin vostro, e in quel modo, e quanto è stato = lasciato a tutti quei luoghi del Capitan Luigi Dovara, che = questi dì passati è stato là di nostra commissione a questo = solo effetto; Che Dio nostro Signor vi contenti. =

= Di Pisa li 6. Aprile 1565. =

= c. Francesco de Medici P. =

Ognun vede, che nel primo di questi due Fogli si dichiarano rompibili i Privilegii de' Conti, e nel secondo si chiamano Sudditi del Gran Duca i Castagnetani, e i Bolgheresi Vassalli dei Conti, il che li dimostrerebbe semplici Feudatarii.

Con-

Contemporanea fu la Relazione della Pratica dell' Anno 1565. alla Supplica di Bernardo de Conti della Gherardesca, che chiedeva di estrarre Mille Sacca di Grano, ed allegava le Capitolazioni, al che rispose la Pratica ostargli la Legge generale dell' Anno 1493., e però l' estrazione gli fu negata con il seguente Rescritto = Per ora S. E. non la vuol = concedere = come dal Documento in Somm. *Num. XXVI.* siccome l' altra del 1567. in cui fu detto, che i Conti non possino cavar Legne dalla lor Contea, e mandarle fuori del Gran Ducato, *contro le proibizioni*, *e Bandi Gran Ducali*, e questa Relazione fu approvata con Rescritto dello stesso Anno Sommario *Num. XXVII.*

Simile è l' altro Rescritto del 1569. in cui si approvò una Relazione della Pratica, che riferì essere obbligati i Conti per la Tratta, e Messa nel Contado di Pisa, o di Firenze dei lor Bestiami, o Mercanzie = ivi = In tutto, e per tut- = to, come son tenuti, ed obbligati pagargli gli altri Cittadi- = ni, e Particolari della Città di Firenze = Somm. *N. XXIV.* non ostante una contraria Osservanza, e non ostanti alcune Sentenze, che erano state proferite in contrario.

Di egual peso è il Rescritto riportato nel recapito medesimo del seguente tenore = Non è possibile, che mettino, = o cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se non per = Mare, o per Aria, ed a questo bisogna considerare rispetto = alle fraudi = siccome l' altro = Questo è pernizioso, pur = concedesi, che possino mettere, *ma non trarre*, *e sempre* = *che la Tratta è serrata per altri si intenda serrata per li* = *Conti ancora*, eccetto che possino trarre per lo Stato: Però = si riformi una volta per sempre, e chiariscasi di sorte, che = ogni dì non si torni a queste dispute =.

Ma Corona poi l'opera l'altro solenne Rescritto del Gran Duca Ferdinando I. de 2. Dicembre 1589. in piè dello stesso recapito, le di cui parole sono le seguenti = Confer- = minsi li loro Privilegii in quanto sono in osservanza, e che = non siano stati alterati per Ordini, Bandi, o Rescritti de = Serenissimi Predecessori di S. A. quali Ordini, Bandi, e = Rescritti s' osservino massime nel particolare dell' Estrazio-

 = ne

= ne delle Grasce, e per conto delle licenze d'armi de Sup-
= plicanti, e loro Famiglie, già S. A. ha provvisto a parte =
e questo fu poi confermato per altro Rescritto de 18. Marzo 1612. = S. A. non si risolve ad alterare li Rescritti de Se-
= renissimi suoi Predecessori. =

Ora come averebbero potuto i Serenissimi Gran Duchi soggettare i Conti alle Leggi universali del Gran Ducato, e a tanti Bandi, e Rescritti da Loro proferiti, e promulgati come sopra, se Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, non fossero stati sottoposti al Gran Ducato, e se la Potestà Legislativa fosse risieduta nei Conti, e non nei Gran Duchi medesimi?

E se gl' istessi Conti sono stati tante volte dichiarati soggetti alle Leggi, Bandi, e Rescritti dei Serenissimi Gran Duchi, per qual ragione non devono essere legati dalla Legge sopra i Feudi promulgata da Sua Maestà Cesarea?

Nè osta il Documento dell'Anno 1517. in cui fu ordinato, che a forma de Capitoli, ed Esenzioni non fossero aggravati gl' Uomini della Contea per le spese de Fossi.

Perchè tutti quei Territorii, che sono di là dalle Colline del Pisano sottoposto all' Uffizio de Fossi, e che non scolano di qua dalle Colline predette, come sono i Castelli della Terra nominata *Gherardesca* non sono tenuti a pagare al detto Uffizio; e ne è una riprova certissima l'osservare, che non pagano nè Rosignano, nè altri, con tutto che non siano Feudi, come dal Documento in Sommario *Num. XXVIII.* onde male a proposito, e senza bisogno furono allegate le Capitolazioni per liberarsi da un aggravio che non avevano.

Oltre di che, se mai i Sigg. Conti pretendessero da ciò dedurne qualche generale Esenzione dalle Gravezze, gli si risponderebbe con facilità, che i fatti posteriori sono in contrario, vedendosi dal Documento in Somm. *Num. XXIV.*, che Castagneto fino del 1545. ha pagate le Gravezze al Tribunale de Nove, e che il Gran Duca Ferdinando I. con suo Rescritto in Sommario *Num. XXIX.* e il Gran Duca Cosimo III. nel Rescritto del 1716. in Sommario *Num. XXX.* vollero, che continuassero a pagarle.

Ma

Ma quello, che toglie tutte le dispute si è il Documento in Sommario *Num. XXXI.* dal quale resulta, che i Popoli di Castagneto hanno sempre pagata, e pagano a S. A. R. la Tassa del Macinato, rispetto alla quale, male a proposito si redarguisce di falso l' Attestato del Ministro, che confronta precisamente con i Libri, e con il fatto verissimo dell' attual pagamento.

Da ciò ne seguono due necessarie Illazioni.

La prima, che essendo stabilita la Tassa di Macina con una Legge Universale del Sovrano, ne segue perciò che Essi sono sottoposti alle di Lui Leggi universali.

La seconda, che questi Castelli son Sudditi egualmente, che gl' altri a S. A. R., altrimenti gl' Uomini di Essi non gli pagherebbero questo Dazio così solenne.

Non osta il secondo recapito, in data del Mese di Febbraio 1444. prodotto in contrario, che gli liberò dal pagamento delle Gabelle, Pedagii, e Passaggi, Sommario contrario al detto Anno 1444.

Poichè questa è una Sentenza, che fu dichiarata erronea e nulla, a Relazione della Pratica approvata da un Rescritto del Sovrano, come dal Documento in Somm. *N. XXIV.*

Non il terzo del 1525., che gli dà la facoltà di Trarre i Grani, che raccolgono in detta Contea, senza pagamento di Gabella.

Poichè non omessa la riflessione, che tutte l' Estrazioni in tutti i Documenti prodotti dalli Avversarii sono state domandate, e respettivamente concesse dai Sovrani della Toscana, si risponde, che a questo Documento repugnano tutti i Rescritti da noi sopra riferiti, e specialmente quello riportato nel Documento esistente in Sommario al *Num. XXIV.* che comincia = Questo è pernicioso = siccome gli altri due de' 2. Dicembre 1589. e de 12. Marzo 1612, che come posteriori a quelli prodotti dai Sigg. Conti devono attendersi unicamente: E l' istessa risposta si dà ai Documenti in Sommario contrario esistenti, che parimente riguardano l' Estrazione di Bestiami, e di Grasce.

Giacchè anco questi non possono avere alcun vigore in con-

confronto dei riferiti fucceffivi Refcritti, i quali, come fi è dimoftrato, determinano pofteriormente il contrario.

E febbene fi pretenda, che nel 1612. i Miniftri delle Riformagioni rapprefentaffero efferfi i Sigg. Conti contentati nel 1515. di fottoporfi alla fuddetta Legge con certe moderazioni, fi vede però che il Sovrano nel 1555. ve li dichiarò fottopofti, perchè gli negò la foftanza dell' Eftrazione, e nel 1612. con tutto che i Miniftri delle Riformagioni gli faceffero quella Rappresentanza, nondimeno il Gran Duca Refcriffe = S. A. non fi rifolve ad alterare i Referitti dei = Sereniffimi fuoi Predeceffori = e gli negò l' Eftrazione. Sommario *Num XXIX.*

Anzi che, con una rifpofta fola fi toglie di mezzo quanto deduce il Signore Avverfario, cioè, che tutte quefte cofe furono rapprefentate al Gran Duca Ferdinando I. ed Egli con i due Refcritti de 2. Dicembre 1589., e de 18. Marzo 1612. tutte le rigettò, confermando i Refcritti antecedenti.

Nei tempi pofteriori ha fognato qualche Miniftro particolare per mancanza di notizie di fatto, e di ragione effer nei Sigg. Conti della Gherardefca l' Ius Legislativo, ma quando lo ha Rappresentato ai Gran Duchi, Quefti hanno fempre proceduto per via di Grazia, e gl' Ifteffi Sigg. Conti quando hanno voluto fare qualche Legge di lor premura fon fempre ricorfi al Principe, perchè glie la corrobori, e glie la confermi, e febbene vi hanno aggiunta la protefta, che a forma delle Capitolazioni, potevano Effi far quefte Leggi, l' hanno però fempre chiefto per Grazia, onde la protefta contraria al fatto non merita di effere attefa, e non gli dà maggior Diritto di quello, che prima avevano. (1)

E quando abbiano promulgata anche qualche Ordinazione, fpecialmente dopo il Refcritto del 1716., o quefta non è ftata faputa, o è ftata fatta nei tempi della difattenzione, o non è ftata curata dai Miniftri, che non l' avendo Rappre-

(1) *Brunem. ad L. Cum implures* §. 8. *num.* 2. *ff. locat. Iranc. de protest. confider.* 32. *num.* 1. *cap.* 1. *num.* 21. *verf. Certiffimum, &c.*

presentata, non hanno potuto pregiudicare ai Diritti del Sovrano. (1)

In ultimo si deducono dai Sigg. Conti alcune Esenzioni, ed Immunità da diverse Imposizioni, e Gravezze.

Ma altrettante Subiezioni, ed Aggravii si portano da noi in contrario, non ristrette alla Tassa dell'Iusdicente, o del Bargello di Campiglia, ma bensì estese = alle ragioni acqui-= state dal Magistrato de Nove per l'Imposizioni Univer-= sali, Tasse di Cavallo, e spese di Bargelli, che possa il = detto Magistrato sempre esigerle, come se la *presente Gra-= zia* stata fatta non fosse = come dice il Senatore Bonarroti nella sua Informazione favorevole ai Sigg. Conti del dì 30. Novembre 1716, e approvata dal Sovrano. Sommario *Num XXX.*

Oltre di che qualche Esenzione, o Privilegio particolare ancorchè nascesse da qualche Convenzione, il quale in Toscana si gode anche per diversi motivi da private persone, nulla influisce nel Gius Legislativo, e negli altri Diritti Signoriali, ma queste tali Esenzioni, e Privilegii devono esaminarsi nei casi particolari, ed abbonarsi a forma di Giustizia, e lo stesso deve dirsi della osservanza dei Beni dei Naufraganti, quando si giustifichi a lor favore introdotta a fronte del sopra riportato Pisano Statuto.

E ciò è tanto vero, che i Sigg. Conti non ostanti le Loro pretese Esenzioni hanno sempre prestata l'Obbedienza, e i Servizi a piacimento della Repubblica Fiorentina, e poi dei Serenissimi Gran Duchi. (2)

Dun-

(1) *Natt. cons. 636. n. 119. Tom. 3. Cephal. cons. 21. n. 35. Bartolom. Soccin. cons. 185. num. 22. vol. 2. Solorzan. de Iur. Indiar. num. 31. Tom. 2. pag. 821. e presso Faiard. alleg. 33. e 34. num. 351. e 352. pag. 335. e num. 1700. pag. 417.* scriventi tutti in Cause Giurisdizionali.

(2) Questo non può controvertersi, perchè l'attestano i *Sette Giudici nella Loro Decisione art. 1. n. 88.* con le seguenti parole. „ Demum confirmat Observantia diu„ turna Dominorum Comitum, qui „ semper tamquam Vassalli Obedi„ entiam, & Servitia ad libitum „ Reipublicae, & Serenissimorum „ Principum praestiterunt, cuius „ observantiae quanta semper fue„ rit Auctoritas, probat *Text. &c.* „

Dunque è giustissimo il Rescritto di S. A. R. del dì 18. Maggio 1769., che ordina la Pubblicazione nel Territorio Gherardesca tanto della Legge de Feudi, quanto dell'altre Leggi generali del Gran Ducato, e così non si dubita, che sarà Riferito dalle Signorie Loro Illustrissime, ed egualmente giusto è l'altro Rescritto de 13. Marzo 1771. del seguente tenore = Volendo i Supplicanti Estrarre paghino la Tratta, = come li altri Sudditi =, onde a me altro non resta, che persuadere con maggior ragione il Sig. Avversario ad imitare il Poeta Anassandride secondo che racconta Ateneo nelle Cene dei Sapienti lib. 9. pag. 374. *Πικρὸς δ' ὢν τὸ ἦθος ἐποίει τι τοιοῦτο περὶ τὰς κωμῳδίας· ὅτε γὰρ μὴ νικῴη λαμβάνων ἔδωκεν εἰς τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν, καὶ οὐ μετεσκεύαζεν, ὥσπερ οἱ πολλοί.*

IPPOLITO SCARAMUCCI
Luogo-Tenente Fiscale di S. A. R.

SOMMARIO
DI
DOCUMENTI
NELL' AFFARE
GHERARDESCA.

CONTI DELLA GHERARDESCA

A dì 6. Luglio 1769.

La ſopradeſcritta Diſcendenza degl' Illuſtriſſimi Signori Conti della Gherardeſca è ſtata ricopiata da me infraſcritto dall' Albero intero di detta Famiglia eſiſtente in queſt' Archivio Segreto di S. A. R. poſto nel Reale Palazzo Vecchio di queſta Città di Firenze, col quale concorda ec., ed in fede ec.

c. *Gio. Battiſta Dei Antiquario di S. A. R., e Archiviſta di detto Archivio.*

NUM. I.

Scrittura di Protesta, e Istanza presentata avanti la Pratica di Firenze.

D' avanti ec. *Esib. 14. Febbrajo 1771.*
Comparisce ec.

L'Illustrissimo Sig. Luogotenente Fiscale Ippolito Scaramucci ne MM., e NN., che altre volte è comparso fuori di revocazione ec. et in ogni ec.

Nell' affare vertente avanti le Signorìe Loro Illustrissime, e Clarissime in fra detto Sig. Comparente da una, e gl' Illustrissimi Signori Conti della Gherardesca dall' altra.

Per Causa, et occasione di due Sommarj di asserti Documenti presentati alle Signorìe Loro Illustrissime, e Clarissime per parte di detti Signori Conti della Gherardesca, nei quali Sommarj si trovano le Copie semplici di più, e diversi asserti Recapiti, come da detti Sommarj, ai quali ec.

Costituito in Giudizio, e d' avanti le Signorìe Loro Illustrissime si protestò, e protesta, fece, e fa Istanza, che non s' attendino per la resoluzione del presente affare, se non i Documenti estratti in forma autentica da originali indubitati, e che non abbiano veruna eccezione, come sono tutti i Documenti, e Recapiti esistenti ne' due Sommarj presentati dal Sig. Comparente alias ec. E tutto non solo ec., ma in ogni ec. Riserv., Prot. omni ec. salvo ec.

NUM. II.

Particole di Diplomi delli Imperatori Arrigo VI., Ottone IV., Federigo II., e Carlo IV. a favore della Repubblica di Pisa.

A di 29. Luglio 1769.

FEde per me infrascritto, come fra i Diplomi Originali attenenti alla Repubblica Pisana, ed esistenti in questo Archivio di Palazzo della Città di Firenze vi è un Diploma dell' Imperatore Enrico VI. dell' anno 1192. del dì 30. Maggio, in cui il suddetto Impera-

peratore dà, e conferma in Feudo alla Repubblica Pisana diversi Territori, e Luoghi, e fra questi = Donoraticum, Castagnetum, Se- = galari, Bulgari, Biboni cum omnibus eorum pertinentiis =.

E le istesse formule, parole, e numerazione di Castelli si leggono nel Diploma di Ottone IV. del dì 25. Ottobre 1209. Siccome nella Copia autentica antica dell'altro di Federigo II. Imperatore del dì 17. Novembre 1221., che danno, e confermano alla Repubblica Pisana li stessi Feudi.

E finalmente nella Copia autentica del Diploma dell'Imperatore Carlo IV. del dì 15. Maggio 1355., comprensivo, e confermatorio dei Diplomi antecedenti, ove pure si leggono le seguenti parole = Item Vignale, Campilia, Roccha Biserni, Roccha Palmeti, = Donoratichum, Castagnetum, Segalari, Bulgari, & Bibbona, cum = omnibus eorum pertinentibus = In quorum &c.

c. Simone Fabbrini Ministro dell'Archivio di Palazzo.

NUM. III.

Rubrica 122. dello Statuto di Pisa sopra il Capitano di Giustizia da mandarsi a Bolgheri.

A dì 14. Agosto 1769.

FAssi fede per me Canc. Infrascritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Libro intitolato Breve Pisani Comunis anni 1363., che si conserva nell'Archivio di questa Pubblica Cancellerìa in fra l'altre cose alla Rub. CXXII. vi appare quanto appresso.

CXXII. Bulgari.

Bulgari, Oliveti, Castiolinis del p̃so Capitaneum unum qui sit major annis vigintiquinque & habeat pro suo Feudo libras vigintiquinque denariorum, & unum Notarium cum eo qui habeat pro suo Feudo lib. quindecim denariorum; & habeant isti Capitaneus, & Notarius hospitium, & lectos & non denarios pro eis, & stent & morentur in dicta Capitania per Menses tres, & plus ad voluntatem Antianorum.

In quorum &c. Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. IV.

NUM. IV.

Rubrica 123. dello Statuto di Pisa sopra il Capitano di Giustizia da mandarsi a Castagneto &c.

A dì 14. Agosto 1769.

FAssi fede per me Canc. Infrascritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Libro intitolato Breve Pisani Communis anni 1303., che si conserva nell'Archivio di questa Pubblica Cancellerìa infra l'altre cose alla Rub. CXXIII. vi appare quanto appresso.

CXXIII. Segalari, & Castagneti.

Segalari, & Castagneti unum Capitaneum, & unum Notarium cum eo, & habeat dictus Capitaneus pro suo Feudo & expensis libras vigintiquinque denariorum, & Notarius habeat pro suo Feudo libras quindecim; & habeant isti Capitaneus, & Notarius hospitium, & lectos, & non denarios pro eis; & stent in dicto officio per Menses tres, & plus ad voluntatem Antianorum.

In quorum &c. Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. V.

Rubrica 124. dello Statuto di Pisa sopra il Capitano di Giustizia da mandarsi a Monte Scudaio, e altre Terre della Capitanìa Gherardesca.

A dì 14. Agosto 1769.

FAssi fede per me Canc. Infrascritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Libro intitolato Breve Pisani Comunis Anni 1303., che si conserva nell'Archivio di questa Pubblica Cancelleria infra l'altre cose alla Rub. CXXIV. v'appare quanto appresso.

CXXIV. Montis Scudarii.

Montis Scudarii, Guardistalli, Colmezani, & aliarum Terrarum

rum quae consueverunt esse in Capitania Gherardeschae unum Capitaneum qui sit major Annis vigintiquinque. Et unum Notarium cum eo. Et habeat dictus Capitaneus pro suo Feudo libras vigintiquinque denariorum, & dictus Notarius habeat pro suo Feudo libras quindecim; & habeant dictus Capitaneus, & Notarius hospitium, & lectum, & non denarios pro eis; & stare, & morari debeant in dicta Capitania per Menses tres, & plus ad voluntatem Antianorum &c.

In quorum &c. Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. VI.

Elezione fatta dalla Repubblica Pisana dei Capitani da mandarsi a Castagneto, Bolgheri, e Donoratico &c.

A dì 28. Giugno 1769.

FEde per me infrascritto, come in un fascicolo di diverse scritture, o siano fragmenti diversi, di cose antiche riguardanti la Comunità di Pisa, quali si conservano nell' Archivio di Palazzo di questa Città di Firenze sotto il Num. 36. infra l' altre cose in detto fascicolo vi si leggono le Deputazioni di alcuni Ufiziali eletti nell' Anno 1340. in circa, e sono del seguente tenore.

Sexto Kalendas Junii.

Infrascripti Officiales Pisani Comunis de sapientibus viris a Dominis Antianis Pisani Populi electis una cum Domino Comite Bonifatio ex Balla quam de iis habent per Consilium Pisani Populi caelebratum hoc Anno septimo Kalendas Junii, & ipsius Consilii formam sequentibus, electi sunt ad infrascripta Officia pro sex mensibus proxime venturis incipiendis in Kalendis Julii proxime venturis nominati ab infrascriptis de ipsis electoribus videtur.

Dominus Petrus Rossus de Gualandis, nominatus a Ser Guidone Rodulphi, electus est Potestas Castiglionis Piscariae.

Dominus Jacobus Berzaccherinus quondam Domini Johannis nominatus a Ser Johanne de Agnello, electus est Potestas, & Capitaneus Comunis, & Populi Plumbini.

Puc-

Puccius Cila nominatus à Nerio Urfelli, electus est Poteſtas, ſive Capitaneus a Bathiae de Fango.

Coſcius fecis nominatus a Ser Colo de Muſcha, electus eſt Capitaneus Buriani.

Bacciameus de Corvaria nominatus a Domino Jacobo de Ripa fracta, electus eſt Poteſtas Campiliae.

Cecchus Cini de Buti, nominatus a Nino Roſſelmini, electus eſt Capitaneus Acceſe.

Nicolaus Bindi Roſſi nominatus a Berto nominato de Spina, electus eſt Capitaneus Bibbonae.

Gaddus dictus Bizzo de Gaetanis, nominatus a Johanne a Vita rampo, electus eſt Capitaneus *Montis Scudarii*.

Lemmus Piſtoia nominatus a Buonaventura Miccari, electus eſt Capitaneus *Dopnoratici*.

Ugolinus dictus Gota, nominatus a Franceſchino Gamba Curta, electus eſt Capitaneus *Burghari*.

Vannes Lippi de Orlandis, nominatus a Nerio Urſelli, electus eſt Capitaneus *Caſtagneti*, *&* *Segalari*.

Dominus Ganus Chicholus de Lanfranchis nominatus a Colo de Muſcha eſt Poteſtas Capoliuri, ab aliarum Terrarum Inſulæ Ylbæ.

Andreoccius de Vada nominatus a Johamne de Agnello, electus eſt Capitaneus Vade, & Razzigniani.

Gaetanus de Domo Pieri, nominatus a Domino Johamne Dagmiani de Gragnani, electus eſt Capitaneus Vignalis.

Dominus Petrus, Domini Bernardi Bughe de Gualannis, nominatus a Ceo Tempanello electus eſt poteſtas Vlci.

Puccione Seghe, nominatus a Nerio Urſelli electus eſt Capitaneus Blentinae.

Opizzo del Campo nominatus a Franciſco Gamba curta, electus eſt Capitaneus Montis Calvuli.

Cecchus Benvenuti, nominatus ab Ugone Pellippario, electus eſt Capitaneus Calcinariæ.

Franciſcus Monis lungi nominatus a Johamne Avitamizzo, electus eſt Capitaneus Marti.

Nerius Albizi de Stateris nominatus a Domino Johamne Dagmiani, electus eſt Poteſtas, ſive Capitaneus Palariæ.

Franceſchinus Berti fraſſi, nominatus a Johamne de Agnello, electus eſt Capitaneus Peccioli.

Franciſcus Vannis farſectarius nominatus eſt a Ser Matteo Gatto, electus eſt Capitaneus Camulliani.

Jucchus de Porcari nominatus a Domino Ceo Tempanello, electus eſt Capitaneus Montis Caſtelli.

 Ni-

Ninus Ser Jacobi de S. Illario Nominatus a Chele Gantis Johamne Avitamizzo, electus est Capitanenus Montis Foſculi.

Jacobus Rau nominatus a Guidone Rodulfi, electus est Capitaneus Chiannis, & Rivalti.

Faſinus Guinizzelli nominatus a Domino Comite Bonifatio, electus est Capitaneus Tojani, & Tempiani.

Lemmus Magri Germani nominatus a Domino Jacobo de Ripafracta, electus est Capitaneus Ghezzani.

Federicus de Navacchio nominatus a Nerio Urſelli, electus est Capitaneus Lajatici, & Orciatichi.

Pierus Lupi Aurifex nominatus a Nicolao Bonconte, electus est Capitaneus Latreti cum Coſtibus.

Puccianellus Malcondine nominatus a Nerio Urſelli, electus est Capitaneus S. Gervaſi.

Manente de Gualandis nominatus a Franciſco Gambacurta, electus est Capitaneus Morronae.

Puccius Sciorta nominatus a Colo de Muſcha, electus est Capitaneus Sancti Pietri.

Johamnes Malagevile nominatus a Nerio Urſelli, electus est Capitaneus Pietracaſſe.

Philippus de Fabrica nominatus a Johamne Nini Marci, electus est Capitaneus Pave.

Marcus Moncini nominatus a Ceo Lantis, electus est Capitaneus Colleguli.

Lapus Gaetallerus nominatus a Ceo Lantis, electus est Caſtellanus Rocchae Jorgone.

Lemnus Lippi de Sancta Cecilia, nominatus a Ser Simone Lambertucci, electus est Caſtellanus Rocchae Capalbi.

Johamnes Magni Sellarius nominatus a Domino Johamne Dagmiani, electus est Caſtellanus Rocchae Buriani.

Dinus Vannis de Sancto Silveſtro nominatus a Berto de Spina Notario, electus est Caſtellanus Rocchae veteris de Manti.

Nannes Junctini . . . . . nominatus a Johamne de Agnello electus est Caſtellarius Rocchae nove de Manti.

Nerius Guillelmi de S. Cecilia, nominatus a Johamne Avitamizzo, electus est Caſtellanus Rocchae Blentine.

Mazinus Signoretti, nominatus a Nerio Urſelli, electus est Caſtellanus Rocchae Montis Calvuli.

Ceus Lupi Tubernarius nominatus a Domino Ceo Tempanello, electus est Caſtellanus Rocchae Tojani.

Turellus Pellipparius nominatus a Guidone Rodulfi, electus est Caſtellanus Rocchae Verruche.

Gui-

Guiduccius Gherarducci de S. Giorgio nominatus a Nerio Urselli, electus est Castellanus Rocchae Vici.

Cecchus Sostegni nominatus a Gabriele Gantis, electus est Castellanus Rocchae Palariae.

Deas Bernarducci, nominatus est a Johamne Avitamizzo, electus est Castellanus Rocchae Plumbini.

Schertinus Betti Mastka, nominatus a Johamne Nini Marci, electus est Castellanus Rocchae Campiliae.

Pasquinus Jucchi, nominatus ab Ugone Pellippario, electus est Castellanus Rocchae Peccioli.

Pierus del Nero, nominatus a Gherardo Martello, electus est Castellanus Rocchae Suvereti.

Ninus de Buti, nominatus a Nerio Urselli, electus est Castellanus Palassetti Suvereti.

Jacobus Guidonis Ferramosche nominatus a Francisco Gambacurta, electus est Capitaneus Sancti Vincentii.

Nomina sapientium qui interfuerunt supradictae electioni sunt haec Vid.

IN PONTE	IN FORTILITIA
Dominus Jacobus de Ripafracta	Nerius Urselli
Dominus Johamnes Dagmiani	Johamnes Nini Marci
Matheus Gactus	Gherardus Martellus
Cinius Scarsus	Ninus Pucci Rossel mini
Ugo Pellipparius	Bonajunta Micchari
	Bectus Stefani Notarius

IN MEDIO	IN BANCHIS
	Franciscus Gambacurta
Dominus Ceus Bompanellus	Colus de Muscha
Simon Lambertucci	Johamnes de Agnello
Johamnes Avitamizzo	Guido Ridolfi
Chele Ghantis	Nicolaus Braconte
Ceus Lantis.	Puccius Seta.

Item quarto Kalendas Julii

Infrascripti Officiales Pisani Comunis a Sapientibus Viris a Dominis Antianis Pisani Comunis Populi electi ex Balia qua de hiis habent per Consilium Pisani Populi caelebratum hoc anno septimo Kalendas

lendas Junii, & ipsius Consilii formam sequentibus, electi sunt ad infrascripta officia pro sex Mensibus proxime venturis incipiendis in Kalendis Julii proxime venturi nominati ab infrascriptis de ipsis Electoribus Vid.

Cinus Bonajunctae Dagmiani nominatus a Ser Jacobo de Agnello, electus est Capitaneus Lajatici, & Orciatici.

Gadduccius Zaccius nominatus a Nino Zaccio, electus est Capitaneus *Castagneti*, & Segalaris.

Puccius Calcinaria, nominatus a Bernardo Serlonis Vin. electus est Castellanus Rocchae Montis Carvuli.

Meuccius Martini de Vico, nominatus a Francisco Scorta, electus est Castellanus Rocchae Peccioli.

Mazus Gucci de Perlastio, nominatus a Cino de Vecchiano, electus est Castellanus Palassetti Suvereti.

Nomina Sapientium qui interfuerunt infrascriptae Electioni sunt haec vid.

IN PONTE

Nerius de Peccioli Notarius
Cinus de Vecchiano
Bossus Menabuoi
Cecchus Menabuoi
Bacciameus Vannis de Casanuova

IN MEDIO

Blasius de Brachiis
Johamnes Avitamizzo
Franciscus Sciorta
Jacobus Fini

IN FORTILIZIA

Ninus Zaccius
Pierus Buglasfus
Bettinus Nini Marci
Minus Rossellmini.

IN BANCHIS

Jacobus de Agnello
Accursus Pandolfini
Perus Sanguinei
Bernardus Ser Leonis Um.
Uguccione de Gnineo.

c. Simone Fabbrini Ministro dell' Archivio di Palazzo della Città di Firenze.

NUM.

NUM. VII.

Lettere della Repubblica di Pisa ai Capitani dei Castelli della Gherardesca suoi soggetti, e nominatamente alcune concernenti l' Estrazioni domandate da alcuni Conti della Gherardesca.

Fides per me infrascriptum, qualiter in Libro inscripto = Pisa Ambascerie, e Lettere dal 1325. al 1372. interpolate = existente in Archivio Palatii Civitatis Florentiae inter caetera reperiuntur infrascriptae Epistolae tenoris sequentis vid.

A c. 79. Antiani Pisani Populi, Capitaneis Castrorum, & Terrarum de Gherardesca Maritimae pro Communi Pisano salutem, & observantiam mandatorum. Communis Scherlini nuper supplicationibus inclinati eidem Communi, ipsisque Hominibus, & Personis extrahendi, & extrahi faciendi de Terris Gherardeschae praedictae, vel aliquibus, aut aliqua earum somas Centum Grani, ipsumque onerandi. & onerari faciendi, ubicumque eis videbitur, & placebit, & ad Terram Scherlini portandi, & portari faciendi hanc licentiam his Literis praesentialiter dedimus, ac concessimus. Et ideo volumus, & vobis expresse harum tenore mandamus, quod pro dicto Communi quamcumque personam legitimam dicti Communis de dictis Terris extrahere, & extrahi facere dictam Grani quantitatem ipsumque onerari facere, ut dictum est, ac Scarlinum deferri facere infra unius Mensis spatium proximè affuturum libere, ac licitè auctoritate praesentium permittatis, vestrum in praedictis assensum liberum exhibentes, nullamque novitatem occasione praedicta alicui inferentes, ut indè possitis merito commendari, & nullatenus reprehendi.

Sigillatae sunt suprascriptae Literae Mandato Dominorum Antianorum praedictorum MCCCXXXIV. Indictione secunda, & die quarta Martii.

Item a c. 87. Antiani &c. Pisani Populi providis Viris Capitaneis Bibbonae, & Montis Scudarii pro Communi Pisano salutem, & obedientiam; Cuique vestrum praesentium tenore mandantes, quod de dictis Terris, videlicet de Terra Bibbonae Staria Viginti quatuor Hordei, & de Terra Montis Scudarii Staria Triginta sex Hordei extrahere, seu extrahi facere Copinum de Campilia liberè, & sine contradictione aliqua permittatis, eum sinentes posse dictum Hordeum in Portu Cecinae licite, & effectualiter onerare pro conducendo ipsum ad Civitatem Pisarum. Haec quidem per dictum Copinum fieri volumus infra Mensis unius spatium proximè venturi,

turi, quoniam de praesentatione dicti Hordei inter duos Pontes facienda in Curia Grassae Pisanae Civitatis idoneam praestitit cautionem.

Sigillatae fuerunt quinto nonas Maii secunde Indictionis 1334.

Item a c. 91. Similes Literae sigillatae fuerunt, ut suprascriptae de Grano pro Uliverio facere quondam Bartholini de Cappella Sancti Bernabae de Stariis Centum quinquaginta inter Granum, & Segalum, extrahendis de Terris Donoratici, Campiliae, Suvereti, & Castagneti, & ipsos portandi ad Terram, & Portum Sancti Vincentii pro reducendo ad Civitatem Pisarum hinc ad duos Menses proxime venturos, quarto Idus Iunii.

Item a c. 95. Antiani Pisani Populi probis viris Officialibus super Exbanno, & Deveto in Maritima Capitaneis Balzani, Montis Scudarii, Vadae, & Rosignani pro Communi Pisano salutem. Volumus, & vobis, & cuicumque vestrum expressè praesentium tenore mandamus. quod pro Magnifico Domino Comite Bonifatio de Donoratico Vivolum de Capella Sancti Bastiani filium quondam Bonristoris de Terris Bulgari, Colmizani, & Vadae, vel aliqua earum Staria Ducenta, & usque in Ducentis quinquaginta Grani, & Hordei, & ipsam quantitatem Bladi onerari, & onerari facere in Portu Vadae pro deferendo ad Civitatem Pisarum hinc ad unum Mensem proximè dimidium proximè venturum licitè, & liberè permittatis sine aliqua contradictione obstaculo, vel noxia novitate; Quoniam de praesentatione dicti Bladi inter duos Pontes eiusdem Civitatis effectualiter factum est in nostra Curia Grassae idonee more solito satis dandum.

Sigillatae sunt mandato suprascriptorum Dominorum Antianorum nonis Novembris tertiae Indictionis.

Item a 109. t. Antiani Populi Pisani probis Viris Capitaneo Bulgari, Officialibus super Exbannitis Pisani Communis, ex Deveto in Maritima, nec non Custodibus dicti Deveti, & universis, & singulis Communi Pisano suppositis has Literas inspecturis salutem, & observantiam mandatorum. Quia Magnifico, & Egregio Viro Domino Bonifacio Novello Comiti de Donoratico nuper licentiam concessimus specialem hinc ad unum Mensem proxime venturum tantummodo duraturam extrahi facere de Terra Bulgari Staria Ducentos Grani, & Staria Centum quinquaginta Hordei, ipsamque quantitatem Bladi licitè onerari apud Cecinam, seu seggium pro facere deferri ad Civitatem Pisanam pro victu suo eiusque Familiae, & equorum; volumus, & vobis, & cuique vestrum expressè praesentium tenore mandamus, quod pro Comite memorato quemcumque latorem praesentium de dicta Terra Bulgari sic extrahere,

& ex-

& extrahi facere, onerare, & deferre praedictas Grani, & Hordei quantitates, ut supra dictum est, infra dictum terminum libere, & licitè permittatis, sine aliquo contradictionis obstaculo, vel noxia novitate, licet in officio tunc officii praedicti expressè continuatur, Bladum non posse, vel debere alibi onerari, nisi in Portibus Sancti Vincentii, atquae Vadae, quo non obstante volumus, praedicta plenarie cum effectu fieri, ut merito commendari possitis.

Sigillatae sunt suprascriptae Literae mandato dictorum Antianorum quarto Idus Septembris.

Similes Literae concessae sunt suprascripto Domino Comiti Bonifacio extrahendi de Terris Guardistalli, & Casalis Staria Centum Grani, & illa onerandi apud Cecinam, seu Vadam hinc ad unum Mensem proxime venturum.

Sigillatae sunt suprascriptae Literae mandato suprascriptorum Antianorum octavo Kal. Octobris.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civit. Florent.

NUM. VIII.

Provvisione della Repubblica di Pisa circa i Naufragii, che seguivano a Motrone fino a Castiglione della Pescaia.

Die 28. Iunii 1769.

FIdes per me infrascriptum qualiter in volumine Statutorum Civitatis Pisarum, originaliter existente in Archivio Palatii Civitatis Florentiae inter caetera apparet, & legitur a c. 187. infrascripta Provisio sequentis tenoris vid.

De rebus quae inveniuntur in Mari.

De avere si quis in Mari invenerit, ita quod ducat illud avere Mari propter aliquod periculum, & illud liberaverit tres partes Domino sive ei pro quo fuit caricatum, vel eius heredi reddere teneantur, & quartam sibi retineat.

Excipimus Aurum, & Gemmas, & Perlas, & Balsamum, & Muscatum, & Ambram, & alia eiusdem praetii, de quibus inventor Octavam partem habeat, Septem vero partes Domino sive

ei pro

ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere compellatur, de Argento autem Sextam partem retineat sibi, reliqum vero Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi restituat. Quod si de avere alterius quod in fundo Maris fuerit propter aliquod periculum aliquis liberaverit de ferro grosso, & plumbo Tres partes Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur, & ipse Quartam sibi retineat. De Rame, & Stanno, & Acciario Domino sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi Quinque partes reddere teneatur, & ipse Sextam partem retineat, de Auro vero, & Gemmis, & Perlis Trigesimam partem sibi retineat, reliqum vero Domino reddat. De Argento de XX. partibus Unam sibi retineat, reliquas vero Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur. De ceteris autem rebus Octavam partem sibi retineant, & reliquas Domino sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur. De hiis vero rebus quae propter aliquod periculum in Lictore Maris inveniuntur Duodecimam partem sibi retineat, & reliquas Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum vel eius heredi reddere compellatur. Exceptis Argento, & Auro, & Gemmis, & Perlis de quibus in Lictore Maris inveniuntur ut suprascriptum est de Argento Trigesimam, de Auro autem, & Gemmis, & Perlis Quadragesimam partem sibi retineat, & reliquas Domino sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur.

Cum res ab inimicis captas virtute Hominum Civitatis, vel Districtus aliquando recuperari contingit, ne in eis recuperandis nulla parte eis concessa, unde sint segnores. Hac constitutione firmamus, ut omnes qui ab inimicis vel praedonibus Marinis antequam ab eisdem in eorumdem districtu fuerint discaricatae eas abstulerint, Tertiam partem pro premio facultatem habeant libere retinendi. Reliqum vero illis quorum fuerint vel eorum heredibus reddere teneantur. Si Navis perierit, & Homines eiusdem Navis de avere Navis liberaverint, quod avere alterius sit, Vigesimam partem sibi retineant, reliquas vero Domino reddere teneantur.

Quia non est addenda innocenti afflicto afflictio hac constitutione sancimus, ut si contigerit aliquam Navem, vel lignum aliquo casu rumpi, vel frangi *a Motrone, usque ad fauces Castilionis Piscariae*, vel in aliqua parte vel loco, seu Insula nostri districtus quod absit; Et navis, vel lignum aut bona praedictae navis, vel ligni ad Terram a Mari reducta fuerint ut pro stracco, sive naufragio dominus loci, vel alia persona vel locus aliquid inde auferre non valeat. Et si aliquis ex eis aliquid abstulerit, seu acceperit ea, vel id integre sine aliqua diminutione Domino cuius primo fuerat, vel

ei pro

ei pro quo caricata fuerint, vel eius heredi, vel alii legiptimae personae pro eo restituere compellatur, & homines loci ubi straccus evenerit, vel circumstantes eis teneantur, quod straccum, seu naufragium passi fuerint prestare pro eorum succurso, auxilium, & favorem quod poterunt cum eorum comoditate.

Si Fluminis vi res aliqua ducatur, quicumque eam de periculo liberaverit, quantum bonum, & aequum super ea re iudicanti visum fuerit exigere possit. Si vero vi Fluminis, vel Maris tempestate res aliqua in Terra fuerit alicuius illata, liceat Domino ipsius rei ipsam rem libere tollere sine contradictione Domini Terrae emendando damnum Domini Terrae Iudicis arbitrio,

In quorum.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

Item

Fides quod in fine eiusdem Voluminis Statutorum Civitatis Pisarum pag. 268. t. apparet, & legitur prout infra.

Constitutio suprascripta confirmata fuit in omnibus, & singulis in ea comprehensis per consilia opportuna celebrata Dominicae Incarnactionis Anno MCCCLXXX. Ind. sexta, tertio Kalendas Martii. In quorum

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. IX.

Documento dell' anno 1310. estratto dalla Cancelleria di Volterra, e citato dal Tronci sopra le Rappresaglie pretese dalla Repubblica di Pisa contro Volterra per un affronto fatto ad uno di Bolgheri nel Volterrano.

IN aeterni Dei Nomine Amen. Ego Franciscus de Velletro Legum Doctor Assidens Domino Massimo de Trebiis Pisano Potestati in Cancellaria Pisani Comunis, notitiam facio qualiter Lemmus de Bulgari quondam Nucii constitutus in mea praesentia petiit a me ut ex Officio meo *secundum formam Capituli Pisani Comunis loquentis de Lausibus quod incipit. Si quis Pisanus Civis vel aliquis de Districtu Pisano &c.* contra Comune Vulterranum, & eius Districtuales, & homi-

Homines, & Personas Comunis Vulterrarum, & eius fortiae, & districtus, & eorum cuiusque eorum bona Lausum, & Represaliam concederem ipsi Lemmo, vel eius Procuratori procuratorio nomine pro eo, de Florenis Ducentis tredecim de Auro, & Libris Viginti una, & solidis quinque denariorum Pisanorum Florenorum, & denariorum quantitates dictus Lemmus dicit se amisisse in Confinibus Terre Querceti in loco dicto le Moie districtus Vulterrarum, videlicet subter Moias in quo loco captus fuit a quinque scheraniis, & malis Hominibus, & ab eisdem despoliatus, & derobbatus de dictis Denariorum, & Florenorum quantitatibus, cumque Potestas Capitaneus, Priores duodecim defensores, Consilium, & Comune Civitatis Vulterrarum, & Homines ipsius Civitatis ex parte Domnorum Simonis Domini Alberigi de Spuleto Massimi de Trebiis de Campania Pisanorum Potestatum Pepi de Ugoruggieri de Senis Capitanei, & Anthianorum Pisani Populi *his Litteris Pisani Comunis Sigillo Pisani Comunis munitis* rogati fuerint, quas detulerunt Chele Vitalis de Cappella Sancti Bernabe, & Ristorus de Cappella Sancte Viviane Nuntii Pisani Comunis, constituti Nuntii ad hoc Officialibus suprascriptis Civitatis Vulterrarum, & ab eis ex parte Pisani Comunis petitum, & instanter postulatum fuerit per Nuntios antedictos ut predictas Florinorum, & denariorum quantitates derobbatas placeret eis, & vellent restituere seu restitui facere dicto Lemmo vel Duccio quondam Bondonis de Bulgari eius Procuratori procuratorio nomine prò eo vel saltem de prædictis suprascritto Lemmo vel dicto Duccio eius Procuratori procuratorio nomine prò eo facere, & reddere vel fieri & reddi facere ius summarium absque strepito Iudicii vel temporis protardatione, & Iustitiæ complementum aliquin contra dictum Comune, & Homines dicti Comunis Vulterrarum, & bona Hominum dicti Comunis & eius Comitatus Represalie concederentur per Comune Pisanum dicto Lemmo; quod facere neglesserunt, seu facere non curarunt ut de presentatione suprascriptarum liberarum, & mora & petictione restitutionis predictorum Florinorum, & denariorum factis a suprascriptis Chele, & Ristoro Nuntiis apparet ex relatione facta per Sacerdotum factum a suprascriptis Nuntiis ut in actis Cancellariæ Pisani Comunis plenitus continetur.

Unde Ego suprascriptus assidens viso Capitulo predicto, & viso tenore suprascriptarum licterarum quo inter alia continetur quod contra dictum Comune Vulterrarum, & Homines dicti Comunis per Comune Pisanum Represaliæ concederentur de praedictis suprascripto Lemmo, vel eius Procuratori procuratorio nomine pro eo si ab ipsa restitutione facienda eidem Lemmo vel dicto eius Procuratori iure

iure

iure summario inde reddendo desisterent, & visa etiam relatione facta a suprascriptis Nuntiis referentibus quod de praedictis nullam restitutionem habere potuerunt, & nullum ius sive rationem inde eis facere voluerunt, & quod in ipsis partibus praedicta occasione quilibet eorum permansit per dies decem continuos petens, & quotidie cum instantia postulans, nomine quò supra, ut superius continetur, recepto quoque Sacramento ab ipso Lemmo quod eidem praedictae Florenorum quantitates derobbatae fuerunt a suprascriptis superius nominatis, & quod suprascriptas Florenorum, & denariorum quantitates recipere habet, & quod eis vel alteri Personae prò eo in totum, vel in parte existit minime de praedictis satisfactum, & quod occasione praedicta expendit & eum expendere oportuit Libras Viginti denariorum Pisanorum minorum, lausum & Represaliam dicto Lemmo contra Comune Vulterrarum, & eius districtuales, & Homines ac Personas Comunis Vulterrarum, & eius forvie, & districtus, & eorum, & cuiusque eorum bona, pro suprascriptis Florenis & denariorum quantitatibus, quas recipere, & habere debet, & habet ut prædicitur, & de Libris quindecim denariorum Pisanorum minorum pro expensis praedicta occasione factis, taxatione præmissa a me suprascripto assidente, concedo, & inde notitiam facio, & ut suprascriptus Lemmus mittatur in possessione, & tenere bonorum praedictorum Comunis Vulterrarum, & eius fortie & districtus, & Hominum, & Personarum dicti Comunis Vulterrarum, & eius fortie, & districtus pro suprascriptis Florinis, & denariorum quantitatibus, dico, & pronuntio. Actum Pisis in Domo Pisani Comunis ubi fiunt consilia Senatus praesentibus Bonanno Batacta Cancellario Pisani Comunis, & Iacobo Vitalis de Calci Cancellario Anthianorum Pisani Populi, & Taddeo Roggeris Notario, & aliis Testibus ad hoc rogatis Dominicæ Incarnationis Anno Millesimo trecentesimo decimo Indictione septima quarto decimo Kalendas Iulii.

c. Iohannes Filius Lupi de Casanova Notari Imperiali auctoritate Iudex ordinarius, & Notarius praedicta omnia ut in actis Cancellariæ Pisani Comunis inveni, ita scripsi, & firmavi, & in publicam formam redegi.

Praesens copia extracta fuit, ex suo Originali in Membrana exarato, & in Archivio secreto Communitatis Volaterrarum nuncupato = Il Camerotto = esistenti, & in Capsula XXIII. inter caeteras Membranas adservato, cum quo facta de verbo ad verbum diligenti collatione concordare inveni salv. hac die XVI. Decembris MDCCLXX. in quorum

Ego Benedictus Lami Cancellarius dictae Communitatis Volat.

NUM. X.

Supplica del Comune di Castagneto per ottenere uno Sbasso di quel che doveva alla Repubblica di Pisa.

Die 3. Julii 1769.

Fides qualiter in quodam Fasciculo inscripto Consilia Senatus, & Credentiae Com. Pis. originaliter existente in Archivio Palatii Civitatis Florentiæ inter cætera Pag. 26., & 27. apparet, & legitur prout infrascripta.

Item Consilium. Cum intellexeritis nunc coram vobis legi, & explanari petitionem ipsis Dominis Antianis Pisani Populi exibitam pro parte Communis Castagneti, & Hominum ipsius Comunis petentium, quod solvendo Libras Septingentas vigintiquinque denariorum Pisanorum hinc ad tres menses proxime venturos liberentur, & absolvantur, & liberi, & exempti sint, & esse intelligantur à ceteris denariorum quantitatibus restantibus solvi per ipsum Comune Comuni Pisano. Et a pena quanti pluris quam ipsum Comune incurrit, & de aliis, & super aliis in dicta petitione contentis cujus quidem petitionis tenor talis est.

Coram vobis Mag. Dominis Dominis Antianis Pisani Populi.

Pro Parte Comunis Castagneti, & Universitatum Hominum, & Personarum dicti Comunis cum reverentia exponitur, quod dictum Comune, & Homines, & Personæ dicti Comunis habent solvere Comuni Pisano Infrascriptas denariorum quantitates pro infrascriptis Dirictibus, & per infrascriptis temporibus; Et quod dictum Comune propter ipsius inhabilitatem solvendi incurrerent quantum plus. Et quod dictæ quantitates pro infrascriptis dirictibus restantes solvi ascendunt ad summam Librarum Noningentarum septuaginta quatuor Denariorum sex Denariorum Pisani, salvo jure Calculi; & quod dictum Comune, & Homines, & Personæ dicti Comunis sunt penitus omni dubitatione cessante inhabiles ad dictas, & infrascriptas pecuniarum quantitates tam simplices quam quanti pluris integraliter per solvendas nunc vestræ Dominationi Pat., & utinam veritas rei minime processisset, quod dictum Comune a pluribus Annis citra tristes, & parvuas habuit recollectas blandi; Et

ex hoc non potuerunt, nec possunt oneribus tam impositis, quam imponendis plenarie respondere; Quapropter Dominationi vestræ placeat providere per modum de Jure valiturum quod solvendo Libras Septingentas viginti quinque Denariorum Pisanorum hinc ad tres Menses proxime secuturos liberentur, & absolvantur, & liberi, & exempti esse intelligantur a residuo simplici dictarum quantitatum a quanto pluri inde secuto, & plus, & minus ut vestræ dominationi videbitur convenire quæ quantitates sunt iste vid. &c.

Pro anno 1382. resto Farine -- lib. sexg. q. sol. X., & d. VI.
Item pro anno 1383. — lib. C. sexg. q. sol. X., & d. V.
Item pro anno 1384. — lib. C. sexg. q. sol. X., & d. V.

Denariorum Pisanorum.

Et pro Intctiata per an. 1382. lib. C. q. un. sol. XVII. d. VI.
Item pro anno 1383. —— lib. C. q. un. sol. XVII. d. VI.
Item pro anno 1384. —— lib. C. q. un. sol. XVIII. d. VI.

Et videatur dictis Dominis Antianis Pisarii Populi, dictam petitionem esse admittendam, & petita, & comprehensa in ea esse fienda, & concedenda, & fieri, & concedi debere hoc modo vid. Quod ipsum Comune Castagneti, & Homines, & Personæ ipsius Comunis solvendo Comuni Pisano totum simplum eius quod ipsum Comune restat solvere Comuni Pisano infra tres menses a die præsentis celebrati Consilii proxime secuturi, sit liberum, & absolutum, & liberi, & absoluti; Et liberum, &absolutum, & liberi, & absoluti esse intelligantur, & sint a pena quanti pluris inde secuta, & quæ quidem petitio, & comprehensa in ea examinata, & approbata fuerunt in Consiliis, & a Consiliis Quadraginta, & Septuaginta sapientum Virorum Pisarum Civitatis celebratis huris Anno. & Inditione die Vigesimo septimo Junii Consilio Quadraginta, & die Vigesimo octavo Junii Consilio Septuaginta, & ad hoc auctoritas vestri Consilii requiratur, si consulitis, & placet vobis quod dicta petitio, & comprehensa in ea, & omnia, & singula suprascripta admittantur, & admitti potuerint, & debuerint, & possint, & debeant; Et petita, & comprehensa in ea concedantur, & fiant, & concessa & facta esse intelligantur, & sint valeant, teneat, & servuntur firma, & rata sint, & excutioni mandentur autoritate vestri Consilii vestra Parabola, & Consilio non obstantibus in prædictis, vel aliquo prædictorum aliquibus Capitulis brevium Pisani Comunis, vel Populi Consiliis, Statutis Ordinibus Lege aut contrarietate aliqua, vel si aliud

liud vobis placet, & fit faciendum pro Comuni, & Populo Pisano dicite, & consulite.

In quorum &c.

Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiæ.

NUM. XI.

Taglie, ò Dazi pagate dai Conti della Gherardesca alla Comunità di Pisa.

A dì 22. Dicembre 1769.

FEde per me Cancelliere infrascritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa qualmente nella Filza di Taglie. o Date del Comune di Pisa dell' anno 1416. di Num. 3., ed al Libro M. 3. esistente in detta Filza, quale si conserva nell' Archivio della Pubblica Cancellerìa di detta Comunità, vi appare fra gli altri a c. 81. l' infrascritto cioè.

Piero del Conte Duccio da Castagneto soldi sei danari tre. sol. VI. d. III.

Item come nella Filza di Taglie di num. 2. ed al Libro in essa esistente intitolato Meco per Palio 1412., appare fra gli altri a c. 34. t.

Antonio Conte di Monte Scudaio.

Item come nella Filza di Taglie di num. 5. 1420., ed in un Libro di Tasse in essa esistente segnato = P. M. F. K. appare fra l'altre a c. 38. quanto appresso cioè.

Pierus del Conte Duccio da Castagneto de suprascripta Cappella solvendo in mensibus quinque pro rato proxime futuris a die qua hæc approbata, & confirmata fuerunt ut supra & de summa, & quantitate suarum Talliarum veterum sit, & esse intelligatur &c. liber & absolutus a residuo ut supra &c. exceptis Talliis ut supra &c. & quod teneatur &c. ydonee satisdare de predictis ut supra &c. & si fuerit contumax ut supra &c. die VII. Februarii.

Item nel Libro suddetto appare a c. 51. t. quanto segue.

Niccolò del Conte Duccio de suprascripta Capella solvendo in mensibus quatuor pro rata proxime futuris a die qua hæc approbata, & confirmata fuerunt ut supra &c. in quartam partem sui debi-

debiti Talliarum suarum veterum sit, esse intelligatur &c. liber, & absolutos a residuo dictarum Talliarum veterum exceptis Talliis, ut supra &c. & pertineant &c. ydonee satisdare ut supra &c. die suprascripto.

Item in detto Libro appare a c. 56. quant' appresso.

Nannes Conte di Segalari de suprascripta Capella solvendo in Mensibus quatuor &c. pro rata proxime futuris a die qua hæc approbata, & confirmata fuerunt ut supra &c. quartam partem sui debiti suarum Talliarum veterum sit, & esse intelligatur &c. liber, & absolutus a residuo ut supra &c. Exceptis Talliis ut supra &c. Et quod teneatur &c. ydonee satisdare ut supra &c. & si fuerit contumax ut supra &c. die festo.

Item al libro suddetto a c. 118. appare quanto segue.

Lodovicus Comitis Lodovici de Castagneto Civis Silvaticus Quarterii Kintsice solvendo in mensibus quatuor pro rata proxime secuturis a die qua approbata, & confirmata fuerunt ut supra &c. quartam partem sui debiti suarum Talliarum veterum &c. sit, & esse intelligatur liber, & absolutus a residuo ut supra &c. exceptis Taliis pro quibus ut supra, & pertineant &c. ydonee satisdare ut supra &c. & si fuerit contumax ut supra &c. die suprascripto.

Item come nella Filza di Taglie di num. 5. dell'anno 1420., ed a un Libro segnato di Lettera F. appare a c. 30. t.

Niccola del Conte Lotto, e la Madre restano, e deono pagare per le soprascritte Taglie appare al soprascritto registro a. c. 72. lire Trecento novanacinque soldi cinque — — l. CCCXCV. s. V.

Item al libro suddetto segnato di lettera F. appare a c. 47.

Nanni di Conte da Segalari resta, e dee pagare per le soprascritte Taglie appare al soprascritto registro a c. 79. Lire Cento ottantanove, sol. tre — — — — — — L. CLXXXVIIII. s. IIII.

Item nella Filza di Prestanze del Comune di Pisa di num. 65. — senz' anni, e ad un Quaderno sciolto in esso esistente appare fra gl'altri a c. 215.

Nicolaus Comes de Monte Scutario — — — 12. 58. 4.

Item come alla Filza di Distribuzioni di Gravezze di Pisa di num. 66. degl'anni 1423., 1425., e 1426., ed al Libro in essa esistente intitolato Gravezze, e Quaderni di Pali di S. Giovanni apparisce a c. 36. t. quant'appresso.

Gabriel Comes de Monte Scutario Fl. quatuor, sol. otto.

Bernabos Comes de Monte Scutario, & Fratres, & Filii, & uxor ejus Fl. settem Sol. quindecim.

Nicolaus Comitis Lotti, & ejus Mater Fl. decem septem den. otto.

Item ad altro Libro esistente in detta Filza di num. 66. intito-

lato

lato distribuzione di Gravezze di Pisa del 1423. apparisce fra l'altre a c. 37. t. quanto appresso.

Gabriel Comes de Monte Scudario Fl. quatuor s. otto. —

Bernabos Comes de Monte Scudario, & Fratres, & Filii, & uxor ejus Fl. septem s. quindecim den. otto.

Nicolaus Comitis Lotti, & ejus Mater Fl. o. sol. decem septem.

Item nella Filza di Taglie di num. 10. dell' anno 1425., ed al Libro F. in essa esistente intitolato Date XI. per le cinque Bandite per in fine a dì primo Gennajo 1425. appare fra l' altre a c. 60. t. a 61. quanto appresso.

Gabriel Comes de Monte Schutario Fl. quatuor s. octo.

Bernabos Comes de Monte Schutario & Fratres, & Filii, & Mater ejus Fl. septem s. quindecim d. octo.

Solvit Francisco del Tignoso Camerario pro quinta sexta septima decima octava, nona, & pro parte decime, datis in totum libras Centum quinquaginta F. p. die vigesimo primo Augusti 1423. a c. 34. =

Bartholomeus Cecchi de Castagnecchio Not. subscripsi.

Solvit Francisco Camerario suprascripto pro suprascripto Comite Bernabouc, & aliis Pierus Domini Stefani de Gatanis de sua pecunia propria non animo donandi sed animo reabendi a dicto Comite, & aliis &c. pro parte datarum suarum libras Quinquaginta otto sol. duodecim, & denarios quatuor fp. die quinto Septembris 1425. ad c. 44.

Solvit Francisco Camerario suprascripto pro suprascripto Comite Bernabouc, & aliis Antonius Pieri Guardini dicti Rossetto Tabernario de sua pecunia propria non animo donandi &c. pro parte datarum suarum libr. Triginta duas, & sol. decemnovem f. p. die, & anno, & Mensibus suprascriptis.

Nicolaus Comitis Locti, & ejus Mater Fl. o. s. decem septem.

Solvit Jerolimo Pauli de Cascina Camerario datarum Pisani Communis pro quinta sexta septima dimidia octava nona decima undecima, & duodecima datis bannitis ut supra libras Viginti quinque sol. decem Fp. die vigesimo secundo Julii 1425. a c. 49.

Item nella Filza di Taglie di num. 12. del 1426., ed al libro F. 8°. di detta Filza, apparisce fra l'altre a c. 59. t. quant' appresso.

Gabbriello Conte di Monte Scudaio — — — F. IIII. s. VIII.

Item a c. 60. di detto libro.

Bernabò Conte di Monte Scudaio, e Fratelli, e figloli f. sette, & uxor s. quindici d. octo — — — — F. VII. s. XV. d. VIII.

Item a c. 60. t. del libro suddetto.

Nic-

Niccolao del Conte Lotto, e la Madre sol. diceſſette, exgravato ſol. due reſta ſol. quindici — — — — — — F. — ſol. XV. —

Item come in detta Filza, ed al Libro F. del 1426. intitolato Regiſtrum datarum quatordecim cum dimidia cum ſgravo a c. 58. t. appariſce quanto appreſſo cioè.

Gabriel Comes de Monte Scudario fr. quatuor ſ. octo.

Item a c. 59. di detto Libro.

Bernabos Comes de Monte Scudario, & Fratres, & Filii, & uxor Fl. ſeptem ſol. quindecim, d. octo.

Item a c. 59. t. del Libro ſuddetto.

Nicolaus Comitis Locti, & ejus Mater ſol. decem ſeptem exgravatus ſolidis duobus, & reſtant F. — ſol. quindecim.

Item nella Filza di Taglie di n. 13. del 1428., ed al Libro F. 4°. intitolato Sommario quarto di detta Filza, appariſce fra l'altre a c. 20. t. quanto appreſſo.

Gabbriello Conte di Monte Scudario de dare per Date Undici, e mezzo per Fior. quattro, e ſol. otto per data lir. Dugento due, e ſol. otto, come appare al Regiſtro ſegnato 9. a c. 60. l. 202. ſ. 8. d. o.

E de dare per Date Dieci per fior. quattro, e ſol. 8. per data lir. Centoſeſſanta ſei, come appare al Regiſtro ſegnato 9. a c. 116. lir. 166.

Item a c. 21. di detto Libro.

Bernabò Conte di Monte Scudaio, e li Fratelli, Figlioli, e la Madre deno dare per reſto di Taglie undici, e mezzo lir. Cento ſedici, ſol. 9., e d. quattro per ſ. ſette, ſol. quindici, e d. otto per Taglia come appare al regiſtro ſegnato Y a c. 60 — — l. 116. ſ. 9. d. 4.

E deno dare per Taglie diece per F. ſette ſol. quindici, e d. otto per Taglia, lire Trecento undici, ſol. 6., e d. 8. per Taglia lir. Due appariſce al regiſtro ſegnato Y a c. 117. — — — lir. 311. ſ. 6. d. 8.

Item a c. 21. t. del Libro ſuddetto.

Niccolaio del Conte Lotto, e la Madre deno dare per reſto di Date Undici, e mezzo per ſol. diceſſette per data lir. Tredici, e ſol. dodici, come appare al Regiſtro ſegnato Y a c. 61. l. 13. ſ. 12. —

E de dare per reſto di Date per ſol. diceſſette per data l. Tredici, e ſol. dodici come appare al Regiſtro ſegnato ·J· a c. 118. l. 13. ſ. 12.

Item nella Filza di Taglie di num. 14. del 1429., ed al Libro F. in eſſa eſiſtente intitolato Balzello, appariſce fra l'altre a c. 32. t. quant'appreſſo.

Gabriellus Comes de Monte Schutario Flor. Decem. ſol. octo d. quatuor — — — — — — — — — Fl. X. ſ. VIII. d. IIII. Poſtea pro debito al Sommario del Bilancio a c. 30. per Balzello ſol. 2. $\frac{1}{4}$. in tutto pro libr. Cento quattro ſol. 3. d. quatuor.

Item a dette c. 32. t.

Bernabeus Comes de Monte Schutario, & Fratres, & Filii, & Uxoris sue Fl. Decem septem d. octo Fl. XVII. f. XVIII. d. VIII.

Dominice Incarnationis Anno Millesimo quadringentesimo trigesimo Ind. Xprima die . . . . May more Pis.

Spectabiles viri Priores Civitatis una cum Venerabilibus Collegiis congregati in loco eorum solite Residentiæ pro eorum officio exercendo partitu facto, & obtento inter eos ad fabas nigras, & albas secundum formam statutorum nunc Pisis vigentium visa quadam petitione infrascripti Comitis Bernaboius, & Fatii Germanorum per eos porrecta cujus petitionis tenor talis est.

Vobis coram Spectabilibus Viris Prioribus Civitatis Pisarum atque Collegiis supplicitur pro parte.

Bernaboius, & Fatii — — — } Germanorum olim recolendæ memorie Henrici de Monte Scutario Civis Pisani. Quod cum ipsi fuerint positi in Datis, & Distributionibus Pisane Civitatis inter alios Pisanos Cives in Quaterio Forisporte in Capella Sancte Viviane in Florenos Septem solidos sexaginta duobus, & denarios octo faciendo de eis mentionem tamquam de Fognis sive male solventibus, & quod fuit facta eis injuria, & modo sunt habiles ad solvendum, & dum certe fuerint, & sint Debitores Pis. Comunis in magna quantitate, & velint facere eorum possibilitatem soluta, & veniant ad Civitatem Pisarum, & concordando de suis Datis, & Balsellis usque hodie bannitis, & fuerint in promtu de solvendo tertiam partem omnium datarum in presenti distributione bannitarum, & pro balsellis hoc modo videlicet tertiam partem datio pro eis hinc ad

Post. per debitore al Sommario del Bilancio civitatis a c. 31.
Per Bal. sol. 2 ½. in tutto per — — lir. 169. sol. 6. d. 8.

Item a c. 33. in detto Libro.

Nicolaus Comitis Lotti, & eius Fratres Flor. Unum, sol. tres, d. quatuor — — — — — — — — — — Fl. I. f. III. d. IIII. Posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 34. per Balf. 2 ½. per lir. Undici sol. tredici, d. quattro &c.

☞ Item nella Filza di Prestanze del Comune di Pisa dell' Anno 1371. di num. 3. ed al Quaderno segnato in margine 1371. che principia a c. 51., appare fra gl' altri in esso descritti l' infrascritto cioè.

Dominus Guido de Donoratico Sol. Tredecim, & den. octo Capitale veterum est nullum.

Item nella Filza Taglia di num. 15. del 1430. ed al Libro F. in essa esistente apparisce fra gl' altri a c. 57. t. l' infrascritto cioè.

Ga-

Gabriel Comes de Monte Scutario Fl. Quatuor, sol. octo. posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 30. pro Satis 4 ½. in tutto per lir. settanta sol. dodici &c.

Item al Libro suddetto apparisce a c. 58. quant' appresso.

Bernabos Comes de Monte Schutario, & Fratres, & Filii, & Uxor ejus.

Dominice Incarnationis Anno Millesimo quadringentensimo trigesimo Inditione Septima die ultimo Maii more Pis.

Spectabiles Viri Priores Populi Pisane Civitatis una cum eorum Venerabilibus Collegiis congregati in loco eorum solite Residentie pro eorum officio exercendo Partitu facto, & obtento inter eos ad fabas nigras, & albas in forma Statutorum nunc Pisis vigentium visa quadam petitione infrascriptorum Comitum Bernaboius & Fatiis Germanorum per eos porrecta cujus petitionis tenor talis est. Vobis Coram Spectabilibus viris Priorib. Civitatis Pisarum, & Venerabilibus Collegis supplicet. pro parte.

Bernabouis } Germanorum olim recolendae memorie Comitis
Fatii —— } Henrici de Monte Scutario Civium Pisanorum de Cap. S. Viviane in Florenos Septem. quod cum ipsi fuerint positi in Datis, & Distributionibus Pis. Civitatis inter alios Pisanos Cives in Quarterio foris Porte in Cap. S. Viviane in Florenos Septem de Libris Sexaginta duobus, & denariis octo faciendo de eis mentionem tamquam de fognis, & male solventibus. Et quod fuit facta eis iniuria, & non sint habiles ad solvendum, & dum cert. fuerint, & sint Debitores Pis. Comunis in magna quantitate, & velint secundum eorum possibilitatem solvere, & venerint ad Civitatem Pisarum pro concordando de suis Datis, & Balsellis usque hodie bannitis. E fuerint in pratica de solvendo tertiam partem omnium Datarum in presenti distributione Bannitarum & pro Balsellis hoc modos videlicet Tertiam partem totam pro hinc ad vicinum mensem Julii proxime venturum. E hinc ad octo Menses proxime venturos aliam Tertiam partem, & ultimam Tertiam partem a dictis octo Mensibus.

Posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 31. pro Datis 4 ½ in tutto per lr. Ottocento quaranta sol. due.

Item in detto Libro a c. 58. t. si legge quanto appresso.

Nicolaus Comitis Locti, & ejus Mater sol. Quindici. Posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 34. per Date 4 ½. in tutto per lir. Tredici, sol. diece.

Item come nella Filza Prestanze di num. 4. del 1372. ed al Libro in essa esistente, che comincia a c. 154. appare fra l'altre a c. 171. t. quanto appresso.

Dominus Bartholomeus, & } de Segalari — 59. 30. 0. = &
Gelfus - — — — — — } pro lucro ut supra 68. — Guelfuccius q. Gani Comitis de Segalari — — — — — 607. 40. —

Quorum Denariorum Jura dictus Guelfuccius emit ad hoc ut sint speciale Pignus, & securitas Ser Jacobi Notarii qd. Joannis de Appiano pro Petio uno terre cum domibus Turri, & aliis super se positis in Cap. S. Massei empto ab eo per cartam rogatam à Noccho Not. de Lavaiano D. I. A. 1371. Ind. 9. tertio decimo Kalendas Februarii.

Item al Libro suddetto a c. 172. apparisce quant'appresso.

Bartholomeus de Segalari suprascriptus — — — 4. 10. —
Pro lucro ut supra — — — — — — — — — — — — 14. 6. —

Item a detto Libro c. a 172. a. t. si legge quanto appresso.

Bartholomeus qd. Gani Comitis de Segalari — — 400. — —
Et pro lucro ut supra — — — — — — — — — 20. — —
Que iura emit de summa que scripta erant ipsi Joanni, ut in libro Veteri est notatum.

Item a c. 187. del Libro suddetto.

Niccolò Comes de Monte Schutario — — — — 29. 68. 4.
Et pro lucro ut supra — — — — — — — — — — 1. 34. 11.

Item come della Filza Catastri del Comune di Pisa di num. primo del 1430, ed al libro F. V. in essa esistente, apparisce fra l'altre a c. 47. t. quanto appresso cioè.

Alberto, e Bartolommeo del Conte Nanni da Segalari Fr. — f. III. Post. al Lib. del quinto Catastro a c. 88. per V. Catastri.

Item al detto Libro a c. 105. si legge quanto appresso.

Contessa Agata Donna fu del Conte Vincellari di Donoratico Fior. uno, sol. quindici — — — — — — — — Fr. I. f. XV. — Posto al Libro pel sesto Catastro a c. 199. per V. Catastri.

Item nella Filza Catastri del Comune di Pisa di num. 3. del 1436., ed al Libro F. intitolato Catasti Arsi in essa, esistente a c. 75. apparisce fra l'altre, quanto apresso cioè.

Redi di Nanni Conte di Segalari, e Beni sol. otto — Fr. — f. 8. —

Pro viginti Catastris de quibus tredecim suprascripti exgravati in totum solvit die 10. Ottobris 1438., Jacobo de Vivaria Camerario Pis. Comunis lib. Viginti sex. sol. sedecim accreditatos a c. 97. Et pro dictis heredibus solvit Marianus qd. Magistri Dominici de Ceguli pro Ranerio eius fratres procuratore, & legitimo administratore Guillielmi Filii sui, & heredis cum benefitio Inventarii dicti olim Nannis Comitis ut per pro publicis Instrumentis rogat. & pubblicatis manu Ser Juliani olim Colini de S. Justo Notari D. I. A. MCCCCXX. die ... Et Ser Pieri qd. Cei de Luciana Notarii D. I. A.

MCCCCXXX.

MCCCCXXX. die .... de sua propria pecunia animo rehabendi dicto nomine in suprascriptis bonis suprascriptorum, & cujuslibet eorum, & ut adiciatur in Inventario, & oneribus, & expensis diminutionibus dictas hereditates, & quamlibet earum, & ultra vires hereditarias teneantur. Et hec pro testimonio premissorum lib. 26. fol. 76.

Item nella Filza Campioni del Comune di Pisa di num. 6. del 1445. 1447. 1456. ed al Libro F. in essa esistente, apparisce fra l'altre a c. 126. quanto appresso cioè.

Contessa Agata del Conte Vinciellari di Donoratico dee dare in Bilancio secondo a c. 110. Lire quattrocento tredici sol. V. — — — — — — — lir.	413. s. 5. —
E de dare in l. di 12. date a c. 190. per 12. Date in nome di posteroti dee la ditta Contessa Lire sessanta — — — — — — — — — — — — — lir.	60. s. — —
E de dare in l. 6. primo a c. 157. per 24. Date lir. 48. sol. — — — — — — — — — — — — — lir.	48. s. — —
E de dare in l. 6. secondo a c. 156. per 12 ½. Date lir.	25. s. — —
Pagò al Champione pri. a c. 195. — — =	546. s. 5. —

In quorum Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

A dì 22. Dicembre 1769.

Fede per me Cancelliere infrascritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Quaderno di Taglie dell'anno 1416. esistente senza Coperta nella Filza di num. 3. quale si conserva nell'Archivio della Pubblica Cancelleria di detta Comunità vi appare fra l'altre a c. 301. quanto appresso cioè.

= COMUNE DI CASTAGNETO =

Lodovico Conte del Conte Lodovico resta e de pagare per Taglie sette exgravate siccome appare a registro a c. 221. per Fiorini tre per taglia lire ottanta quattro — — — — — — — — — — — — lir.	84. — —
E de dare per Taglia una intera siccome appare a registro segnato Otto a c. 222. per soldi cinque per taglia lire una — — — — — — — — — — =	1. — —
E de dare per Taglie dicennove, siccome appare a registro segnato tre a c. 177. per soldi cinque per taglia lire dicennove — — — — — — — — =	19. — —

E de

E de dare per Taglie diceſſette ſiccome appare a regiſtro ſegnato Due a c. 179. per ſoldi cinque per taglia lire diceſſette — — — — — — — — — lir. 17. — —

E de dare per Taglie nove extraordinarie ſiccome appare a regiſtro a c. 27. per ſoldi cinque per Taglia -- lir. 9. — —

E de dare per Taglie undici ſiccome appare a regiſtro ſegnato Uno a c. 87. per ſoldi cinque per Taglia lire undici -- — — — — — — — — — — 11. — —

E de dare per Taglie cinque ſiccome appare a regiſtro a c. 117. per ſoldi cinque per Taglia lire cinque = 5. — —

E de dare per Taglie due exgravate ſiccome appare a regiſtro ſegnato Due a c. 220. — — — — —

E de dare ſiccome appare a regiſtro in Summario ſecondo ſegnato due a c. 144. lire Trentaſei — — — — 36. — —

Item alla Filza di Taglie di num. 7. ed al Libro ſegnato = 1420 = vi appariſce fra gl' altri a c. 144. t. l' infraſcritto cioè:

= IN COMUNE DI CASTAGNETO =

Conte Lodovico del Conte Lodovico reſta da pagare per le ſopraſcritte Taglie appare al ſopraſcritto Regiſtro a Foglio 146. lire Trenta ſei — — — — XXXVI. —

Item alla Filza di Taglie di detto Comune di Piſa di num. 8. ed libro K. 3°. intitolato Taglie dicennove del 1421. appariſce fra gl' altri a c. 177. t. l' Inf.

= IN COMUNE DI CASTAGNETO =

Lodovico Conte del Conte Lodovico ſoldi cinque — ſol. V. — —

Item alla Filza di Taglie di detto Comune di num. 9. ed al libbro K. II. del 1423. appare fra l' altri a c. 120. t. l' infraſcritto.

= IN COMUNE DI CASTAGNETO =

Lodovico Conte del Conte Lodovico ſoldi — — ſol.
Si che non paſſi l' anno la ſomma di Fior. tre — —

Item alla Filza di Taglie di detto Comune di num. 14. ed a un Quaderno ſciolto, che comincia a c. 145. Si legge fra l' altre a c. 165. t. quanto appare cioè.

= CO-

Lodovicus Comitis Ludovici Sol. duodecim den. decem. — — — — — — — — — — Fl. — f. XII. d. X.

Et poftea per debitum al Sommmario del Bilancio a c. 367. per V. 2. ¼ in tutto per Tallie cinque Sol. quindici d. fei p.

In quorum &c. falvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. XII.

Sommiffione di Cafale alla Repubblica Fiorentina.

IN Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Noftri Iefu Chrifti Millefimo quadringentefimo fexto Indictione quintadecima fecundum curfum, & morem Florentinorum die quartadecima Menfis Ianuarii.

Magnifici, & potentes viri

Bartolus Iacobi Banchi — — — — — — — —
Ridolphus Pauli Lotti — — — — — — — —
Antonius Domini Lucae de Panzano — — — —
Cionaccius Francifci Baroncelli — — — — — —
Miniatus Dini Corezziarius — — — — — — —
Iohannes Iohannis Aldobrandini — — — — — —
Ceccus Dominici Cecchi Fei, & — — — — —
Gerozus Francifci de Alcis — — — — — — —

Cives honorandi Florentini Octo de Decem Baliae Magnifici, & potentis Comunis Florentiae abfentibus tamen Piero Iohannis Firenzis, & Thomafo Dominici de Oricellariis eorum Collegis fimul congregati in eorum folita audientia. Audita, & intellecta fubmiffione de prefente Menfe Ianuarii facta de Communi Cafalis de Marictima *Comitatus Pifarum, & de Curia, & pertinentiis, Hominibus, & Perfonis dicti Comunis Cafalis in perpetuum* per Antonium Manni-ni,

ni, & Stephani Baldini de dicto Comuni Casalis Sindicos, & Procuratores, & sindicare, & procurare nominibus dicti Comunis Casalis, & Universitatis Casalis, & Hominum, & Personarum predictorum, & per alios, & vice, & nomine aliorum dicti Comunis. Et audita, & intellecta receptione facta per dictos Dominos Decem Baliae eorum officio recipientes pro dicto Comuni Florentiae, & eius vice, & nomine cum executionibus, immunitatibus, liberationibus, gratiis, oneribus, factionibus, & beneficiis, ac capitulis, partibus, & articulis, de quibus prout, & sicut semel, & pluries, & quotiescumque provisum, ordinatum, & dispositum fuerit, per officium ipsorum Dominorum Decem Baliae, vel eorum successores, aut duas partes eorum.

Et auditis supplicationibus, & postulationibus factis pluries per ipsos Sindicos, & Mandatarios, & pro parte dicti Comunis, & Hominum, & Personarum eorundem. Et attendentes quod dictum Commune Casalis, & eius Curiae non propter suum defectum. & non prius venit ad obedientiam Comunis Florentiae cum ut dicti Sindici ut asseruerunt, postquam Comune Florentiae habuit Dominium Civitatis Pisarum, Homines dicti Comunis Casalis fuerunt semper parati obedire Comuni Florentiae, sed non fuerunt permissi, *& postea qui eos tenebat rebellaret contra Comune Florentiae*, & volentes ipsi Comuni, & eius Curiae Hominibus, & Personis, & pro ut infra scribetur gratias facere de gratia speciali, & ut recognoscant Comune Florentiae esse *pium Dominum*, super his ad invicem deliberatione matura vigore auctoritatis, & potestatis concessae, & competentis, & omni modo, via, causa, & forma quibus melius, & efficacius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, deliberaverunt, & disposuerunt omnia, & singula infrascripta videlicet.

In primis quod dictum Comune Casalis cum eius Curia, Territorio, Hominibus, & Personis in perpetuum intelligantur esse, & sint *sub Dominio*, Obedientia, *Regimine*, *Imperio*, & *Gubernatione* dicti Magnifici Comunis Florentiae, *tanquam eorum unici*, *& veri Domini*, & ipsi Comuni Florentiae, *& non alii* debeant legaliter, & fideliter obedire prout *veri Subditi Comitativi* Comitatus Florentiae, & sic ut alii Comitativi Comitatus Florentiae in omnibus tractentur, reputentur, censeantur, & sint.

Item quod dictum Comune Casalis cum suis Hominibus, & Personis intelligatur esse, & sit exemptum, liberum, & immune per tempus, & terminum Duorum annorum proxime futurorum initiatorum die octava presentis Mensis Ianuarii, qua die fuit facta submissio per Sindicos supradictos ab omnibus, & singulis Datiis, pre-

Prestantiis, Impositis, Gravedinibus, & Factionibus quibuscunque realibus, & personalibus, & ordinariis, & extraordinariis, & mixtis, & pro ipsis non possint, nec debeant gravari, vel aliqualiter molestari in persona vel bonis quoquo modo. Et quidquid contra fieret sit, & esse intelligatur irritum, & inane, & de facto revocetur. Salvo tamen, & excepto quod praedicta exemptio immunitatis, & liberatio non intelligatur pro Gabella portarum, & eius membris, nec pro his quae facerent, vel contraherent extra dicta loca.

Item quod Gabella Vini, & Macelli, & aliae Gabellae solitae in dicto Comuni Casalis sint, & esse intelligantur dicti Comunis Casalis pro dicto tempore duorum annorum, quo tempore durat eorum exemptio, & ad ipsum Comune Casalis pertineant, & expectent.

Item quod dictum Comune Casalis cum suis Hominibus, & Personis intelligatur esse, & sit absolutum, & plenissime liberatum ab omnibus, & singulis debitis ad quod pro tempore preterito ipsum Comune Casalis, & seu Homines, & Personae ipsius, vel aliquis ipsorum quomodolibet teneretur. Comune Pisarum, & quod pro aliquo tali debito teneri non possint, nec debeant gravari, vel aliqualiter molestari. Et quidquid contra fieret sit irritum, & inane, sed pro cancellatis exinde habeantur, & censeantur.

Item quod dictum Comune Casalis, & eius Homines, & Personae, vel aliquis eorum non possint, nec debeant quoquo modo gravari, vel aliqualiter molestari in persona, vel bonis durante tempore dictae eorum exemptionis duorum annorum proxime venturorum initiatorum dicto die octavo presentis Mensis Ianuarii pro aliquo debito hactenus contracto vel facto ante diem octavam dicti presentis Mensis Ianuarii quoquo modo cum aliqua singulari persona, & seu ad quod pro tempore tunc preterito tenerentur alicui singulari personae, & sic ipsis, & cuilibet eorum possit, & debeat effectualiter observari, salvo quod pro debitis contractis vel factis inter se ipsos Homines, & Personas dicti Comunis Casalis.

Item quod dictum Comune Casalis, & Homines, & Personae ipsius Comunis intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis hactenus factis pro quibuscunque Maleficiis, Excessibus, & Delictis in Comitatu, vel Districtu Florentiae, aut in Civitate, Comitatu, vel Districtu Pisarum, & pro ipsis Condemnationibus, & Bamnis non possint, nec debeant capi, detineri aut aliqualiter molestari in persona, vel bonis quoquomodo, & nullam executionem dictae Condemnationes, & Bamna habere possint.

Item

Item quod dicti Homines, & Personae de dicto Comuni Casalis, & eorum Curiae intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus Maleficiis, Excessibus, & Delictis hactenus commissis vel perpetratis, etiam quantumcunque gravibus, vel gravissimis, & propterea non possint, nec debeant accusari, denuntiari, inquiri, condemnari, puniri, vel aliqualiter molestari, & quidquid contra fieret sit irritum, & inane, & de facto revocetur.

Item quod quaelibet Persona quae sit de dicto Comuni Casalis, cum de dicto Comuni Casalis recessisset, possit libere redire, & habitare in dicto Comuni Casalis, & tenere, & possidere omnia sua bona, & si sibi quomodolibet occupata fuissent indebite, & ipsa bona possit per se sine alia auctoritate capere, & in illis intrare, & ea tenere, & possidere, & usufructare sine contradictione.

Item quod dictum Comune Casalis cum suis Hominibus & Personis debeat omni tempore per Comune Florentiae benigne tractari, *ut devoti Subditi*, & Servitores ipsius Comunis Florentiae. *Considerato maxime quod Homines, & Personae dicti Comunis fuerunt depredati, & derobati, & multi ipsorum interfecti occasione novitatis motae per aliquos de Comitibus della Gherardesca*.

Item quod dictum Comune Casalis, & Homines, & Personae ipsius Comunis teneantur, & debeant non obstantibus praedictis, & infrascriptis facere omni tempore pro Magnifico Comuni Florentiae Exercitum, & Cavalcatas ad mandatum Comunis Florentiae, & suorum Officialium, sed semper debeat haberi consideratio ad possibilitatem ipsius Comunis, & secundum eorum possibilitatem, ad haec omni vice requirantur, & non ultra.

Item quod dictum Comune Casalis in signum Obedientiae, & Subiectionis debeat deinceps in perpetuum quolibet anno facere per eorum Sindicum vel Sindicos offerri die Nativitatis Beati Sancti Iohannis Baptistae de Mense Iunii Florentiae in Ecclesia Sancti Iohannis praedicti eo more quo in similibus observatur unum Palium de Serico valoris, & extimationis Florenorum Sex auri ad minus, & in his debita observent sub poena Librarum Ducentarum Florenorum parvorum pro qualibet vice Comuni Florentiae applicanda in qua aliquid de praedictis obmitteret.

Item cum dicatur quod in Curia dicti Comunis Casalis sit una Moia apta ad producendum, seu faciendum Salinam, & dicta Moia intelligatur esse, & sit Comunis Florentiae, & quod ipsi Homines, & Personae faciant, & facere possint de Salina ex dicta Moia, & de ipsa Salina eis sibi detur quantum eis sufficit pro tempore infrascripto ad rationem Solidorum Decem Florenorum parvorum pro qualibet quarta. Et quod si ad dictam, vel ex dicta Moia non fie-

fieret Salina quod pro tempore trium annorum proxime futurorum ipsi Comuni Casalis possit, & debeat dari in Civitate Vulterrae per Officium Comunis Florentiae de Salina ad sufficientiam pro Hominibus, & Personis dicti Comunis Casalis in dicto tempore trium annorum ad dictam rationem, & pro pretio Solidorum Decem Florenorum parvorum pro quarta Salinae. Et sic ipsis observetur in dicto tempore trium annorum non teneantur, nec cogantur pro Sale, vel ad emendum, seu accipiendum de Sale, vel Salina in alio loco, vel aliter quod supradictum sit, considerata maxime eorum paupertate.

Item quod Ioannes Antonil habitans in dicto Comune Casalis rebanniatur ab omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis hactenus datis, & factis in Civitate Vulterrae, vel alibi, & quod per Magnificos Dominos Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiae Civitatis Florentiae, & eorum Collegia deliberentur, & ordinentur, & deliberare, & ordinare debeant, quod ipse Iohannes absolvatur, & cancelletur in dicta Civitate Vulterrae de qualibet sua Condemnatione, & Bamno, & absque alia solemnitate.

Item quod dictum Comune Casalis possit semel, & pluries, & quandocunque, & quotiescunque sibi, & pro ipso, & in ipso Comuni Casalis *facere Statuta, & Ordinamenta* pro Regimine, & Gubernatione Hominum, & Personarum dicti Comunis, & pro Causis Civilibus, & Criminalibus in ipso Comuni *quod Statuta, & Ordinamenta non valeant nisi postquam approbata fuerint in Civitate Florentiae* per Magnificos Dominos Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiae Populi Comunis Florentiae, & Gonfalonerios Societatum Populi, & Duodecim bonos viros Comunis Florentiae praedicti, vel duas partes eorum aliis absentibus, vel requisitis, aut contradicentibus vel remotis, vel per alios Cives Florentinos quos ad haec semel aut pluries deputaverint,

Et quod per ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiae, & eorum Collegia praedicta, & duas partes eorum, aut alios Cives, qui per eos deputati fuerint, possint dicta *Statuta, & Ordinamenta, & quidlibet eorum in totum, & in partem approbari, reprobari, & cassari, & eis addi, & detrahi, & mutari, & nova Capitula fieri prout, & quotiescunque voluerint*, & cum illis modis, limitationibus, & correctionibus, ac mutationibus, de quibus eis, vel duabus partibus eorum videbitur. Et quod de approbatione, & de omnibus faciendis vigore presentis Capituli in Civitate Florentiae debeat apparere scriptura quae inde facta fuerit, per Scribam Reformationum Consiliorum Populi, & Comunis Florentiae, vel eius Coadiutorem, aut Commissarium, & non per alium, & aliter non valeat.

 Item

Item quod deinceps omni tempore Decem Officiales Baliae Comunis Florentiae pro tempore existentes, & seu duae partes eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis, & non existentes Decem Baliae, Domini Priores, & Vexilliferum Iustitiae Populi, & Comunis Florentiae una cum officio Gonfaloneriorum Societatum Populi, & Duodecim bonorum Virorum Comunis praedicti, & seu duae partes eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis possint semel, & pluries, & quotiescumque Deliberare, Ordinare, Providere, & Disponere de Gubernatione, Regimine, Immunitate, Exemptione, Oneribus, & Factionibus, Favoribus, Custodia, Gratiis, & Beneficiis dicti Comunis Casalis, & de Curia Hominum, & Personarum in genere, & in specie, & pro ut, & sic, & quoties voluerint, aut viderint convenire, & quod de his quae deliberarentur, ordinarentur, vel fierent vigore presentis Capituli in Civitate Florentiae debeat apparere scriptura, quae inde fiat per Scribam Reformationum Consiliorum Populi, & Comunis Florentiae, vel eius Coadiutorem, aut Commissarium, & non per alium quoquomodo.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini in loco Audientiae dictorum Dominorum Decem Baliae praesentibus Ser Paulo Ser Landi Fortini, & Ser Martino Lucae Martini Notariis, & Civibus Florentinis Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XIII.

Sommissione di Bibbona alla Repubblica Fiorentina.
Ex Libro inscripto Comitatus Pisarum a c. 147.

CAPITULA COMMUNIS BIBBONIS.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Sexto, Indictione quinta decima secundum cursum, & Morem Florentinorum, die quarto decimo Mensis Januarii Magnifici, & potentes Viri

Bartolus Jacobi Banchi — — — — — — — —
Ridolfus Pauli Lotti — — — — — — — — —
Antonius Domini Luce de Panzano — — —
Cionaccius Francisci Baroncelli — — — — —

Jo-

Johannes Johannis Aldobrandini — — — —
Miniatus Dini Coreggiarius — — — — — —
Ceccus Ducci Cecchi Fei — — — — — — —
Gerorzus Francisci de Aleis — — — — — —

Cives honorabiles Florentini Octo de Decem Baliae Magnifici, & Potentis Comunis Florentiæ absentibus Piero Johannis Firenzis, & Thomaso Dominici de Oricellariis eorum Collegis simul Congregatis in eorum Audientia audita, & intellecta Submissione de præsenti Mense Januarii facta supradicto Officio Dominorum Decem Baliæ recipiente pro dicto Comuni Florentiæ de Comuni Bibbonis de Maritima Comitatus Pisarum, & de Curia, & Pertinentiis, Hominibus, & Personis dicti Comunis Bibbonis in perpetuum per Chellinum Neri de dicto Comuni Bibbonis Sindicum, & Procuratorem, & Sindacario, & Procuratorio nomine dicti Comunis, & etiam vice, & nomine dicti Comunis Bibbonis. Et audita, & intellecta receptione facta per dictos Dominos Decem Baliæ eorum Officio recipientes pro dicto Comuni Florentiæ, & ejus vice, & nomine cum Exemptionibus, Immunitatibus, Liberationibus, Gratiis, Honoribus, Favoribus, & Beneficiis, & Capitulis, Partibus, & Articulis, de quibus pro ut, & sicut semel, & pluries, & quotiescunque provisum, ordinatum, deliberatum, & dispositum fuerit per Officium ipsorum Dominorum Decem Baliæ, vel eorum successores, aut duas partes eorum. Et auditis Supplicationibus, & Postulationibus factis pluries, & per ipsos Sindicos, & Mandatarios, & pro parte dicti Comunis, & Homines, & Personas eorundem. Et attendentes quod dictum Commune, & ejus Curia non propter suum defectum nunc, & non prius venit ad Obedientiam Comunis Florentiæ, cum ut asseruit dictus Sindicus post quam Comune Florentiæ habuit Dominium Civitatis Pisarum, Homines dicti Comunis fuerunt semper parati obedire Comuni Florentiæ, sed non fuerunt permissi, & postea qui eos tenebat Rebellavit contra Comune Florentiæ. Et volentes ipsi Comuni, & ejus Curiæ, & eorum Hominibus, & Personis, & pro ut infrascribere Gratias facere de Gratia speciali, & ut recognoscant Comune Florentiæ esse suum Dominum, habita super his ad invicem deliberatione solemni vigore Auctoritatis, & Potestatis eis concessæ, & competentis, & omni modo, via, causa, & forma, quibus melius, & efficacius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, deliberaverunt, & disposuerunt omnia, & singula infrascripta videlicet.

I. In primis quod dictum Comune Bibbonis cum ejus Curia, Territorio, Hominibus, & Personis in perpetuum intelligatur esse, & sit sub Dominio, Obedientia, Regimine, Imperio, & Gubernatione dicti Magnifici Comunis Florentiæ, tanquam eorum unici, & veri Do-

ri Domini, & ipſi Comuni Florentiæ, & non alii debeant legaliter & fideliter obedire prout veri Subditi, & Comitativi Comitatus Florentiæ in omnibus tractentur, reputentur, cenſeantur. & ſint.

II. Item quod dictum Comune Bibbonis cum ſuis Hominibus & Perſonis intelligatur eſſe, & ſit exemptum, liberum, & immune per tempus duorum Annorum inceptorum die Octavo preſentis Menſis Januarii, quo die fuit facta Submiſſio per Sindicos Supradictos ab omnibus, & Singulis Datiis, Preſtantiis, Impoſitis, Gravedinibus, & Factionibus quibuſcunque realibus, & perſonalibus, & ordinariis, & extraordinariis, & mixtis, & pro ipſis non poſſint, vel debeant gravari, vel aliqualiter moleſtari in perſona, vel bonis quoquomodo, & quid quid contrafieret, ſit irritum, & inane, & de facto revocetur. Salvo tamen, & excepto quod prædicta Exemptio liberatio, & Immunitas non intelligatur pro Gabella Portarum, & ejus membris, nec pro his quæ facerent, vel contraherent extra dicta loca.

III. Item quod dictum Comune Bibbonis, & ejus Homines, & Perſonæ, vel aliquis ipſorum non poſſint, nec debeant quoquomodo gravari, exigi, vel moleſtari in perſona vel bonis durante tempore Exemptionis dictorum duorum Annorum proxime venturorum, inceptorum die Octavo preſentis menſis Januarii tunc ſupraſcripto, ſalvo pro aliquo debito hactenus contracto vel facto ante dictam diem Octavam preſentis Menſis Januarii quoquomodo cum aliqua ſingulari perſona, & ſeu ad quod pro tempore tunc præterito teneretur alicui ſingulari perſonæ, & ſic pſis cuilibet eorum poſſit, & debeat effectualiter obſervari. Nec in prædictis ſalvo, & excepto, quod non obſtantibus prædictis prædictum Comune Bibbonis, & ejus Homines, & Perſonæ poſſint exigi, & gravari pro eo quod declaratum fuerit per Officium Decem Baliæ, & ipſum Comune, & ſeu ejus Homines, & Perſonas, vel quoſcunque ex eis deberi dare Filio, vel Filiis Comitis Arrighi della Gherardeſca. Ita tamen quod per hoc ipſum Comune, Homines, & Perſonæ habeant terminum ad ſolvendum, id quod declaratum fuerit, medietatem per unum Annum ante declarationem, & aliam medietatem per alium Annum poſt primum proximè futurum.

IV. Item quod dictum Cumune Bibbonis, & ejus Curia, & eorum Homines, & Perſonæ intelligatur eſſe, & ſit exemptum, abſolutum, & pleniſſime liberatum ab omnibus, & ſingulis Debitis, ad quæ pro tempore prædicto dictum Comune Bibbonis, & ejus Homines, & Perſonae, vel aliquis eorum tenentur Comuni Piſarum, & pro aliquo tali Debito teneri non poſſint, nec debeaut gravari, vel aliqualiter moleſtari.

V.

V. Item quod dictum Comune Bibbonis, & Homines, & Personæ dicti Comunis pro tempore Trium Annorum proxime venturorum habeant, & habere debeant de Salina a Comuni Florentiæ, & seu ejus Officialibus in Civitate, aut Comitatu Vulterræ videlicet unam Quartam Salinæ pro qualibet Testa, & quolibet Anno, & solvantur denarii sex pro qualibet libra dictæ Salinæ, & sic debeat dictum Comune Florentiæ accipere, & eis possit, & debeat dari, & sic effectualiter observari durante dicto tempore trium Annorum, ut superius dictum est.

VI. Item dictum Commune Bibbonis cum suis Hominibus, & Personis debeant pro Comune Florentiæ omni tempore benigne, & gratiose tractari, ut devoti Subditi, & Servitores ipsius Comunis Florentiæ, & considerato quod omnes Homines, & Personæ dicti Comunis Bibbonis fuerunt depredati, & derobati, & etiam certi ipsorum fuerunt interfecti.

VII. Item quod dictum Comune Bibbonis elapsis dictis duobus Annis dictae eorum Exemptionis teneatur, & debeat solvere, & pagare Comuni Florentiae, seu Camerario Camerae pro ipso Comuni Florentiae, seu Camerario Camerae pro ipso Comuni recipienti pro eorum taxa illam quantitatem pecuniae, de qua deliberatum, ordinatum, seu taxatum fuerit semel, & pluries, & quoties voluerint, & sub illis terminis, & pagis per Magnificos, & Potentes Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiae Populi, & Comunis Florentiae una cum Officio Gonfaloneriorum Societatum Populi, & Duodecim bonos Viros dicti Comunis, & per duas partes eorum aliis absentibus, & irrequisitis, de qua taxatione fiat scriptura per Scribam Reformationum Comunis Florentiae, vel eius Coadiutorem, & non per alium.

VIII. Item quod Gabella Vini, & Macelli, & aliæ Gabellæ solitae esse in dicto Comuni Bibbonis sint, & esse intelligantur dicti Comunis Bibbonis pro dicto tempore duorum Annorum eorum Exemptionis, & ad ipsum Comune pertineant, & expectent pro ipso tempore.

IX. Item quod omnia, & singula Bona, mobilia, & immobilia, ac iura, quæ pertinerent ad ipsum Comune Bibbonis, & seu ipsius essent, & quæ quocunque modo fuissent occupata, vel indebite tenerentur per quemcunque cujuscunque gradus, status, vel conditionis existat, debeant illico restitui, & libere relaxari ipsi Comuni Bibbonis. Et insuper etiam quod ipsum Comune Bibbonis possit, & sibi liceat etiam propria auctoritate ipsa bona, & iura recuperare, apprehendere, & capere, tenere, possidere, usufructare, & exinde ut de propriis facere velle suum, & ad prædictum debeat ipsi Comuni

muni Bibbonis dari auxilium, & favorem per quoscunque Officiales Communis, & pro Communi Florentiæ, & quemlibet ipsorum.

X. Item quod dictum Comune Bibbonis possit exigere, & exigi facere per se omnem pecuniam, & rem quæ sibi debetur a quacunque de Causa, & in hoc detur si favor, & auxilium ut supra.

XI. Item quod Pasturæ Bibbonis, & Prateriæ, quæ ad ipsum Comune Bibbonis pertinerent, prout hactenus pertinebant, & cum eisdem juribus, & non cum maioribus, vel aliis, & in eorum iuribus, quæ habent in dictis Pasturis non debeant impediri, vel molestari.

XII. Item quod quaelibet persona dicti Comunis Bibbonis, quæ inde recessisset, possit redire, & habitare in dicto Communi Bibbonis, & tenere, & possidere omnia sua bona, etiam si sibi fuissent occupata quacunque Causa.

XIII. Item consideratis Guerris præteritis, & damnis, & molestis receptis per Homines, & personas dicti Comunis Bibbonis. Quod ipsi Homines, & Personæ, vel aliquis ipsorum non possint, nec debeant conveniri, exigi, vel gravari in persona, vel bonis pro aliquo Affictu, sive Censu, pro quibus quoquo modo tenerentur pro tempore præterito Domino Archiepiscopo, & quod aliquis Rector, vel Officialis non possit, nec debeat pro prædictis facere, vel inferre, aliquam molestiam, vel gravamen, & quod ipsi Homines, vel Personæ de, & a prædictis intelligantur liberi, & absoluti.

XIV. Item quod dictum Comune Bibbonis, & Homines, & Personæ dicti Comunis intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis hactenus factis pro quibuscunque Malaficiis, & Excessibus in Civitate vel Districtu Florentiæ, aut in Civitate Vulterræ, aut in Civitate, vel Districtu Pisarum, & pro ipsis Condemnationibus, & Bamnis non possint, nec debeant capi, detineri, aut aliqualiter molestari in persona, vel bonis quoquo modo, & nullam executionem dictæ Condemnationes, & Bamna habere possint.

XV. Item quod dicti Homines, & Personæ de dicto Comuni Bibbonis, & ejus Curia intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus, & singulis Maleficiis, Excessibus, & Delictis hactenus commissis, & perpetratis, etiam quomodocunque gravibus, vel gravissimis, & propterea non possint, nec debeant accusari, denuntiari, condemnari, puniri, vel molestari, & quidquid contra fieret sit irritum, & inane, & de facto revocetur.

XVI. Item quod dictum Comune Bibbonis, & Homines, & Personæ dicti Comunis teneantur, & debeant non obstantibus præ-

di-

dictis, & infrascriptis facere omni tempore pro Comuni Florentiæ Exercitus, & Cavalcatas ad mandatum dicti Comunis Florentiæ, & Suorum Officialium, sed semper debeat haberi consideratio ad possibilitatem ipsius Comunis, & secundum Eorum possibilitatem, ad hæc omni vice procurantur, & non ultra.

XVII. Item quod dictum Comune Bibbonis in signum Obedientiæ, & Subiectionis debeant deinceps in perpetuum quolibet Anno facere per Eorum Sindicum offerre die Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ de Mensæ Iunii in Ecclesia Sancti Iohannis prædicti de Florentia ut moris est, & in similibus observatur unum Palium de Serico valoris ad minus Florenorum Octo Auri, & in his debeat observare sub Pœna Librarum Quingentarum Florenorum Parvorum pro qualibet vice Comuni Florentiæ applicanda, in qua aliquid de prædictis observetur.

XVIII. Item quod dictum Commune Bibbonis possit semel, & pluries, & quandocunque, & quotiescunque sibi, & pro ipso, & in ipso Comuni facere Statuta, & Ordinamenta pro Regimine, & Gubernatione Ipsorum Hominum, & Personarum pro causis Civilibus, & Criminalibus, quæ Statuta, & Ordinamenta non valeant, nisi postquam approbata fuerunt in Civitate Florentiæ per Magnificos Dominos Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiæ Populi, & Comunis Florentiæ & Gonfalonierios societatum Populi, & Duodecim bonos Viros Comunis prædicti, vel duas partes Eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis, vel alios Cives Florentinos quos ad hæc semel, aut pluries deputaverint, & quod per Ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiæ, & Eorum Collegia prædicta, & duas partes Eorum aut alii Cives qui deputati fuerint possint dicta Statura, & Ordinamenta, & quomodolibet Eorum in totum, & in partem Approbari, Reprobari, & Cassari, & eis addi, Detrahi, & Mutari, & nova Capitula fieri prout, & quoties voluerint, & cum illis modis, limitationibus, & Exemptionibus, mutationibus de quibus Eis, vel duabus partibus Eorum videbitur. Et quod de approbatione, & de omnibus faciendis vigore præsentis Capituli in Comitatu Florentiæ debeat apparere scriptura, quæ inde facta fuerit per Scribam Reformationum Consiliorum Populi, & Comunis Florentiæ, vel ejus Coadiutorem, & non per alium, & alias non valeant.

XIX. Item quod deinceps omni tempore Decem Officiales Baliæ Comunis Florentiæ pro tempore existentes, & seu duæ partes Eorum aliis absentibus, & irrequitis, & non existentes Decem Baliæ Dominorum Priorum, & Vexilliferi Justitiæ Populi, & Comunis Florentiæ una cum officio Gonfaloneriorum Societatum Populi, & Duodecim

decim bonorum Virorum Comunis praedicti, & seu duae partes Eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis possint semel, & pluries, & quotiescunque Deliberare, Ordinare, Providere, Disponere de Gubernatione, Regimine, & Immunitate, Exemptionibus, Oneribus, Factionibus, Favoribus, Custodia, Gratiis, Benefitiis dicti Comunis, & Ejus Curiae Hominibus, & Personis in genere, & in specie pro ut, & sicut & quoties voluerint, aut viderint convenire: Et quod de his quae Deliberaverant Ordinaverant, vel facerant vigore praesentis Capituli in Civitate Florentiae debeat apparere Scriptura, quae inde fiat per Scribam Reformationum Comunis Florentiae, vel Ejus Coadiutorem, & non per alium.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentiae in Audientia Dominorum Dominorum Decem Baliae praesentibus Ser Paulo Ser Landi Fortini, & Ser Martino Lucae Martini Notaris, & Civibus Florentinis, Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Nono, Indictione Secunda die Vigesimo quinto Mensis Martii.

Nobiles, & Prudentes Viri.

Bernabas Johannis de Aleis — — — — — —
Rossus Pieri Rossi — — — — — — — —
Ser Jacobus de Salviatis Miles — — — — —
Pierus Jacobi de Baroncellis — — — — — —
Ser Bartholommeus de Popoleschis — — — —
Nicolaus Nepi de' Spinis — — — — — — —
Jacobus Francisci Cambi — — — — — — —
Leonardus Sylvestri Brigliarus — — — — — —

Cives honorabiles Florentini Octo ex Decem Officialibus Baliae Comunis Florentiae, absentibus Nicolao Johannis de Uzzano, & Luca Manetti de Filicaia Eorum Collegis. Auditis Ambaxiatoribus supradicti Comunis Bibbonis dicentibus inter alia quod tempus Duorum Annorum Exemptionis ipsi Comuni Bibbonis concessae in Civitate Florentiae de suprascripto Mense Januarii Anno Millesimo Quadringentesimo Sexto finem habuit de Mense Januarii nunc proxime praeteriti, ac etiam finitum tempus securitatis a Debitis concess-

cessae ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis, & similiter de Gabella Vini, & Macelli, & etiam finitum tempus, & dicentibus Damna per Eos in Guerra concepta. Et auditis Eorum Petitionibus, & volentes ipsis Gratiam facere, praemisso, & celebrato secreto Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinamenta vigore Autoritatis, & Potestatis Eorum Officio supra concessae, & omni modo, Via, Causa, & Forma quibus melius potuerunt, Providerunt, Ordinaverunt, & Deliberaverunt omnia, & singula infrascripta, videlicet.

In primis quod supradicta Exemptio, & Immunitas concessa ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro Duobus Annis finitis de Mense Januarii proxime praeteriti intelligatur esse, & sit de novo concessa, & ipsum de novo concesserunt pro aliis Duobus Annis, qui intelligantur habuisse initium die Octavo Mensis Januarii proxime praeteriti, cum eisdem modis, effectibus, & condictionibus in suprascripto secundo Capitulo contentis.

Item quod Gabella Vini, & Macelli, & aliae Gabellae solitae, de in dicto Communi Bibbonis ipsi Comuni Bibbonis concessae, ut supra patet pro Duobus Annis intelligantur etiam de novo concessae, & sic concesserunt ipsi Communi Bibbonis pro aliis Duobus Annis qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti.

Item quod tempus Duorum Annorum pro securitate a Debitis concessum ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis ut apparet in Tertio Capitulo suprascriptorum Capitulorum intelligatur esse, & sit de novo concessum, & ipsum de novo concesserunt ipsi Communi Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii proxime praeteriti cum hoc tamen effectu inter alia, quod quolibet Anno dictorum Trium Annorum debeant solvere Tertiam partem Debiti, & deficientes in terminis ex nunc graventur, & non habeant securitatem ex tunc.

Item quod tempus Trius Annorum pro quibus ipsum Comune Bibbonis, & Ejus Homines, & Personae debent habere de Salina a Comuni Florentiae, ut in suprascripto Tertio Capitulo de suprascriptis continetur prorogatur, & illud prorogaverunt pro tempore Unius Anni finitis dictis Tribus immediate proxime sequturi, & cum eisdem modis, & condictionibus in dicto Capitulo contentis.

Acta fuerunt praedicta in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in Audientia dictorum Dominorum Decem Baliae, presentibus Ser Martino Lucae Notario Florentino, & Francisco Anto-

tonii Praeceptore Officii Dominorum Priorum, & Vexilliferi Iustitiae Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Decimo, Indictione Quarta Secundum cursum, & Morem Florentinorum Die Decimo Octavo Mensis Februarii.

Nobiles, & prudentes Viri Domini Decem Baliae tunc in Officio Praesidentes, & in numero sufficienti invicem congregati in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in Audientia Eorum Residentiae pro Eorum Officio exercendo; Audito Ambaxiatore Communis Bibbonis de Maritima Comitatus Pisarum Subiecti Comuni Florentiae narrante inter alia in effectu quod tempus Exemptionis pro Comuni Florentiae dicto Comuni Bibbonis, & Suis Hominibus, & Personis concessae ultima vice suprascripto die Vigesimo Quinto Mensis Martii Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Decimo ut supra patet pro Duobus Annis finem habuit die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriri. Et quod propter Damna per Homines dicti Comunis Bibbonis recepta in Guerra facta, ut alias narratum fuit, & verum est dicti Homines, & Personae dicti Comunis Bibbonis adhuc non sunt potentes ad supportandum Onera, & ad solvendum dicto Comuni Florentiae pro ut deberent, & vellent. Et audita Supplicatione, & Petitione facta pro parte dicti Comunis Bibbonis & examinata per Officium ipsorum Decem Baliae hac materia ut dixerunt. Et habita super his ad invicem deliberatione solemni, & praemisso, & celebrato inter Eos in numero ut dictum est sufficienti invicem congregatos Solemni, & Secreto Scruptineo, & ottento Partito ad Fabas Nigras, & Albas Secundum Ordinamenta virtute Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis, & omni modo, via, & causa quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt. Quod supradicta Exemptio, & Immunitas ut supra concessa dicto Comuni Bibbonis, & quod finem habuit die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti intelligantur esse, & sit cum salvo infrascribendo de novo concessa, & ipsam de novo Dederunt, & Concesserunt dicto Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum, qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii nunc proximè praeteriti, & exinde proximè futurum cum modis, condictionibus, & salvis aliis Ordinamentis, & etiam cum concessione Gabel-

bellarum ipsi Comuni, Bibbonis alias facta, ut supra patet. Et etiam pro dicto tempore Trium Annorum cum solita Concessione, & praetio Salinae, ut in aliis Capitulis de Salina continentibus disponitur, & sicut alias ordinatur.

Hoc tamen salvo, & Ordinato quod non obstantibus suprascriptis dictum Commune Bibbonis teneatur, & debeat Solvere Comoni Florentiae, & Camerariis Camerae Civitatis, & Comunis Florentiae quolibet, & pro quolibet Anno dictorum Trium Annorum Libras Centum Florenorum Parvorum in duabus Pagis videlicet de Sex Mensibus in Sex Menses dictorum Trium Annorum sub paena Quarti Pluris Auri, quod in termino non solveret. Et pecunia pro praedictis solvenda mittatur ad Cassam Conducte dictae Camerae Comunis Florentiae, & non ad alium Introitum, nec in alia Capsa Mandantes suprascripta effectu aliter observari debita.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio, & Audientia sopradictis, presentibus Ser Paulo Ser Landi Notario, & Marco Niccoli Civibus Florentinis Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Tertio decimo, Indictione Sexta, Secundum Cursum, & morem Florentinorum die Primo Mensis Aprilis.

Magnifinici, & potentes Domini Domini Priores Artium, & Vexilliferi Iustitiae Populi, & Comunis Florentiae, una cum Officiis Gonfaloneriorum Societatum Populi, & Duodecim bonorum Virorum dicti Comunis intellectis, quae coram Eis exposita fuerunt pro parte Communis Bibbonis de Maritima Comitatus Pisarum, & hodie Comitatus Florentiae suprascripti continente in effectu, quod tempus Duorum Annorum suprascriptorum pro quibus tertia vice Exemptio concessa fuit dicto Communi Bibbonis, ut supra patet finem habuit die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti, & quod Homines, & Personae de ipso Comuni Bibbonis propter Damna hactenus recepta ut alias dictum fuit adhuo non sunt potentes ad substinenda Onera pro ut vellent, & essent Eorum intentionis, quam bonam habent erga Commune Florentiae. Et audita Supplicatione, & Petitione facta cum reverentia pro ipso Comuni Bibbonis, & volentes dicto Communi, & Hominibus Gratiam de novo facere habita super his ad invicem deliberatione Solemni, & demum inter ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Justitiae, & Gon-

Gonfalonerios societatum Populi, & Duodecim bonos Viros in numeris sufficientibus invicem Congregatos in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae, praemisso, & celebrato Solemni, & Secreto Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum ordinem vigore auctoritatis, & potestatis Eis concesse, & competentis vacante Officio Decem Baliae, & omni modo, Via, Forma, & Causa quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt, quod Exemptio, & Immunitas supradicta hactenus dicto Communi Bibbonis concessa, & prorogata, & quae finem habuit die Octavo Mensis Januarii proximè praeteriti ex nunc intelligatur, & sit de novo concessa, & ipsam de novo dederunt, & concesserunt dicto Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti cum modis, & condictionibus, & salvis aliis ordinatis, & cum omnibus aliis Eis concessis, & de quibus superius continetur, & cum solutione etiam Librarum Centum Florenorum Parvorum facienda quolibet Anno Camerario Comunis Florentiae, ut in alia suprascripta continetur, & scriptum est.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini presentibus Fratre Georgio Nuti Priore Hospitalis Sangalli, & Ser Iohanne Ser Viviani Notario, & Cive Florentino Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis. In quorum &c.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XIV.

Sommissione di Donoratico alla Repubblica Fiorentina.

Ex Libro Comitatus Pisarum a c. 198.

CAPITULA DONORATICI.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo septimo Indictione Quintadecima secundum cursum, & morem Florentinorum die Decimo Mensis Februarii.

Ma-

Magnifici, & Nobiles Viri.

Bartolus Jacobi Banchi — — — — — — — — —
Ridolfus Pauli Lotti - — — — — — — — — —
Antonius Domini Lucae de Panzano — — — —
Cionaccius Francisci de Baroncellis — — — —
Johannes Johannis de Aldobrandinis — — — —
Ceccus Domini Cecchi Fei — — — — — — —
Pierus Johannis Firenzis, & — — — — — — —
Gerozzus Francisci de Aleis — — — — — — —

Cives honorabiles Florentini Octo de Officio Dominorum Decem Baliae Magnifici, & Potentes Comunis Florentiae absentibus tamen Thomaso de Oricellariis, & Miniato Dini Eorum Collegis diligenter considerantes Submissionem factam Officio ipsorum Dominorum Decem Baliae pro Comuni Florentiae *recipientes de Comuni, & Castro Donoratici Comitatus Pisarum, & Eorum Fortilitiis, Curiis, Hominibus, & Personis in perpetuum* per Antonium Lupi vocatum Corso, Sindicum, & Sindacario nomine ipsius Comunis Donoratici, & Eius Hominum, & Personarum, & receptionem factam per ipsum Officium Dominorum Decem Baliae pro ipso Comuni Florentiae cum Exentionibus, Gratiis, Beneficiis, Oneribus, Absolutionibus, Liberationibus, Capitulis, Modis, & Conditionibus de quibus prout, & sicut semel, & seu pluries provisum, ordinatum, deliberatum, & dispositum fuerit per Officium ipsorum Dominorum Decem Baliae. Et volentes super his, & de infrascribendis providere, ordinare, disponere, & deliberare habita ad invicem deliberatione solemni, & demum inter ipsos Dominos de Officio Decem praemisso, & facto solemni, & secreto Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum ordinamenta dicti Comunis vigore auctoritatis, & potestatis Eorum Officio concessae, & attributae, & omni modo, via, causa, & forma quibus melius, & efficacius potuerunt, providerunt, deliberaverunt, ordinaverunt, & disposuerunt omnia, & singula infrascripta videlicet.

I. In primis *quod dictum Comune, & Castrum Donoratici cum eius Curia, Pertinentiis, Hominibus, & Personis, intelligatur esse, & sit in perpetuum sub Dominio, Imperio, Iurisdictione, Gubernatione, Regimine, Custodia, & Obedientia dicti Magnifici Comunis Florentiae, & non alterius ullo modo*, & ipsi Comuni Florentiae, & Suis Officialibus, & nulli alii *debeat in omnibus obedire legaliter, & fideliter in perpetuum*.

II. Item quod dictum Comune Donoratici cum Suis Hominibus, & Personis tractetur, & reputetur *ut Comune, & ut Homines, & Personae de Comitatu Florentiae, & pro ut vere, & mere Sudditi Comu-*

Comunis Florentiae, & non alterius, & ipsum Castrum cum Fortilitiis semper teneatur, & custodiatur pro Comune, & pro Comuni Florentiae.

III. Item quod dictum Comune Donoratici cum Suis Hominibus intelligatur esse, & sit Exemptum, Liberum, & Immune per tempus Duorum Annorum proxime futurorum ab omnibus, & singulis Datiis, & aliis Impositis, Extimis, Prestantiis, Gabellis, & Factionibus ordinariis, & extraordinariis, & propterea non possit, nec debeat gravari, vel molestari, nec aliquis de Hominibus ipsius Comunis Donoratici: salvo quod praedicta non intelligantur pro Gabella Portarum, & eius membris.

IV. Item quod dictum Comune Donoratici cum Suis Hominibus, & Personis intelligatur esse, & sit absolutum, & liberatum ab omnibus, & singulis ad quae pro tempore praedicto tenebantur seu tenentur Comuni Pisarum quacunque de causa, & propterea ipsum Comune Donoratici, vel sui Homines, vel aliquis Eorum non possint, nec debeant gravari, vel molestari.

V. Item quod dictum Comune Donoratici, & Eius Homines, & Personae, vel aliquis ipsorum non possint, nec debeant capi, detineri, gravari, vel molestari in Persona, vel bonis hinc ad Duos Annos proxime futuros pro aliquo Debito hactenus contracto, vel facto cum aliqua singulari persona, & seu ad quod pro tempore praeterito tenentur alicui singulari personae.

VI. Item praedicti Homines, & Personae de dicto Comuni Donoratici intelligantur esse, & sint absoluti, & liberati ab omnibus, & de omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis hactenus ubicunque factis, pro quibuscunque Maleficiis, Excessibus, Delictis, & pro ipsis non graventur, nec molestentur.

VII. Item quod dicti Homines, & Personae de dicto Comuni Donoratici intelligantur esse, & sint absoluti, & liberati ab omnibus, & singulis Maleficiis Excessibus, & Delictis hactenus ante Mensem Novembris proxime praeteriti commissis, & factis, & propterea non possint Accusari, Condemnari, vel Molestari.

VIII. Item quod dictum Comune Donoratici teneatur, & debeat quolibet Anno in perpetuum facere offerri in Civitatae Florentiae die Festi Sancti Johannis Baptistae de Mense Junii in Ecclesia Sancti Johannis praedicti unum Cerum Librarum Decem Cerae, ut in similibus observatur sub Poena Librarum Quinque Florenorum Parvorum Comuni Florentiae applicanda pro qualibet vice, in qua non fuerit facta dicta Oblatio.

IX. Item quod dictum Comune Donoratici teneatur, & debeat non obstantibus praedictis facere pro Comuni Florentiae Exercitus, & Cavalcatas secundum suam possibilitatem.

X. Item

X. Item quod dictum Comune Donoratlci possit, & sibi liceat facere, & fieri facere in Flumine Navalenti unum Molendinum cum suis Aedificiis, Pertinentiis, & Expedientiis quibuscunque sine contradictione, & molestia cuiuscunque, & ipsum Molendinum pertineat ad ipsum Comune Donoratici salvis tamen Iuribus cuiuscunque personae.

XI. Item quod dictum Comune Donoratici possit, & sibi liceat Aedificare seu facere Rehaedificari, & aptari prope Portam unum Infrantorium ad Oleum cum Aedificiis, & Pertinentiis quibuscunque quod Infrantorium pertineat ad ipsum Comune Donoratici sine molestia, & contradictione cuiuscumque.

XII. Item quod Homines, & Personae de dicto Comuni Donoratici tractentur, & reputentur ut Comitativi Comitatus Florentiae, & pro talibus habeantur, & censeantur, & insuper quod medietas Condemnationum fiendarum pro Capitaneo, & Eius Notario de dicto Comuni, vel aliqua persona exinde medietas pertineat ad ipsum Comune Donoratici, & alia ad Comune Florentiae, & sic observetur.

XIII. Item quod Antonius Duecini vocato Zaccagninus habitans in dicto Comune Donoratici Rebanniatur ab omni Condemnatione hactenus facta contra Eum in Civitate Vulterrae, & per Magnificos Dominos Dominos Priores & Vexilliferum Iustitiae Civitatis Florentiae, & Eorum Collegia Deliberetur, & Ordinetur quod ipse Antonius absolvatur, & cancelletur in dicta Civitate Vulterrae liberè de qualibet sua Condemnatione, & Bamno.

XIV. Item quod dictum Comune Donoratici possit semel, & pluries pro suo Regimine, & Gubernatione facere Statuta, & Ordinamenta, quae postquam approbata fuerunt in Civitate Florentiae, & non prius valeant, & observentur, & quod ipsa Statuta, & Ordinamenta possint approbari in Totum, & in Partem, & Reprobari, Cassari, Corrigi, & Mutari, & Eis addi, & nova Capitula fieri per Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiae Civitatis Florentiae, & Eorum Collegia, vel Duas partes Eorum, & seu alios Cives Florentiae, qui per Eos deputati fuerint, ita tamen quod de qualibet tali Approbatione, & de aliis faciendis in dicta Civitate apparere, & fieri debeat scriptura quae facta fuerit per scribam Reformationum Comunis Florentiae, & seu Eius Coadiutorem, & non per alium ullo modo.

XV. Item quod dictum Comune Donoratici cum suis Hominibus, & Personis debeat omni tempore pro Comune Florentiae benigne, & gratiose tractari.

XVI. Item quod deinceps omni tempore Magnifici Domini

 Domi-

Domini Priores Artium, & Vexillifer Iustitiae Populi dicti Comunis Florentiae, & Eorum Collegia, & seu duae partes Eorum aliis tamen absentibus, & irrequisitis possit semel, pluries, & quotiescunque super, & de Immunitatibus, Exemptionibus, Gratiis, Liberationibus, & Absolutionibus quibuscunque, ac Oneribus, & Gravedinibus dicti Comunis Donoratici, & Eius Hominum, & Personarum, & cuiuslibet Eorum, providere, ordinare, & deliberare, prout, & sicut Eis, vel duabus partibus Eorum videbitur expedire. Ita tamen quod de omnibus, & singulis faciendis in Civitate Florentiae vigore praesentis Capituli apparere debeat scriptura manu Scribae Reformationum Comunis Florentiae, vel Eius Coadiutoris, & non alterius.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini in Audientia dictorum Dominorum Decem Baliae praesentibus Ser Martino Lucae Martini, & Ser Paulo Volte Notariis, & Civibus Florentinis Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

In Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Nono Indictione secunda secundum cursum, & morem Florentinorum, die vigesimo quinto Mensis Martii.

Nobiles, & prudentes Viri.

Barnabas Johannis de Aleis — — — — — — —
Rossus Pieri Rossi — — — — — — — — — —
Ser Jacobus Alemanni de Salviatis Miles — — —
Pierus Jacobi de Baroncellis — — — — — —
Ser Bartholommeus de Popoleschis — — — — —
Scolaus Nepi de Spinis — — — — — — — —
Jacobus Francisci Cambi — — — — — — — —
Leonardus Silvestri Brigliarius — — — — — —

Cives honorabiles Florentini Octo ex Decem Officialibus Baliae Magnifici Comunis Florentiae, absentibus Nicolao Johannis de Uzzano, & Luca Manetti de Filicaia Eorum Collegis. Audito Antonio Mattei vocato Corso Ambaxiatore suprascripti Comunis Donoratichi allegante, quod tempus suprascriptorum Duorum Annorum Exem-

Exemptiones concessae ipsi Comuni Donoratici supradicto Anno Millesimo quatercentesimo sexto finem habuit de Mense Februarii nunc Proxime praeterito, & similiter de securitate a Debitis, & aliis. Et dicente impotentiam dicti Comunis Donoratici, & Eius Hominum, & Personarum, & quod sunt multum distantes a Civitate Florentiae. Et audita Petitione facta per ipsum Antonium Ambaxiatorem praedictum, & volente ipsi Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis gratiam facere praemisso secreto Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum ordinem, vigore Baliae, & auctoritatis Eis concessae, & competentis, & omni modo via, & forma, & causa quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt omnia, & singula infrascripta videlicet.

In primis quod Exemptio, & Immunitas supra concessa ipsi Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis pro tempore Duorum Annorum, qui finem habuerunt de Mense Februarii proxime praeteriti, intelligatur Eis de novo concessa, & pariter Eis de novo concesserunt pro tempore aliorum Duorum Annorum, qui intelligantur initium habuisse die Decimo Mensis Februarii nunc proxime praeteriti cum iisdem modis, & condictionibus in suprascripto Tertio Capitulo suprascriptorum Capitulorum contentis.

Item quod tempus Duorum Annorum Eis supra concessum, quod non possint capi, aut gravari, vel molestari pro debitis ut in Capitulo continetur, intelligatur ipsa concessio, & eadem securitas concessa, & sic concesserunt pro tempore Trium Annorum proxime futurorum, qui intelligantur initium habuisse die Decimo Mensis Februarii nunc proxime praeteriti in hoc effectu videlicet: quod in primo Anno ipsorum Trium Annorum ante finem Anni solvere debeant tertiam partem Debitorum, & aliam tertiam partem similiter in secundo Anno, & aliam tertiam partem in tertio anno dictorum trium annorum, & aliter pro ipsis debitis non possint, nec debeant gravari, vel molestari, sed qui ex ipsis Hominibus defecerit solvere in dictis terminis, gravetur pro eo quod dare deberet, & pro toto, & ex nunc dicti termini sibi non prosint.

Item quod de condemnationibus, quas faciet Capitaneus Campigliae de Hominibus dicti Comunis, medietas pertineat ad Comune Florentiae, & alia medietas ad Comune Donoratici, sed pro condemnationibus Damnorum datorum, totum pertineat ad Comune Donoratici praedictum.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini praesentibus Ser Martino Lucae Notario Florentino, &

 Fran-

Franciſco Antonii Praeceptore Officii Dominorum Priorum, & Vexilliferi Juſtitiae Teſtibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item poſtea Anno Incarnationis Domini Noſtri Jeſu Chriſti Milleſimo Quatercenteſimo Decimo, Indictione Quarta ſecundum curſum, & morem Florentinorum die Decimo ſeptimo Menſis Februarii.

Nobiles, & Prudentes Viri.

Ser Laurentius Antonii de Ridolfis Decretorum Doctor
Jacobus Rainerii de Saſſolinis — — — — — — — —
Ser Johannes Serriſtori Legum Doctor — — — — —
Andreas Nicolai de Giugnis — — — — — — — —
Johannes Roſſi Pieri — — — — — — — — — —
Antonius Davanzati de Davanzatis — — — — —
Particinus Johannis Ghiovi — — — — — — — —
Ser Maſus Lucae de Albizis — — — — — — — —
Bindus Franciſci de Aglis — — — — — — — —

Cives honorabiles Florentini Novem de Officio Dominorum Decem Baliae, Magnifici, & potentis Comunis Florentiae abſente Thomaſo Neri de Ardinghellis Eorum Collega, informati quod olim die Vigeſimo quinto Menſis Martii Anno Milleſimo Quatercenteſimo Nono per tunc Officium Decem Baliae ut ſupra patet fuit in effectu Proviſum, & Deliberatum in favorem ſuprafcripti Comunis Donoratici. Quod Exemptio dictorum Annorum pro quibus fuerat conceſſa ipſi Comuni Donoratici ut in Tertio Capitulo ſupraſcriptorum primorum Capitulorum continetur, & apparet, quod tempus erat tunc tempore ſecundae Deliberationis iam finitum die Decimo Menſis Februarii tunc proxime praeteriti de novo Concederetur, & ſic ipſam Conceſſerunt ipſi Comuni Donoratici pro tempore aliorum Duorum Annorum, qui intelligerentur initium habuiſſe die Decimo Menſis Februarii tunc proxime praeteriti Anno Milleſimo Quatercenteſimo octavo, ut in Deliberatione ſupraſcripta continetur. Et audito de novo Ambaxiatore dicti Comunis Donoratici, & Eius Petitione, & Supplicatione intellecta: Et volentes etiam gratiam facere ipſi Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Perſonis habita ſuper his ad invicem Deliberatione ſolemni, & demum inter ipſos Dominos Decem Baliae ſuperius nominatos, ſimul congregatos in Pala-

Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in Audientia Eorum Officii praemisso Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinem vigore Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis, & omni modo, via, & forma quibus melius potuerunt, Providerunt, Ordinaverunt, & Deliberaverunt, quod dicta Exemptio de qua supra fit mentio, & a principio concessa fuit dicto Comuni Donoratici, ut patet in suprascripto Tertio Capitulo primorum Capitulorum, & quae, & postea ut supra dicitur, & apparet fuit etiam de novo concessa pro tempore Duorum Annorum. Qui duo secundi Anni finem habuerunt die Decimo praesentis Mensis Februarii intelligatur esse, & sit de novo concessa, & imposterum de novo Concesserunt ipsi Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum proxime futurorum initiatorum die Decimo praesentis Mensis Februarii, cum Effectibus, Modis, & Condictionibus in suprascripto Tertio Capitulo contentis, hoc tamen addito proviso, & declarato quod non obstantibus praedictis dictum Comune Donoratici, & Eius Homines, & Personae teneantur, & debeant Camerario Camerae Comunis Florentiae pro ipso Comuni recipiente, quolibet Anno dictorum Trium Annorum die Quintodecimo Mensis Augusti cuiuslibet Anni dictorum Trium Annorum Libras Quadraginta Florenorum Parvorum sub poena Quarti Pluris: Et quod modis, & in effectibus supradictis possit, & debeat observari.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo quartodecimo, Indictione Septima secundum cursum, & morem Florentinorum, Die Tertio decimo Mensis Aprilis.

Nobiles, & Prudentes Viri Domini Decem Baliae Comunis Florentiae invicem in numero sufficienti Congregati in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in loco Eorum Audientiae, audita Narratione coram Eorum Officio facta pro parte suprascripti Comunis Donoratici in effectu continente, quod Exemptio, & Immunitas hactenus ultima vice concessa dicto Comuni Donoratici de Mense Februarii Anno Millesimo Quadringentesimo Decimo, pro Tribus Annis finem habuit de Mense Februarii proxime praeteriti. Et audita etiam Paupertate, & Impotentia Hominum, & Personarum dicti Comunis, & quod necesse est pro Conservatione dictorum Hominum quod dicta Exemptio, & Immunitas de novo Concedatur dicto Comuni Donoratici habita invicem deliberatione solemni, & demum inter ipsos Decem praemisso, & celebrato solemni, & secreto Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinem vigore Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis. Et

omni

omni modo, via, & forma, quibus magis, & melius potuerunt, providerunt, & ordinaverunt, & deliberaverunt quod dicta Exemptio, & Immunitas hactenus ultima vice concessa dicto Comuni Donoratici de Mense Februarii Anno Millesimo Quadringentesimo Decimo pro Tribus Annis ut supra dicitur, & cum solutione Annuali Librarum Quadraginta Florenorum Parvorum ex nunc intelligatur esse, & sit de novo concessa, & ipsam de novo concesserunt dicto Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum proxime futurorum initiatorum immediate post finem dictae ultimae Exemptionis ut supra concessae dicto Comuni Donoratici de Mense Februarii Anno Millesimo Quadringentesimo Decimo, & cum dicta Solutione Librarum Quadraginta Florenorum Parvorum facienda quolibet Anno dictorumTrium Annorum, pro quibus dicta Exemptio de novo conceditur Camerario Camerae Comunis Florentiae, & cum eisdem terminis, & cum eisdem modis, & conditionibus in dicta ultima Exemptione contentis. In quorum &c.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XV.

Approvazione delli Statuti di Donoratico fatta dalla Repubblica Fiorentina.

Fides per me infrascriptum, qualiter in Fasciculo Statutorum Communis Donoratichi editorum de Anno 1407. existente in Archivio Palatii Urbis Florentiae, in fine dictorum Statutorum habetur infrascripta Approbatio tenoris sequentis, videlicet.

In Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Nostri Iesu Christi Millesimo Quadringentesimo septimo, Indictione Decima quinta secundum cursum, & morem Florentinorum die Primo Mensis Iunii.

Nobiles, & prudentes Viri

Jacobus Michaelis Giachi Lanifex — — — — — —
Laurentius Johannis Coreggiarius — — — — — —
Leonardus Marci Giotti Fantonis, & — — — — —
Nicolaus Manovellozi Manovelli — — — — — —

Ci-

Cives honorabiles Florentini electi, & deputati in Commissarios, & Approbatores, & pro Commissariis Magnificorum, & Potentum Dominorum Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi Iustitiae Populi, & Communis Florentiae, & per ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiae, & Eorum Collegia secundum Ordinamenta, ad Videndum Examinandum, Corrigendum, Approbandum, seu Reprobandum, & Cassandum suprascripta Statuta, & Ordinamenta Communis, Castri, Hominum, & Personarum Castri Donoratici de Maritima Gherardeschae noviter facta, & composita, & ipsis Addendum, & Detrahendum, Mutandum, Corrigendum, & Capitula de novo faciendum, & ad faciendum in praedictis ea, quae possent ipsi Domini Priores, & Vexillifer, & Eorum Collegia supradicta simul existentes Florentiae in Palatio Populi Florentini, Visis, auditis, & intellectis suprascriptis Statutis, & Ordinamentis, & Capitulis ipsorum Statutorum, & Ordinamentorum noviter compositorum, & super praedictis factis, examinatis per plures, & plures dies, tandem vigore Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis, & omni modo, via, & forma, quibus magis, & melius potuerunt, praemisso primo inter eos Solemni, & secreto Scrutineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinamenta, ipsa Statuta, & Ordinamenta approbaverunt, & confirmaverunt, & pro approbatis, & confirmatis esse decreverunt cum salvis, exceptis, Correctionibus, Additionibus, Detractionibus, Mutationibus, & Cassationibus infrascriptis, & de quibus infra mentio fiet, videlicet.

1. In primis quod praedicta Statuta, vel aliquod ipsorum Capitulorum non intelligantur, vel observentur, nec locum habeant contra Ecclesiasticam Libertatem, nec contra Honorem, Statum, Dominium, vel Iurisdictionem Communis Florentiae, nec contra bonos Mores.

2. Item, quod per dicta Statuta, vel Ordinamenta non derogetur, nec derogatum intelligatur Statutis, & Ordinamentis Communis Florentiae, vel alicui Eorum, nec per ipsa fieri possit contra Statuta, & Ordinamenta Communis Florentiae, nec etiam derogetur, nec derogatum intelligatur Iurisdictioni vel Honori Communis Florentiae, vel Potestatis, Capitanei, vel Executorum Ordinamentorum Iustitiae Civitatis Florentiae.

3. Item Vigesimum Octavum Capitulum primi Libri dictorum Statutorum positum sub Rubrica. Quod in casibus Dotis restituendae Mulier possit petere antefatum. supradicti Approbatores dictum Capitulum cum omnibus suis partibus in totum Cassaverunt, & Annullaverunt, & nullius efficaciae esse voluerunt, & deliberaverunt.

4. Item,

4. Item, etiam Trigesimum Quartum Capitulum Secundi Libri dictorum Statutorum positum sub Rubrica De Paena non custodientium tam de die, quam de nocte, supradicti Approbatores, & Commissarii dictum Trigesimum Quartum Capitulum cum omnibus suis partibus in totum Cassaverunt, & Annullaverunt, & pro Casso, & Annullato esse voluerunt.

5. Item, quod omnium, & singularum Condemnationum fiendarum vigore praesentium Statutorum de quacumque Persona per Potestatem, seu Officialem dicti Communis Donoratichi, medietas perveniat, & pervenire possit, & debeat ad Commune Florentiae, & alia medietas ad Commune Donoratichi non obstante Octavo Capitulo Secundi Libri dictorum Statutorum posito sub Rubrica De Poenalium offensionum tam cum sanguine, quam sine sanguine, vel etiam aliquo alio Capitulo praesentium Statorum in contrarium disponentium quoquo modo; Et quod Camerarius generalis dicti Communis Donoratici, qui pro tempore erit, teneatur, & debeat solvere Camerario Communis Florentiae finito suo Camerariatus Officio dictam medietatem Denariorum tangentem Communi Florentiae secundum Ordinamenta, salvo, & excepto a praedictis condemnatur Damnorum datorum, & dandorum in dicto Communi Donoratichi, quae Condemnationes Damnorum datorum, & dandorum mittantur executioni, & applicentur secundum quod, & prout disponitur per praesentia Statuta de dictis Damnis datis, & dandis non obstante praesenti Capitulo dicente, quod sint in totum dicti Communis Donoratichi.

Item, quod dicta Statuta, & Ordinamenta intelligantur esse, & sint Approbata cum Correctionibus, & Modificationibus omnibus suprascriptis. & sic ipsa Approbaverunt pro tempore, & termino Trium Annorum proxime futurorum initiatorum dicta die Prima dicti Mensis Iunii, & non ultra; Deliberantes, & Ordinantes dicti Approbatores, quod ante lapsum dictorum Trium Annorum, vel postea infra Duos Menses immediate sequentes dictum Commune Donoratichi sub poena Librarum Ducentarum Florenorum Parvorum ab ipso Communi Donoratici pro Communi Florentiae exigenda teneatur mittere Florentiam ad Approbandum dicta Statuta, & Ordinamenta, & procurandum cum effectu novam Approbationem; Et elapsos dictos Tres Annos, & Duos Menses dicta Statuta, & Ordinamenta sine nova Approbatione usum non possit habere, nec sint alicuius valoris sine nova Approbatione.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini praesentibus Ser Martino Lucae Martini Notario, & Cive

ve Florentino, & Ser Francisco Tomasii de Urbe Veteri Notario Publico Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

c. Ego Simon Fabbrini Minister Archivii Palatii Civitatis Florentiae, in fidem me subscripsi hac die 29. Mensis Iulii 1769.

NUM. XVI,

Documento che prova, che i Signori Conti della Gherardesca non possiedono Donoratico, che Essi chiamano Feudo di S. A. S.

Adì 15. di Giugno 1635. in Firenze.

Atteso che il Conte Ugo della Gherardesca intenda muover Lite contro li Signori Luigi Senatore, e altri de Serristori per ricuperazione della metà del Pasco di Donoratico, contenente Pasture, Terre sode, e da Sementa, e Boschi per ricuperarla da loro come attenente al Castello di Donoratico *Feudale di S. A. S.* pervenuto in lui per la morte di Monsignor Conte Cosimo della Gherardesca, come per il Memoriale fattone a S. A. S. dal detto Conte Ugo, e fermato da Quella per Informazione al Magistrato Illustrissimo de Signori Luogotenente, e Consiglieri sotto dì 23. di Maggio prossimo passato, e che li detti Signori Serristori l'abbino in Emfiteusi, o Fitto perpetuo a Linea Masculina dall'Arte del Cambio della Città di Firenze, e desiderando il detto Conte Ugo di sfuggire spese di Liti con la detta Arte promette per se, e suoi Successori in detta Contea di Donoratico, che semprechè di ragione le venisse recuperata la detta metà di Pasco come sopra senza restituzione di prezzo alcuno, di corrispondere alla detta Arte *per l'importanza del medesimo Canone ogni Anno fino alla Recaducità del Feudo predetto a S. A. S.*, che li pagano li Signori Serristori, purchè la detta Arte non si opponga alle pretensioni del detto Conte Ugo, ma si difenda Lei (che non le mancheranno ragioni) contra alli medesimi Signori Serristori in tutto quello, che oltre all'importanza del detto Canone per conservazion loro potessero pretendere da Lei per causa, et occasione dell'Evizione della detta metà di Pasco come sopra, e perciò Io Ugo sopraddetto ho fatto la presente Scrittura, e sottoscritta di mia propria mano, obbligandomi a quanto sopra detto dì, et Anno in Firenze.

c. Ugo de Conti della Gherardesca mano propria.

Adì

Adì 16. Febbraio 1646.

Esibita in Cancelleria del Cambio dai Signori Conti Guido, Piero, e Simone Maria Figliuoli, et Eredi del Signor Conte Ugo della Gherardesca, e dicenti essere sottoscritta di mano del detto Signor Conte Ugo loro Padre, e Loro confermare quanto in essa si dice: presente il Cancelliere del Cambio, et accettante per detta Arte ec.

c. Fabio Cilleni Cancelliere.

Adì 10. Ottobre 1771.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente nella Filza Terza di Rescritti dell' Arte del Cambio a c. 251., che si conserva nell' Archivio della medesima di presente riunita al primo Dipartimento della Camera di Commercio, Arti, e Manifatture della Città di Firenze, e concorda salvo ec.

c. Filippo Vannetti S. Cancelliere.

NUM. XVII.

Statuti di Bolghieri

J. M. J. 1509.

AD Honorem, Laudem, & Reverentiam Omnipotentis Dei, & Ejus Gloriosissimae Virginis Mariae Matris Suae, & Sanctissimi Apostoli, & Prophetae Johannis Baptistae Auctoris, Protectoris, Defensoris, & Gubernatoris Magnifici, ac Potentissimi, & Invictissimi Populi Florentini, & ad honorem, & reverentiam Beatorum Apostolorum, & Sanctorum Jacobi, & Cristophori ejusdem Protectorum, & Defensorum Communitatis Castri Burgheri Maritimae Pisarum Capitaneatus Campiliae Dominationis Benemerito Magnificae, ac Potentissimae Reipublicae Florentinae: sub ejus Regimine, Gubernatione, & Devotione dictum Comune Castri Bulgheri regitur, & gubernatur: Et ad honorem Statum, Gloriam, & Magnificentiam Prefatae Reipublicae Florentinae, & Partis Guelforum: Et ad honorem, & lau-

& laudem perpetuam Hominum, & Personarum dictae Comunitatis Castri Bulgheri Amen &c.

Hoc est Statutum sive Lex Praefatae Comunitatis Castri Bulgheri noviter factum, editum, & compositum per prudentes, & sapientes, & discretos Viros infrascriptos videlicet.

Magistrum Andream Dominici Fabrum
Michel' Angelum Francisci Ulivi, & } Statutarios electos, ab-
Lucam Sforzii del Stora — — — — } suntos, & deputatos per Consilium Generale dictae Comunitatis Bulgheri ad componendum, & de novo faciendum, & ordinandum omnia, & singula Statuta, sive Leges inferius descripta, & ad notata, per quae dictum Comune. & Homines Castri Bulgheri in perpetuum Regentur, & Gubernantur, & scripta, & publicata per me Johannem Olim Thomasi Pieri de Giacomellis de Castro Ripomarancii Vallis Cecinae Districtus Florentiae Notarium Publicum Flerentinum sub Annis Domini Nostri Jesu Christi ab Eius Salutifera Incarnatione Millesimo Quingentesimo nono, Indictione Duodecima, die vero Prima Mensis Junii dicti Anni infrascripti tenoris, & continentiae videlicet.

Considerato i prefati Statutari, che per il passato i Consoli, e Camarlingo del prefato Comune inconsideratamente, e senza alcuna Commissione di Comune, hanno fatte spese ingordissime, per non avere alcuna regola, nè ordine nelle Venute degli Officiali di Bibbona a Borgheri, di modochè hanno dato disordine grandissimo, e al Pubblico, e al Privato per essersi trovate in sei Mesi passati tali spese fatte per conto di tali Notari, e Officiali messe a Escita Lire Ottanta, che non sono tutte le altre correnti, e ordinarie Uscite à ragguaglio di quelle, e volendo à tali disordini ovviare per conservazione di esso Comune, e dei Poveri di quello per non avere Entrate, se non per via di Dazi; Però provviddero, e di nuovo Statuirno, & Ordinorno, che per l'avvenire i Consoli, e Camarlingo, che si troveranno di detto Comune per alcun modo, nè sotto alcuno quesito colore non possino, nè debbino fare alcuno spendio delle avute Sostanze, e Beni di detto Comune, se prima non sarà Stanziato per i due terzi d'un Uomo per Casa di detto Comune, e facendosi tale spesa in altro modo, e senza Stanziamento prima fatto, non possino per modo alcuno essere messe, e fatte buone al Camarlingo, e pena ai Modolatori di Esso Comune di Lire Dieci per uno, ed obbligati a fare buone tali spese messe a Escita senza Stanziamento al detto Comune: Salvo che la prima volta che detto Notaro di Bibbona verrà a Borgheri sia lecito a detti Consoli, e Camarlingo poter fare Onore al detto Notaro e Officiali dell'avere, e pecunia di detto Comune senza loro pregiudizio, e danno, non potendo però

 paf-

passare di spesa in tale Onoranza più che Lire Due, ed ogni altra spesa, che occorrerà straordinaria in detto Comune, non si possa pagare nè per il Camarlingo, nè per altri, se prima non sarà Stanziata per i Consoli, e per i due Terzi di un'Uomo per Casa di detto Comune. E stanziandosi in altro modo, i Modolatori, ovvero Ragionieri di detto Comune non possino quelle mettere a Escita, e mettendole siano obbligati farle buone al detto Comune.

II. Avendo veduto i detti Statutari, che per non avere avuta regola, nè modo nel vendere i Proventi, ed Entrate di Comune è conseguito Disordine grandissimo, per essersi Incantati dai Forestieri, e Uomini di poco credito, di che il Comune ha ricevuto Danno grandissimo per non essere stato pagato, e volendo a tale Disordine ovviare, e regola porre, però Provviddero, e di nuovo Statuirno, ed Ordinorno, che per l'avvenire i Consoli di detto Comune siano tenuti, & obbligati ogni Entrata, e Provento di Comune vendere ad Incanto per un'Anno per volta, e in dì di Festa comandata, affine vi si possa trovare tutto il Popolo, e in prima facendosi Bandire pubblicamente sei dì innanzi. Come tale dì deputato tali Proventi si averanno a vendere, e diensi, e concedinsi per i detti Consoli a lume di Candela, e restino al fine di quello al più Offerente con utile, e bene di Comune, e che in sei dì tali Entrate di Proventi, Vendite, e Concessioni di Vendite non possino per modo alcuno, nè sotto alcun quesito Colore essere concesse a nessuno, che non pagherà Gravezze in detto Comune, pena a Ciascuno di detti Consoli di Lire Dieci, e tal Vendita resti di nessun valore, e tali Forestieri tenerla non possino. E per più sicurtà di Comune, quello a chi tali Vendite resteranno, sia tenuto, ed obbligato infra tre dì, dal dì restatogli tale Provento, e Vendita dare ai detti Consoli due Idonei, e sufficienti Pagatori di dover pagare, e integralmente satisfare ai debiti tempi le sue paghe da descriversi tali Pagatori per il Cancelliere del detto Comune, e in sù Libri di quello, e mancando di tale osservanza, incorra tale Offerente, e Compratore di tali Entrate in pena di Lire Venticinque, e inoltre tali Entrate, e Proventi di nuovo si rivendino, e concedinsi per i detti Consoli al più Offerente, e vendendosi meno, tale primo Compratore per non aver dato, e pagato, oltre alla detta pena di Lire Venticinque, sia tenuto, ed obbligato di fatto quel meno si rivenderà il suo Provento, Comprando, Satisfando il detto Comune, e la pena in che sarà incorso delle dette Lire Venticinque, si possa di fatto riscuotere, e senza fare altre Solennità, o Condennazione, e la Quarta Parte sia data al Rettore che quella farà riscuotere, e il resto sia del Comune, e Comunista, secondo il consueto di detto Castello.

III.

III. Desiderando i detti Statutari, che i Forestieri stieno a termini loro, e che i Luoghi Domestici da Essi, e loro Bestie sieno riguardati dagli infiniti Danni che essi fanno, però provviddero, e di nuovo ordinorono, che per l'avvenire nessuna Bestia di alcun Forestiere, intendendosi quello, che non pagherà Gravezze in detto Comune, non possa tenere nessuna Bestia di qualunque generazione in alcun Luogo dei Domestichi di detto Comune, e che sarà universalmente tenuto Dimestico, come in Possessioni, Vigne, e Luoghi simili, pena per ciascun Branco di Bestie Grosse, o Minute di qualunque ragione di Lire Cinque. Intendendosi Branco in questo Conto tanto da Bestie Venticinque in sù, e da detto numero indietro, Pena Soldi Quattro per Bestia: E che ogni Persona possa essere Accusatore, e guadagni la Quarta parte, e Soldi Quattro per Lira quella sarà pervenire nelle mani del Camarlingo di detto Comune, e Comunità secondo il contenuto di detto Luogo.

IV. Conoscendo i Prefati Statutari, e Ordinatori esser cosa onorevole, e utile il tenere il Castello ordinato, e netto dalle Brutture, e massime di cosa facile, e senza pregiudizio e disagio degli Uomini, e Persone di quello: Però Provviddero, Statuirono, e nuovamente Ordinorono, che per l'avvenire alcuna Persona di qualunque Stato, Grado, ò Condizione si sia, ardisca, ò presumi in modo alcuno porre. gettare ò porre, fare alcuna Generazione di Spazzatura, Fastidj, o Brutture di qualunque Generazione si sia nel Castello predetto, e massime nella Via, Piazza, o Chiassi Publici, ed Abitabili di Esso: Pena ciascuna volta chi contrafarà Soldi Dieci, e che per detto Castello non si possa tenere alcuna Generazione di Bestia, salvo che nelle Stalle ordinarie, e recipienti da Bestie: E similì i Porci possino stare, e tenersi nei Castri ordinarj, e consueti, ma non per la Terra, pena a ciascuno Contrafaciente per ciascuna Bestia Soldi Cinque, e ciascuna Persona di tali Contrafazioni possa essere Accusatore, e guadagni la Quarta parte, e un Quarto di quel Rettore, che tal Pena, e Condennazione farà riscuotere, ed il resto del Comune, o Comunità predetta secondo il consueto.

V. Veduto, ed esaminato i prefati Statutari della detta Terra, ed Uomini di quella si governano con il Bestiame, ed essere il primo d' Ottobre, e per cagione di detto Bestiame essere infinite volte intravvenuto (e che mediante le Semente fatte fuori dei Confini, e Luoghi Confinanti) Inimicizia, e scandolo infrà gl' Uomini di detti Luoghi, e desiderando i detti Statutari, che gli Uomini abbino il dovere di seminare, e a il Bestieme a pasturare, e che più Scandali abbino per detta cagione a nascere, e intervenire, però i Prefati Statutari provviddero, e di nuovo ordinorono, che nessuna

suna Persona di qualunque grado, e condizione si sia ardisca per modo alcuno Recte, o Indirecte di fare alcuna Generazione di Semente fuori dei Confini, e Luoghi Dati, e Consueti Anno per Anno Seminarsi in detta Comunità, e contrafacendo, ed essendo dannificati dalle Bestie, non possino tali Bestie dannificanti in tali Luoghi Seminati fuori del Consueto, essere accusate, ne ragione se ne possa per alcuno Officiale tenere, ne etiam ad alcuna Estima, e Padroni di esse Bestie essere per alcun modo obbligati, ne ragione di simile Estima tenere se ne possi, ma sieno detti Padroni di esse Bestie, e quelle del tutto Liberati, e Consolati, affine che ciascuna Persona abbia a essere, e stare tacita, e contenta alla Sementa, e Luoghi consueti, e Ordinati per gli altri.

VI. Ricerco, e trovato i detti Statutari, che per il passato i Camarlinghi di detto Comune hanno sempre renduto conto al loro proposito, il che è stato in danno, e pregiudizio grandissimo del detto Comune, e volendo a ciò provvedere, e a tale iniqua cosa ovviare: Però Statuirno, e di nuovo fermarono, che per l'avvenire tutti i Camarlinghi, che saranno in detto Comune, etiam quelli, che averanno Amministrato delle Avute, e Pecunia di detto Comune, siano tenuti, ed obbligati infrà tre dì dal dì del fine del suo deposto Offizio avere data la sua Entrata, e Uscita del suo Offizio, e Amministrazione nelle mani dei Modolatori, ovvero Ragioneri, che gli saranno stati eletti, e deputati dai Consoli di detta Comunità sotto pena di Lire Dieci di fatto da pagarsi, e applicarsi per la Quarta parte a quel Rettore, che quella farà risquotere, e pervenire nelle mani del Generale Camarlingo di detto Comune, e che i Consoli di detta Comunità sieno tenuti, ed obbligati il primo dì dell'Entrata del loro Offizio eleggere, e deputare due Modolatori, ovvero Ragionieri a quel Camarlingo, e tale Persona, che averà tenuto, e Amministrato delle Avute, e Pecunia del detto Comune sotto pena a ciascuno dei detti Consoli di Lire Dieci di fatto, da pagarsi, e riscuotere, e applicarsi come sopra. I quali due Modolatori così eletti, e deputati per modo alcuno rifiutare non possino, ma al tutto sieno tenuti, ed obbligati tale Officio accettare, e infra dì cinque dal dì averanno avute le Scritture dal detto Camarlingo, e Persona, che averà Amministrato dell'Entrate, e Pecunia, e cosa del detto Comune Avuta, Riveduta, Ricerca, e Calcolata, e Insaldata la ragione per loro Sentenza posta, e ridotta sotto pena a ciascuno di Essi Ragionieri di Lire Dieci di fatto da applicarsi, e riscuotersi come di sopra, e che detto Camarlingo, e Persona infra cinque dì dal dì di detta sua salda Ragione sia tenuto, ed obligato ogni Somma, e Quantità di Pecunia, Roba, e Avuta avessi, o fossi stato giudicato da

sua

ſua Modolatori foſſe Debitore di detto Comune, avere dato, pagato, e reſtituito nelle mani del nuovo Camarlingo del detto Comune ſotto pena del Doppio, di fatto paſſati detti cinque dì da eſſere incorſo, e di tale pena del Doppio Grazia alcuna fare non ſe ne poſſa, e ſempre, e in ogni tempo ſe ne poſſa riconoſcere, e riſcuotere, e farla pagare per il Notaro, e Officiale di Bibbona, ſenza avere altro richiamo, e abbino ſolo il ſuo di reſto da quel tale foſſi debitore.

VII. Conſiderando i prefati Statutari, che nella Corte, e Juriſdizione del detto Caſtello ſi fanno infiniti Danni Perſonali, e che coſa alcuna ſi campa, e volendo qualche Terrore, e Pena dare ai Dannificanti, però provviddero, e di nuovo ordinorno, che per l'avvenire ciaſcheduna Perſona, che darà Danno Perſonalmente in Vigne, ò in qualunque altra Generazione di Frutti Domeſtici d'altra Perſona, ſia condannato di fatto in Lire Una per ciaſcuna volta, e di Notte raddoppino le dette Pene, ſalvo, e riſervato, che ai Fanciulli d'età d'Anni Otto in dietro non poſſino eſſere Accuſati, nè per alcun modo Condannati, nè alcuna ragione di tali Fanciulli tenere ſe ne poſſa.

VIII. Vedendo i detti Statutari, che i Lupi fanno infinitiſſimi danni al Beſtiame, e deſiderando dare animo agl'Uomini, e Perſone di fare Edifizi, e ordinghi di pigliare ſimili Lupi, e ancora che gl'Uomini più volentieri ſeguitino d'Ammazzare, e Offendere detti Lupi, però provviddero, ed ordinorno, che per l'avvenire ciaſcheduna Perſona, che ucciderà Lupi groſſi in ſu la Comunità, e Giuriſdizione di Borgheri, abbi per ſuo Premio, e fatica Lire Tre dell'uno, e per ciaſcuno Lupicino Lire Una, i quali Danari, e Pagamenti il Camarlingo di detta Comunità ſia tenuto, & obbligato di fatto pagarli ſenza avere altro Stanziamento, o ſuo pregiudizio, o danno dell'Avute, e Pecunia di detta Comunità, dichiarando, e provando così eſſere i Conſoli di detto Comune.

IX. Conſiderando i prefati Statutari, che l'Ufizio dei Conſoli, e il Regimento, e Governo del detto Comune, e che per non avere alcuna Commiſſione di punire i Diſubbidienti all'Offizio di quelli è conſeguito il più delle volte Diſordine, e Danno di Comune, e volendo, che ogni Uomo nelle fazioni di Eſſo Comune ſia vigilante, e abbi Timore, e Pena non oſſervando. Però provviddero, e di nuovo ſtatuirno, ed ordinorno, che per l'avvenire i Conſoli di detto Comune poſſino, e Autorità, Poteſtà, e Balìa abbino di potere punire, e condannare in fino in Soldi Dieci qualunque Perſona di qualunque grado ſi ſia ſubietta al detto Comune non oſſervante i Comandamenti, e Ordini di detti Conſoli, e maſſime per coſe appartenenti, e ſpettanti al detto Comune, e la detta Pena poſſino di fatto riſcuotere,

tere,

tere, e quella darla per richiamo al Notaro di Bibbona, e per meno si possa graziare.

X. Conoscendo i prefati Statutari essere cosa giusta, ed onesta, che i Conduttori del Macello abbino a stare con qualche regola in nel Vendere le Carni il giusto, e conveniente Prezzo, e non al proposito di essi, come per il passato hanno fatto in danno, e pregiudizio del Privato, e volendo a ciò provvedere, e ordine a questi dare, però ordinorno, e statuirno, e per Legge fermorno, che per l'avvenire i Consoli del detto Comune ogni volta, che detto Macello si averà à Vendere, e Concedere, sieno tenuti, & obbligati Quindici dì innanzi. che sarà il tempo di detta Vendita, porre, e fermare i Prezzi giusti, e convenienti, secondo la loro Coscienza di tutte le Carni, che per l'Anno avvenire Vendere, e Concedere si potessino per il nuovo, e futuro Conduttore di detto Macello, nominandosi, e fermandosi il Prezzo a ciascuna Generazione di Carne, e separatamente, e con tali Prezzi così posti, e fermati ancora sieno tenuti, & obbligati Dieci dì innanzi al tempo della Vendita di detto Macello farlo per Bando pubblicare, come in tali Conduzioni si averà a Vendere, e Concedere, e al debito tempo con tali Prezzi così fermati, e presi, i detti Consoli sieno tenuti, & obbligati Vendere, Dare, e Concedere a Lume di Candela, o Moccolo spento, e con quegl'obblighi a detti pagatori, e pene da incorrere, non dandogli, che si contengano nello Statuto di Vendere gl'altri Proventi, e Entrate di Comune, e che tali Conduttori, ovvero Conduttore sia tenuto, & obbligato osservare, e tali Prezzi così impostigli, e fermati in su detto suo Incanto, e Vendita di Macello per i detti Consoli, e di quegli per modo alcuno uscire, nè contrassare sotto alcuno quesito Colore, sotto Pena di Lire Cinque per qualunque Libbra Venderà, e volta contrafarà a detti Prezzi posti, e nominati nell'Incanto, e Vendita di detto Macello, di fatto da essere incorso, e da applicarsi per la Quarta parte al Rettore, che quella farà riscuotere, e pervenire nelle mani del Generale Camarlingo di detto Comune, e di tale Condannazione, e Pena grazia alcuna fare non se ne possa, e in ogni tempo se ne possa riconoscere per gl'Officiali di Bibbona. E similmente incorrino i Consoli predetti in Pena di Lire Dieci per ciascuno di Essi non osservando tale Ordine, e modo nel Vendere al Macello soprascritto con i Prezzi, e Capitoli sopraddetti, e da applicarsi, e riscuotere come di sopra, e che nessuno di qualunque grado si sia non possa Vendere al detto Castello, e Jurisdizione di quello alcuna generazione di Carne, se prima non pagherà l'Infrascritta nominata Gabella al Conduttore di detto Macello sotto Pena di Lire Tre per qualunque Bestia, e obbligato alla Gabella, i quali

Prez-

prezzi infrascritti pagati, o accordati al Conduttore, vendere, e fare possa come il detto Conduttore: Salvo, e riservato, che delle Carni salvatiche in qualunque modo prese. Avendo Carne il Beccaio fatta di qualunque ragione, non si possino dette Carni salvatiche vendere in detto Castello, e Jurisdizione di quello, per insino che tali Carne trovata fatta di detto Beccaio non è venduta, e distribuita senza licenza di detto Beccaio, ma sendo senza Carne, si possa vendere per l'infrascritto Prezzo, e Gabella infrascritta, da pagarsi al detto Conduttore: Ed affinchè il Conduttore non abbi avere Litigio, e Controversia con chi vendere, e Macellare vorrà alcuna generazione di Carne, dichiarano gli sia lecito, e possa pigliare da chi vendere, e Macellare vorrà l'infrascritta Tassa, e Gabella, e di questa escire non possa cioè

Per ciascuna Vitella di Latte Vaccina Soldi dieci, cioè Soldi — — — — — — — — — — — — Sold. 10. —

Per ciascuna Vacca, e Bue Soldi quindici, cioè — Sold. 15. —

Per ciascun Castrone Macellato Soldi cinque, cioè Sold. 5. —

Per ciascun Porco Maschio, e Femmina Sol. tre, cioè Sold. 3. —

Per ciascuna Capra, Arcibecco, Becco, e Capretto Soldi tre, cioè — — — — — — — — — — — Sold. 3. —

Per ciascuna Pecora, e Agnello Soldi trè cioè — Sold. 3. —

Per ciascuno Bufalo, e Bufala, Soldi quindici, cioè Sold. 15. —

Per ciascuna Vitella Bufalina Soldi dieci cioè — Sold. 10. —

Per ciascuno Cervio, e Cervia di qualunque peso Soldi dieci, cioè — — — — — — — — — — — Sold. 10. —

Per ciascuno Porco, o Troja Salvatica di qualunque peso, Soldi cinque — — — — — — — — — Sol. 5. —

E se ciascuno, così il Conduttore, come altri che vendesse Carne, o una Generazione di Carne per un'altra, incorra per ciascuna volta in Pena di Lire Dieci, e di fatto si possa risquotere, e la Quarta parte sia di quel Rettore, che quella farà pervenire nelle mani del Generale Camarlingo di detto Comune, e ogni Persona ne possa essere Accusatore, e abbino la Quarta Parte, e siagli tenuto segreto, e che ciascuno che vorrà Macellare, o vendere Carne, oltre ad avere accordata la Gabella al Conduttore, sieno tenuti vendere le dette Carni per loro Macellate per quei Prezzi, e modi è tenuto darla il vero Conduttore, e mancando incorra in quella medesima Pena, e pregiudizj, che detto Conduttore, salvo che alla Carne Salvatica di qualunque ragione, si abbi a porre i Prezzi per i Consoli in quel tempo esistenti in Offizio il dì si averà condurla a vendere, e per quelli si abbino a Osservare per i detti Venditori di detta Carne Salvatica, e in altro modo vendere non si pos-

 sa,

Actum in Castro Castagneti praesentibus Gabriele Bono Venturae de Volaterris, & Ioanne Marci de Salutio Comitatus Aretii Testibus &c.

Pateat qualiter Convocatis Hominibus Consilii Communis Castagneti in Ecclesia Sancti Laurentii de Castagneto in numero Viginti, & similiter Comite Fatio, olim Comitis Gherardi della Gherardesca, & considerantibus, & examinantibus inter se ad immensa Damna que quotidie fiunt in nemoribus, & Curia Castagneti circa Incisione, & Devastationes Arborum, & volen. in futurum providere, ne talia Damna fiant obtento prius inter se legitimo Partito per Fabas Viginti, & insuper viva voce, & communi Concordia Consensu, & Voluntate venerunt inter se ad has Transationes, Conventiones, Capitula, & Pacta perpetuo, & in futurum observant., & manutenen. sub infrascripta paena: Quod in futurum non liceat Hominibus Comunis Castagneti, nec aliis undecunque sint, nec licitum sit Incidere, nec Schapezare, aut aliter Devastare Arbores dictae Curiae sine Licentia Hominum dicti Communis Castagneti, & dicti Comites Fatii omnium in Concordia, *quam dare, & concedere non possit una dictarum Partium sine alia, & data non valeat, nec teneat;* Et quicumque contrafecerit incidat in paena Librarum Quinque pro qualibet Arbore quae paena pro dimidia dicti Comitis Fatii a quibus, & de quibus sic exactis Capitaneus, & Rector qui exegerit, habeat, & habere debeat a qualibet dictarum Partium Solidum Duos pro qualibet Libra, videlicet in totum Solidos Quatuor inter ambas Partes pro qualibet Libra.

Liceat tamen, & licitum sit sine Licentia Hominum Dicti Communis Castagneti dicto Comiti Fatio facere debeat pro se tantum, & non pro aliis, & Incidere Arbores impune.

Et similiter liceat Hominibus Communis Castagneti facere Trabes, & Incidere Arbores pro faciendis dictis Trabibus pro Ædificando, & similiter facere Aratra, & Sapes pro claudendis Granis, & Bladis, faciendis Aratris non possit Incidere Arbores ad pedes sub dicta paena, & quod Commune Castagneti teneatur, debeat, & possit eligere unam Custodiam, & unam aliam dictus Comes Fatius quae habeant custodire dicta Nemora, & ne dicta Damna fiant, cum ea Salarii quantitate pro ut inter se remanserint in Concordia quibus Custodibus sic ut supra electis in praedictis, & circa praedicta adhibeatur plena fides.

Quae omnia, & Singula Suprascipta dictae Partes dictis Modis, & Nominibus, & solemnibus Stipulationibus hinc inde intervenientibus Promiserunt, & Convenerunt sibi Ipsis, & Ipsorum, & cujusqueIpsorum Haeredibus, & Successoribus Recipientibus, & Sti-

NUM. XVIII.

Statuti di Castagneto, e loro Approvazione fatta dalla Repubblica Fiorentina.

A dì 3. Luglio 1769.

FEde per me infrascritto, come nel Quaderno delli Statuti della Comunità di Castagneto fatti l' Anno 1421. che si conservano nell' Archivio di Palazzo della Città di Firenze sotto Num. 39. vi si legge a c. 10. t. quanto appresso cioè.

Ordinorno, e Statuirno in detti Statutari, che il Sindaco de Malefizi del detto Comune, sia tenuto, e debba ogni Maleficio, Delitto, & Eccesso, il quale nel tempo del suo Offizio si farà, o commetterà per qualunque Persona di manifestarlo, e notificarlo a M. Capitano di Campiglia, ovvero al suo Offiziale, e per ciascuna Andata, la quale facesse per queste simili cagioni per lo Capitano abbia Soldi Dieci da quello contro a lui proceder si dovesse, e se dal detto Malfattore non potesse avere il detto prezzo per cagione, che fusse assente, e non si trovassero de Beni suoi, il Comune predetto sia tenuto al detto Salario.

Item nel suddetto Quaderno de prefati Statuti della Comunità di Castagneto a c. 51. si legge quanto appresso.

Ancora hanno Ordinato, Statuito, e Deliberato gli Statutari predetti, che l' Estimo del detto Comune, di Castagneto, si debba rinnovare di Tre Anni, in Tre Anni nel detto Comune, cominciando a Calendi di Marzo prossimo, e debba venire 1422. secondo Firenze, e finiendo come seguirà, e cò Consoli che si troveranno nel detto Comune, sieno tenuti ne detti tempi ad operare, che il detto Estimo si rinnovi, e se saranno negligenti in ciò, sieno condannati in Lire Dieci per uno per ciascheduna volta.

Item in fine di detto Quaderno degli Statuti Suddetti a. c. 52. vi si legge l' Approvazione fatta dal Comune di Firenze, con alcune Correzioni, ed Eccezzioni, sotto di 14. Ottobre 1421. per il tempo, e termine di Anni Cinque, il tenore della quale Approvazione è il seguente.

In Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadrigentesimo Vigesimo primo Indictione Quinta decima die Quarto decimo Mensis Octobris.

Nobiles, & prudentes Viri.

Iohamnes Domini Donati de Barbadoris,
Nicolaus Nicolai de Fagnis, &
Francifcus Iohamnis Calandri Corrazarius

Cives Honorabiles Florentini, Extracti, Apffumpti, & Deputati, fecundum formam Ordinamentorum Communis Florentiae una eum Paulo Bernardi de Borbonibus eorum Collega, abfente in Officiales, et Approbatores pro Communi Florentiae Statutorum, & Ordinamentorum Communis Caftagneti, olim Comitatus Florentiae noviter conpilatorum, & factorum, & ad Videndum, Examinandum, Corrigendum, Approbandum, & Improbandum ipfa Statuta, & Ordinamenta dicti Communis Caftagneti, ipfifque Addendum, & Detrahendum, & de novo Capitula faciendum, & Ordinandum caeteraque omnia, & fingula faciendum in predictis, & infrafcrptis, & circa ea, quae viderct utilia, & opportuna fore, vifis namque, & auditis, & intellectis dictis Statutis, & Ordinamentis, & Super ipfa facta diligenti examinatione in pluribus, & diverfis diebus, & horis, ac etiam Deliberatione Solemni vigore cuiufcumque Auctoritatis, Poteflatis, & Baliae eis Conceffae, & Attributae per quaecumque Ordinamenta Communis Florentiae, & omni modo, via, jure, & forma quibus melius poterunt, ipfa Statuta, Capitula, & Ordinamenta fupra in hac praefenti, & aliis Viginti tribus cartis edinis fimul Subis, Contentis, & Ligatis in affidibus copertis de Corio Rubeo Publice rogata, & fcripta Manu Ser Gratie, olim Gregorii, Gratie de Panteolis de Caftro Plebis Sancti Stephani fub die Secundo Menfis Octobris praedicti Millefimo Quadrigentefimo vigefimo primo, Indictione Quinta Decima, fecundum Curfum, & Morem Florentinorum, Approbaverunt, & Confirmaverunt, & pro Approbatis, & Confirmatis haberi voluerunt, & effe Deliberaverunt pro tempore, & termino Quinque Annorum proxime futurorum, cum falvis tamen Exceptionibus, & Corretionibus infrafcriptis videlicet.

In primis namque Capitulum primum, Libri primi dictorum Statutorum pofitum fub Rub. Della Balia de Confoli, quod Capitulum incipit, provveddero, Statuirono, & Correxerunt fub ifta forma videlicet, quod poffint expendere prout in dicto Capitulo continetur dummodo quodlibet Officium Confulatus tales Expenfas facere audeat, vel permittere non poffit ultra Quatuor voces tantum, & non aliter quoquo modo.

Item Septimum Capitulum pofitum in primo Libro dictorum Staturorum &c. fub Rub. Della Pena di chi vendeffe Carne, ò Pefce, Correxerunt, & Deliberaverunt quod praefatum Capitulum Vires habeat, et intelligatur pro Carnibus recentibus tantum, & non Salis, nec aliter quoquo modo &c.

Item

Item Providerunt, & Ordinaverunt quod omnia, & singula quae continerentur, vel essent in ipsis Statutis, & Ordinamentis, vel quocumque ex eis, quae essent contra Fidem Catholicam aut Ecclesiasticam Libertatem, vel contra Honorem, & Statum juris, Jurisdictionis, aut Ordinamentorum Communis Florentiae ex nuuc intelligantur esse, & sint Capsa, & Annullata, & sic Cassaverunt, & Annullaverunt.

Item quod hac Approbatio dictorum Satutorum, & Ordinamentorum duret per tempus Quinque Annorum incipiendorum, pro ut supra dictum est, & non ultra. Et quod dictum Commune Castagneti, ante lapsum dictorum Quinque Annorum, vel immediate infra Mensem possit ipsos Quinque Annos sub paena Librarum Ducentarum Florenorum Parvorum Communi Florentiae applicandarum, teneatur mittere ad Civitatem Florentiae ad apdrobanda de novo dicta Statuta, & Ordinamenta, sine nova Approbatione elapsis dictis Quinque Annis nullus utatur atque uti possit dictis Statutis, & Ordinamentis, & quidquid contra fieret sit irritum, & inane.

Acta fuerunt praedicta per dictos Approbatores in Civitate Florentiae, in Palatio Populi Florentini praesentibus S. Andrea Lucae Antonii de S. Geminiano, & Ser Bartolo Philippi Zenobii de Decomano, Cunbobus Notariis Florentinis, & aliis Testibus, ad praedicta vocatis, & habitis.

In quorum &c.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XIX.

Instrumento celebrato frà i Comunisti di Castagneto, e il Conte Fazio della Gherardesca Sopra il Taglio degli Alberi.

Fides per me infrascrittum, qualiter in Rogitibus olim Egregii Ser Iacobi quondam Nicolai de Marsiliis esistentibus in Publico ac Generali Archivio Florentino inter Cetera reperitur a c. 50. Infrascriptum Instrumentum sequentis tenoris Vid.

In Dei Nomine Amen &c. Anno Domini Nostri Jesu Christi ab Ejusdem Salutifera Incarnatione Millesimo Quingentesimo Septimo Indictione Decima, Die vero Nona Mensis Octobris.

Actum

Stipulantibus Perpetuo Firma, Grata, & Rata Habere, Tenere, Observare, & Adhimplere, & contra non facere, dicere, vel venire per se vel Alium sive Alios aliqua ratione, Jure, modo vel Causa de Jure, vel de Facto in Judicio, sive Extra Sub Paena Florenorum Centum Largorum applicandorum Parti ovservanti. Quae paena &c. qua paena &c. pro quibus &c. obligaverunt, renun. Quarantigias Rog.

c. Ego Aloysius Maria Manni Minister Substitutus Generalis Archivi Publici Florentini in Fidem me Subscripsi hac die 26. Aprilis 1771.

NUM. XX.

Instrumento Simile Sopra il Taglio degli Alberi.

FIdes per me Infrascritum qualiter in Rogitibus, olim Egregii S. Francisci quondam Octaviani de Aretio existentibus in Publico ac Generali Archivio Florentino inter cetera reperitur a c. 82. Infrascriptum Instrumentum sequentis tenoris Vid.

In Dei Nomine Amen. Anno Domini Nostri Jesu Christi ab Ipsius Salutifera Incarnatione Millesimo Quingentesimo undecimo Indictione Decima quinta, & die Vigesima quarta Mensis Octobris. Actum in Palatio Magnificorum & Excell. Dominorum Floren., & in Cancell. Reformat. Praesentibus Testibus &c. Jacobo Mei Morandini vocato Morandino, & Dominico Papij Donni ambobus famulis Rotellini praefat. Magnificor., & Excell. Dominorum Florent.

Cum Sit quod inter Spectabilem Comitem Fatium Filium quondam Magnifici Comitis Gherardi de Comitibus della Gherardesca, & Consilium sive Homines Consilii Communis Castagneti facta fuerit quaedam Conventio sive Compositio praesertim circa Incidiendas vel non Incidiendas Arbores in dicta Curia Castagneti existentes, & circa Paenam propter ea incurrendam, & circa Custodias sive Custodes hujusmodi Arborum, & Eorum electiones, & qui deberent Nemora custodire, & circa actus, Actiones sive Denuntiationes per hujusmodi Custodes faciendas, & circa fidem eis adibendam, & circa alia plura in Instrumento desuper confecto contenta, & pro ut latius de praedictis constat Instrumentum publicum manu providi Viri Ser Jacobi Ser Nicolai Ser Jacobi de Marsiliis de Sancto Geminiano Not. Pub. Florent. Sub die Nona Mensis Octobris 1507. seu alia veriori die, ad quod, & contenta in eo in omnibus, & per omnia In-

infrascriptae Partes infrascriptis Nominibus, se retulerunt, & referunt.

Cumque inter dictas infrascriptas Partes vertae fuerint, & vertantur licet Verbo coram Magnificis, & Excell. Dominis Dominis Prioribus Libertatis, Vex. Justitiae Perpetuo Populi Florentini Lites, & Controversiae praesertim occasione, & praetextu Arborum, tam ante quam post dictam factam Conventionem, sive Compositionem Incisarum, & pœnarum propterea incursarum, & aliorum plurium contentorum, & conventorum in Instrumento praedicto, & a praedictis Dependentium Emergentium, & Conventorum.

Cumque dictae infrascriptae Partes suasu maxime, & interventu plurium Amicorum utriusque partis velint ab hujusmodi Litibus, & Controversiis discedere, & amicabiliter eas componere, & pacifice, & quiete, ut decet, vivere, & omnem materiam discordiarum tollere, & penitus amputare.

Hinc est quod praefatus Spect. Comes Fatius per se & suos Haeredes, & Successores ex Parte una, & prudentes Viri Silvester Lucae Silvestri, & Andreas Chechi alias Scambrilla de Castagneto praedicto facientes omnia, & singula Infrascripta Eorum, & cujuslibet eorum nominibus propriis, nec non pro, & vice, & nomine dictorum Communis, & Hominum Castagneti pro quo, & quibus quilibet ipsorum se se in solidum, & in totum obligando de rato, & rati habitione legitime promiserunt &c., & se facturos, & curaturos &c. quod dictum Commune, & Homines seu Generale Consilium dicti Communis Castagneti per totum Mensem Novembris proxime futuri legitime ratificabunt &c. alias &c. sub infrascripta pœna &c., & quolibet dictis modis, & nominibus &c. ex parte altera: sponte, & ex certa scientia &c. &omni modo &c. venerunt ad invicem ad infrascriptam Conventionem sive Compositionem Vid. &c.

Quia ad abundantiorem Cautelam, & ad majorem Corroborationem, & ad majorem Expressionem voluntatis earum sponte &c., & omni modo &c. Confirmaverunt, & Approbaverunt supradictictam Conventionem, sive Compositionem alias ut supra factam, & dictum Instrumentum desuper ut supra confectum manu dicti Ser. Jacobi de Mansiliis de Sancto Geminiano, & omnia, & singula in Instrumento predicto conventa, contenta, promissa, facta, & gesta in omnibus, & per omnia, & pro omnibus, & singulis, & quoad omnes, & omnia, & singula, & prout, & sicut ibidem continetur, & scriptum est quae omnia, & singula voluerunt hic haberi pro sufficienter expressis, & de verbo ad verbum appositis, & insertis cum salvis tamen, & declarationibus infrascriptis videlicet &c.

Et

Et primo quod occasione, & pretextu aliquarum Arborum hactenus quandocunque, quomoducunque, & perquemcunque, vel quoscunque, & quotquot sint usque in praesentem diem Incisarum in dicta Curia Castagneti nulla possiit, vel debeat fieri, nec acceptari, nec prosequi Accusatio, Denuntiatio, seu Notificatio, & nullus possit propterea modo aliquo Accusari, Denuntiari, seu Notificari, vel Condemnari; Et nulla possit peti, vel exigi Pœna: Et nullum possit peti, vel exigi Damnum vel Interesse aliquod, sed penitus hinc inde intelligatur esse, & sit facta Remissio, Quietatio, Liberatio, & Absolutio, & unicuique in, de, & super praedictis intelligatur esse, & sit perpetuum silentium impositum.

Item quod ubi in Instrumento Praedicto inter ipsas Partes convenitur, quod ipsis Custodibus juxta formam ibi traditam eligendis adhibeatur plena fides Cupientes dictae Partes dictas Arbores in dicta Curia Castagneti existentes, maxime pro pascendis Bestiis conservari, & quod quilibet ab Incisione, & Devastatione earum se abstineat, sponte &c. & omni modo &c. legitime convenerunt Partes praedictae, quod non ostantibus iisquae circa fidem adhibendam hujusmodi Custodiis, sive Custodibus in dicto Instrumento dicuntur, & conveniuntur, quilibet dictorum hujusmodi Custodum de per se, & Insolidum possit Incidentes dictas Arbores vel in eis, seu circa eas Damnum dantes accusare, denuntiare, seu notificare, & eidem in praedictis, & circa praedicta plena, & indubitata Fides adhibeatur, & adhiberi debeat per quemcumque, & per inde sit, ac si ambo hujusmodi Custodes Simul, & concorditer Accusarent, Denuntiarent, seu Notificarent in omnibus, & per omnia. Et salvis praedictis caetera in supradicto Instrumento contenta, conventa, facta, & gesta, ut dictum est perpetuo firma maneant, & perdurent, & quae omnia &c. dictae Partes dictis modis, & Nominibus legitime promisserunt &c. attendere &c. Sub paena, & ad paenam Florenorum Centum Auri, & in Auro Largorum &c. quae peana &c., & dicta poena &c. pro quibus &c. Obligaverunt &c., Renuntiaverunt &c., quibus per Quarantigiam &c. rogantes &c.

c. Ego Aloysius Maria Manni Minister Substitutus Generalis Archivi Publici Florentini in Fidem me Subscripsi hac die 16. Aprilis 1771.

NUM. XXI.

Statuto Fiorentino del 1408. in detto Anno fu registrato nelli Statuti di Firenze, e poi riportato nei Medesimi l' Anno 1415. sopra l' Iusdicente di Campiglia che aveva Giurisdizione nei Castelli della Gherardesca.

Quorum unus ad regimen Donoratichi, Castagnoti, & Borgoris. Secundus ad regimen Bibbone, & Casalis. Tertius ad regimen Guardistallis, & Montiscudarii.

STATUTA POPULI ET COMUNIS FLORENTIÆ, DE ANNO MCDVIII.

IN CAPITANEATU CAMPIGLI.

Magnates de VI. Vicibus una.

SUB Capitaneatu Campigli subsunt loca infrascripta. Comune Campigli, Sasseeti Donoratichi, & Bolghori, Bibbone, Castagnoti, & Casalis, Guardistalli, & Monte Scudaii. Qui dictus Capitaneus habeat unum Militem Socium, tres Notarios, duos Domicellos vestitos ad unam Tagliam, sex Famulos, & duos Equos, & habeat pro se, & omnibus aliis pro toto Semestri Libras $\overset{C}{\text{VIII}}$. cum Retentione, & Solutione Gabelle, solvendas de Mense in Mensem per dicta Comunia, & loca supradicta pro rata secundum ipsorum Extimum, & habeat dictus Capitaneus merum, & mixtum Imperium in Civilibus, & Criminalibus, & satisdet, & juret de Libris $\overset{C}{\text{MMIIII}}$. Florenorum Parvorum.

In quorum &c.

Extracta fuit præsens supradicta Copia per Me Infrascriptum a suo Originali existente in Volumine Statutorum Populi, & Comunis Florentiae de Anno 1408. in Tractatu Quarto a c. 195., quod asservatur in hoc Archivio Palatii Civitatis Florentiae, cum quo facta diligenti Collactione concordare inveni in omnibus &c. Salvo &c. hac die 31. Decembris 1771.

In quorum &c.

c. Cajetanus Tanfani Minister
Archivii Palatii Flor.

NUM.

NUM. XXII.

Statuto del Comune di Firenze.

A dì Primo Ottobre 1735.

FIdes qualiter in Libro quinto Statutorum Communis Florentiae editorum de Anno 1415. Originaliter existente in Archivio Publico Reformationum dictae Civitatis, & in Tractatu Quarto Officiorum extrinsecorum, & in Rub. 35. dicti Tractati de Potestariis Comitat. Pisarum inter cetera a c. 3. apparet, & legitur infrascriptum §. tenoris sequentis ad verbum videlicet.

DE POTESTARIIS COMITATUS CIVITATIS PISARUM.

Rubrica 35.

IN CAPITANEATU CAMPIGLI.

SUB Capitaneatu Campigli sub sint loca infrascripta, Comune Campigli, Saffecti, Donoratichi, Castagneti, & Bolgari, Bibbona, & Casalis, Guardistalli, & Montis Scudari; Qui dictus Capitaneus habeat unum Militem, Socium tres Notarios, quorum unus ad regimen Donoratichi, Castagneti, & Borgaris, secundum ad regimen Bibbone, & Casalis, tertius ad regimen Guardistallis, & Montis Scudarii, duos Domicellos vestitos ad unam tagliam, sex Famulos, & duos Equos, & habet pro se, & omnibus aliis pro toto Semestri Libras Viiſ. cum retentione, & solut. Gabelle solvend. de mense in mensem per dicta Comunia, & loca Supradicta pro rata Secundum ipsorum Extimum. Et habeat dictus Capitaneus merum, & mixtum Imperium in Civilibus, & Criminalibus; Et Satis det, & jure de Libris MMCCCC. f. p.

c. Ego Cajetanus M. de Beccattinis Josephi Filius I. V. D. Civis Florentinus, ac adus Ministro ad Reformationes in Fidem Subcripsi ad Laudem Dei &c.

NUM. XXIII.

Lettere della Repubblica Fiorentina al Capitano di Volterra, sopra il non volere i Conti nei Castelli della Gherardesca.

Die 4. Mensis Aprilis 1771.

Fides per Me Infrascriptum, qualiter in Libro cui Titulus est = Instruzioni agl' Ambasciatori, e Lettere ai Forestieri de Dieci di Balia dal 1402. al 1406. = existente in Archivio Palatii inter caetera reperiuntur a c. 124. t. infrascriptae Epistolae tenoris sequentis, videlicet.

Ubaldino Guasconi Capitaneo Vulterrarum.

Sono stati da noi Nanni di Giusto da Volterra, e Martino di Ser. Gino da Campiglia per volere riducerci a ricevere a Grazia il Conte Giovanni, e i Fratelli, e con Loro siamo rimasti composizione, che in caso, che per tutto dì Martedì, Esso ti dia nelle Tue mani la Tenuta, e Possessione del Castello, e Cassero di Bibbona, e di Donoratico, e se altra Fortezza, o Castello tenesse, e che Esso sia Libero, & Assoluto di tutti i Malefici, e Cose Commesse, e che i Fratelli che hai presi saranno liberi con questa Condizione, che Essi possono avere Beni, e Frutto de Beni Loro, e Cose che ragionevolmente fussero Loro, & a Loro si appartenessero di ragione, siccome innanzi si Ribellassono avevano. E che il detto Conte Giovanni prometta, & obblighisi non stare, o abitare in alcun luogo vicino a nostri Confini, e di Pisa a meno di Miglia 50., e i suoi Fratelli debbano stare da Volterra in qua, e però se questa fa, manda a pigliare la Tenuta delle dette Terre, e prestamente ce n' avvisa. Data in Firenze a dì 23. di Ottobre 1406.

Vbaldino de Guasconibus Capitaneo Vulterrarum.

Noi abbiamo ricevute Tue Lettere sopra la Tenuta delle Fortezze di Bibbona, e Donoratico prese, e udito Nanni di Giusto, e Giusto d' Agnolino da Volterra, e Martino di Ser Ghino da Campiglia, quanto sopra i fatti del Conte Johanni, e de Fratelli ci hanno detto, e per dare spaccio al fatto vogliamo, che Tu dia termine al Conte Johanni, e a tutti gli altri Forestieri, che sono in Bibbona, e Donoratico, che per tutto dì 8. di Novembre prossimo che viene, Essi avranno sgombro Nostro Terreno, e sa avere buona cura, e diligenza, che de detti luoghi non Traggono cosa alcuna, se non solamente quello con che v' entrarono, che fu Arme e Cavalli, facendo in questo per forma attendere, che l' effetto segua

gua alla intenzione. E al Conte Johanni da Termine per in fino al dì 15. di Novembre detto a essere fuori delle 50. Miglia dilunge ai Confini del Terreno di Pisa, Notificandogli, che ogni volta Ello rompesse i Confini s' intenda esser Ribello, e tutti i Beni Suoi, e de Fratelli saranno Confiscati al Comune, e dalle cose per Lui commesse, ò per altri, che con Lui fosse stato per in fino al di rimanesti con Lui d' accordo, vogliamo non si possa per alcun tempo, ò per alcuna Persona cognoscere. Il Conte Niccolaio, ol Fratello, che ai costì presi vogliamo, che rilasci pigliando Sodamento da Loro per buoni Mallevadori, che non si partiranno di Volterra senza licenza. E così se altro non ti fosse Scritto non gli lasciare partire. Data in Firenze a di 29. di Ottobre 1406.

In quorum.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae

NUM. XXIV.

Relazione di Iacopo Dani, e Rescritto del Gran Duca Ferdinando I. sopra i Privilegi dei Conti della Gherardesca.

SERENISSIMO GRAN DUCA.

LI Conti della Gherardesca Umilissimi Servi di V. A., li narrano con debita reverentia, come fin dell' Anno 1405. sotto dì 28. di Gennaro furono fermate le Capitolazioni infra gli Antecessori di detti Supplicanti, e la Repubblica Fiorentina con li Magistrati, che avevano in quel tempo piena autorità per quell' effetto, et le quali Capitulazioni ebbero al tempo della Repubblica altre Dichiarazioni; Come di poi quali siano state le mutazioni delli Offiziali, e Ministri, e forse le occasioni de tempi, per li quali sono state Interpetrate altrimenti di quello, che contengono in parole, et in senso, senza attendere altro consueto, con alterarle in parte, e farle osservare diversamente. Dove desiderando li detti Supplicanti, siccome liAntecessori loro vennero con buona volontà a quelle Convenzioni, e con sincera fede l' hanno osservate per tutti li tempi, e gli detti Supplicanti con la loro Descendentia per Grazia di Dio, e Bontà di V. A. come obligatissimi Servi suoi, e della sua Serenissima Casa sono per fare perpetuamente, così che venghino con l' Autorità, e Com-

Comandamento di V. A. S. fermati tutti insieme con ogni Dichiarazione, Convenzione, di maniera che per la confirmazione, e Autorità di V. A. S. così confermati, siano osservati per li tempi avvenire da qualunque, in qualunque caso indifferentemente.

1. Li Capitoli alterati sono intorno alla Vicaria perpetua, et Iurisdizione, che fù concessa alli detti Conti in molti Castelli, e Ville, delli quali Castelli, ne ritengono al presente solo tre, Bolgheri, Castagneto, e Donoratico, e quattro Ville, Segalari, Castiglioncello, Pietrarossa, e Biserno nella Maremma di Pisa, et in quelli non è loro mantenuta quella Iurisdizione, che fu concessa per li Capitoli, fuori che delli Malefizi, e Delitti per li quali venisse a imporsi pena di Morte, e Mutilazione di Membra.

2. Ancora sono alterati nella facultà, che hanno per detti Capitoli, di poter Caricare, e Discaricare alle Spiagge della Gherardesca Grani, e Biade, et altri Frutti, che ricogliessino nelli loro luoghi nominati in detti Capitoli, et estrarli.

3. Senza alcuna Gabella liberamente, come ancora di non pagare Gabella di Bestiame, et altre cose nel passare per il Territorio Fiorentino: sopra le quali facultà ci è nato più Dichiarazioni, e Sentenze per la loro osservantia, e dato diversi Ordini, e di presente non vengono effettuati.

4. Questi Capitoli in questa parte integrale, come che gli Uomini di detti luoghi delli Conti non sono mantenuti nelle loro Immunità dalle Spese, e Gravezze, che si pongono sopra gl' altri Popoli ordinariamente.

5. Ancora il particolar Capitolo della facultà di poter portar l' Arme detti Conti, e loro Descendenti in infinito per il Territorio Fiorentino di qualunque sorte lecitamente, e nella Città di Firenze con più familiari, purchè non siano Fiorentini, vien loro osservato altrimenti.

Però inchinandosi a V. A. S. detti Conti la supplicano della osservanza de loro Capitoli, et in quel modo, e forma sempre che verrà da Lei Comandato, e si degnerà per sua bontà, che si riduca in ordine per quelli che più piacerà a V. A., acciò si tolga ogni difficoltà ne casi contingenti, e si osservi quanto sarà la Volontà di V. A. S. assolutamente; Che Nostro Signore Dio li renda li meriti con conservarla in somma felicità lungamente.

Per Informazione, questi Supplicanti Conti della Gherardesca, domandano a V. A. come nuovo Principe, la Confirmazione de Loro Capitoli concessili per Patto dalla Signoria di Firenze l' Anno 1405. quando si sottomessero con le loro Castella a questo Dominio,

nio, et in particolare dove sono stati Alterati in diversi tempi, si riduca tutto a dovere, et in somma sono questi.

1. Che li Conti Gabbriello, et Arrigo Fratelli, e Figli del Conte Ugo, e Giovanni, e Niccolò, e gl' altri Loro Fratelli Figliuoli d' un' altro Conte Niccolò, e Vincislao del Conte Napoleone, et i Loro Figliuoli, e Descendenti Maschi per Linea Masculina, tanto nati, quanto da nascere in perpetuo, s' intendessino fatti, e fussino constituti perpetui Vicarj del Comune, e per il Comune di Firenze, con ogni Amministrazione, Iurisdizione, e Governo delli infrascritti Castelli, loro Corti, Uomini, e Persone cioè.

Castel Casale
Castello di Bibbona
Castello Bogori } del Contado di Pisa.
Castel Castagneto, e
Castel Donoratico

2. Che gl' infrascritti luoghi con le loro Corti s' appartenghino a Essi Conti, et a Loro Figliuoli, e Descendenti predetti in quel modo, che allora se li appartenevano, e li possegghino, et usufruttino come per l' addietro avevano fatto, e di quelli possino disporre, come potevano prima; Li luoghi sono questi cioe.

Col Mezzano.

La parte, che si appartien loro del luogo detto le More. La

Casali	Oliveto	parte loro in Biferno, Castiglione, Mandigli App., e fuori
Casaguistri	Segalari	
Castiglione	Pietra rossa	

della Corte di Rosignano, ne' quali luoghi non è Fortezza alcuna, come fu asserito.

3. Che nelli detti Castelli, e Luoghi, e nelle loro Corti, Uomini, e Persone, li detti Conti come Vicarj predetti, possino in perpetuo esercitare ogni Iurisdizione, salvo nondimeno de Malefizi, e Delitti, per i quali di ragion Comune venissi imposta pena di Morte, o Mutilazione di Membra: La cognizione, e Iurisdizione de' quali s' appartenga al Comune di Firenze, et a quelli Uffiziali, che sarà commesso dalli Dieci di Balía, ò dalla Signoría, e non alli Conti. Con questo però, che l' esecuzione delle Condannazioni in Persona si debba fare ne' luoghi, dove sarà commesso il Delitto.

4. Che detti Conti, loro Figliuoli, e Descendenti predetti pigli-

glino, e pigliar possino in perpetuo i Frutti, e Rendite di detti Castelli, e luoghi, et a Loro s'aspettino detti Frutti, per la conservazione, e custodia di essi Castelli, et altre cose espedienti per essi.

5. Che detti Conti Vicarj predetti, e li loro Figli, e Descendenti, e li detti Castelli, e Luoghi s'intendino essere, e siano sotto la Protezione del Comune di Firenze.

6. Che per Recognizione del detto Vicariato offerischino ogni Anno per S. Giovanni un Palio di Seta di Valuta almeno di Fiorini Dieci, per mezzo di loro Procuratore, o Famiglio a Cavallo.

7. Che siano tenuti far Soldati, e Cavalli per il Comune di Firenze, secondo la possibilità loro, e tenerli quando, e quanto saranno ricerchi da Esso Comune.

8. Non possino raccettar Condannati dal Comune di Firenze, ò di Volterra in pena di Morte, ò Mutilazione di Membra, nè in pena Pecuniaria che passi 200. Lire, eccetto che possino ricevere nelli loro Luoghi li Conti Niccolò, e Matteo da Strido.

9. Che in ogni tempo faccino Guerra, e Pace con chi, e quando li sarà comandato dal Comune di Firenze.

10. Che non dian direttamente, ò indirettamente Aiuto alcuno alli Inimici del Comune di Firenze, ma devino avere per Inimici, gl' Inimici, e per Amici, gl' Amici di Esso Comune di Firenze.

11. Che in ogni tempo raccettino Gente a Piè, e a Cavallo, e fra qualunque Persona, ad ogni requisioione del Comune di Firenze.

12. Che detti Conti, e loro Descendenti predetti debbino custodire, e Salvare detti Castelli a onore di Firenze come veri Vicarj di Essa.

13. Che i Feudi, et altre ragioni appartenenti a detti Conti in detti Luoghi siano loro come prima.

14. Che le Ragioni de' Padronati delle Badie, e Chiese, e Spedali, che hanno in detti Luoghi siano loro, eccetto che non possino esercitare quelli che avessero fra il Castello di Guardastallo, ovvero infra il Castello di Monte Scudaio.

15. Che ne' Beni, che detti Conti possedessero a Censo, ò Livello da Chiese, non siano molestati dalli Offiziali del Comune di Firenze, ma per conto di essi, si presti loro ogni favore giusto, et onesto.

16. Che detti Conti possino risquotere ne' soprascritti Luoghi, e Castelli le Gabelle solite, e Passaggi, eccetto, che dalli Cittadini, ò Contadini Fiorentini, e loro Bestie, quali non paghino loro cosa alcuna.

17. Che

17. Che in quello, che detti Conti possedevano allora, possino usare tutte le loro ragioni, come di ragione se li spetta.

18. Che detti Conti, et i Luoghi, e Comuni come sopra concessi loro, siano liberi da ogni Debito, che avevano allora con la Comunità di Pisa.

19. Che per Dieci Anni allora prossimi, detti Conti, e gl'Uomini di detti Castelli, e Luoghi non potessero esser Gravati dalli loro Creditori Pisani, per i Debiti che tenevano con Essi.

20. Che detti Conti, e ciascuno di Loro possino Caricare, e Scaricare nelle Piagge della Gherardesca Grano, e Biade, che ricogliessero nei Luoghi soprascritti concessili, senza pagamento d' alcun Dazio, ò Gabella.

21. Che detti Conti possino usar tutte le Ragioni che hanno sopra le Possessioni, che posseggono, eccetto, che ne' Comuni, e Castelli di Guardistallo, e Monte Scudaio, et ogni Sequestro fatto loro per li Dieci di Balia si revochi.

22. Che il Conte Vincislao possa godere i Beni, che ha fuori della Castellina, ma la Casa concessa al Comune della Castellina, sia di esso Comune, et il Palazzo esistente nel Castello, sia del Comune di Firenze.

23. Che detti Conti, e li Uomini di detti Luoghi, fussino Assoluti da ogni Delitto fino allora commesso.

24. E similmente venissero Liberi, e Cancellati da ogni Banda, e Condannatione, fino allora fattali.

25. Che detti Conti, e li loro Descendenti Maschi per Linea Masculina in perpetuo, possino portare per la Città, e Dominio Fiorentino ogni sorta di Arme difensiva, et offensiva lecitamente, e senza pena alcuna, et in ogni altro luogo, dove il Comune di Firenze abbia Iurisdizione ..... E li nomi delli Conti per l'Arme, che allora furono nominati, sono questi.

Conte Arrigo, e Gabbriello predetti

Conte Niccolò, e Giovanni, e loro Fratelli, Figli del Conte Niccolò

Bernabò, e Lorenzo Figli del Conte Arrigo, e

Vincislao Figlio del Sig. Napoleone, Figlio di detti Conti.

26. Che quando detti Conti saranno in Firenze, ò in qualsivoglia altra Città, dove il Comun di Firenze abbia superiorità, possino con Dieci loro Familiari portar tutte le Armi Offensive, e Difensive, ma che detti Familiari non siano della Città di Firenze, et i Familiari siano veramente di lor Famiglia. E detta facultà di Dieci Familiari con Arme, s' intenda concessa loro, quando fussino dua di detti Conti insieme nelle dette Città, et essendovene un so-

 lo,

lo, possa portar dette Arme con Otto Familiari per detta Città, e loro Contado, e Distretto.

27. E che le Cose predette, non deroghino ad altri Capitoli, e Concessioni fatte per l'Offizio di Dieci di Balia.

E che detti Conti debbino giurare di essere, e perseverare in avvenire buoni Servitori del Comune di Firenze.

Per udire i Ministri di Dogana, et altri per loro interesse feci intendere al Capitano di Campiglia, acciocchè avendo lui la Iurisdizione Civile, e Criminale in tutti quei Luoghi, dicessi quello che li occorreva intorno al Capo della Iurisdizione, che questi Conti pretendono.

Et a Consoli di Mare, che intorno al 2. e 3. Capo del poter Caricare, e Scaricare a quelle Spiagge, e del Pagamento delle Gabelle, alle quali pretendono non esser obbligati.

Et al Magistrato de Nove, e lor Ministri circa l'Imposizione delle Spese Universali, e mi referissero quanto gli occorreva intorno a ciò per conservazione delli Offizi loro, come hanno fatto

17 *Dicendo il Capitano di Campiglia, che lui esercita la Iurisdizione Civile, e Criminale in quei Castelli de Conti, ma non trova già in quelle Scritture l'origine, quando i suoi Predecessori cominciassero ad esercitarla, non ci essendo Memoria in contrario.*

I Consoli di Mare mi scrivono, che essendovi già varie dispute, fra questi Conti, e la Dogana di Pisa per conto dell'Estrazione, e Gabelle, i Consoli in quel tempo per loro Memoriali, ricorsero l'Anno 1569. a S. A. dicendo, che avendo i detti Conti Controversia con essi Consoli, circa l'interpetrazione di loro Capitoli, i quali dall'Anno 1444. in quà erano stati variamente in diversi Offizi dichiarati, però domandorno che si facessero rivedere, e maturamente esaminare, non ostante la Sententia, e contrari Decreti de Magistrati in diversi tempi fatti.

E S. A. Rescrisse. *La Pratica Segreta con intervento del Fiscale, intese le Parti, et esaminati i Privilegi dica il suo parere.*

Onde la Pratica avendo visto insieme col Fiscale i Capitoli de Conti, et udito in Voce Essi Conti, e loro Procuratori, e quello che i Consoli avevano prodotto, e considerato diligentemente ogni cosa, fu di parere.

Che detti Conti della Gherardesca, e loro Conduttori, e Affittuarii, siano tenuti, e obbligati ogni volta che passeranno con loro Bestiami, et altre Mercanzie, e Robe per Tratta, ò Messa di detta Contea, ò in detta Contea, ò toccheranno in qualsivoglia modo del Contado di Pisa, e dello Stato di Fiorenza pagarne le debite Gabelle, Passaggi, e Dazi *in tutto, e per tutto come sono tenuti,*

nuti, et obbligati pagarli li altri Cittadini, e Particolari della Città di Fiorenza, non ostante quello, che si sia osservato per l'addietro da 35. Anni in quà, e non ostante la Sentenzia, che allegano in lor favore data già sotto dì 14. *Febbraio* 1444. *la quale è Erronea, e Nulla*, come si vede manifestamente, e non ostante la Sentenzia degl' Otto di Pratica, sotto dì 14. di Gennaio 1549., che seguitando il medesimo Errore Pronunziorno Ingiustamente contro detti Capitoli, ma li parve che avendo detti Conti le dette Sentenze, e l' Osservanza per l' addietro, meritassero di essere Assoluti da tutte le Gabelle, e Passaggi, sino al dì che da S. A. fu commessa la Causa a Essa Pratica Segreta, o da indi in quà, e per l'avvenire dovessero pagare. Al qual Capo del referto della Pratica S. A. Rescrisse = *Stà bene*. =

Quanto alli Grani, Bestiami, Robe, et altre Mercanzie, che li Conti facessino passare, ò condurre nella Contea da luogo a luogo per Tratta, ò Messa, ò da Luoghi della Contea in un' altro Stato, non toccando il Dominio Fiorentino, non fussino tenuti pagar Gabella, o Dazio alcuno alla Dogana di Fiorenza, ò di Pisa; E similmente se conducessino Bestiame, ò Robe di fuora dello Stato di Fiorenza per metterle nella Contea, non toccando il Dominio Fiorentino, non debbano pagar Gabella, et il medesimo alli Loro Conduttori, et Affittuarj, che così patisce la Capitolazione.

Al qual Capo S. A. Rescrisse = *Non è possibile che mettino, ò cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se non per Mare, ò per Aria. et a questo bisogna considerare rispetto alle Fraudi*. =

Referii ancora la Pratica nella medesima Relazione, che li Conti potevano Caricare, e Discaricare nelle Piagge della Gherardesca Grani, e Biade, che si ricogliessero nei Beni della Contea, senza pagamento di Dazio, ò Gabella stando fermo, che debbino dar notizia alla Gabella di Pisa della quantità di Grano, ò Biade che caricheranno in dette Spiagge, e che il medesimo si osservassi alli loro Conduttori, et Affittuarj per vigore della Capitulazione, salvo nondimeno il Beneplacito di V. A. quanto agl' Affittuarj, e Conduttori.

Et a questo Capo fu Rescritto da S. A. = *Questo è perniti0so, pur concedersi, che possino Mettere, ma non Trarre, e sempre che la Tratta è serrata per altri, s'intenda serrata per li Conti ancora, eccetto che possino Trarre per lo Stato. Però si riformi una volta per sempre, e chiariscasi di sorte, che ogni dì non si torni a queste dispute*. =

I Ministri del Magistrato de Nove, circa il 4. Capitolo, mi dicono, che non fanno pagare le Spese Universali alle Tre Castella, e le Quattro Ville nominate nella Supplica di Essi Conti, ma solo al Comune di Castagneto, il che si cominciò l'Anno 1545. quando

 pri-

prima furono imposte dette Spese Universali; Dicendo che quella Legge deroga a tutte l'eccezioni.

Circa il 5. Capo dell'Arme, dicendo i Conti, che questa facultà di portar l'Arme, con i loro Familiari, conforme ai Capitoli, vien Loro impedita per diversi Bandi mandati nella Città, non posso dir altro intorno a ciò, dependendo dalla Volontà di V. A.

Questo è quanto mi occorre dire per Informazione, e di più avendo io detto ai Conti, che ci è il Decreto della Pratica con i Rescritti di S. A., che risolve la cosa delle Gabelle, et altro come sopra, mi hanno replicato, che di questo anco nè domandano la Revisione, e massime, che l'ultimo Rescritto non è Decisivo, e non si è mai resoluto: Oltre che il presupposto nel secondo Rescritto, in fatto non sussiste, perchè possono Trarre, e Mettere nella Contea robbe senza toccar lo Stato di V. A., passando da Pietra Rossa a Surhereto, che è di Piombino, siccome mi affermano ancora i Consoli di Mare.

E che quanto all'Osservanza delle Gabelle, che fanno pagare agl'Uomini de Conti per la Messa, e per l'Uscita quando toccano il Dominio Fiorentino.

Però V. A. Comanderà se gli vorrà esaudire, ò che si vegga di nuovo dalla Pratica, e quali Capi. Et umilmente li Bacio la Mano.

Di V. A. S.

Di Casa alli 12. di Gennaio 1588.

Umilissimo, et Obbligat. Serv.
c. Iacopo Dani.

Confermisi li loro Privilegi in quanto sono in osservanza, e che non sieno stati alterati per Ordini, e Bandi ò Rescritti de Serenissimi Predecessori di S. A., quali Ordini, Bandi, e Rescritti si osservino massime nel particolare dell'Estrazione delle Grasce, e per conto delle Licenze d'Armi de Supplicanti, e loro Famiglie, già S. A. ha provvisto a parte.

c. FERDINANDO

c. Gio. Batista Conc. 2. Dicembre 1589.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente nell'Archivio di Palazzo di questa Città di Firenze nella Filza IV. di Relazio-

lazioni di M. Iacopo Dani dal 1588. al 1590. sotto Num. 121., e concorda salvo per me infrascritto questo dì 4. Marzo 1769. In quorum &c.

c. Simone Fabbrini Ministro nell' Archivio di Palazzo.

NUM. XXV.

Cinquecento Sedici Sentenze del Tribunale di Campiglia dalle quali resulta, essere dal Medesimo stati processati anco i Conti, e loro Familiari per Risse, & altre cose piccole.

Condanne del Tribunale di Campiglia per Trasgressioni, e Delinquenze commesse in Castagneto, Denoratico, Bolgheri, e Segalari, estratte dalla Camera Fiscale.

Filza Segnata di Lett. H.

1458. Contro Francesco, e Jacomo di Risomini Corsi Abitanti Ambedue in Bolgheri, Condannati per Rissa, e Ferimenti in Lire Trecento per ciascheduno sotto dì 27. di Luglio.

1550. Tiberio di Simone di Bolgheri per Furto semplice fatto in detto luogo, Condannato in Lire dieci, e restituzione del tolto, sotto dì 26. Gennaio.

Ulivieri di Francesco di Bolgheri per Rissa fatta in detto Luogo, con Mone di Alfonso di detto Luogo, Assoluti sotto dì 30. Gennaio.

1551. Domenico di Giovanni, con altri tre di Castagneto per Rissa fatta in detto luogo, col Conte Orazio Del Conte Jacopo Della Gherardesca, Assoluti sotto dì 4 Aprile.

Bonifazio d' Antonio di Castagneto per parole ingiuriose dette in Piazza di detto Luogo al Castellano della Torre &c., Condannato in Lire dieci sotto dì 6. Giugno.

Matteo di Giusto abitante in Castagneto per Rissa avuta con Bartolommeo Cheilini, Condannato in Lire quattro sotto dì 19. Agosto.

Mario di Luca da Lucca abitante in Castagneto per Furto di Fagioli in un Orto di detto luogo, Percosse date al Padrone dell' Orto, Condannato in Lire 5. sotto dì 12. Novembre.

1551. Annibale di Teseo di Castagneto per Insulti, e Ferite, Condan-

dannato in Lire 25., e per la Delazione dell'Arme in Lire 15. sotto dì 12. Novembre.

☞ Cristofano d'Arezzo Servitore del Conte Gherardo della Gherardesca in Castagneto per Insulti, e Ferite, Condannato in Lir. 75. sotto dì 16. Novembre.

Mariano di Tonino, e Pieraccio di Gio. Domenico. } Ambi di Castagneto per Insulti, e Ferite in persona d'un Guardiano di Porci, Condannati, il primo in Lire 18. 15., il secondo in Lire 5. sotto dì 20. Nembre.

☞ Marc' Antonio di Lodovico Servitore del Conte Gherardo per Rissa fatta in detto luogo con Cristofano &c., Condannato in Lire 5. sotto dì 4. Gennajo.

Filippo di Matteo detto Speranza di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, con Gio. di Biagio di detto Luogo, Condannato in Lire 7. li 9. Gennajo.

Bastiano di Jachino di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, e Percosse date a Giusto, e Nanni di Niccolajo di detto Luogo, Condannato in Lire 29. 10. sotto dì 25. Gennajo.

Maestro Biagio Muratore di Castagneto per Ammenazione di Pugni contro Mariano di Pasquino di detto Luogo, Condannato in Lire 20. sotto dì 21. Marzo.

1552. Barzio di Marco Abitante in Bolgheri per Ferita data a Gio. d'Antonio di detto Luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì 7. Aprile.

Francesco Pastore Pistojese fidato in Donoratico, e in Castagneto per aver Tagliati alcuni Castagnoli in detto luogo, Condannato in Lire 75. sotto dì 2. Giugno.

Teseo di Annibale, e Nigi di Gismondo } Ambidue di Castagneto per Rissa avuta in detto Luogo, Condannati il primo in Lire 4. 10., il secondo in Lire 9. 7. 6. sotto dì 19. di Luglio.

Antonio Maria di Guasparri di Castagneto per Rissa, e Percosse date in detto luogo, a Piero di Meo da Gambassi, Condato in Lire 22. sotto dì 19. Luglio.

Pace di Cesare di Castagneto per parole Ingiuriose contro Antonio Maria di detto Luogo, Condannato in Lire 7. sotto dì 3. Ottobre.

Niccolajo di Mattio di Castagneto per Bastonate date in detto Luogo al Messo della Sassetta, Condannato in Lire 11. 5. sotto dì 26. Settembre.

1552. Pier Giovanni di Monte Catini Abitante in Castagneto per aver Ritolto al Messo di Campiglia con violenza, e offese un Pe-

Pegno, che per Ordine della Corte gli aveva levato, Condannato in un' Anno di Confino a Pisa 26. Settembre.

Cesare di Francesco da Bolgheri per Rissa, e parole Offensive, e Provocatore, e con Arme contro Taviano di Marco di detto Luogo, Condannato in Scudi 25. d' Oro, e due Tratti di Fune sotto dì 28. Gennajo.

1553. Manceco di Ulivieri di Castagneto per Rissa, e parole Offensive contro Pier Lorenzo suo Fratello, Condannato in Lire 15. sotto dì 3. Agosto.

Bonifazio d' Antonio da Castagneto per Bastonate date in Piazza di detto Luogo a Niccolò di Biagio, Condannato in Lire 10. sotto dì 9. Ottobre.

Jacoma Vedova di Cecchino di Castagneto per parole Offensive contro Niccolajo di Marchionne di detto Luogo, Condannata in Lire 5. sotto dì 9. Ottobre.

Giuliano di Lorenzo da Bolgheri per Rissa avuta con Girolamo di Fratino da Castagneto. Assoluto sotto dì 25. Novembre.

1554. Marc' Antonio di Zaccheria, e Mariano Servitore del Marchese } ambedue di Bolgheri per Rissa, e Ferite vicendevoli, Condannati il primo in Lire 7. 10. il secondo in Lire 100. sotto dì 19. Settembre.

Mariotto Consobrino del Marchese, e Matteino Nipote alias di Montecchio } abitanti in Bolgheri per Bastonate date arbitrariamente a Marc' Antonio di detto Luogo, Condannati in Lire 50. per Ciascuno sotto dì 19. Settembre.

Giuliano di Batista da Bargi Guardia del Conte Bernardo della Gherardesca in Castagneto per Ferita data a Bestia Bufalina danneggiante i Grani del Conte, Condannato in Lire 4. 10. sotto dì 20. Novembre.

Andrea di Tommaso di Castagneto per Rissa promossa in detto Luogo, Condannato in Lire 2. 16. sotto di 26. Novembre.

Barzo di Marco di Bolgheri per Estrazione di Bestie Bufaline da detto Luogo, Condannato in Scudi 10. d' Oro, due Tratti di Fune, e perdita delle Bestie sotto dì 26. Novembre detto.

Domenico di Taviano di Bolgheri per Insulto contro i Priori di detto Luogo, e Percosse date a Virginio di detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 29. Decembre.

Bonifazio d' Antonio Lombardo Abitante in Castagneto per Rissa avuta con Bista di Bibboccio sulla Piazza di detto Luogo, Condannato in Scudi 25. d' Oro detto dì.

Niccolajo di Biagio di Castagneto per Spreto Precetto del Capitano di Campiglia, Condannato in Lire 10. sotto dì 16. Marzo.

Il

Il medesimo suddetto Niccolò, per altri Comandamenti disprezzati come sopra, Condannato in sei Mesi di Confino a Pisa sotto dì 16. Marzo.

1555. Vincenzio di Matteo di Silano, e Gio. Battista Matteini di Reggio } Ambi Abitanti in Bolgheri per Rissa, e Ferite vicendevoli datesi in detto Luogo, Condannato il primo in Lire 100., il secondo in Lire 150. sotto dì 24. Settembre.

Mone di Stolfo da Bolgheri per Bastonate date in detto Luogo a Rocchino di Jacopo, Condannato in Lire 8. 6. sotto dì 11. Maggio.

1556. Francesco di Costantino di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, con Pier Leonardo di detto Luogo, Condannato in Lire 2. 10. sotto dì 13. Maggio.

Piero Volponi, con altri tre tutti di Castagneto per Disprezzato Precetto, Condannati in Lire 4. per ciascheduno sotto dì 15. Maggio.

☞ Pellegrino di Lorenzo Mugnajo del Conte Bernardo della Gherardesca in Castagneto per aver Macinato senza Poliza, Condannato in Lire 42. sotto dì 10. Maggio.

Salvatore di Giovanni, e Tommaso di Tommaso } Ambi di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, Condannati in Lire 1. 17. 6. per Ciascuno sotto dì 24. Settembre.

1558. Lorenzo di Memmo, con altri undici tutti Abitanti in Castagneto per Debbi fatti in quelle Macchie, con taglio d' Alberi Jandiferi, Condannati in diverse somme, come nella Sentenza del 19. Novembre 1558.

☞ Nanni di Piero Sindaco di Castagneto per non esser comparso nel Termine Statutario al Tribunale di Campiglia per giurare il suo Uffizio, Condannato in Lire 5. sotto dì 26. Novembre.

☞ Gio. di Bastiano Sindaco di Bolgheri per non esser comparso come sopra a giurare il suo Uffizio, Condannato in Lire 5. sotto dì 8. Gennajo.

1559. Maria Luisa di Pieruccio di Castagneto per Rissa, e Sassate, Condannata in Lire 10. sotto dì 26. Novembre.

☞ Marchionne Servitore del Conte Bernardo di Castagneto per Ferite date in detto Luogo a Guglielmo Guardia, Condannato in Lire 28. sotto dì 14. Dicembre.

Taddeo di Leonardo di Bolgheri per Spreto Precetto del Tribunale di Campiglia, Condannato in Lire 5. sotto dì 14. Dicembre.

Piero Volponi, con altri quattro tutti di Castagneto per Debbi fatti in quelle Macchie, con taglio d' Alberi Jandiferi, Condannati in diverse Somme come per la Sentenza del dì 30. Decembre 1559.

Benedetto di Marc' Antonio di Bolgheri per Rissa fatta in detto luogo, e Ferite, Condannato in Lire 50. sotto dì 12. Febbraio.

1561.

1561. Francesco di Sandro, e Silvestro di Domenico, } Ambi di Castageto, per Rissa fatta in detto luogo, senza percosse &c. Assoluti sotto dì 2. Maggio Filza 5.

Giuliano di Francesco di Castagneto, per Insulto fatto in detto luogo, contro Baccio di Pieraccio di detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 13. Maggio.

Giuliano Suddetto, per Bastonate date al Suddetto Baccio di Pieraccio di Castagneto, Condannato in Lire 40. sotto dì 11. Ottobre.

Antonio di Bernabò di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, e Bastonate date a Jacopo, di Jacopo di detto luogo, Condannato in Lire 15. 15. sotto dì 7. Gennajo.

Luchetta d' Antonio Corsetti, di Castagneto, e Antonia di Michele da Vernia Abitante in detto luogo, } per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannate in Lire 4. per ciascheduna sotto dì 29. Febbrajo.

1562. Donato di Giorgio di Castagneto, per aver Bruciati alcuni Alberi Jandiferi in quelle Macchie, Condannato in Scudi 25. d' Oro sotto dì 4. Dicembre Filza 8.

Pier Lunardo di Tommaso di Castagneto per parole, Ingiuriose contro Jacopo di Rimini di detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 21. Gennajo.

1563. Maria Giovanna, serva d' Antonio di Bernabò di Castagneto, per piccoli Furti fatti a detto suo Padrone, e Altri di detto luogo, Condannata in due ore di Gogna, restituzione del tolto sotto dì 25. Maggio Filza 11.

Cosimo di Raffaello, Bottegaio in Castagneto, per aver Ammazzato con una bastonata un Puledro Asinino in detto luogo, Condannato in Lire 5., e refezione del Danno sotto dì 25. Maggio.

Giovanni Battista di Piero del Cornicca di Castagneto, per Ferite date à Luchetta Corsetti di detto luogo, Condannato in Lire 40., e per la Delazione del Pugnale in Lire 15. sotto dì 31. Luglio.

1564. Teseo di Annibale di Castagneto, per aver tenuti Cani mordaci uccisori di Pecori &c. Assoluto per difetto di prove sotto dì 22. Gennajo Filza 15.

Piero di Bartolo di Giovanni di Bolgheri &c., per Rissa promossa, e Ferite date a Bastiano Signorini di detto Luogo, Condannato in Lire 20. 12. 6. sotto dì 12. Maggio.

1565. Marco di Nardo da Castagneto, per Omicidio seguito in Rissa in detto luogo, Condannato in Contumacia in Pena del Capo, e in Lire 200. sotto dì 7. Agosto,

☞ Conte Fazio Della Gherardesca, e } Denunziati dal Sindaco di Castagneto, per
Tonino di Nicodemo detto il Bandiera, }
Rissa fatta alla Campagna di Castagneto &c. Assoluti sotto dì 22. Settembre.

Francesco di Melottino, e } Ambedue Abitanti in Castagneto, per Rissa, Ferite, e Omicidio
Piero di Tonino }
seguito in detto luogo, il Primo in Pena del Capo, il Secondo in Lire 75. sotto dì 9. Marzo.

1566. Rombolo di Santi, e } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in Piazza di detto luogo,
Domenico Vaccajo, }
Condannati, il Primo in Lire 26. 5., il Secondo in Lire 20. sotto dì Primo Febbraio Filza 23.

Giusto di Maria Antella di Bolgheri, per Rissa fatta con Maria di Cammillo, e Maria Masa sua Madre di detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì Primo Febbrajo detta Filza 23.

Momo di Menghino di Santi Abitante in Castagneto, per parole Ingiuriose dette a Pier Leonardo di detto luogo, Condannato in Lire 5., 6. Marzo.

Taviano di Bartolo, e } Ambi Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta in Corte di Castagneto, Con-
Bertella Bolognese, }
dannati in Lire 5. per ciascheduno sotto dì 6. Marzo.

1567. Andreone Vaccaio in Castagneto, per avere Ucciso un Cane di Luca di detto luogo senza motivo, Condannato all'emenda del Danno, da giudicarsi dai Periti sotto dì 28. Giugno Filza 26.

Ulivieri Pastore Lucchese Abitante in Castagneto, per Sassate, e Bastonate date a tradimento, a Frate Niccolajo Romito di S. Giusto di detto luogo, Condannato il Lire 110. sotto dì 28. Giugno.

Cristofano Abitante in Bolgheri, per parole Ingiuriose, e Percosse date a Ettore di Menghino Abitante in detto luogo, Condannato in Lire 40. sotto dì 5. Marzo.

1568. Piero di Jacopo detto il Papa di Castagneto, per aver levato con Violenza un suo Somaro trovato a far Danno, che era condotto allo Stabulario di detto luogo, Condannato in Lire 5., e aggiustare il Danno sotto dì 6. Luglio Filza 31.

Antonio di Francesco, e } Abitanti in Bolgheri, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati il
Pier Giovanni di Scarinci, }
primo in Lire 3. 15. il Secondo in Lire 12. 8. 6. sotto dì 26. Ottobre.

☞ Matteo di Sandro Garzone del Conte Bernardo della Ghe-

RARDESCA, per Estrazione di Grasce da detto luogo, per Piombino, Condannato in Scudi 5. d'Oro, e Stratti due di Fune, e perdita delle Grasce sotto dì 20. Maggio.

Grazio di Giovanni, tratto Sindaco di Bolgheri, per non essere andato nel Termine Statutario à giurar l' Uffizio &c. Assoluto sotto dì 31. Maggio.

Maria Lucrezia di Matteo di Castagneto, per Turbato Possesso, contro Maria Agata di Giovanni di detto luogo, Condannata in Lire 25. sotto dì 14. Agosto.

1569. Maria Grazidea d' Antonio, e Maria Pellegrina di Bernardo, } Ambedue di Bolgheri, per Rissa fatta in detto luogo, parole Ingiuriose, e Pugni, Condannate in Lire 11. 5. per ciascheduna sotto dì 27. Maggio. Filza 39.

Bastiano d' Jacopo, e, Michel Angelo di Lorenzo } Ambi di Castagneto, per Rissa in detto Luogo, con Marc' Antonio di Bastiano, Condannati il Prmo in Lire 7. 10. il secondo in Lire 5. sotto dì 12. Agosto.

Silvio di Maso, con altri Tre tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, Condannati in diverse piccole Somme, come per la Sentenza del dì 12. Agosto.

1570. Marco di Potente, e Simone di Cesare, } Ambi Mugnaj nel Mulino del Pievano in detto Luogo, per Trasgressione in Fraude della Gabella, Condannati il primo in Scudi 8. d' Oro e Stratte due di Fune, il secondo in Scudi 4. d' Oro, e uno Stratto di Fune sotto dì 2. di Giugno.

Ancilago da Palaja, FATTORE DEGL' EREDI DEL CONTE BERNARDO in Castagneto, per parole Ingiuriose, e Percosse in Campagna detto luogo, Assoluto per mancanza di Prove sotto dì 29. Luglio.

Francesco Pisano, Abitante in Bolgheri, per Bastonate date a Piero del Rosso di Castagneto, Condannato in Lire 50. sotto dì 18. Agosto.

Giulio di Pasquino, e Giovanni Bolognese, } Abitanti in Bolgheri, per Rissa Condannati, il Primo in Lire 75., il Secondo in Lire 25. in dì 9. Novembre.

Cencio di Tonarellone, e Jacopo di Capponcino, } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Percosse vicendevoli, Condannati, il primo in Lire 7. 10., il Secondo in Lire 2. 10, sotto dì 9. Novembre.

1571. Andrea di Piero da Mangona, e Luca di Paolo da Fauglia, } Ambi Abitanti in Bolgheri, per parole Ingiuriose vicendevoli, Assoluti sotto dì 8. di Giugno. Filza 44.

Lorenzo di Andrea di Nardo di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Assoluto sotto dì 8. di Giugno.

Luca di Paolo da Fauglia, e Giovanni di...... di Lari, } Abitanti in Bolgheri, Denunziati da quel Sindaco per Rissa fatta in detto luogo, Assoluti sotto dì 6. Ottobre.

Michele di Piacente Feducci da Vernia, Abitante in Castagneto, per aver Ritolta di mano alla Corte una Bufala statagli Gravata per Debito, Condannato in Lire 5. e, rimettere il Pegno in mano della Corte sotto dì 12. Ottobre.

Giovannino d' Aldovrando da Pietramala, Abitante in Castagneto, per Spreto Precetto del Sig. Capitano di Campiglia, Condannato in Lire 20. sotto dì 12. Ottobre.

Lorenzo di Zazzarello di Castagneto, e Matteo di Gio. da Piombino abit. in Castagneto, } per Rissa fatta in detto Luogo. Il primo Assoluto, il secondo Condannato in Lire 12. 10. sotto dì 26. Febbraio.

Nencio della Baruffa, alias Renzo Bifolco, Abitante a Castagneto, per Danno dato Personalmente, Condannato in Scudi 10. d' Oro, e Stratti due Fune sotto dì 8. di Giugno.

Luchino di Michele di Castagneto, per Rissa avuta in detto luogo con suo Fratello, e sua Zia, Condannato in Lire 6. 5. sotto dì 30. Giugno.

Stefano di Leone, detto il Ciabattino di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 20. sotto dì 26. Febbrajo.

1572. Maria Agata di Baldo, e Maria Angelica di Giuliano } Ambe di Castagneto, Condannate, per Rissa fatta in detto Luogo tra di Loro, Condanate la prima in Lire 15., la seconda in Lire 3. 15. sotto dì 19. Maggio Filza 50.

Giulio di Santi da Fossato, Guardia degli Eredi del Conte Bernardo, e Domenico di Luca da Crespina, Ambi Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo. Il primo Condannto in Lire 55. il secondo in Lire 40. sotto dì 15. Giugno.

Mona Silea, Donna di Francesco di Castagneto, per Rissa, e parole Ingiuriose, Condannata in Lire 15. sotto di 29. Novembre.

Nencio di Batista da S. Miniato, Abitante in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 29. Novembre.

Mona Franca di Jacopo, e Mona Lorenza di Tita, } Ambe di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo tra di loro, e percosse, Condannate la Prima in Lire 22. 10., la seconda in Lire 3. 15. in dì 29. Novempre.

1573. Sandro di Maso da Prato, Mugnajo in Castagneto, per Tras-

Trasgressione in Fraude della Gabella, Condannato in Scudi 4. sotto di 2. Giugno Filza 54.

Santino Guerrieri di Castagneto, tratto Sindaco di detto luogo, per non esser comparso a Campiglia a Giurare il suo Uffizio, Condannato in Lire 50. sotto dì 20. Ottobre.

Marsilio Corso, Abitante in Castagneto, per Rissa, e Bastonate date in detto luogo con Arme in Asta, Condannato in Lire 10. e per l'Arme in Scudi 10., e Tratti due di Fune sotto dì 28. Ottobre.

Marsilio, e Giovanni Corsi abitanti in Castagneto, per Rissa, Ferite, e Percosse con Arme in Asta, Condannato il Primo in Lire 45. e per l'Arme in Scudi 20. e Stratti 4. di Fune, il Secondo in Lire 5. sotto dì 4. Dicembre.

1574. Baronte di Piero da Castiglione, Garzone del Conte in Castagneto, per Percosse date in detto luogo, Condannato in Lire 3. 15. sotto dì 3. Aprile Filza 54.

Salvadore di Gio. di Piero di Castagneto, Mugnajo in detto luogo, per Trasgressione in Fraude della Gabella, Condannato in Lire 15. 15. sotto dì 20. Ottobre.

Baronte di Piero, Guardia del Conte Francesco della Gherardesca in Castagneto, per Rissa in Lire 5. e per Delazione d'Arme il Lire 15. sotto dì 30. Marzo.

Cintio di Ser Gio. abitante in Bolgheri, per Ferite, e parole Ingiuriose, Condannato in Lire 6. 10. e per Delazione d'Arme in Lire 15. sotto dì 8. Ottobre Filza 58.

Ridolfo di Niccolò, e Agostino di M. Jacopo Sgringa, } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 18. 15. per Ciascheduno, sotto dì 5. Luglio.

Cosimo di Niccolò Perlini di Castagneto, per aver date più Bastonate in detto luogo, Condannato in Lire 7. sotto dì 20. Ottobre.

Marco di Jacopo Luprivecchi, Abitante in Castagneto, per Rissa, e Percosse date in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 26. Novembre.

1575. Andreolo di Bernardino, tratto Sindaco di Castagneto, per non aver Giurato il suo Ufizio, e fatte più Trasgressioni, Condannato in Lire 200. sotto dì 26. Febbraio Filza 63.

Pier Giovanni di Caino di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 12. 10. sotto dì 4. Aprile.

Mecarello di Carlo di Castagneto, per Rissa, e Piattonate date in detto luogo, Condannato in Lire 7. sotto dì 4. Aprile.

1576. Antonio di Meo dalla Sassetta Agente del Conte Francesco in Castagneto = Polito Guardia in detto Luogo =, e Fonso di San-

Sinfonetto di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati il Primo, e Terzo in Lire 10. per Ciasuno; il Secondo in Lire 20. & in Scudi 50. sotto dì 8. Giugno Filza 67.

Casanova di Giuliano di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 7. 10., e in 6. Mesi di Confino a Pisa sotto dì 8. Giugno.

Simone da Cavrenna, per Bastonate date in Castagneto, Condannato in Lire 5., e sei Mesi di Confino a Pisa sotto dì 24. Luglio.

Francesco, Garzone d' Orazio, Abitante in Castagneto per Rissa, Condannato in Lire 5. sotto dì .8. Maggio.

☞ Gambino di Costanzo, tratto SINDACO di Castagneto, per Disubbidienza a Precetti della Corte di Campiglia, Condannato in Lire 20. sotto dì 24. Agosto.

Luchino di Michele, e } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in
Matteo di....., } detto luogo, Condannati il Primo in Lire 30. & il Secondo in Lire 70. e per l' Intromissione in Lire 50. sotto dì 6. Novembre.

☞ Matteo di Giovanni SINDACO di Castagneto, per Tragressioni commesse nel suo Ufizio, Condannnato in Lire 50. sotto dì 6. Novembre.

Filza 70. 1577. Santi di Raffaello di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Somideo d' Ulivieri di detto luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 6. Agosto.

Valerio di Pier Leonardo di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Raffaello di Matteo Riccianti con Sassate, Condannato in Lire 25. sotto dì 16. Settembre.

Bastiano di Lollo d' Antonio di Castagneto, per non aver fatta la Portata giusta de Grani, e delle Bocche, Condannato in Scudi 10. d' Oro, e perdita del Grano non denunziato, sotto dì 7. Febbraio.

Filza 74. 1578. Michelangiolo di Moro di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, e Offese con Arme, e Sassi, Condannato in Lire 7. 10. e per la Delazione dell' Arme in Scudi 5. d' Oro, e Stratti uno di Fune, sotto dì 18. Agosto.

Giovanni di Pellegrino, e } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta
Fulvio di Giuliano, } in detto luogo, Condannato il Primo in Lire 20., e il Secondo in Lire 5. sotto dì 21. Gennajo.

Anton' Maria di Guasparri di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, contro Barna di Jacopo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 21. Gennajo.

Maestro Vico di Giovanni Fantacci di Castagneto, per Sassata tirata a Cecchetto di Sandro di detto luogo, Condannato il Lire 18. 10. sotto dì 21. Gennajo.

Mi-

Michele di Domenico, Fabbro in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Tomme di Sandro di detto luogo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 21. Gennajo.

Sandro di Gimignano, Oste in Castagneto, per aver Alloggiato per più giorni Persona Forestiera Armata di più Armi proibite, senza averlo Denunziato alla Corte di Campiglia, Condannato in Scudi 150. sotto dì 20. Maggio.

Andrea di Giovanni di Castagneto, per Spreto Precetto del Tribunale di Campiglia, Condannato in Lire 15. sotto dì 16. Ottobre.

Filza 77. 1579. Cerbone di Piero da Castagneto, per aver preso confidenzialmente un Bufalo domo di Andrea di Gio. di detto luogo, senza averlo mai rimesso, Condannato in un' Anno di Confino a Porto Ferrajo, e rimettere il Bufalo, o sua giusta Valuta sotto dì 7. Gennajo.

Marco di Patente di Castagneto, per Bastonata data a Cesare di Pace di detto Luogo, Assoluto per mancanza di Prove, sotto dì 4. Marzo.

Gabbriello di Becone da Vernio, Pastor fidato in Castagneto, per Rissa fatta alla Porta di Castagneto, con Niccolajo di Leonardo di detto luogo, e Parole Ingiuriose, Condannato in Lire 5., e per l' Arme in Scudi 5. d' Oro, e uno Stratto di Fune sotto dì 30. Aprile.

Orazio di Giomo, con altri tre Compagni tutti di Castagneto, per Insulti fatti con Mano Armata contro due Passeggieri, che erano a quell' Osteria, e levatali una Donna, e Strupo tentato con violenza in Persona di essa, Condannati in due Anni di Confino a Porto Ferrajo, e in Scudi 5. d' Oro, e un Tratto di Fune per ciascheduno, sotto dì 4. Maggio.

Bisogno, Garzone di Muzio Falconcini in Castagneto, e } per Gio. di Pasquino altro Garzone del medesimo in Donoratico, } Rissa e Percosse vicendevoli, Condannati, il Primo in Lire 50., il Secondo in Lire 10. sotto dì 25. Febbrajo.

Filza 80. 1580. Orazio di Giomo da Pisa, Abitante in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Pier Gio. da Vernia, Condannato in Lire 10., e per Delazione d' Armi in Scudi 5. d' Oro, e uno Stratto di Fune sotto dì 5. Novembre.

Matteo d' Andrea Lucchese Abitante in Castagneto, per aver Rubato un Porco dalla Porchereccia del Piano del Conte Francesco, Condannato ad andar sull' Asino con Scopa, e in Gogna con Cartello esprimente il suo delitto, e a rimettere il Porco, ò sua Valuta, sotto dì Primo Marzo.

Orazio d' Andrea di Donoratico, perchè venuto in Piazza di Ca-

Castagneto Tirò un Sasso, e Colpì Bernà di.... che dormiva, Condannato in Lire 55. sotto dì 6. Ottobre.

Filza 83. 1581. Silvio di Silvestro Valentini, per Rissa fatta in Piazza di Castagneto, con Diambra, e Luca di Leonardo, Condannato in Lire 3. 15. sotto dì 18. Agosto.

Il suddetto Silvio Valentini, per Pugna date in Castagneto a Silvestro di Leonardo, Condannato in Lire 4. 15. sotto dì 18. Agosto.

Giovanni di Pellegrino di Castagneto, per Ferite date senza motivo, a Santi Guerrieri, e Federigo di Niccolò, Condannato in Lire 65., e Stratte 4. di Fune, sotto dì 2. Marzo.

Maria Corsetta, Moglie di Benedetto, Maria Antilea Moglie di Vincente, e Maria Calidonia di Giov. Antonio, } tutte di Castagneto, per Rissa fra le due prime; la prima Assoluta, la Seconda Condannata in Lire 17. 10., la Terza per essersi intromessa nella Rissa, Condannata in Scudi 50. d'Oro, sotto dì 30 Ottobre.

☞ Bastiano dal Forno, Tessandolo in Castagneto, per Ferite date senza Causa a Maestro Bernardo Tessitore in detto luogo, e a sua Moglie, Condannato in Lire 380. *a forma dello Statuto di Campiglia*.

☞ Filza 86. 1582. Andrea Ambigliozzi, Fattore Dei Conte Ugo in Bolgheri, con altri undici Compagni, per Rissa fatta sull' Aia di Bolgheri, Condannati alcuni, e alcuni Assoluti, come nella Sentenza de 21. Novembre.

Silvio di Silvestro Valentini, e Maestro Domenico Muratore, } per Disprezzato Precetto di non tirare avanti a Murare, in pregiudizio di Donna Veronica di Pasquino di Castagneto, Condannati in Lire 25., e a Demolire il fatto, sotto dì 11. Febbajo.

Liseo di Pompeo d'Adamo di Castagneto, per aver percosso con sasso Luchino di Michele di detto luogo, Condannato in Lire 85., sotto dì 17. Luglio.

Luchino di Michele di Castagneto, Capitano di Campiglia, Catturato Per Confino rotto, Condannato nella pena già Comminatagli sotto dì 18. Luglio.

Giulio di Luca da Cascina, e Giovanni di Guliano da Figline, } Ambi Abitanti a Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati il Primo in Lire 8. 9., il Secondo in Lire 19. 14. sotto dì 12. Agosto.

Matteo da Piombino, e Stefano di Leone Oste in Castagneto, } per Rissa fatta nell' Osteria detta, Condannati in Lire 2. 10. per ciascheduno sotto dì 14. Gennejo.

Matteo suddetto, Denunziato dal Sindaco di Castagneto per Basto-

ſtonate date al ſuddetto Stefano in Caſtagneto, Condannato in Lire 30. ſotto dì 15. Febbrajo.

Filza 93. 1584. Piero di. . . , di Bolgheri, per Gabella frodata al Mulino detto, Condannato in Lire 21. ſotto dì 10, Gennajo.

Benedetto Lucchese, Paſtore fidato in Bolgheri, per Gabella frodata, Condannato in Lire 21. ſotto dì 10. Gennajo.

Michele di Domenico Fabbro, e Gaſparri d' Andrea } Ambi di Gaſtagneto, per Riſſa, e Pugni Vicendevoli &c., Aſſoluti ſotto dì 9. Settembre.

Filza 95. 1585. Domenico di Tonto di Caſtagneto, per Reſiſtenza alla Corte, Condannato il Lire 25. ſotto dì 24. Settembre.

Silvio di Silveſtro Valentini, e Paol Antonio di Paolo . . . . . , } Ambi di Caſtagneto, per Affronti fatti al Guardia Del Conte Franceſco Della Gherardesca, Condannati in Lire 10. per ciaſcheduno ſotto dì 4. Marzo.

Benedetto di . . . Lucchese, e Giovanni di Giuliano, } Ambi di Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, e Percoſſe, Condannato, il Primo in Lire 15., il Secondo, Aſſoluto ſotto dì 30. Settembre.

Diamante di Taviano di Caſtagneto, per Saſſate tirate alla Leonida di Giovanni con Ferita, Condannata in Lire 40. ſotto dì 3. Ottobre.

Paſquino di Giovanni, alias Taraballa di Caſtagneto, per Delazione d' Arme in detto luogo, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Stratti uno di Fune ſotto dì 28. Dicembre.

Filza 98. 1586. Franceſco di Domenico, e Antonio di Paſquino, } Ambi Abitanti in Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, Condannati; il Primo in Lire 10., il Secondo in Lire 2. 10. ſotto dì 4. Febbrajo.

Don Grazia di Silveſtro Valentini di Caſtagneto, per Riſſa promoſſa in detto luogo, e Offeſe con Arme, Condannato in Scudi 50. d' Oro, & in Lire 40. ſotto dì 10. Dicembre.

Filza 102. 1587. Giovanni Batiſta di Michelagnolo di Caſtagneto, per Inſulti fatti in detto luogo con Arme, Condannato in Lire 5. ſotto dì 21. Maggio.

Antonio di Batiſta di Giorgio Batocci, Abitante in Caſtagneto, per Eſtrazione d' Olio di detto luogo, per Piombino, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Stratte due di Fune, perdita dell' Olio, e Beſtie, ſotto dì 6. Agoſto.

1588. Maeſtro Santi di Simone Santucci, e Antonio di Giovanni Battiſta Falconcini, } Ambi Abitanti in Caſtagneto,

per

per Riſſa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 7. 10. per ciaſcheduno ſotto dì 31. Marzo.

Filippo d' Jacopo di Santi di Caſtagneto, per Riſſa promoſſa in detto luogo, Condannato in Lire 4. 13. 4. ſotto dì 31. Marzo.

Maeſtro Michele di Domenico, Fabbro in Caſtagneto, per Ferite in perſona di Bernardino di Nardo, Condannato in Lire 75., e nel Confino per ſei Meſi fuor del Capitanato di Campiglia, pena le Stinche, ſotto dì 5. Maggio.

Maeſtro Santi di Simone Santucci abitante in Caſtagneto, per Riſſa promoſſa in detto luogo, Condannato in Lire 15. ſotto dì 8. Luglio.

Filza 105. 1589. Tommaſo di Luca di Caſtagneto, per Riſſa promoſſa in detto luogo, Condannaro in Lire 25. ſotto dì 12. Giugno.

Filza 108. 1590. Michele d' Antonio, e Vincenzio di Nanni, } Ambi di Lucca, Abitanti in Caſtagneto, per Riſſa fatta nell' Oſteria di detto luogo, e per Delazione d' Arme in Aſta, Condannati, il Primo in Scudi 50. d' Oro, il Secondo in Lire 7. 10. ſotto dì 7. Maggio.

Ceſare di Pier Maria da Piſa, per Riſſa fatta in Piazza di Caſtagneto, con Matteo di Vincenzio da Lucca, Condannato in Lire 9. 7. 6., ſotto dì 2. Gennajo.

Lattanzio di Ceſare, Fabbro in Caſtagneto, per Ferite date in Piazza di detto luogo a Giovanni d' Annibale, Condannato in Lire 50. ſotto dì 25. Gennajo.

Diomede di Bonifazio, Caſtellano della Torre di S. Vincenzio, Denunziato dal Sindaco di Caſtagneto, per trovandoſi in Piazza di Caſtagneto, ſpianò lo Schioppo contro Mariano di detto luogo, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Stratte due di Fune, ſotto dì 9. Giugno.

Filza 111. 1591. Silveſtro di Jacopo di Bargi, Oſte in Caſtagneto, per aver impedito al Guardia di Bolgheri con Pugni, e Baſtonate, il menare allo Sſtabulario due ſuoi Cavalli, trovati da detto Guardia a dar danno ai Grani, Condannato in Lire 70. ſotto dì 26. Marzo.

☞ Michele d' Andrea, Guardia del Conte Francesco Della Gherardesca Denunziato, dal Sindaco di Caſtagneto, per Riſſa fatta, con Luca di Benedetto Paſtor fidato in detto luogo, e per Ferite dategli, Condannato il Lire 50., e per la Delazione dell' Arme in Scudi 5. d' Oro, ſotto dì 2. Maggio.

Filza 113. 1592. Aleſſandro di Giuliano di Caſtagneto, per Ferite date à Filippo di Lorenzo da Palaja nel Pian di Caſtagneto, Con-

Condannato in Lire 80., e Confinato per Sei Mesi fuori del Capitanato di Campiglia, sotto dì 2. Maggio.

Giovanni Antonio, e Gulio } di Michele, Pastori fidati in Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, e Ferite &c. Condannati, il primo in Lire 50., il Secondo in Scudi 50. per aver usato il Roncone in Rissa sotto dì 2. Maggio.

Niccolajo di Giovanni Batista, e Sagripante da Fossata } Abitanti in Castagneto, per Rissa in detto luogo, e Pugni vicendevoli, Condannati in Lire 10, per ciascheduno sotto dì 17. Settembre.

Margherita Lupivecchi, Abitante in Castagneto, per Furto fatto in detto luogo, a danno di Maria Francesca di Gimignano di detto luogo, Condannata alla Restituzione, & in un' Anno di Confino fuori del Capitanato, sotto dì 11. Novembre.

Il Comune, e uomini Di Castagneto, per non aver eletto, e creato il Sindaco de Malefizi, & esserne stati senza, dal dì 6. d' Agosto, al 26. dì Settembre, Condannati in Lire 100. sotto dì 11. Novembre.

Filippo detto Rodilosso, e Piero di Salvatore del Mancino } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta da S. Bastiano di detto luogo, Condannati, il Primo in Lire 5., il Secondo in Lire 25. sotto dì 28. Novembre.

Bernardo di Michelagnolo, Fattore Del Conte Ugo Della Gherardesca in Bolgheri, per Pugni, e Percosse date à Mariano stato suo Garzone nell' atto, che gli chiedeva il suo Salario, Condannato in Lire 15. sotto dì Primo Febbrajo.

Bernardo di Pier Maria di Castagneto, per Danno dato personalmente nell' Orto del Conte Francesco in Castagneto, Condannato in Scudi 10. d' Oro, e Stratte due di Fune sotto dì 25. Giugno.

Francesco di Domenico, Michele di Domenico, Denunziati dal Sindaco di Castagneto, per Ferite date a Baldovino di Gulio ne Pascoli di Castagneto, Condannati in Lire 40. per ciascheduno sotto dì 24. Luglio.

Paolo da S. Miniato Cavallajo in Castagneto, per Bastonate date a Marco di Raffaello, mentre dormiva ne Pascoli di Bolgheri, Condannato in Lire 50. sotto dì 24. Luglio.

Marco di Taddeo da Pietra Mala, Garzone in Castagneto, per aver levato forzatamente dallo Stabulario di Castagneto un suo Cavallo trovato a dar danno, Condannato in Lire 25., e Refezione del danno sotto dì 9. Novembre.

Benedetto di Giovan Piero di Castagneto, per Pugni dati a Cesare di Arcangiolo, Condannato in Lire 70. 10. sotto dì 9. Novembre.

 Mi-

Michele di Domenico da Castagneto, per un Pugno dato nel Viso, a Servio di Piero suo Cugino, Condannato in Lire 10. sotto dì 5. Novembre.

Filza 118. 1593. Sandrino di Piero, Garzone del Valentini in Castagneto, per Furti in danno di detto suo Padrone, Condannato in un Anno di Confino fuori del Capitanato, pena le Stinche, e Restituzione sotto dì 22. Aprile.

Nigi di Giovanni d' Antonio di Bolgheri, per Delazione d' Archibuso in detto luogo, & aver Ammazzato una Cornacchia, Condannato in Scudi 12., e due Stratte di Fune, e perdita dello Schioppo, sotto dì 22. Aprile.

Piero di Sabatino Capraio, e } Abitanti in Bolgheri, anzi in
Donato di . . . . Lombardo, } Castagneto, per Rissa fatta nelle Semente di detto luogo, e Percosse colle Zappe, Condannato il Primo in Lire 20., e il Secondo Assoluto sotto dì 15. Dicembre.

Martino di Ranieri da Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Cajo di Michel Agnolo, e Ferite &c. Condannato in Lire 33. 15. sotto dì 15. Dicembre.

Laura di Nardo al Bisognio di Bolgheri, per Bastonate date all' improvviso, a Betta di Grazio di detto luogo, Condannata in Lire 40. sotto dì 27. Ottobre.

Maria Giovanna di Federigo detta la Turchetta, e Veronica di Niccolò, Ambi Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Pugni vicendevoli, Condannate in Lire 5. 12. 6. per ciascheduna sotto dì 27. Ottobre.

1594. Maria Antonia di Francesco, e } Ambi di Castagneto,
Maria Leonida di Piero d' Andrea, } per Rissa, e Percosse datesi in Piazza di detto luogo, Condannata, la Prima in Lire 69. 7. 6., la Seconda Assoluta sotto dì 9. Luglio.

Lallo di Francesco, e } di Castagneto, per Rissa fatta sulla Piaz-
Jacopo di Bastiano } za di detto luogo, Condannato il Primo in Lire 3. 15. Il Secondo Assoluto, sotto dì 9. Luglio.

Maria Elisabetta di Colombino, e } di Castagneto, per essersi
Maria Caterina sua Figlia } accordate à Percuotere Maria Antonia di Santi senza Causa, Condannate la Prima in Lire 15., la Seconda in Lire 30 sotto dì 22. Agosto.

Maestro Bartolommeo Fabbro in Castagneto, per Percosse date, a Batista di Benedetto di detto luogo, Condannato in Lire 2. 16. 3. sotto dì 22. Agosto.

Filza 121. 1595. Maestro Santi di Simone Santucci di Castagneto, per Rissa promossa, e Pugni dati in detto luogo, à Pasquino Lombardo &c. Condannato in Lire 15. sotto dì 15. Maggio.

Mae-

Maestro Michele di Domenico, e } Ambi Fabbri in Castagneto,
Maestro Martino d' Antonio, } per Rissa fatta in Piazza di
Castagneto &c. Il Primo Assoluto, il Secondo Condannato in Lire 50. sotto 12. Giugno.

Giacomino di Luchetto, e } per Rissa, e Ferite date alla Guar-
Tognetto Suo Cognato, } dia di Bolgheri nel Piano di detto
luogo, Condannati il Primo in Lire 40., e per la Delazione dell' Arme in Scudi 20., e Stratte 3. di Corda, il Secondo in Lire 20. sotto dì 2. Marzo.

Filza 123. Antonio di Domenico della Sambuca, Catturato tra Bolgheri, e Castagneto per Dilazione d' Arme, Condannato in Scudi 20. e Stratte 3. Fune, sotto dì 2. Marzo.

Nigi di Giovanni di Bolgheri, per Rissa promossa in detto luogo, e Ferita data a Michele di Michelagnolo di detto luogo, Condannato in Lire 12. 10. sotto dì 19. Dicembre.

Domenico di Teuccio di Bolgheri, per Bastonate date in detto luogo, a Fello di Piero suo Buttero, Condannato in Lire 3. 15. sotto dì 3. Aprile.

Michele di Domenico, e } di Castagneto, per Percosse, e Feri-
Ceccone di Giulio, } te date in detto luogo, Condannati
il Primo in Lire 7. 10., il Secondo in Lire 3. 15. sotto dì 14. Maggio.

Sabatino di Giovanni Abitante in Castagneto, Denunziato da quel Sindaco per Ferite date all' Oste di detto luogo, Condannato in Lire 87. 12., e Stratte 2. di Corda, sotto dì 2. Luglio.

1596. Pasquino di Menico da Fossato, e } Abitanti in Castagneto,
Meo di Riccio detto Catenaccio, } per Rissa fatta in Piazza di Castagneto, Il Primo Assuluto, il Secondo Condannato in Lire 15. sotto dì 20. Luglio.

Filza 125. Adriano di Simone, e } Ambi di Castagneto, per Ris-
Vincenzio di Bastiano, } sa fatta in Piazza di detto
luogo, Assoluti sotto dì 28. Agosto.

Bastiano di Ceo da Castagneto, per aver Bastonato un Cavallo di Lorenzo Corzerelli, in luogo detto i Mandorli di detto luogo, Assoluto per mancanza di prove sotto dì 6. Ottobre.

Masone di Togno da Fossato Pastor fidato in Castagneto, per Insulti, e Ferite contro la Guardia di detto luogo, che gli aveva trovate le sue Bestie a far danno a Grani, Condannato in Lire 145., e in sei Mesi di Confino fuori del Capitanato, pena le Stinche &c., sotto dì 2. Aprile.

Michele di Domenico, e } di Castagneto, per Risa fatta in
Orazio Palmerini } Piazza, Condannati il Primo in Lire
11. 5., il Secondo in Lire 15. sotto dì 2. Aprile.

Gio.

Gio. Maria di Michele di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Percosse date a Pasquino di Gabbriello di detto luogo, Condannato in Lire 31. 17. 6. sotto dì 4. Maggio.

Piero, e Bartolo da Coll' Ulivo, Comune di Castagneto, per Rissa nel Piano di Bolgheri, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 2. 10., il Secondo in Lire 2., e per Delazione di Coltello in Scudi 20., Stratti 3. di Fune, e il Coltello perso sotto dì 2. Giugno.

☞ Filza 129. 1598. Luca di Piero Cianfi, Antonio di Gio. Battista, e Michelino di Giuliano, } FATTORE, SOTTO FATTORE, e GUARDIA DEL CONTE SIMONE DELLA GHERARDESCA, Denunziati da Giuliano Lavoratore del Ceuli di Segalari Comune di Castagneto, per avergli levato arbitrariamente dalla Stalla alcune Bestie, e condotte allo Stabulario di Bolgheri &c. tutti Assoluti per mancanza di Prove sotto dì 29. Gennajo.

Bastiano d' Antonio, e Vincenzio suo Garzone } di Castagneto, Querellati da Vincenzio di Meo Fabbro di detto luogo per asserto Furto fatto di Moggia 2. ½ di Carbone, fatto nelle Macchie di di detto luogo, Assoluti per mancanza di prove sotto dì 6. Marzo.

Antonio di Giovanni detto Manciana, Abitante in Castagneto, Denuuziato dal SINDACO di Castagneto, per Rissa fatta con Domenico di Michele da Cauni, Condannato in Lire 25., sotto dì 17. Marzo.

☞ Ferdinando di Giannotto GARZONE DEL CONTE CAMMILLO DELLA GHERARDESCA in Castagneto, Denunziato dal Sindaco di Bolgheri, per asserte Percosse date a Jacopo di Marco Pastor fidato in Bolgheri &c., Assoluto per mancanza di prova sotto dì 21. Agosto.

Filza 132. 1600. Nanni di Annibale da Fossato Pastor fidato in Donoratico Querelato, per aver dato Fuoco, e arsa una Siepe, luogo detto la Mandria del Conte, Condannato secondo lo Statuto di Campiglia in Lire 100., & Emenda del danno sotto dì 9. Giugno.

Vincenzio di Meo Fabbro, con altri due Artieri di Castagneto, per non essersi dati in Nota per frodar la Tassa dovuta alla Grascia, Condannati in pena di Lire 10. per ciascheduno, sotto dì 9. Giugno.

Nigi di Paolo, con altri Cinque Artieri in Bolgheri, e Castagneto, per non essersi dati in Nota, a fine di frodar la Tassa da pagarsi da tutti gl' Artieri alla Grascia, Condannati in Lire 10. per uno sotto dì 31. Aprile.

☞ Domenico GUARDIA di Segalari, per Rissa fatta in detto luogo, e Ferite date a Gimignano d' Ercole di detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 31. Aprile.

Maria Olivetta di Domenico detto Giannella di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Percosse date a Maria Chiara di Bernar-

nardino di detto luogo, Condannata in Lire 20. sotto dì 14. Agosto.

Filza 134. 1601. Lionetto di Michele di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 5. sotto dì 4. Luglio.

Filza 136. Vincenzio di Maestro Bartolo di Castagneto, & altri &c., per Ferimento, Condannato in Lire 100. sotto dì 7. Ottobre.

Vincenzo di Meo Fabbro in Castagneto, per Insulto con Arme senza Offesa, Condannato in Lire 10. sotto dì 7. Ottobre.

Maestro Santi Santucci dalle Pomarance, per Ingiurie, e Insulto commesso in Castagneto, Condannato in Lire 47. 6. sotto dì 7. Ottobre.

Gio. Piero di Vincenzio di Castagneto, per Rissa con Ferimento, Condannato in Lire 9. 7. 6. sotto dì 7. Ottobre.

Michelino di....... di Bolgheri, per Attentato Adulterio, Condannato in un Anno di Confino a Livorno sotto dì 19. Gennajo.

1602. Gorizio di Bernardino Mugnajo di Castagneto, & Altro &c., per Ammenazione di Pugni, Condannato in Lire 2. 16. 3., e il Secondo in Lire 2. 16. 8., sotto dì 16. Agosto.

Filza 138. Angelica Raspanti di Castagneto, per Furto d'una Scritta Cambiaria, Condannata in sei Mesi d'Esilio dal Capitanato in dì 18. Febbrajo.

Filza 140. 1603. Alessandro di Giuliano da Castagneto, & Altro &c., per Rissa, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 20., & il Secondo in Lire 5. sotto dì 27. Febbrajo.

Filza 142. 1604. Pier Maria di Domenico della Sassetta, con Altro &c., per Attentato Stupro violento &c., furono tutti Assoluti, sotto dì 16. Gugnio.

Giuseppe di Basilio di Castagneto, e Altro &c., per Rissa, Condannato in Lire 11. 5. sotto dì 22. Settembre.

Paolo di Piero da Prato, per Delazione di Pugnale nel Territorio di Donoratico, Condannato in Scudi 20., e Tratti tre di Fune sotto dì Primo Dicembre.

1605. Batista di Benedetto da Modana, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 9. Agosto.

Filza 145. 1606. Cosimo d'Andrea da Castagneto, per Percosse, Condannato in Lire 10. sotto dì 20. Aprile.

Michele di Giusto da Castagneto, per Rissa, e Piero di Gio. di Castagneto, per Spreto Precetto, Condannato il Primo in Lire 20., e il Secondo Assoluto sotto dì Primo Ottobre.

Caporal Marco di Giuseppe, per Rissa seguita in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì Primo Ottobre.

Filza 147. 1607. Jacopo di Benedetto Vacchaio Del Con-

TE

TE SIMONE DELLA GHERARDESCA a Bolgheri, per Riſſa, Condannato in Lire 10. ſotto dì 22. Settembre.

Giuſeppe di Baſilio Luccheſe Abitante a Caſtagneto, per Riſſa, e Ferimento, Condannato in Lire 33. 5. ſotto dì 22. Settembre.

☞ Franceſco di Matteo di Caſtagneto, GUARDIA di Donoratico, per Riſſa, e Ferite date in detto luogo, Condannato in Lire 25. ſotto dì 22. Settembre.

Paolo di Matteo di Caſtagneto, per Riſſa in occaſione di Giuoco di Carte, Condannato in Lire 9. 7. 6. ſotto dì 22. Settembre.

Marc' Antonio Attolini da Roſignano, con Altri due, per Abigeato commeſſo in Caſtagneto, Condannato il Primo in Lire 22. 10., il Secondo in Lire 25., il Terzo aſſoluto, ſotto dì 14. Dicembre.

Pellegrino di Matteo del Bucciano, per Riſſa ſeguita in Caſtagneto, Condannato in Lire 7. 10. ſotto dì 14. Dicembre.

Girolamo d' Orazio da Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 15. ſotto dì 14. Dicembre.

☞ Filza 149. 1608. Antonio di Bernardo, SINDACO DI CASTAGNETO, per Traſgreſſione nel ſuo Uffizio, Condannato in Lire 200. ſotto dì 19. Dicembre.

Silveſtro di Silvio di Caſtagneto, con Altri tre, per Riſſa, e Agoſtino di Franceſco Garzone del Caſanuova in Caſtagneto, Intromeſſo alla Riſſa ſeguita in detto luogo, Condannato detto Agoſtino per l' Intromiſſione in Lire 150., e Confinato alla Fabbrica di Livorno ſotto dì 13. Marzo.

Filza 151. 1609. Jacopo Caſanuova, con Altri, per Turbato Poſseſso in Caſtagneto, Condannato in Lire 25. ſotto dì 30. Novembre.

Maeſtro Batiſta di Bartolommeo Paturo Breſciano, con Altri, per Inſulti, e Violenza a Caſa d' una Vedova Onorata di Caſtagneto, Condannati in Lire 100., e Tratti due di Fune.

Filza 152. 1610. Maeſtro Niccolò di Baſtiano Fabbro in Caſtagneto, per Riſsa, Condannato in Lire 9. 7. 6. ſotto dì 5. Giugno.

Filza 154. 1611. Baſtiano di Domenico di Caſtagneto, per Vendita di Vino a Minuto in Caſtagneto, Condannato in Lire 600. ſotto dì 30. Giugno.

Domenico di Gio. da Bolgheri &c., per Riſsa, Condannato in Lire 7. 10. ſotto dì 20. Agoſto.

Bartolommeo di....... da Vecchiano, per Abigeato commeſſo in Caſtagneto, Condannato in Confino a Livorno ſotto dì 23. Ottobre.

Piero di Cerbone da Caſtagneto, per Riſſa, Condannato in Lire 15. ſotto dì 23. Ottobre.

Mae-

Maestro Achille Caterini Oste in Castagneto, per Ferimento, Condannato in Lire 25., & Esilio per Sei Mesi da tutto il Capitanato sotto dì 23. Ottobre.

Maestro Achille Caterini suddetto, per Violenza, contro Maria Verginia Biagini, per Adulterio, Condannato il primo in Confino a Livorno, e la Seconda in Esilio dal Capitanato, e Precetto di non Trattare &c. con detto Caterini, sotto dì 30. Ottobre.

Maddalena di Gimigniano di Castagneto, per Resistenza con Insulti, e Percosse al Messo di Campiglia, andato per gravarla, Condannata in Lire 15. sotto dì 20. Agosto.

Filza 156. 1612. Domenico d' Antonio da Ronta, per Rissa fatta in Donoratico, Condannato in due Tratti di Fune sotto dì 4. Maggio.

Fabio Certaldi di Pisa, ed Altri, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 16. 17. 6. sotto dì 3. Luglio.

Biagio di Biagio dalla Sassetta, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 1. 17. sotto dì 16. Febbrajo.

Girolamo Corso &c., per Ferimento, e Delazione d' Arme in Asta detta Corsesca nel Piano di Donoratico, Condannato per la Ferita in Lire 40., e per la Delazione dell' Arme in Scudi 50., in dì 10. Luglio.

Giuliano Guardia di Segalari, Comune di Castagneto, per Rissa fatta in Segalari, Condannato in Lire 30. sotto dì 29. Settembre.

Jacopa d' Jacopo da Castagneto, per Ingiurie, & Insulti, Condannata a forma dello Statuto di Campiglia, Rub. 45., e 46. in Lire 10. sotto dì 21. Febbrajo.

Filza 158. 1613. Girolamo d' Orazio Noccioli, Catturato per preteso Furto fatto in Castagneto, e poi Assoluto sotto dì 24. Settembre.

Bonifazio di Benedetto Guardia del Sig. Conte Ugo in Bolgheri, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 78. sotto dì 11. Settembre.

Filza 160. 1614. Battista di Domenico da Castagneto, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 9. 7. 6. sotto dì 12. Agosto.

Giovanni di Torre, e Fratelli di Castagneto, per Turbato Possesso, &c. Condannati in Lire 25. a forma dello Statuto di Campiglia, Rubr. 59., sotto dì 21. Aprile.

Filza 162. Paolo di Matteo Niccolini, per Rissa promossa in Castagneto, Condannato in Lire 15. sotto dì 23. Marzo.

Alessandro da Bergamo Zingaro abitante in Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 30. sotto dì 23. Marzo.

1615. Francesco d' Antonio Zingaro, abitante in Castagneto, per

Abigeato tentato in alcune Cavalle, Condannato in un Anno di Confino a Livorno sotto dì 22. Luglio.

Lionetto di Michele Potenti di Castagneto, per Risa seguita con Altri due in detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 23. Novembre.

Paolo di Bastiano Pulcini, per Risa fatta in Bolgheri, e Ferite date a Muzio Calabrese, Condannato in Lire 100. in dì 23. Novembre.

☞ Francesco CAVALLAIO DEL SIG. CONTE IN BOLGHERI, per Risa fatta in detto Luogo, Condannato in Lire 5. 13. 6. sotto dì 30. Settembre.

Bartolommeo di Bastiano, e Gio. suo Fratello Lombardi, | Abitanti in Castagneto, per Risa fatta in detto luogo, per causa di Giuoco, Condannati il Primo in Lire 35, e il Secondo in Lire 25. sotto dì 23. Novembre.

Filza 164. 1616. Alessandro di Bernardino Zingaro, Abitante in Castagneto, per pretesa Tramarcatura d'un Cavallo, asserto Rubato al Sig. Principe di Piombino &c., Assoluto sotto dì 20. Gennajo.

Filza 166. 1617. Matteo da Modana, Garzone di Casanuova in Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 2. Gennaio.

Vincenzio di Gio. di Castagneto, con Altri Due Inquisiti, per Giuoco di Primiera, Condannati in uno Stratto di Fune per ciascheduno, sotto dì 21. Ottobre 1617.

Maddalena di Bernardino, e Caterina di......., | Ambi di Bolgheri, per Rissa fatta in detto luogo, Condannate in Lire 5. 12. 4. per ciascheduna sotto dì 19. Novembre.

Filza 168. 1618. Polito di Pompeo da Pietramala Abitante in Castagneto, per Rissa con Sassate in detto luogo, Condannato in Lire 37., e Confinato per due Mesi fuori del Capitanato, sotto dì 3. Aprile.

Allegrante di Jacopo di Castagneto, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 20. sotto dì 12. Aprile.

Antonio di Meo Mugnajo, e Giuseppe di Bernardino Lucchese, | Ambi Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 22. 10., e il Secondo in Lire 15. sotto dì 30. Giugno.

Filippo d'Agostino di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Sassate, Condannato in Lire 75. sotto dì 25. Ottobre.

Filza 170. 1619. Alessandro di Bernardino di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Percosse con Arme, Condannato in Lire 30., e Stratte tre di Fune, e Perdita dell'Arme sotto dì 4. Aprile.

Do-

Domenico di Gio. Benedetto di Bolgheri, per Trasgression di Caccia in detto luogo, Condannato in Scudi 25., e Stratti 2. di Fune, e perdita dello Schioppo sotto dì 12. Maggio.

Filza 172. 1621. Simone di Pier Antonio di Bolgheri, e Lorenzo di,,,,,,,,,, di detto luogo, | per Rissa, e Ferite, per causa di Giuoco di Palla in detto luogo, Condannato il Primo in Lire 20., il Secondo in Lire 12. 10. sotto dì 5. Ottobre.

Domenico di Casole, Garzone in Castagneto, per Ferimento commesso in Bolgheri, Condannato in sei Mesi di Confino a Livorno sotto dì 26. Aprile.

Filza 174. 1622. Giulio di Lodovico Querci, per Rissa fatta in Castagneto, , e Delazione d'Arme, Condannato in Lire 30., & in Scudi 50. d'Oro, sotto dì 8. Agosto.

Filza 176. Luca di Giovanni di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 7. Novembre.

Giovanni Casciani, Agente de Sigg. Attolini, per Rissa, e Ferimento in Castagneto, Assoluto sotto dì 7. Novembre.

Michele di Giusto, Beccajo in Castagneto &c., per Rissa, Condannati in Lire 10. per Ciascheduno sotto dì 7. Novembre.

Tommaso di Bastiano da Bolgheri, per Incendio Colposo in detto luogo, Confinato per sei Mesi fuori del Capitanato di Campiglia sotto dì 6. Dicembre.

Domenico di Giulio di Castagneto, per Percosse, Condannato in Lire 60., e per Delazione della Corsesca, Condannato in Scudi 10. d'Oro, e Stratte due di Fune, sotto dì 14. Marzo.

Domenico di Biagio da Vinci, per Delazione di Archibuso in Castagneto, Condannato nella perdita di Esso, & attesa l'Adolescenza di detto Inquisito, Assoluto dalla Pena della Delazione dell'Arme, sotto dì 14. Marzo.

1623. Antonio di Sabatino da Torri, per Rissa, Condannato in Lire 70. sotto dì 26. di Luglio.

Filza 178. 1624. Michelino di Giusto di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 10. sotto dì 28. Marzo.

Filza 179. 1625. Domenico d'Ulivieri dalla Sassetta, & Altri, per Rissa fatta in Castagneto, con Ferite, Condannato in Lire 15. sotto dì primo Ottobre.

Giacomo d'Orazio, & Altri di Castagneto, per Rissa, senza Ferite, Assoluti sotto dì primo Ottobre.

Francesco Santucci &c., per Rissa, e Pugni, Condannato in Lire 20. sotto dì primo Ottobre.

Giovanni di Sabatino, e D. Mattea di Vincenzio | di Castagneto, per Insulti vicendevoli, Assoluti Ambedue con Sentenza de 3. Agosto 1625.

Filza 181. 1626. Lorenzo di Domenico di Castagneto, per Rissa con Percosse, e Ferite, Condannato in Lire 30. sotto dì 5. Marzo.

Biagio di Bastiano, per Delazione di Spada, e Munizione, in Castagneto, Condannato in Scudi 45. in tutto, sotto dì 15. Novembre.

Filza 183. 1627. Giusto d'Agnolo Lapi, & Altri di Castagneto, per Bastonate date in detto luogo in Rissa, Condannati il Primo in Lire 10., & il Secondo in Lire 20. sotto dì 2. di Luglio.

Marco di Potente Potenti di Castagneto, per Pegno Ritolto dalla Giustizia con Insulto, e Violenza, Condannato in Lire 25. sotto dì 2. Agosto.

Niccolajo di Bernardo da Castagneto, per Rissa, in detto luogo, e Sassi scagliati, Condannato in Lire 18. 15. sotto dì 30. Settembre.

Filza 186. 1628. Niccolò d'Antonio da Castel Nuovo, per Ferimento nel Comune di Bolgheri, Condannato in Lire 70. sotto dì 10. Marzo.

Bartolino d'Antonio da Collulivo, per Risa, e Percosse in Bolgheri, Condannato in Lire 102. 10. sotto dì 10. Maggio.

1629. Tommaso di Bartolommeo, & Altro, per Rissa fatta in Bolgheri con Ferite, Condannati il Primo in Lire 93. 15. il Secondo in Lire 18. 15. sotto dì 23. Aprile.

Filippo Niccolò, & Altri del Comune di Castagneto, per preteso piccolo Furto, Condannati alla refezione del Danno, e non altro sotto dì 14. Luglio.

Filippo del Cap. Leonetto Potenti &c. di Castagneto, per Rissa, e Percosse in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 14. Luglio.

Antonio d'Antonio Lorini d'Alessandria, per Insulti fatti col suo Cavallo nel Comune di Castagneto, che cagionarono Omicidio, Condannato in Scudi 200., e Confino a Volterra sotto dì 10. Settembre.

Donna Tommasa Moglie d'Allegrante Potenti di Castagneto, per Turbato Possesso, e percezione di Rendita, Condannata in Lire 25., e restituzione del Precetto sotto dì 6 Ottobre.

Filza 191. 1632. Girolamo d'Orazio &c., per Risa fatta in Castagneto con Pugni, Condannato in Lire 15. sotto dì 9. Maggio.

Lorenzo di Domenico Tuti, & Altro &c., per Risa fatta in Castagneto con Ferite, Condannati il Primo in Lire 92. 4., il Secondo in Lire 24. 18. sotto dì 9. Maggio.

Fil-

Filza 193. 1633. Antonio d' Jacopo Casanuova, per Turbato Possesso in Castagneto, e Parole Ingiuriose, Condannato in Lire 25. sotto dì 21. Giugno.

Piero di Mariotto, per Delazione di Spada Sfoderata per Castagneto in tempo di Notte, Condannato in Scudi 60., e Stratte 3. di Fune, per Sentenza del dì 3. Dicembre.

Giovanni di Jacopo da Montauto, per Delazione di Spada di Notte per Castagneto senza Facoltà, Condannato in Scudi 20., e Tratti 3. di Fune sotto dì 3. Dicembre.

Giuliano d' Alessandro di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 17. 2. 8., e Sparo di Schioppo contro un Branco di Pecore, Condannato in Lire 50. sotto dì 2. Giugno.

Bartolommeo di Cammillo di Castagneto, per Insulti, e Prepotenze contro l' Oste di detto luogo, Assoluto sotto dì 10. Novembre.

Tommaso di Bastian Poggini di Bolgheri, per Insulti, e Bastonate in detto luogo, Condannato in Lire 100. sotto dì 10. Novembre.

Pasquino di Giovanni Lapi di Bolgheri, per Stupro commesso in piccola Fanciulla di detto Luogo, Scarcerato con Mallevadore, sotto dì 24. Dicembre.

D. Domenica d' Ulimento, & altre di...., per Pugni, e Percosse, Condannata in Lire 50. sotto dì 24. Dicembre.

Filza 194. 1634. Piero di Domenico di Castagneto, per Abigeato, Condannato in sei Mesi di Confino a Livorno, pena di Stinche, sotto dì 13. Gennajo.

Piero di........, Cavallaro de Sigg. Papi di Bolgheri, per Rissa in detto luogo, con Percosse, e Ferite &c. Condannato in Lire 100., e Confino di sei Mesi a Livorno sotto dì 15. Marzo.

Antonio di Iacopo Casanuova di Castagneto, per Rissa, e per Percosse, e Bastonate nel Comune di Donoratico, Condannato in Lire 17. 10. sotto dì 15. Marzo.

Orazio d'Antonio Mugnaio in Castagneto, per Trasgressione di Gabella, Condannato in Lire 4. sotto dì 13. Gennaio.

Filza 196. 1636. Niccolaio di Bernardino da Castagneto, per Rissa con Ferite, Condannato in Lire 25. sotto dì 26. Aprile.

Raffaello Tucci di Castagneto, per Rissa in detto luogo con Ferite, Condannato in Lire 15. sotto dì 23. Aprile.

Cammillo di Bartolommeo Bussotti di Castagneto, per Insulti fatti alla Guardia de Conti della Gherardesca, Condannato per due Mesi fuori del Capitanato sotto dì 5. Agosto.

Donna Bartolommea di Niccolaio di Castagneto, per Pugni, e Percosse, Condannata in Lire 11. 5. sotto dì 5. Agosto.

Fil-

Filza 199. 1637. Pietro Potenti di Castagneto, per Resistenza fatta alla Corte di Campiglia, in occasione di dover esser Gravato Realmente, Condannato in Lire 100. sotto dì 12. Dicembre.

Michelagnolo Taddei di Bolgheri, per aver Impedita la Vendita del Pegno statoli Gravato dopo spirati i Fatali, Condannato in Lire 50. e sei Mesi d' Esilio da tutto il Capitanato di Campiglia, sotto dì 12. Dicembre.

Arcangelo Biagioni di Castagneto, per Vendita dolosa di Capre non sue proprie, Condannato in sei Mesi di Confino a Livorno, sotto dì 12. Dicembre.

1638. Domenico Buffotti di Castagneto, per Bastonate date in detto Luogo, Condannato in Lire 223. 2. 6 sotto dì 4. Settembre.

Filza 201. 1639. Caporale Lorenzo Tuti di Castagneto, et Altri ec., per Percosse date in detto Luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì primo Aprile.

Domenico Rossi di Castagneto, et Altri ec., per Rissa fatta in detto Luogo, Assoluto il Primo, et il Secondo, Condannato in Lire 42. 10. sotto dì 2. Settembre.

Giorgio di Michele di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 2. Settembre.

Antonio di Ruggieri da Tonni, per Percosse date in Bolgheri, Condannato in Lire 39. 10. sotto dì 9. Luglio.

Filza 203. Giovanni del Turco di Castagneto, per Omicidio casuale, commesso in detto luogo, Condannato in 5. Anni di Confino a Portoferraio, sotto dì 13. Ottobre.

Prospero Foracchi di Castagneto, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 12. Marzo.

1640. Prospero Foracchi suddetto, per Rissa in Castagneto, Condannato in Lire 3-. 10. sotto dì 26. Settembre.

Filza 204. 1641. Stefano da Fossato abitante in Castagneto, per Ferimento, e per Delazione di Spada in detto Comune, Condannato in Lire 25., e per la Delazione in Scudi 20., e Tratti due di Fune, sotto dì 28. Agosto.

Cammillo Buffotti di Castagneto, per Ferite in detto luogo, Condannato in Lire 100. sotto dì 24. Settembre.

Filza 206. Paolo di Matteo Niccolini di Castagneto, per Percosse date in detto luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì 4. Novembre.

1642. Francesco di Bartolommeo, detto lo Spagnolo di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 15. sotto dì 12. Luglio.

Filza 208. Caporale Mariano Nerini dalla Sassetta, per prete-

sa

sa Assistenza prestata in Rissa seguita nel Comune di Donoratico, Assoluto per mancanza di prove sotto dì 15. Dicembre.

1643. Caporale Domenico Tuti di Castagneto, per aver impedito con Violenza il condurre le sue Bestie trovate a dar Danno, al Pubblico Stabulario, Condannato in Lire 50. sotto dì Primo Giugno.

Antonio Casanuova di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 70. sotto dì Primo Giugno.

Taddeo di Berretta di Castagneto, e Francesco Benelli, } per Rissa, e per Delazione di Schioppo; Il Primo Assoluto, il Secondo Condannato in Scudi 100. sotto dì 15. Settembre.

Filza 209. 1644. Domenico di Lorenzo Tuti di Castagneto, per Pegno negato alla Giustizia, Condannato in Lire 50. sotto dì 26. Settembre.

Giovanni da Gazano, per Rissa promossa con Altri nel Comune di Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 30. Agosto.

Filza 210. Cammillo di Bartolommeo Bussotti di Castagneto, per aver levati Arbitrariamente alcuni dati in Soccio, e fuor di tempo, Condannato a rimettergli insieme coll' utile percettone, sotto dì 15. Gennaio.

Paolo di Piero Pagli di Bolgheri, per parole Ingiuriose, e Percosse, Condannato in Lire 52. 10. sotto dì 15. Gennaio.

Filza 211. 1645. Domenico, et Altri d' Alessandro di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 25. sotto dì 5. Gennaio.

Lorenzo Casanuova di Castagneto, per Rissa, e Ferite date, Condannato in Lire 100. sotto dì 5. Gennaio.

Antonio Casanuova di Castagneto, per Rissa, e Percosse ammenate, Condannato in Lire 25. sotto dì 5. Gennaio.

Ulivo di Giovanni, per Ferimento, e per Resistenza fatta in Castagneto a' Famigli, Condannato in Lire 50. sotto dì 5. Gennaio.

Filza 213. 1647. Giovanni Sindaco di Castagneto, per Rissa col Caporale Antonio Pecchioli, Condannato in Lire 50. sotto dì 18. Novembre.

1648. Gio. Filippo da Tonni della Sassetta, per Rissa fatta in Castagneto, e Ferimento, Condannato in Lire 25. sotto dì 28. Ottobre.

Filza 215. 1649. Cammillo di Bartolommeo Bussotti di Castagneto, e Bastiano del Rosso, per Furti diversi commessi in detto luogo, Condannati il Primo in Mesi sei, e il Secondo in Anni 10. di Confino a Livorno, sotto dì 20. Febbraio.

Filza 217. 1651. Paolo di Batista di Castagneto, per Rissa con Vin-

Vincenzio Fabbrini di detto luogo, e Ferimento, Condannato in Lire 50. sotto dì 5. Giugno.

Cintio di Gio. Orlandini di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 50., e per Delazione d'Arme in Scudi 20., e Tratti due Fune, sotto dì 5. Giugno.

Filza 218. 1652. Giuliano Casabianca di Castagneto, per aver impedito con Violenza, il condurre al pubblico Stabulario le sue Bestie, trovate a dar danno, Condannato in Lire 50. sotto dì 31. Dicembre.

Filza 221. 1654. Battista di Sinibaldo di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 25. Gennaio.

Filza 225. 1658. Luca di Michele Ricci abitante in Castagneto, per parole Ingiuriose, e Ferimento, Condannato in Lire 50. sotto dì 3. Marzo.

1659. Orazio di Francesco Giachi di Bolgheri, per Omicidio casuale seguito in Rissa in detto luogo, Condannato in Anni tre di Confino a Volterra, pena le Stinche non osservando sotto dì 19. Settembre.

Francesco di Marco Tartagli, per Furto commesso in Bolgheri, Condannato in due Anni di Confino a Pisa, pena le Stinche non osservando, et alla Restituzione sotto dì 19 Settembre.

Filza 227. 1660. Matteo di Paolo Niccolini di Castagneto, per Bastonate in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 18. Giugno.

Filza 230. 1663. Bartolommeo Bartolucci, abitante in Castagneto, per aver levato Arbitrariamente, e forzatamente dal pubblico Stabulario un suo Cavallo, trovato a dar danno ec. Condannato in Lire 100. sotto dì 2. Ottobre.

Filza 232. 1664. Giuseppe d'Antonio Modanese, per Pugnalate date a Paolo Puccini in Bolgheri, Condannato in diciotto Mesi di Confino a Volterra ec. Sotto dì 30. Dicembre.

Filza 233. 1666. Donna Francesca di Giovanni Salici di Castagneto, per Bastonate date in detto Luogo, a Donna Alessandra Gani Condannata in Lire 100., e Mesi sei di Confino fuora del Capitanato sotto dì 22. Giugno.

Filza 235. 1667. Pietro di Sabatino, detto Sabocchio da Torri, per Insulti, e Percosse con Pugnale date in Castagneto a Donna Caterina Vannelli di detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 29. Agosto.

Filza 238. 1669. Michele di Santi, detto il Crocchia di Donoratico, per Colombi, Assoluto per difetto di prove sotto dì 9. Dicembre.

1670.

1670. Simone, e Pietro Fratelli, e Figli del suddetto Michele, detto il Crocchia di Donoratico ec., per Parole Ingiuriose ec., Condannati in solidum in Lire 200. sotto dì 20. Maggio.

Filza 240. 1671. Antonio alias Tognone, e Domenico di Matteo } ambi abitanti in Castagneto, per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati il Primo in Lire 280., e il Secondo in Lire 50. sotto dì 8. Giugno.

Matteo di ...... Oste, e Maria Moglie di Gabbriello } ambi abitanti in Castagneto, per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati il Primo in Lire 10., e la Seconda in Lire 25. sotto dì 8. Giugno.

Sabatino di Gabbriello Pieraccini Oste in Castagneto, per aver Venduto il Pane cattivo, e senza Segno, Condannato in Scudi dieci sotto dì 7. Settembre.

Domenico detto Picchiotto Fabbro in Castagneto, per Bastonate date proditoriamente in detto luogo, a Selvaggio Piccioli, Condannato in Lire 200. sotto dì 28. Settembre.

Giovanni di Giovanni Rosselini Servitore de' Signori Conti della Gherardesca in Castagneto, per Spreto Precetto della Corte di Campiglia, Condannato in Scudi 25. sotto dì 28. Settembre.

Filza 240. 1671. Leonardo Squarci di Bolgheri, per Spreto Precetto, come sopra, Condannato in Scudi 25. sotto dì 28. Settembre.

Filza 241. Filippo di Francesco Lavoratore al Podere del Casanova in Castagneto, per aver Ferito con Accetta quattro Bufali di Bartolommeo Prosperi di detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 25. Gennaio.

1672. Bartolommeo Casabianca di Castagneto, per Bastonate ammenate arbitrariamente, Condannato in Lire 100. sotto dì 22. Maggio.

Michel Corso, già Guardia del Bussotti in Castagneto, per Furto d'una Capra levata da Pascoli di Bolgheri, Condannato in Tratti due di Fune da darseli in Pubblico, e Restituzione, sotto dì 5. Febbraio.

Filza 243. 1673. Domenico Bardelli detto Picchiotto Fabbro in Castagneto, per Rissa, e Ferite in Persona di Domenico di Giovanni di detto Luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 22. Febbraio.

Domenico d'Anselmo, e Venturino di Corsica } Abitanti in Castagneto, per Rissa nell'Osteria di detto Luogo, e Delazione d'Arme, Condannati il Primo in Lire 25., il Secondo in Scudi 20., e Tratti due di Fune, sotto dì 22. Febbraio.

Filza 244. 1675. Bartolommeo Buſſotti di Caſtagneto, per Ferite, e Percoſſe date a un Beſtiaio di detto Luogo, Condannato in Lire 50. ſotto dì 30. Settembre.

Filza 246. Giovanni, e Matteo di Piero Matteoni, con Altri ſette ec. per Riſſa fatta in Caſtagneto, Condannati in diverſe Pene, come nella Sentenza del dì 30. Settembre 1675.

Gio. Piero Pagli di Bolgheri, per Riſſa fatta in Caſtagneto con Niccodemo Caſabianca. Condannato in Lire 25. in dì 7. Gennaio.

Filza 247. 1677. Franceſco di Filippo Galli, e Franceſco di Iacopo Galli } di Caſtagneto, per Riſſa, e Percoſſe in detto luogo, Condannati il Primo in Lire 50., e tre Anni di Confino a Volterra, e il Secondo in Lire 50. ſotto dì 11. Maggio.

Domenico di Franceſco Pierini di Caſtagneto, per Boccate date a Leonetto Lupivecchi di detto luogo, Condannato in Lire 18. 5. ſotto dì 29. Luglio.

Filza 248. Iacopo di Giovanni Govi di Caſtagneto, per Riſſa in detto luogo, e Saſſate tirate a Bartolommeo Buſſotti, Condannato in Lire 25. ſotto dì 18. Ottobre.

Filza 249. 1679. Iacopo Govi di Caſtagneto, per Ferire in perſona della Moglie ſenza motivo. Condannato in Lire 60., e un Anno di Confino a Piſa, ſotto dì 3. Settembre.

Piero da Ponziano, per Riſſa, e Delazione d'Arme in Caſtagneto, Condannato in Lire 60., e per la Delazione d'Arme in Scudi 20. e Tratti due di Fune, ſotto dì 3. Settembre.

Filza 251. 1681. Bartolommeo di Domenico Proſperi di Caſtagneto, e Bartolommeo Caſabianca di detto luogo, } per Riſſa, il Primo Aſſoluto, il Secondo Condannato in Lire 50. ſotto dì 6. Maggio.

Filza 252. 1682. Giovanni di Marco da Gucciano, per Omicidio caſuale in Riſſa fatta nel Comune di Caſtagneto, Condannato in due Anni di Confino a Piſa, pena le Stinche ec. ſotto dì 4. Settembre.

Filza 254. 1683. Bartolommeo Buſſotti di Caſtagneto, per Inſulti arbitrari in detto luogo, Condannato in Lire 25. ſotto dì 27. Aprile.

Filza 256. 1684. Giovanni Nicolai, detto Belluccio di Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 25. ſotto dì 6. Aprile.

Filza 257. 1685. Niccodemo Caſabianca di Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 25. ſotto dì 13. Giugno.

Donna Marta Giovannelli di Caſtagneto, per Furto di Polli in

detto luogo, Condannata in lire 50., e Restituzione sotto dì 19. Aprile.

Filza 259. 1686. Ventura Prosperi di Castagneto, per aver fatto uscire dal Pubblico Stabulario alcune Bestie ec., Assoluto sotto dì 30. Aprile.

Domenico Puccini, per Rissa in Castagneto ec., Condannato in Lire 10. sotto dì 10. Giugno.

Matteo Stagi da Bolgheri per Taglio di Cerri, e Querce in Beni altrui, Condannato in Scudi 96., e Refezione del Danno, sotto dì 10. Giugno.

Francesco Casanuova di Castagneto, per Furto d'una Porcastra ec. non si molesti di vantaggio, sotto dì 10. Giugno.

Matteo di Francesco Stagi di Bolgheri, per Insulti alla Porta di Donna Onesta, Condannato in Lire 75. sotto dì 13. Luglio.

Simone Cardi, per piccolo Furto fatto in Bolgheri, Condannato in Lire 25. sotto dì 10. Giugno.

Filza 261. 1687. Niccodemo Casabianchi di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 17. Dicembre.

Giovanni di Domenico Rossi di Castagneto, per Ingiurie verbali, Condannato in Lire 25. sotto dì 25. Gennaio.

Filza 264. 1689. Giuseppe Cecchini di Castagneto, per Introduzione di Ferro Forestiero in Castagneto, Condannato in Scudi 50. il dì 22. Maggio.

Francesco Lemperi, per Ferimento, e Delazione di Spada in Castagneto, Condannato in Lire 200., e per l'Arme in Scudi 20., e Tratti due Fune, sotto dì 5. Ottobre.

Giuseppe Ballini di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 23. Gennaio.

Bastiano Franchini, per Rissa in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 23. Gennaio.

Filza 265. 1690. Gabbriello Giorgi di Castagneto, per piccolo Furto, Condannato in Lire 60. sotto dì 25. Agosto.

Giuseppe d'Andrea Ballini, et Altro ec., per Rissa fatta in Castagneto, Condannati il Primo in Lire 25., il Secondo in Lire 50. il dì 25. Agosto.

Filza 266. 1691. Michelagnolo Cecchini di Castagneto, per Danno dato personalmente, Condannato in Lire 25. sotto dì 7. Aprile.

Bartolommeo Cecchini, con Altro, per aver Ammazzato un Bufalotto, e appropriatoselo ec., Condannati in Lire 70. per ciascheduno sotto dì 24. Aprile.

Lorenzo di Bastiano Landini, per Delazione d'Archibuso nel Comune di Castagneto, Condannato in Scudi 100., e perdita dello Schioppo, sotto dì 22. Giugno.

Filza 267. 1692. Iacopo, detto il Pisano di Castagneto, per Taglio d'una Querce non sua, Condannato in Lire 25., e Refezione del danno, sotto dì 24. Aprile.

Matteo Stagi di Bolgheri, et Altri, per Rissa, e Percosse in detto luogo, Condannato in Lire 60. sotto dì 27. Giugno.

Filza 270. 1693. Antonio Morrani di Castagneto, per piccolo Furto, Condannato in Lire 100., e Restituzione, sotto dì 11. Giugno.

Domenico Palmerini, per Insolenze fatte in Castagneto, Condannato in Lire 50. sotto dì 15. Settembre.

Marco Balocchi, con Altri, per Insulti, e Insolenze fatte alla Porta di Donna Onesta in Castagneto, Condannati in Lire 100. per ciascheduno sotto dì 28. Novembre.

Giuliano di Silvio Ponci, con Antonio suo Figlio, e un Compagno, per Furto di Commestibili dall'Osteria di Castagneto, Condannato il secondo in un Anno di Confino a Livorno, e gli Altri due in Carcere, sotto dì 15. Gennaio.

Pellegrino di Michele Petri, con due Altri di Castagneto, per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati il primo in Lire 25., il secondo in Lire 100., il Terzo in Lire 70. sotto dì 25. Giugno.

Filza 273. 1694. Niccolò di Val di Buca, per Bastonate date in Bolgheri, Condannato in Lire 25. sotto dì 19. Aprile.

Simone Montucchielli di Castagneto, per Furto d'un Porco, Condannato in un'Anno d'Esilio dal Capitanato, sotto dì 23. Giugno.

Giovanni Carrara di Castagneto, per Furto d'un Porco, Condannato in Tratti due di Fune, con Cartello ec., sotto dì 23. Giugno.

1695. Pellegrino di Matteo Fornaini, per Ingiurie, e Insulto fatto alla Guardia di Sanità della Marina di Castagneto, Condannato in Tratti due di Fune sotto dì 22. Giugno.

Filza 275. 1697. Giuseppe Maria Luchini, per avere Incendiato a caso un Pagliaio ec., Condannato alla refezione del Danno sotto dì 25. Ottobre.

Gimignano Gioffredi, per Bastonate date in Castagneto, Condannato in Lire 100. sotto dì 26. Ottobre.

Pier Maria Pezzantini di Bolgheri, et Altri, per Ingiurie, e Pugni in detto luogo, Condannati in Lire 25. per ciascheduno, sotto dì 26. Ottobre.

Filza 277. 1699. Giuseppe Simoncini, et Altri di Castagneto, per

per Riſſa in detto luogo, Condannati in Lire 60. per ciaſcheduno, ſotto dì 27. Aprile.

Antonio Martini di Caſtagneto, per Riſſa in detto luogo, Condannato in Lire 25. ſotto dì 27. Aprile.

Tiberio Mori, per Ferimento in Donoratico, Condannato in Lire 70. ſotto dì 27. Aprile.

Matteo di Simone Cecchini di Caſtagneto, per Danno dato a' Grani col farvi paſſare il Traino ec., Condannato in Lire 50., e refezione del Danno, ſotto dì 27. Aprile.

Antonia d'Andrea, per Ferimento in Caſtagneto, Condannata in Lire 80. ſotto dì 27. Aprile.

Marco Balocchi di Caſtagneto, per Riſſa promoſſa in detto luogo, Condannato in Lire 60. ſotto dì 27. Aprile.

Iacopo Verani di Caſtagneto, per Turbato Poſſeſſo ne' Beni GHERARDESCA, Condannato in Lire 50. ſotto dì 8. Febbraio.

Matteo Bianchi di Caſtagneto, per Danno dato perſonalmente, Condannato in Lire 25. ſotto dì Primo Aprile.

Antonio da Bolgheri abitante in Caſtagneto, per Saſſate tirate, Condannato in Lire 25. ſotto dì Primo Aprile.

Giovanni Giannelli di Caſtagneto, per Schiaffo ammenato, Condannato in Lire 25. ſotto dì 27. Aprile.

Filza 278. Gio. Domenico Cecchetti. per Riſſa promoſſa con Altri in Caſtagneto, Condannato in Lire 40. ſotto dì 20. Ottobre.

Franceſco Beccacci ec., per Furto commeſſo in Caſtagneto, Condannato in Sei Meſi d'Eſilio dal Capitanato, ſotto dì 18. Settembre.

Andrea Marracci di Bolgheri, per Inſulti, e Ingiurie, Condannato in Lire 50. ſotto dì 18. Settembre.

Pier Giovanni Caſini, per Danno dato perſonalmente in Caſtagneto, Condannato in Lire 25. ſotto dì 18. Settembre.

Sabatino Potenti di Caſtagneto, per Riſſa commeſſa in detto luogo, Condannato in Lire 30. ſotto dì 20. Ottobre.

Filza 279. 1700. Cornelio Parenti, con Altri, per aſſerto Furto fatto in Caſtagneto, fu ordinato tenerſi il Proceſſo aperto, il dì 20. Settembre.

Giuſeppe Balzini di Caſtagneto, per Inſulti, e Ingiurie in detto luogo, Condannato in Lire 50. ſotto dì 20. Settembre.

Domenico Puccini Speziale in Caſtagneto, per Riſſa in detto luogo, et Ingiurie, Condannato in Lire 30. ſotto dì 20. Settembre.

Michel Capreſi, et Altri di Caſtagneto, per Riſſa, Condannato in Lire 60. ſotto dì 20. Settembre.

Gior-

Giorgio di Pellegrino Roſſi di Caſtagneto, per Riſſa promoſſa in detto luogo, Condannato in Lire 60. ſotto dì 30. Ottobre.

Filza 281. Antonio Bonaccorſi ec., per Riſſa, Condannato in Lire 25. ſotto dì 16 Marzo.

Gio. Franceſco Puccini di Caſtagneto, per Pegno negato alla Corte, e Percoſſe date al Meſſo, Condannato in Lire 100. ſotto dì 16. Marzo.

Antonio Marracci di Caſtagneto, per Pugni, e Percoſſe, Condannato in Lire 25. ſotto dì 16. Marzo.

Sabatino Potenti di Caſtagneto, per Percoſſe date in Riſſa, Condannato in Lire 120. ſotto dì 16. Marzo.

Sig. Lorenzo Caſanuova per parole ingiurioſe, e percoſſe, Condannato in Lire 50. ſotto dì 16. Marzo.

Lorenzo Simoncini di Caſtagneto, per Delazione d'Archibuſo, e Coltella in Caſtagneto, Condannato in Scudi 100., e per la Coltella in Scudi 25., e Tratti due di Fune, ſotto dì 3. Febbraio.

1701. Maria Nutini di Caſtagneto, per Danno dato con una Somara ſtudioſamente, Condannata in Lire 25. ec. ſotto dì 7. Maggio.

Filza 283. 1702. Gio. Franceſco Puccini di Caſtagneto, per Inſulto fatto a Domenico ſuo Fratello, Condannato in Lire 60. ſotto dì 6. Maggio.

Protaſio, e Santi Bottai di Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 25. per ciaſcheduno, ſotto dì 6. Maggio.

Antonio Marracci di Caſtagneto, per Ferite date con Accetta, a Filippo Sabatini di detto luogo, Condannato in Lire 500. ſotto dì 6. Maggio.

Antonio Bonaccorſi Oſte, e Maria Baldeſca ſua Moglie in Caſtagneto, per Riſſa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 25. per ciaſcheduno ſotto dì 29. Luglio.

Caporale Gio. Pietro Buſſotti, per Riſſa fatta in Caſtagneto, Condannato in Lire 25. ſotto dì 29. Luglio.

Zaccheria Merlaio Luccheſe, per Ferite date a Bernardo Baeconi nelle Macchie di Caſtagneto, Condannato in Lire 100. ſotto dì 29. Luglio.

Marco Cheſi, per Riſſa fatta in Caſtagneto, con Domenica Giorgerini, Condannato in Lire 50. ſotto dì 7. Settembre.

Sabatino Potenti di Caſtagneto, per Inſulti, e parole Ingiurioſe, contro Maria Franceſca Pavolini di detto luogo, Condannato in Lire 50. ſotto dì 6. Ottobre.

Filza 284. 1703. Donna Baldeſca d'Antonio Bonaccorſi, e Laura di Filippo Parrini } ambe di Caſtagneto, per Riſsa, e Percoſse vicendevoli, Condannate in Lire 25. per Ciaſcheduna ſotto dì 19. Maggio.

Car-

Carlo, Guardia del Casanuova, per Ingiurie, e Percosse a Donna Maddalena Pellegrini, Condannato in Lire 25. sotto dì 19. Maggio.

Giuseppe Simoncini di Castagneto, per Bastonate date a Piero Arcangioli di detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 19. Maggio.

Gio. Domenico Cecchetti di Castagneto, per Bastonate date in Bolgheri ad Antonio Brandani, Condannato in Lire 50. sotto dì 20. Settembre.

Matteo Donati di Castagneto, per Furto d' un Paro d' Arcioni da Basto levati dalla Capanna del Bussotti, Condannato in Lire 70., e alla Restituzione ec. sotto dì 19. Maggio.

Filza 285. 1704. Bastiano Cantini di Castagneto, per Furto a danno di Maria Casabianchi, Condannato in Lire 50., e Restituzione, sotto dì 26. Gennajo.

Francesco Scateni, per Parole Ingiuriose contro Giuseppe Baldini di Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 26. Gennajo.

Piero di Francesco di Vite di Castagneto, per avere Ammazzata una Troia del Cipolli, Condannato in Lire 50., e restituzione del Prezzo, sotto dì 19. Marzo.

Filza 286. Domenico Puccini, e Landino Tucci } ambi di Castagneto, per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati, il Primo in Lire 120., e il Secondo in Lire 25. sotto dì 29. Gennajo.

Protasio Bottai di Castagneto, per Bastonate date a Francesco Falorni di detto luogo, Condannato in Lir. 120. sotto dì 29. Gennaio.

Francesco Scateni di Castagneto, per parole Ingiuriose contro Giuseppe Barbieri di detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 8. Aprile.

Gio. Bartolommeo Dreini, con Altri tre di Castagneto, e di Bolgheri, per Rissa seguita nell' Osteria di Bolgheri, e Percosse vicendevoli, Condannato il Primo in Lire 25., e per gl' Altri fu ordinato tenersi il Processo aperto, sotto dì 8. Aprile.

Lazzero Prosperi di Castagneto, per aver guastato un Aratolo di Cosimo Simoncini di detto luogo, Condannato in Lire 50. ec. sotto dì 29. Gennaio.

Sabatino Potenti di Castagneto, per Furto di due Porchetti dalla Mandria di Segalari, Condannato in Anni tre d' Esilio fuori del Capitanato, e Venti Miglia attorno, sotto dì 29. Gennaio.

Niccolaio Prosperi, Cosimo Simoncini, e Giovanni Donati } tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, e Percosse vicendevoli, Condannati il Primo, e Secondo in Lire

Lire 50. per ciascheduno, il Terzo non molestarsi, sotto dì 29. Gennaio,

Filza 287. 1705. Giovanni Donati, e Gregorio Martini } ambi di Castagneto, per Bastonate, e Ferite date in detto luogo a Luc' Antonio Pieragnoli in tempo di Notte, Condannati in Lire 50. per ciascuno, sotto dì 8. Aprile.

Filippo Cozzolini, detto Belluccello, per Bastonate date a Vincenzio Puccini, che l'aveva trovato nella Vigna a corgli le Frutte, Condannato in Lire 200. sotto dì 30. Maggio.

Domenico Nannini, con Altri cinque tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, dopo l'ogresso della Messa Cantata, Condannato il suddetto in Lire 250. tutti gl'altri Lire 50. per ciascheduno sotto dì 30. Maggio.

Antonio Parrini, e M. Gio. Ceccanti } ambi di Castagneto, per Percosse, e parole Ingiuriose, contro l'Oste di Castagneto, Condannati in Lire 50. per ciascheduno sotto dì 24. Luglio.

Domenico Puccini, e Iacopo Martini } ambi di Castagneto, per Sassate scagliate di Notte a Niccolò Parrini mentre se n'entrava in Casa, Condannati in Lire 20. per ciascuno il dì 17. Settembre.

Giuseppe Arrighi di Castagneto, e Giuseppe Simonetti Sindaco di Castagneto, } Querelati da Gio. Carlo Lorenzi di detto luogo, per Ferite ricevute di Notte a tradimento dal Primo, e perchè dal Secondo non era stato fatto il Referto alla Corte di Campiglia, Condannati il Primo in Lire 20., il Secondo in Lire 50. sotto dì 23. Settembre.

Filza 288. Domenico Vannini di Castagneto, per Furto fatto al Granaio di Casanuova in Segalari, Condannato in Lire 200., e restituzione, sotto dì 17. Ottobre.

1706. Gio. Andrea Becciarini, e Giuseppe Simoncini } Ambi di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, e Percosse, e Ferite date a Lessandro Mancini di detto luogo, Condannati il Primo in Lire 50., il Secondo in Lire 120. sotto dì 21. Aprile.

Filza 290. Iacopo Dagli di Bibbona, per aver levate Arbitrariamente, e con Violenza dal Pubblico Stabulario di Bolgheri le proprie Cavalle, condottevi dal Guardia per averle trovate a dar Danno, Condannato in Lire 200., e ad accordare il Dannificato, sotto dì 21. Aprile.

Lorenzo Casanuova di Castagneto, per Archibusata tirata a un Maiale del Puccini, Condannato in Lire 25., e refezione del Danno, sotto dì 10. Marzo.

Il sud-

Il Suddetto Lorenzo Casanuova ec., per Archibusata tirata al Porco d'Antonio Puccini, Condannato in Lire 25., et accordare il Danno, sotto dì 10. Marzo.

Il Suddetto Lorenzo Casanuova ec., per Archibusata tirata al Porco di Giuseppe Moschetti ec., Condannato in Lire 25., et accordare il Danno, sotto detto giorno.

Filza 293. 1708. Marc'Antonio Casabianchi di Castagneto, per aver Arbitrariamente, e con Violenza violato il Diritto dello Stabulario Pubblico di Bolgheri, Condannato in Lire 50., e sodisfare il Danno, sotto dì 30. Maggio.

Giuseppe Casabianca di Castagneto, per Ferite date a Matteo Donati di detto luogo, Condannato in Lire 75. sotto dì 30. Maggio.

Il Caporale Gio Pietro Bussotti, con Altri venticinque Compagni, perchè in occasione d'essere alla Caccia Grossa nelle Macchie di Castagneto, guastassero più Porci Domestici, benchè avvertiti a non mettere i Cani, fino a che non fossero stati messi fuori, Condannati in diverse Pene pecuniarie, come si vede nella Sentenza del dì 31. Maggio 1708.

Marc'Antonio Casabianca, con Altri nove Compagni tutti di Castagneto, per Rissa fatta di Notte in detto luogo, e Percosse, e Ferite date, Condannati in diverse Pene, come nella Sentenza del dì 27. Agosto 1708.

Niccolò Parrini, e Luc'Antonio Pieragnoli } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 70. per ciascheduno sotto dì 16. Ottobre.

Gio. Paolo Galli di Castagneto, per Sassata, colla quale colpì Lorenzo Benedetti di detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 16. Ottobre.

1709. Marc'Antonio Casabianca di Castagneto, per Violenza fatta allo Stabulario di detto luogo, levando arbitrariamente le Bestie danneggianti, Condannato in Lire 120., e a aggiustare i Danni sotto dì 29. Luglio.

Domenico, e Antonio Parrini di Castagneto, per Ferite, e Percosse date in detto luogo a tradimento a Francesco Lepri, Condannati il Primo in Lire 130., e il Secondo in Lire 120. sotto dì 25. Aprile.

Matteo N. N. Martino Scateni, e Michele Balocchi } tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo. con vicendevoli Percosse, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 70., il Secondo in Lire 120., e il Terzo in Lire 50. sotto dì 25. Giugno.

Maria di Michele Castiglioni, e } Castagneto; La prima per
Gio. Paolo di Filippo, Sindaco di } Parto occultato con pericolo, il secondo, per non aver Denunziato alla Corte la Gravidanza, e però la prima non molestarsi, il secondo Condannato in Lire 25. sotto dì 25. Giugno.

Filza 297. 1710. Guasparri Casabianchi di Castagneto, per Bastonate date nell' Aia del Piano di detto luogo a Bernardo Gambini, Condannato in Lire 120. sotto dì 19. Maggio.

Lorenzo Casanova di Castagneto, per aver Arbitrariamente operato a Danno di Maria Anna Piccini ec., Condannato in Lire 50. sotto dì 19. Maggio.

Marc' Antonio Casabianca di Castagneto, per violato Seguestro, Condannato in Lire 50. sotto dì 19. Maggio.

1711. Landino Turi di Castagneto, per parole Ingiuriose contro al Prete Iacopo Lapini di detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 31. Marzo.

Arcangelo di Francesco Cianti, per Percosse date senza causa all' Ostessa di Castagneto, Condannato in Lire 50. sotto dì 31. Marzo.

Agostino d'Agostino Marchi, per Incendio di una Casa posta in Segalari, Condannato in Scudi 100., e refezione del Danno sotto dì 28. Aprile.

Lorenzo, e } Casanova, per Rissa tra di loro in Castagneto, e
Iacopo } vicendevoli Offese, Condannati il Primo in Lire 50., il Secondo in Lire 70. sotto dì 15. Giugno.

Giuliano Bottai di Castagneto, per Bastonate date in detto luogo a Vincenzio Vannini, fu detto non molestarsi ec. sotto dì 29. Ottobre.

Filza 300. Caterina Cenni, e } di Castagneto, per Rissa, et
Gabbriello Gori } Offese vicendevoli, Condannati in Lire 25. per ciascheduno, sotto dì 21. Maggio.

Filza 301. 1712. Filippo Parrini di Castagneto, perchè richiesto da Iacopo Stazzoni al pagamento di certi Danni, gli si rivoltasse co' Morsi, Condannato in Lire 25. sotto dì 25. Gennaio.

1713. Iacopo Cafaggi, Garzone in Bolgheri, per Furto fatto a danno del Padrone, Condannato in un' Anno di Confino a Pisa, e restituzione del Tolto, sotto dì 14. Agosto.

Galeazzo Santi, e } di Castagneto, per Risa fatta sulla salita
Andrea Costantini } di Castagneto, Condannati il Primo in Lire 50., e il Secondo in Lire 25. sotto dì 31. Ottobre.

Filza 303. Michele Pierallini, per Insulti, e Offese contro il Romito di Castagneto, e suo Garzone, Condannato in Lire 50. sotto dì 2. Dicembre.

Filza

Filza 305. 1715. Carlo d' Andrea, Sindaco di Castagneto, e Maria Domenica sua Moglie, per Resistenza fatta alla Corte con Offese, Condannati il Primo in un' Anno di Confino a Pisa, la Seconda in Lire 100. sotto dì 18. Giugno.

Iacopo Pagli di Bolgheri ec., per parole Ingiuriose, e Offese in detto luogo, Condannato in Lire 120. sotto dì 12. Agosto.

Bartolommeo di Matteo Bianchi di Castagneto, per Furto di Temporili dalla Mandria di Donoratico, Condannato in Lire 60., e Restituzione, sotto dì 27. Agosto.

Antonio Parrini di Castagneto, per Ferita data in detto luogo a Giovanni Bacci di detto luogo, Condannato in Lire 120. sotto dì 27. Novembre.

Gio. Antonio Nannini, e Pietro Pagnini, Oste del Piano } di Castagneto, per Furto di Grano, e Compra di esso ec. Condannati in Lire 70. per ciascheduno sotto dì 14. Gennaio 1715.

Adì 6. Febbraio 1771.

Le sopraddette Sentenze in riscontro, si trovano apparire nelle sopracitate Filze di Sentenze Criminali de' Rettori esistenti in questa Pubblica, e Gran Camera Fiscale di S. A. R., in fede ec. salvo ec.

c. Gio. Giuseppe Giacomelli Primo Ministro di Camera Fiscale.

NUM. XXVI.

Relazione di Francesco Vinta, dell' Anno 1565. e Rescritto, che nega l' Estrazione.

ILLUSTRISS., & ECCELLENTISS. SIG. PRINCIPE

Bernardo de Conti della Gherardesca espone essere indisposto di malattia incurabile, & aver bisogno di potere Estrarre dello Stato di V. Ecc. fino alla Somma di Sacca Mille di Grano, per supplire alle Spese, e vivere da Gentil' Uomo con le Sue piccole Entrate. Perciò Supplica V. Ecc. Li faccia Grazia della Tratta, & allega la Capitulazione, & che è obbligato solamente mandare alla

Dogana di Pisa per la Bulletta di quella quantità, che vuole Estrarre, e se la Dogana dinegasse fargliela, possano i Conti far un Protesto, di poi Estrarre il Grano senza pregiudizio, conforme alla lor Capitulazione.

Per Informazione, ho visto di presente, & altra volta ancora li Capitoli, e Privilegii de' Conti della Gherardesca fermati l' Anno 1405., & intra l' altre cose fu concesso loro, che possino Caricare, & Discaricare alle Spiagge della Gherardesca, Grano, e Biade, che ricoglieranno nelli lor Luoghi della Gherardesca, senza pagamento d' alcun Dazio, ò Gabella; ma son tenuti *per una Legge generale fatta l' Anno* 1493., *che comprende*, etiam qualunque Capitolato, e Privilegiato, manifestare alla Dogana di Pisa la quantità del Grano, che vogliono Trarre, e farsene fare la Buletta, perciocchè la Legge vol sapere la quantità, che si Trae, il tempo, & il luogo, acciocchè apparisca ogni Anno quanto Grano vadia fuora del Dominio, & ciascuno dica la quantità, che ne Trae, ancorchè sia esente dalla Gabella, perchè non ne Traesse più, che non ricoglie, & commettesse fraude. Non trovo già, che sia permesso Loro per li Capitoli, nè per la detta Legge, che possino Protestare alla Dogana, nè sò che si sia mai usato, nè che convenga per molte ragioni; E' ben vero, che il Supplicante ricorre alla Grazia di V. E. I., e si raccomanda alla sua Benignità, atteso che nelli Suoi Stati non è strettezza di Grano, & io con ogni Reverenza le bacio la Mano, e prego ogni felicità.

Di V. Eccell. Illustris.

Di Firenze il dì 12 d' Aprile 1565.
Umilissimo Servo
c. Francesco Vintha

PER ORA S. ECC. NON LA VUOL CONCEDERE.

NUM. XXVII.

Relazione dell' Aud. Vinta de 17. *Agosto* 1567. *per cavar Legne dalla Gherardesca, Filza* 8. *Seconda della Pratica a c.* 52., *e Rescritto negativo.*

ILLUSRISS., & ECCLLENTISS. SIG. PRINCIPE.

HO visto altra volta i Capitoli de Conti della Gherardesca, con la Città, & non trovo, che possino per Giustizia cavar Legne della loro Contea, per mandarle fuori delli Stati di V. E. I. contro le

le Sue Proibizioni, e Bandi fatti espressamente per conservare le Grasce, & Legne, & Carboni nelli suoi Dominii; *& li Rescritti che Essi allegano aver ottenuto altra volta da Lei, o dal Duca mio Signore devono esser per Grazia, come dissi* nella mia Relazione, la quale sarà inclusa in questa, e con ogni Reverenzia umilmente le Bacio la Mano, & prego ogni felicità.

Di V. E. I.

Di Casa il dì 17. d'Agosto 1567.

Non occorre altro.

NUM. XXVIII.

Attestato, che i Beni posti di là dalle Colline, non pagano all'Uffizio de Fossi.

Adì 31. Luglio 1769.

Dichiarasi per me infrascritto, Ministro Generale dell'Estimo per S. A. R. dell'Uffizio dei Fossi di Pisa, come per le spese che occorrono per il mantenimento degl'Argini, e Ripe del Fiume Arno, e Serchio sono collettate per l'Imposizione, tutte quelle Comunità della Provincia Pisana, che vi scolano, ò che possono ricevere Danno dalle Inondazioni di detti Fiumi.

Item, Dichiarasi, come per le Spese del mantenimento dei Fossi, Scoli, Rii, Torrenti, e simili, sono Collettate tutte quelle Comunità, che ò scolano le loro Acque nei medesimi, ò che possono risentire Danno dalle Inondazioni dei Torrenti &c.

Item, Dichiarasi, come tutte le altre Comunità, le quali son poste di là dalle Colline con le loro Acque, ò non influiscano in detti Fiumi, Fossi, Scoli, Torrenti posti di qua dalle Colline, come sono, le Comunità di Rosignano, Riparbella, Castellina, Gabbro, Castel Nuovo, Pomaia, Chiani, & altri, non sono Collettate per le spese del mantenimento dei Suddetti Fiumi Arno, e Serchio, e dei Suddetti Fossi, Scoli, Rii, e Torrenti &c.

c. Filippo Gaspero Bigongini Ministro in Fede &c.

NUM.

NUM. XXIX.

Relazione dei Ministri delle Riformagioni de 18. Marzo 1612. in Filza 3. dell' Usimbardi a c. 201. e Rescritto del Gran Duca Ferdinando I.

SERENISSIMO GRAN DUCA.

LI Conti della Gherardesca per l' incluso Memoriale Supplicano a V. A., che Si degni concedere loro Licenza di Estrarre Grano, e Biade ricolte ne loro Beni della Contea della Gherardesca in Maremma, conforme à Patti, & Condizioni antiche, che fecero con la Repubblica Fiorentina nel 1405., non ostante che oggi per Ordine de Serenissimi Predecessori di V. A. non siano in possesso di tal facoltà.

Per informazione: Questi Conti l' Anno 1405. innanzi al primo acquisto di Pisa, furono ricevuti sotto la Protezione, Filiazione, & Obedienza del Comune di Firenze, & fatti Vicarj perpetui per detto Comune, con ogni Amministrazione, Jurisdizione, e Governo delle Castella di Casale, Bibbona, Borgheri, Castagneto, e Donoratico, & fù convenuto, che alcuni altri luoghi, e Castelli quivi espressi s' appartenessino à detti Conti in quel modo, che li tenevano allora, ma in oggi in tutti esercita la Jurisdizione in Civile, & Criminale il Capitano di Campiglia.

Fù ancora convenuto tra le cose in detta Capitulazione nel Cap. XX. quanto appresso, con queste stesse parole = Item quod di= cti Comites, & quilibet eorum, possint Caricare, & Discaricare in = Plagis della Gherardesca Granum, & Bladum quod recollige= rent in dictis Castris, & locis, supra Eis concessis, sine Polutione = alicujus Datii, vel Gabellæ =

In virtù di questo Capitolo pretendono di potere Estrarre i lor Grani, e Biade, e ne domandano la esecuzione, e l' osservanza; & similmente d' un' altra Convenzione, e Contratto del 1515., fatto frà i Conti, e la Signorìa di Firenze, il quale hanno prodotto, e sarà qui inserto, e vi si narra, come essendosi provveduto per Legge nel 1493., che chi aveva privilegio d' Estrarre Grano, e Biade del Contado di Pisa non se ne potessi valere, se non per quel Grano, e Biade che egli ricogliessi, & che gli avanzassi, satisfatto alla necessità di sua Famiglia, & questo anco non lo potessino Estrarre, ne mandar fuori dei luoghi de loro Comuni senza Bulletta della Dogana di Pisa, nella quale si contenessi la quantità del Grano, Biade

da

da estrarsi, e fra che tempo, il qual tempo non potessi passare due dì quanto à quelli, che stessino presso à Pisa a 12. Miglia, e per li altri più lontani tre dì, sotto pena della perdita del Grano, e Biade, e Bestie.

Et come, essendo nato differenza per cagione di detta Legge frà i Conti della Gherardesca, & i Provveditori delle Gabelle di Pisa, asserendo i Conti venire per Essa alterati, e maculati i loro Capitoli, & non si essere potuta fare in pregiudizio di essi Capitoli: tuttavia si contentorono, e promessono di osservarla, con questa moderazione però: Che il tempo della Bulletta, e Licenza di Estrarre s' ampliasse ai Conti fino à giorni sei, & che i detti Provveditori delle Gabelle di Pisa fussero tenuti fare la Bulletta con detto benefizio di sei giorni, ad ogni semplice richiesta de Conti, & se fussi loro negata, fatto il protesto, potessino Estrarre senza altra Licenza, o Bulletta, & se per qualche caso fortuito, ò per tempesta di Mare, à dichiarazione della Signorìa di Firenze, non potessino far l' Estrazione fra i sei giorni contenuti nella Licenza, non incorressino in tal caso in Pena alcuna.

Trovasi di poi, come dell' Anno 1569. avendo i Conti Controversia con i Consoli di Mare, e più volte avendo disputato sopra l' interpetrazione de loro Capitoli, i quali dall' Anno 1444. sin all' ora erano stati nella Dogana di Pisa, & in altri Offizi variamente dichiarati, li Consoli supplicorno al Gran Duca Francesco, allora Principe Governante, che facessi esaminare detti Capitoli, & stabilirne una dichiarazione tale, che sopra tutti i capi si avesse certezza di quello si dovesse esequire, & osservare, non ostanti le Sentenze, e contrari Decreti de Magistrati in diversi tempi fatti.

Il Principe commesse alla Magnifica Pratica, che *con l' intervento del Fiscale, udite le Parti, & esaminati i Privilegi dicessi il suo parere*, e la Pratica sotto dì 5. di Gennajo 1569. fece la sua Relazione, nella quale disse d' aver lungamente visto insieme col Fiscale tutti li Capitoli de Conti, & aver uditi in voce li stessi Conti, e loro Procuratori, e veduto tutto quello, che avevano voluto produrre i Consoli di Mare, e d' aver considerato diligentemente ogni cosa, e fra l' altre cose contenute in detta Relazione vi sono gl' infrascritti due Capitoli, attenenti a quel che si tratta al presente, cioè.

Quanto alli Grani, Biade, Bestiame, o altre Robe, e Mercanzie, che li Conti faranno passare, o condurre nella Contea da luogo, a luogo per Tratta, o Messa, o da luoghi della Contea in alcun' altro Stato, non toccando il Dominio Fiorentino, non siano tenuti pagare Gabella, o Dazio alcuno alla Dogana di Fiorenza, o

di

di Pisa, & similmente se conducessino Bestiame, o Robe di fuora dello stato di Fiorenza per metterle nella Contea, non toccando il Dominio Fiorentino, non debbano pagar Gabella, & il medesimo si osservi alli loro Conduttori, & Affittuarj, che così patisce la Capitulazione. A questo S. A. Rescrisse. = *Non è possibile, che mettino, o cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se non per Mare, o per Aria, & a questo bisogna considerare rispetto alle fraudi* = In oltre la Pratica soggiunse in continenti quanto appresso.

Possano ancora li Conti Caricare, e Discaricare nelle Spiagge della Gherardesca Grani, & Biade ricolte, & che ricorranno per l'avvenire ne Beni della Contea per la parte loro, senza pagamento di Dazio, o Gabella, stando fermo, che debbano dar notizia alla Dogana di Pisa della quantità del Grano, o Biade, che caricheranno in dette Spiagge, & il medesimo si ha da osservare alli loro Conduttori, & Affittuarj per vigore della Capitulazione. A questo che fù l'ultimo Capitolo di detta Relazione, Sua Altezza rescrisse = *Questo è perniciosо, perciò concedesi, che possino Mettere, ma non Trarre, e sempre che la Tratta è serrata per altri, s'intenda serrata per li Conti ancora, eccetto che possino Trarre per lo Stato. Però si riformi una volta per sempre; dichiariscasi di sorte, che ogni dì non si torni à queste dispute* =.

Non apparisce, che poi si facessi altra riforma, o dichiarazione in esecuzione di quest' ultimo Rescritto, e dicono i Conti, che dal tempo di questi Rescritti fin al presente, non hanno mai goduto benefizio di Tratta di lor Biade, o Bestiami in lor grave danno, & contro alla Capitulazione, e Convenzione suddetta.

L' Anno 1589. li Conti ricorsero per loro Memoriale all' Altezza Paterna domandando, che fussino osservati li loro Capitoli, & particolarmente quello, che concede loro facultà di poter Caricare, e Scaricare alle Spiagge della Gherardesca Grani, e Biade, & altri frutti, che ricogliessino ne loro luoghi, & Estrarli senza alcuna Gabella liberamente: Fù rimesso per Informazione detto Memoriale a Messer Jacopo Dani, il quale tra altre cose nella sua Relazione inserì li medesimi due Capitoli soprascritti, con i suddetti Rescritti dell' Anno 1569., e disse, che i Conti sopra il secondo Rescritto dicevano, che non era decisivo, che non si era mai risoluto, & che il presupposto nel primo, in fatto non sussisteva, perchè possono Trarre, e Mettere nella Contea senza toccare lo Stato di V. A., passando da Terra Rossa a Sughereto Territorio di Piombino. & il medesimo affermavano i Consoli di Mare; tuttavia S. A. Rescrisse il dì 2. di Dicembre 1589. = *Confermansi li loro Privilegi in quanto sono in osservanza, e che non siano stati alterati per Ordini,*

e Ban-

e Bandi, o Rescritti de Serenissimi Predecessori di S. A., quali Ordini, Bandi, e Rescritti s' osservino, massime nel particolare dell' Estrazione delle Grasce. =

Dicono adesso i supplicanti, che stante l' abbondanza, che si trova al presente ne Felicissimi Stati di V. A. non hanno modo da esitare i loro Grani, e Biade, perchè nella lor Contea non si fa Mercato in alcun luogo, & a Pisa dove sono soliti venderli, non vale più di Lire 9. il Sacco, e che la spesa della Semenza, e della Vettura fin a Pisa, ascende a Lire 7. il Sacco; però domandano Grazia a V. A., e licenza dell' Estrazione, conforme a loro Capitoli, alla quale umilmente facciamo Riverenza,

Di V. A. Serenifs.

Di Firenze alli 12. di Marzo 1612.

Umilissimi Servi.

c. I Ministri delle Riformagioni in assenza dell' Auditore.

S. A. non si risolve ad alterare li Rescritti de Serenissimi suoi Predecessori.

c. Fer.

c. Belisario Vinta 18. Marzo 1612.

NUM. XXX.

Relazione del Senatore Buonarroti, e Rescritto del Gran Duca Cosimo III. del 1716.

AL NOME DI DIO AMEN

A dì 14. Dicembre 1748.

FEde per me Infrascritto, come nel Tribunale di Campiglia apparisce esistere una Copia Autentica, con suo Rescritto in piè d' un Memoriale del tenore, che appresso.

Altezza Reale.

GLI Conti Cav. Ugo, e Fratelli Figlioli del quondam Senatore Cav. Guido Conti della Gherardesca, Umilissimi Servi di V. A. R. reverentemente Le Rappresentano, come fino dell' Anno 1405. gli di loro Autori Conti della Gherardesca si Raccomandor-

no-

no all' Eccelsa Repubblica Fiorentina, e furono da Quella ricevuti in Protezione, e per le Capitolazioni convenute per Instrumento Rogato Ser Viviano . . . . 28. Gennajo 1405., confermate per altro Instrumento de 14. Ottobre 1466. furono Creati Loro, & i di Loro Figlioli, e Descendenti Maschi per Linea Masculina in perpetuo Vicarj perpetui del Comune di Firenze, delli Castelli di Bolgheri, e Castagneto, e Donoratico, colle di Loro Corti, e Persone, e di altri diversi Luoghi descritti in dette Capitolazioni, con tutta l' Amministrazione, Giurisdizione, e Governo, e fra l' altre Preminenze, e Facoltà concessegli specialmente, che in detti Castelli, e Luoghi, e loro Corti, e persone, potessero in perpetuo esercitare ogni Giurisdizione, salvo che per quei Delitti, per i quali di ragion Comune si dovesse imporre la Pena di Morte, e di Mutilazione di Membra, della quale Preminenza, e Facoltà, detti Oratori non sono nell' attual quasi Possesso, perchè la Giurisdizione Civile e Criminale in detti Castelli, e Luoghi vien esercitata dal Capitan di Giustizia di Campiglia, e benchè Essi supponghino di poter, mediante le suddette Capitolazioni ottenere per Giustizia l' attuale esercizio di detta Giurisdizione, nondimeno intendono di riconoscer tutto dalla somma Clemenza di V. A. R.

Supplicano umilmente V. A. R., che senz' alcun pregiudizio degl' altri loro Privilegj, Preeminenze, e Facoltà che godono in detti Castelli, e Terre a volergli concedere l' attuale Esercizio della detta Giurisdizione Civile, e Criminale a tenore, e forma delle suddette Capitolazioni, e quanto alla Cognizione di quei Delitti, eccettuati in dette Capitolazioni, volere la Medesima Delegare a detti Conti, quali per mezzo del loro Ministro, che terranno nel luogo, e d' un' Assessore Legale, che terranno in Firenze, possino di quelle conoscere come Delegati di V. A. R. con Partecipazione dell' Informazione all' Auditor Fiscale, secondo la Riforma ordinata per gli altri Feudi, che l' Elezione del Ministro del Tribunale in detti Castelli, s' aspetti al più Vecchio de detti Conti, che sarà pro tempore, in caso di Divisione di detti Castelli, sia tenuto il detto Ministro di partecipare le Cause a quel Conte, o Conti di cui fossero Sudditi i Delinquenti, che di tal Grazia &c.

Quam Deus &c.

L' Auditore delle Riformagioni Informi.

c. Francesco Panciatichi 29. Novembre 1716.

Al-

Altezza Reale.

I Conti Cav. Ugo, e Fratelli, Figlioli del q. Sen., e Cav. Guido Conti della Gherardesca per il retroscritto Memoriale narrano a V. A. R., come fino dell' Anno 1405. li di loro Autori Conti della Gherardesca si Raccomandorno all' Eccelsa Repubblica Fiorentina, e da Quella furono ricevuti in Protezione, e per le Capitolazioni convenute in detto Anno 1405., e di poi confermate loro ne 14. Ottobre 1466. furono creati Loro, ed i di Loro Figlioli, e Descendenti Maschi per Linea Masculina in perpetuo Vicarj del Comune di Firenze delli Castelli di Bolgheri, Castagneto, e Donoratico, con le di loro Corti, e Persone, e di altri Luoghi in dette Capitolazioni descritti, con tutta l' Amministrazione, Giurisdizione, e Governo, e fra l' altre Preeminenze, e Facoltà stateli concesse. ottennero specialmente di potere esercitare in detti Castelli, e Luoghi, e loro Corti, e Persone ogni Giurisdizione, salvo che per quei Delitti, per i quali di Ragion Comune si fosse dovuto imporre la pena di Morte, o di Mutilazione di Membra; E perchè d' una tale Giurisdizione, tanto delle Cause Civili, e Criminali restano del tutto privi i suddetti Oratori, per essere questa esercitata dal Capitano di Giustizia di Campiglia. E benchè Essi supponghino di potere, mediante la suddetta Capitolazione, ottenere per Giustizia l' attuale esercizio di tale Giurisdizione, nondimeno intendono di riconoscere tutto dalla somma Clemenza di V. A. R., che perciò Supplicano umilmente la R. A. V., che senza alcun pregiudizio degli altri loro Privilegj, Preeminenze, & Esenzioni, che godono in detti Castelli e Terre, a volergli concedere l' attuale Esercizio della detta Giurisdizione, tanto Civile, che Criminale a tenore, e forma in tutto, e per tutto delle suddette Capitolazioni, e quanto alla Cognizione di quei delitti eccettuati in esse Capitolazioni, a volersi degnare di Delegare le medesime a detti Oratori, quali per mezzo del loro Ministro, che terranno nel Luogo, e d' un Assessore Legale, che terranno in questa Città di Firenze, possino di quelli conoscere come Delegati di V. A. R. con Partecipazione dell' Informazione all' Auditor Fiscale, secondo la Riforma Ordinata per gli altri Feudi, perchè l' Elezione del Ministro del Tribunale di detti Castelli, s' aspetti al più Vecchio de detti Conti, che sarà pro tempore, & in caso di Divisione di essi Castelli, sia tenuto il detto Ministro di partecipare le Cause a quel Conte, o Conti, di cui fossero Sudditi i Delinquenti.

 Per

Per Informazione, reverentemente si Rappresenta a V. A. R. come fino sotto dì 28. Gennajo 1405. il Conte Gabbriello Figlio del Conte Ugo, & il Conte Giovanni del Conte Niccolò de Conti della Gherardesca si Diedero in perpetuo, per Veri, e Divoti Servitori, & Obbedienti del Comune di Firenze, il quale gli ricevè, e Concesse loro più Immunità, Esenzioni, e Privilegj, infrà i quali, che i detti Conti, & i Loro Figlioli, e Descendenti Maschi, per Linea Masculina in perpetuo come Vicarj del Comune di Firenze de Castelli di Casale, Bibbona, Bolgheri, Castagneto, e Donoratico, loro Corti, Uomini, e Persone, ed altri Luoghi descritti in dette Capitolazioni, potessero in perpetuo esercitare Essi ogni Giurisdizione, salvo nondimeno de Malefizi, e Delitti, per i quali di Ragione Comune venisse imposta pena di Morte, o Mutilazione di Membra, la Cognizione, e Giurisdizione de quali si aspettasse, & appartenesse al detto Comune di Firenze, & a quelli Uffiziali, ai quali fosse commesso dalli Dieci di Balìa, o dalla Signoria, e non a detti Conti, con questo però, che l' esecuzione delle Condennazioni in persona si dovesse fare nei luoghi del commesso delitto, quale Immunità, Esenzioni, e Privilegj, con i riservi che sopra, furono loro confermati sotto dì 14. Ottobre 1466. nell' occasione di essere detti Conti, e più loro Seguaci assoluti da certe Condennazioni, come di tuttociò chiaramente apparisce in questo Uffizio delle Riformagioni.

E perchè di detta Cognizione, e Giurisdizione sì nelle Cause Civili, che Criminali, e Miste, e non eccettuate in detta Capitolazione, ne sono al presente privi i detti Supplicanti, venendo Amministrata dal Capitano di Giustizia di Campiglia, al quale tengono detti Conti *per antica Tradizione*, che fosse Racomandata dalla Madre d' alcuni Conti Pupilli, e come ancora apparisce enunciato in una Informazione stata fatta al Serenifs. Gran Duca Ferdinando di Gloriosa ricordanza sotto dì 20. Novembre 1611. da Angiolo Niccolini Provveditore della Gabella del Sale, & in un' altra Informazione ancora di Jacopo Dani del 1589. nella quale si dice, che il Capitano di Giustizia di Campiglia di quei tempi, non trovava nelle sue Scritture l' origine, quando i suoi Predecessori cominciassero ad esercitare una tal Giurisdizione; Parrebbero i detti Conti Supplicanti meritevoli del domandato attuale Esercizio di tale Giurisdizione, poichè merita qualchè considerazione il motivo, che i medesimi adducono cioè, che per tal Capitolazione possa competere per Giustizia ai Medesimi il detto attuale Esercizio, non ostante l' uso dimesso, per essere chiamati ex persona propria; E quando V. A. Reale inclinasse d' esaudirli, potrebbe l' A. V. Reale concedere la Giurisdizione delle Cause Civili, Criminali e Miste per i Luoghi nei quali re-

presentemente sono in possesso di godere tutte l' altre prerogative, e Preeminenze Feudali, e come Vicarj del Comune di Firenze.

E quanto alla Grazia, che i Medesimi chiedono, di poter conoscere come Delegati di V. A. R. per mezzo del Loro Ministro, che terranno nel luogo, e di un Assessore Legale, che terranno in Firenze di quei delitti, eccettuati in detta Capitolazione, e de quali è riservata la Cognizione al detto Comune di Firenze, ciò depende dalla mera Grazia di V. A. R., e quando l' A. V. R. inclinasse d' esaudire, anco per questo capo i medesimi Supplicanti, ardirei proporre, che l' A. V. R. potesse Graziarli per il tempo limitato di Anni Dieci, o per quel più che Le paresse, per vedere in questo mentre, che effetto possa partorire una tal Grazia, con la condizione, che passato detto tempo, quando però non abbia ottenuto nuova Grazia, s' intenda ritornata la detta Delegazione al Capitano di Campiglia, per quelle Cause solamente riservate al Comune di Firenze in detta Capitulazione del 1405., e di dovere Partecipare d' esse il Processo all' Auditor Fiscale, e osservare pienamente tutto quello, e quanto vien prescritto per la Riforma ordinata per gl' altri Feudi.

E rispetto non solo di quelle Cause, delle quali chiedono a V. A. R. di poter conoscere, e procedere come Delegati, quanto dell' altre, delle quali chiedono la Cognizione, e Giurisdizione, che per la suddetta Capitolazione le viene concessa, ardirei di proporre a V A. R. che detti Supplicanti fossero tenuti d' eleggere, e di tenere nei detti Castelli per la Cognizione d' esse Cause per Commissario un Notajo Pubblico Fiorentino, che sia Suddito, e Domiciliato nelli Stati di V. A. R., e che non abbia pregiudizi, dimodochè sia capace d' andare negl' altri Uffizi, siccome di tenere in Firenze un' Assessore, o Auditore Insignito del Carattere di Dottore, l' Elezione de quali s' aspetti al più Vecchio di detti Conti, che sarà pro tempore, e che in caso di Divisione di essi Castelli, sia tenuto il detto Commissario di partecipare le cause a quel Conte, o Conti di cui fussero Sudditi i Delinquenti. E con condizione, che per la presente Concessione, non s' intenda fatta alcuna novazione, nè apportato alcun Pregiudizio *alle ragioni acquistate dal Magistrato de Nove di questa Città di Firenze, per l' Imposizioni Universali, Tasse di Cavalli, e Spese di Bargelli*, ma possa il detto Magistrato sempre esigere le medesime, come se la presente Grazia stata fatta non fosse, siccome non s' intenda pregiudicato ad altre ragioni, che competano, e competere possono al Comune di Firenze, nè meno a quelle, che competono, e competer possono a detti Supplicanti in ordine alla

sud-

fuddetta Capitulazione. Il comandare stà all' A. V. R. alla quale Umilmente bacio la Veste.

Della R. A. V.

Di Casa 30. Novembre 1716.
Umilissimo Servo
c. Filippo Buonarroti.

S. A. R. Concede ai Conti Supplicanti, per i luoghi ne quali godono presentemente tutte l'altre Preeminenze, e Prerogative Feudali, e di Vicarj del Comune di Firenze, l'esercizio della Giurisdizione nelle Cause Civili, e Criminali, e Miste, la quale gli viene concessa nella Capitolazione dell'Anno 1405., levandola al Capitano di Giustiza di Campiglia, che fino ad ora l'ha esercitata, non ostante &c.

E quanto alle Cause, in essa Capitolazione riservate al detto Comune di Firenze, togliendone parimente la Cognizione al medesimo Capitano di Campiglia, quella Delega, e Concede al più Vecchio pro tempore di detti Conti, da cominciare questa Delegazione dal Primo di Gennaio prossimo avvenire, e durare per Anni quindici, cioè fino a tutto Dicembre 1731., e passato detto tempo, la Cognizione delle medesime Cause, spetti al detto Capitano di Capiglia, come Delegato del Comune di Firenze, quando però non ottenghino nuova Grazia, e tutto con le Condizioni, Modi, e Ordini, che si propongono, non ostante, e l' Auditor Buonarroti nè dia gl' ordini opportuni per l'esecuzione.

c. Cos.

c. Francesco Panciatichi 2. Dicembre 1716.

c. Ego Franciscus Maria quondam I. V. D. Hieronymi de Giuntinis I. V. D. Civis Florentinus, Primus Minister ad Reformationes Civit. Florentiæ in Fidem Subscripsi, & solitum dicti Ufficii Signum apposui ad Laudem Dei &c.

Item in detto Tribunale di Campiglia appare, fra l'altre Scritture lasciate in consegna, anco l'appresso Lettera, copia della quale si registra di parola in parola cioè &c.

Molto Illustre Sig. Oss.

Essendosi degnato S. A. R. di Concedere, e Prorogare per altri Cinque Anni a suddetti Conti della Gherardesca la Delegazione di potere conoscere di tutte le Cause Civili Criminali, e Miste in quei Castelli, e Luoghi dove di presente esercitano tutte l'altre Preeminenze, e Prerogative Feudali &c. in conformità dell' ultima Concessione. Le trasmetto per tanto qui acclusa Co-

Copia Autentica di detta Grazia, acciò questa faccia riporre in codesto Tribunale a perpetua Memoria, conforme prendere l' opportune note, e dare quegl' ordini, che stimerà più proprj, perchè resti pienamente adempita la Mente della Prefata A. Sua; Starò attendendo grata rispoſta della ricevuta della presente, per conservarsi, & unirsi al Negozio Originale, e resto facendole divotissima Riverenza.

Di VS.

Firenze 9. Marzo 1730.

Sig. Capitano di Giustizia di Campiglia.

Devotiss. Servitore
c. Filippo Buonarroti.

Presentata

A dì 6. Aprile 1731.

Si rispose, e si mandò al Sig. Dottor Giovannelli.

c. Io Stefano Domenico Rellini Cittadino, Notaro Publico Fiorentino, di presente Capitano per S. M. I. di Campiglia in Fede &c. Salvo &c.

NUM. XXXI.

A dì 19. Luglio 1769.

Attestato del Ministro delle Farine circa alla Tassa di Macina, che si paga da quei di Castagneto.

ATtestasi per me infrascritto, che i Popoli della Comunità di Castagneto, hanno sempre pagato in mano al Camarlingo della Tassa del Macinato la loro respettiva Tassa di Macine, & anco di presente la pagano.

c. Gio. Andrea Cordelli
Ministro della Tassa.